

dossier

XIX Legislatura

20 febbraio 2024

Disposizioni urgenti in materia di termini normativi

Volume I

Articoli 1-8

D.L. 215/2023 – A.S. 1027



SERVIZIO STUDI

TEL. 06 6706-2451 - ✉ studi1@senato.it - ✕ [@SR_Studi](https://www.instagram.com/SR_Studi)

Dossier n. 213/1 – Volume I



SERVIZIO STUDI:

Dipartimento Istituzioni

Tel. 06 6760-9475 - ✉ st_istituzioni@camera.it - ✕ [@CD_istituzioni](https://www.instagram.com/CD_istituzioni)

Dipartimento Bilancio

TEL. 06 6760-2233 - ✉ - st_bilancio@camera.it - ✕ [@CD_bilancio](https://www.instagram.com/CD_bilancio)

Progetti di legge n. 236/1 – Volume I

Il presente dossier è articolato in due volumi:

- **Volume I** – Articoli 1-8;
- **Volume II** – Articoli 9-20.

La documentazione dei Servizi e degli Uffici del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati è destinata alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei parlamentari. Si declina ogni responsabilità per la loro eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge. I contenuti originali possono essere riprodotti, nel rispetto della legge, a condizione che sia citata la fonte.

D23215avoll.docx

INDICE

SCHEDE DI LETTURA

- Articolo 1, comma 1 (*Utilizzo temporaneo di un contingente di segretari comunali da parte del Dipartimento della funzione pubblica*).....3
- Articolo 1, comma 2 e comma 3, lettera b) (*Proroga di autorizzazioni ad assumere nel comparto sicurezza-difesa e nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco*)4
- Articolo 1, comma 3, lettera a) (*Proroga di termini per assunzioni nelle pubbliche amministrazioni*)6
- Articolo 1, comma 3-bis (*Assunzioni regione Calabria*)9
- Articolo 1, comma 4 (*Proroga di termini per assunzioni presso amministrazioni dello Stato*)13
- Articolo 1, comma 5 (*Assunzioni nel Ministero dell'interno*).....16
- Articolo 1, commi 6 e 6-bis (*Convenzioni relative a lavoratori socialmente utili e assunzioni di soggetti già impegnati in lavori socialmente utili o di pubblica utilità*)18
- Articolo 1, comma 7 (*Proroga dei termini di procedure concorsuali del personale del Ministero dell'interno*).....21
- Articolo 1, comma 8, lettera a) (*Potenziamento della capacità amministrativa del Ministero dell'interno ai fini dell'attuazione del PNRR*).....24
- Articolo 1, comma 8, lettera b) (*Assunzioni presso la Ragioneria generale dello Stato*)27
- Articolo 1, comma 9, lettera a) (*Assunzioni MEF per il monitoraggio PNRR*).....29
- Articolo 1, comma 9, lett. b) e c) (*Personale per l'Ufficio per il processo e per il supporto alle linee progettuali per la giustizia del PNRR*).....31
- Articolo 1, comma 10 (*Proroga dei termini di procedure concorsuali del personale della Ragioneria generale dello Stato*).....35
- Articolo 1, comma 11 (*Proroga di termini in materia di facoltà assunzionali del Ministero dell'economia e delle finanze*).....38
- Articolo 1, comma 12 (*Proroga dei termini per l'assunzione di unità presso le prefetture e le ragionerie territoriali dello Stato per il supporto alle amministrazioni locali titolari di interventi del PNRR*)
40
- Articolo 1, comma 13 (*Uffici MEF giustizia tributaria*).....42
- Articolo 1, comma 14 (*Assunzioni nella Guardia di finanza*)44

▪ Articolo 1, comma 15 (<i>Assunzioni nelle Forze di polizia e nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco</i>)	46
▪ Articolo 1, commi 16 e 17 (<i>Disposizioni in materia di versamenti contributivi da parte delle pubbliche amministrazioni</i>)	51
▪ Articolo 1, comma 18 (<i>Personale dell'Avvocatura dello Stato</i>)	55
▪ Articolo 1, comma 19 (<i>Proroga di termini per l'assunzione di tecnici presso il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica</i>)	57
▪ Articolo 1, comma 20 (<i>Proroga di termini in materia di procedure concorsuali presso il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica per contrastare il dissesto idrogeologico</i>).....	58
▪ Articolo 1, comma 21 (<i>Procedure di reclutamento di personale dirigenziale e non dirigenziale del ruolo Agricoltura e del ruolo dell'ICQRF</i>).....	59
▪ Articolo 1, comma 22 (<i>Assistenti alla fruizione, accoglienza e vigilanza del Ministero della cultura</i>)	60
▪ Articolo 1, comma 22-bis (<i>Assunzioni da parte della Regione Calabria</i>)	63
▪ Articolo 1, comma 22-ter (<i>Stabilizzazione degli assistenti sociali</i>) 65	
▪ Articolo 1-bis (<i>Deroga all'inconferibilità di incarichi a componenti di organo politico di livello regionale e locale</i>).....	68
▪ Articolo 1-ter (<i>Misure per la digitalizzazione dei servizi e delle attività della pubblica amministrazione</i>).....	70
▪ Articolo 1-quater (<i>Differimento di un termine in materia di sicurezza dei minori in ambito digitale</i>).....	71
▪ Articolo 2, comma 1 (<i>Proroga dei termini per le autocertificazioni dei cittadini dei Paesi non appartenenti all'Unione europea</i>).....	73
▪ Articolo 2, comma 2 (<i>Proroga dei termini per l'esercizio obbligatorio in forma associata delle funzioni fondamentali dei comuni</i>).....	76
▪ Articolo 2, comma 3 (<i>Differimento delle procedure semplificate per l'accesso alla carriera di segretario comunale</i>)	79
▪ Articolo 2, comma 4, lettera a) (<i>Proroga della validità di una graduatoria di reclutamento di personale volontario del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco</i>).....	81
▪ Articolo 2, comma 4, lettera b) (<i>Contributo a familiari di personale di Forze di polizia, Corpo nazionale dei vigili del fuoco, Forze armate, deceduto per attività di servizio anti-COVID-19</i>).....	83
▪ Articolo 2, comma 4-bis (<i>Sperimentazione di armi ad impulsi elettrici da parte delle Polizie municipali</i>).....	85
▪ Articolo 2, comma 5 (<i>Proroga di disposizioni in materia di incarichi di vicesegretario comunale</i>)	87

- Articolo 2, comma 6 (*Fondo anticipazioni di liquidità degli enti locali in dissesto*).....90
- Articolo 2, commi 6-bis e 6-ter (*Disposizioni contabili inerenti i residui passivi per le regioni a statuto ordinario*)95
- Articolo 2, comma 6-quater (*Norme contabili sull'utilizzo delle quote accantonate e vincolate del risultato di amministrazione per le regioni e le province autonome*).....97
- Articolo 2, commi 7 e 8 (*Compensi per straordinari del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco nel periodo finale dell'emergenza da Covid-19*).....99
- Articolo 2, comma 9 (*Banca dati nazionale unica della documentazione antimafia*)101
- Articolo 3, comma 1 (*Razionalizzazione del patrimonio pubblico e riduzione dei costi per locazioni passive*)104
- Articolo 3, comma 2 (*Gestione commissariale per il debito pregresso di Roma Capitale*).....107
- Articolo 3, comma 3 (*Semplificazione in tema di fatturazione elettronica per gli operatori sanitari*)111
- Articolo 3, commi 4 e 5 (*Proroghe degli incarichi dei componenti delle Corti di giustizia tributaria*)111
- Articolo 3, commi 4-bis e 5-bis (*Proroga del credito d'imposta per le spese di consulenza relative alla quotazione delle PMI*)116
- Articolo 3, comma 6 (*Notifica atti di recupero*)118
- Articolo 3, comma 7 (*Estrazioni settimanali aggiuntive del gioco del Lotto e del Superenalotto*)121
- Articolo 3, comma 8 (*Intermediari finanziari non professionali*)122
- Articolo 3, commi 9-11 (*Computo termini amministrativi nella regione Molise*).....123
- Articolo 3, comma 12 (*Proroga Convenzione dei servizi informatici del Sistema Tessera Sanitaria e dell'Infrastruttura nazionale per l'interoperabilità dei fascicoli sanitari elettronici - INI*).....127
- Articolo 3, comma 12-bis (*Alleggerimento degli oneri da indebitamento degli enti locali*).....130
- Articolo 3, comma 12-ter (*Disposizioni in materia di agevolazioni fiscali per interventi di risparmio energetico*)133
- Articolo 3, commi 12-quater e 12-quinquies (*Ampliamento della capacità di spesa di regioni ed enti locali per la copertura del disavanzo 2023 delle aziende del servizio sanitario nazionale*) ..135
- Articolo 3, comma 12-sexies (*Proroga esenzione IVA per enti del Terzo settore*).....137
- Articolo 3, comma 12-septies (*Mutui prima casa*).....138
- Articolo 3, commi 12-octies e 12-novies (*Concorso alla finanza*

<i>pubblica delle Regioni a statuto ordinario)</i>	143
▪ <i>Articolo 3, comma 12-decies (Contributo degli enti locali alla finanza pubblica)</i>	145
▪ <i>Articolo 3, comma 12-undecies (Ravvedimento speciale)</i>	148
▪ <i>Articolo 3, comma 12-duodecies (Proroga di termini in materia di svolgimento delle assemblee di società ed enti)</i>	151
▪ <i>Articolo 3, commi da 12-terdecies a 12-quinquiesdecies (Misure in favore dell'acquisto della casa di abitazione)</i>	155
▪ <i>Articolo 3-bis (Differimento del termine di pagamento della prima e della seconda rata della "Rottamazione quater" al 15 marzo 2024)</i>	158
▪ <i>Articolo 4, comma 1 (Proroga del termine di approvazione del bilancio preventivo degli ordini delle professioni sanitarie)</i>	161
▪ <i>Articolo 4, comma 1-bis (Proroga della sospensione dei procedimenti sanzionatori relativi all'inadempimento degli obblighi di vaccinazione contro il COVID-19)</i>	163
▪ <i>Articolo 4, comma 2 (Proroga di termini in materia di incarichi provvisori o di sostituzione conferiti ai laureati in medicina e chirurgia abilitati e ai medici iscritti al corso di specializzazione in pediatria)</i>	164
▪ <i>Articolo 4, comma 3 (Proroga dei termini di validità dell'iscrizione all'elenco nazionale dei soggetti idonei alla nomina di direttore generale delle ASL e di altri enti del Servizio Sanitario Nazionale)</i>	167
▪ <i>Articolo 4, comma 4 (Proroga della possibilità di conferimento di alcuni tipi di incarichi a tempo determinato nell'ambito del SSN)</i>	171
▪ <i>Articolo 4, comma 5 (Proroga di disposizioni in tema di reclutamento a tempo determinato di personale medico)</i>	173
▪ <i>Articolo 4, commi 5-bis e 5-ter (Raccolta sangue e emocomponenti da parte di laureati in medicina e chirurgia)</i>	175
▪ <i>Articolo 4, comma 6 (Incarichi a sanitari e operatori socio-sanitari in quiescenza)</i>	177
▪ <i>Articolo 4, comma 6-bis (Limiti massimi per il collocamento a riposo di dirigenti medici e sanitari)</i>	179
▪ <i>Articolo 4, comma 6-ter (Proroga della disciplina in deroga sul riconoscimento delle qualifiche professionali sanitarie per medici ucraini)</i>	181
▪ <i>Articolo 4, comma 7 (Proroga della sperimentazione della Farmacia dei servizi)</i>	185
▪ <i>Articolo 4, comma 7-bis (Proroga del termine per l'attuazione della normativa in tema di selezione dei soggetti privati ai fini della</i>	

<i>stipula di accordi contrattuali con il SSN)</i>	190
▪ <i>Articolo 4, commi 8-bis e 8-ter (Fondo per l'assistenza dei bambini affetti da malattia oncologica)</i>	194
▪ <i>Articolo 4, comma 8-quater (Proroga incremento risorse bonus psicologo)</i>	197
▪ <i>Articolo 4, commi 8-quinquies e 8-sexies (Dotazione per il 2024 del Fondo per il contrasto dei disturbi della nutrizione e dell'alimentazione)</i>	199
▪ <i>Articolo 4, commi 8-septies e 8-octies (Norme transitorie in tema di limitazione della responsabilità penale a titolo di omicidio colposo e lesioni personali colpose per fatti commessi nell'esercizio di una professione sanitaria)</i>	202
▪ <i>Articolo 4, comma 8-novies (Commissario straordinario per l'attuazione e il coordinamento delle misure di contenimento e contrasto della diffusione della PSA)</i>	205
▪ <i>Articolo 4, comma 8-decies (Proroga dei termini per la piena operatività del sistema di identificazione e registrazione degli operatori, degli stabilimenti e degli animali)</i>	206
▪ <i>Articolo 4, comma 8-undecies (Determinazione dei fabbisogni sanitari standard regionali)</i>	209
▪ <i>Articolo 5, comma 1 (Fondazione "I Lincei per la scuola")</i>	211
▪ <i>Articolo 5, comma 2, lettera a) (Procedure di istituzione di graduatorie e conferimento di supplenze)</i>	213
▪ <i>Articolo 5, comma 2, lettera b) (Proroga del termine abbreviato per i pareri del Consiglio superiore della pubblica istruzione)</i>	216
▪ <i>Articolo 5, comma 3 (Dimensionamento della rete scolastica)</i> ...	218
▪ <i>Articolo 5, commi 3-bis, 3-ter, 3-quater (Proroghe in materia di graduatorie e ammissione agli esami di Stato)</i>	230
▪ <i>Articolo 5, comma 3-quinquies (Facoltà assunzionali Ministero dell'istruzione e del merito _ Ufficio scolastico Friuli-Venezia Giulia)</i>	233
▪ <i>Articolo 6, comma 1 (Nomina dei componenti dell'organo direttivo dell'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca - ANVUR)</i>	235
▪ <i>Articolo 6, comma 2 (Differimento del termine per l'erogazione di somme residue in relazione a mutui concessi da CDP per edilizia universitaria)</i>	238
▪ <i>Articolo 6, comma 3 (Esami di Stato per l'abilitazione professionale successivi al conseguimento del diploma di laurea ed altri esami professionali)</i>	241
▪ <i>Articolo 6, comma 4 (Assegni di ricerca)</i>	244
▪ <i>Articolo 6, comma 5 (Commissioni per l'abilitazione scientifica</i>	

<i>nazionale per la tornata 2021-2023)</i>	249
▪ <i>Articolo 6, comma 6 (Graduatorie nazionali ad esaurimento relative alle Istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica)</i> 255	
▪ <i>Articolo 6, comma 7 (Rinvio dell'applicazione di varie disposizioni relative al comparto AFAM)</i>	260
▪ <i>Articolo 6, comma 8 (Reclutamento dei docenti AFAM a tempo indeterminato)</i>	263
▪ <i>Articolo 6, commi da 8-bis a 8-quater (Collegi di merito accreditati)</i> 268	
▪ <i>Articolo 6, comma 8-quinquies (Rifinanziamento Fondazione European Brain Research Institute)</i>	271
▪ <i>Articolo 7, commi 1-3 (Durata della segreteria tecnica di progettazione per gli interventi di tutela del patrimonio culturale nei territori colpiti dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016)</i>	273
▪ <i>Articolo 7, comma 4 (Comitato promotore delle celebrazioni legate alla figura di Pietro Vannucci detto «Il Perugino»)</i>	275
▪ <i>Articolo 7, comma 5 (Proroga e modifica delle semplificazioni amministrative per spettacoli dal vivo e proiezioni cinematografiche)</i>	279
▪ <i>Articolo 7, comma 5-bis (Dotazioni organiche delle fondazioni lirico-sinfoniche)</i>	281
▪ <i>Articolo 7, comma 6 (Proroga del termine di adozione dei regolamenti di riorganizzazione su base dipartimentale del Ministero della cultura)</i>	284
▪ <i>Articolo 7, comma 6-bis (Incarichi di collaborazione presso gli Uffici periferici del Ministero della cultura per funzioni di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale)</i>	286
▪ <i>Articolo 7, comma 6-ter (Proroga della facoltà di conferire incarichi dirigenziali non generali presso il Ministero della cultura)</i> 288	
▪ <i>Articolo 7, comma 6-quater (Contabilità ordinarie Direzioni regionali Musei)</i>	291
▪ <i>Articolo 7, comma 6-quinquies (Ripartizione della quota del Fondo nazionale per lo spettacolo dal vivo destinata alle fondazioni lirico-sinfoniche)</i>	294
▪ <i>Articolo 7-bis (Misure per l'innovazione digitale dell'editoria)</i> .	296
▪ <i>Articolo 8, comma 1 (Aeroporto di Firenze)</i>	298
▪ <i>Articolo 8, commi 2 e 3 (Proroga dell'attività delle agenzie per la somministrazione e la riqualificazione del lavoro portuale)</i>	299
▪ <i>Articolo 8, comma 3-bis (Contributo per lavoro portuale)</i>	301

▪ Articolo 8, comma 4 (<i>Proroga per la sicurezza delle gallerie ferroviarie</i>)	303
▪ Articolo 8, comma 5 (<i>Semplificazione in materia di affidamento dei contratti pubblici PNRR e PNC</i>)	304
▪ Articolo 8, comma 5-bis (<i>Responsabilità erariale</i>).....	305
▪ Articolo 8, comma 6 (<i>Divieto di circolazione di veicoli a motore adibiti a servizi di trasporto pubblico locale</i>)	309
▪ Articolo 8, comma 6-bis (<i>Revisione periodica dei veicoli a motore</i>)	310
▪ Articolo 8, comma 6-ter (<i>Prove per abilitazioni patenti di guida</i>)	312
▪ Articolo 8, comma 7 (<i>Procedure per l'incentivazione degli investimenti pubblici in relazione ai contratti pubblici "sopra soglia"</i>).....	314
▪ Articolo 8, comma 8 (<i>Risorse per la società Anas</i>)	315
▪ Articolo 8, comma 9 (<i>Tariffe autostradali</i>).....	317
▪ Articolo 8, comma 9-bis (<i>Varianti ai progetti di infrastrutture strategiche</i>).....	319
▪ Articolo 8, comma 10 (<i>Concessione Autostrada Tirrenica</i>)	321
▪ Articolo 8, comma 10-bis (<i>Proroga termini in materia di salvamento acquatico</i>).....	322
▪ Articolo 8, comma 10-ter (<i>Obblighi assicurativi per responsabilità civile da circolazione di veicoli</i>)	324

Schede di lettura

Articolo 1, comma 1
(Utilizzo temporaneo di un contingente di segretari comunali da parte del Dipartimento della funzione pubblica)

L'**articolo 1, al comma 1**, proroga al 31 dicembre 2024 la vigenza della disposizione di cui all'articolo 1, comma 6-*quater*, del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, relativo all'utilizzo temporaneo di un contingente di segretari comunali e provinciali da parte delle Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento della funzione pubblica.

Al fine di garantire il rafforzamento delle attività di semplificazione delle norme e delle procedure amministrative e di monitoraggio dei servizi resi dalla pubblica amministrazione alle imprese e ai cittadini, nonché delle attività connesse alla gestione del personale in eccedenza, l'articolo 10-bis del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, ha previsto che la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica si avvallesse, per un periodo non superiore a quattro anni, di un contingente di personale di 30 unità (comma 2), da coprire attraverso l'utilizzo temporaneo dei segretari comunali e provinciali che si trovassero in posizione di disponibilità già alla data di entrata in vigore della legge di conversione del citato decreto-legge, con invarianza del trattamento economico complessivo (comma 3).

Per le medesime esigenze funzionali, [l'articolo 1, comma 6-*quater*, del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216](#), ha disposto che la possibilità di utilizzo temporaneo del contingente di personale in servizio presso il Dipartimento della funzione pubblica alla data di entrata in vigore della relativa legge di conversione, fosse consentita fino al 31 dicembre 2023.

La disposizione in commento interviene su tale ultimo termine, prorogandolo di un anno.

Articolo 1, comma 2 e comma 3, lettera b)
(Proroga di autorizzazioni ad assumere nel comparto sicurezza-difesa e nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco)

La disposizione reca una duplice proroga - al 31 dicembre 2024 - in ordine a talune assunzioni per il comparto sicurezza-difesa e per il Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

La **proroga** qui disposta - **al 31 dicembre 2024** - concerne le autorizzazioni alle assunzioni per esigenze del comparto sicurezza-difesa e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, valesse per l'anno **2013** e per l'anno **2014**, le quali sono state prorogate di anno in anno fino al 31 dicembre 2023.

Più in dettaglio, il **comma 2** proroga al **31 dicembre 2024** il termine per le autorizzazioni alle **assunzioni** di cui all'articolo 1, comma 5 del decreto-legge n. 150 del 2013, adottate, per il **comparto sicurezza-difesa e per il Corpo nazionale dei vigili del fuoco**, in deroga alle limitazioni assunzionali previste per le pubbliche amministrazioni dalla normativa vigente.

La novella incide sull'articolo 1, comma 5 del decreto-legge n. 150 del 2013. Tuttavia, per effetto dei rinvii normativi, le autorizzazioni alle assunzioni sopra ricordate sono disciplinate dall'articolo 1, commi 89-91, della legge n. 228 del 2012.

In particolare il comma 89 prevede che - per le finalità di incremento di efficienza nell'impiego delle risorse, nonché tenuto conto della specificità e peculiari esigenze del comparto sicurezza-difesa e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco - i Ministri dell'interno, della difesa, dell'economia e delle finanze, della giustizia e delle politiche agricole alimentari e forestali possano procedere ad assunzioni di personale a valere sull'apposito Fondo, istituito (dal comma 90) nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze.

Il successivo comma 91 dispone che siffatte assunzioni siano autorizzate anche in deroga alle percentuali del *turn over* indicate dalla legislazione vigente (articolo 66, comma 9-bis, del decreto-legge n. 112 del 2008), le quali possono essere incrementate fino al 50% (in luogo del 20%) per ciascuno degli anni 2013 e 2014 e fino al 70% (in luogo del 50%) per l'anno 2015, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze e del Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, nonché del Ministro responsabile dell'amministrazione che intende procedere alle assunzioni.

Le autorizzazioni alle assunzioni **per l'anno 2013**, adottate ai sensi del richiamato comma 91, sono state successivamente **prorogate** di anno in anno, da ultimo al 31 dicembre 2019 dall'articolo 1, comma 1131, lettera *b*) della legge n. 145 del 2018, indi al 31 dicembre 2020 dall'articolo 1, comma 3 del decreto-legge n. 162 del 2019, poi al 31 dicembre 2021 dall'articolo 1, comma 2 del decreto-legge n. 183 del 2020, al 31 dicembre 2022 dall'articolo 1, comma 2 del decreto-legge n. 228 del 2021, infine dall'articolo 1, comma 2 del decreto-legge n. 198 del 2022).

Il **comma 3, lettera b)** proroga al **31 dicembre 2024** il termine per le autorizzazioni alle **assunzioni aggiuntive nel comparto Sicurezza e nel comparto Vigili del fuoco e soccorso pubblico**, di cui all'articolo 1, comma 4, del decreto-legge n. 192 del 2014.

Quest'ultima disposizione ha prorogato (al 31 dicembre 2015, originariamente) le autorizzazioni alle assunzioni **per l'anno 2014** relative agli stessi comparti, in attuazione dell'articolo 1, comma 464, della legge n. 147 del 2013 (legge finanziaria 2014).

Il suddetto comma 464 ha disposto, a sua volta, l'effettuazione, nel 2014, di assunzioni aggiuntive nel comparto Sicurezza e del comparto Vigili del fuoco e soccorso pubblico in deroga a quanto previsto dalla normativa vigente (articolo 66, comma 9-*bis*, del decreto-legge n. 112 del 2008, ed articolo 1, comma 91, della legge n. 228 del 2012).

La norma citata della legge finanziaria 2014 veniva a disporre che siffatte assunzioni potessero essere effettuate **a condizione che**: il *turn-over* complessivo relativo allo stesso anno non fosse superiore al 55% (con un incremento quindi pari al 5% rispetto a quanto previsto dall'articolo 1, comma 91, della legge n. 228 del 2012); e che il contingente complessivo di assunzioni fosse corrispondente ad una determinata spesa annua lorda (pari a 51,5 milioni di euro per il 2014 e a 126 milioni a decorrere dal 2015), con riserva di assunzione di 1.000 unità per la Polizia di Stato, 1.000 unità per l'Arma dei carabinieri e 600 unità per il Corpo della Guardia di Finanza.

Quella prima proroga disposta dal decreto-legge n. 192 del 2014 è stata seguita da altre, succedutesi di anno in anno, da ultimo per effetto dell'articolo 1, comma 1131, lettera *c*), n. 2 della legge n. 145 del 2018 e, a seguire, dell'articolo 1, comma 4, lettera *b*) del decreto-legge n. 162 del 2019, indi dell'articolo 1, comma 3, lettera *b*) del decreto-legge n. 183 del 2020, dell'articolo 1, comma 3, lettera *b*) del decreto-legge n. 228 del 2021, infine dell'articolo 1, comma 2, lettera *a*) del decreto-legge n. 198 del 2022.

Articolo 1, comma 3, lettera a)
(Proroga di termini per assunzioni nelle pubbliche amministrazioni)

La **lettera a)** dell'**articolo 1, comma 3**, proroga **dal 31 dicembre 2023 al 31 dicembre 2024** il termine temporale per le possibilità di **assunzioni - da parte di pubbliche amministrazioni - derivanti da cessazioni dall'impiego verificatesi negli anni 2013-2022**. Le proroghe in esame concernono sia il termine per procedere all'assunzione sia quello per il rilascio della relativa autorizzazione (ove prevista)¹.

Restano fermi i limiti quantitativi, posti originariamente con riguardo alle possibilità di assunzione in ciascun anno successivo alle cessazioni di riferimento (tali limiti variano in relazione alle norme di volta in volta vigenti per le diverse amministrazioni).

Più in particolare, le disposizioni in esame concernono le possibilità:

- di assunzioni a tempo indeterminato, originariamente previste per ciascuno degli anni 2014-2023, per le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, le agenzie e gli enti pubblici non economici², in relazione alle cessazioni dall'impiego verificatesi in ciascun anno precedente. Tali facoltà sono ammesse³ nel limite di un contingente di personale complessivamente corrispondente ad una spesa pari, rispettivamente: al 20 per cento di quella relativa al personale cessato nel 2013; al 40 per cento di quella relativa al personale cessato nel 2014; al 25 per cento di quella relativa al personale cessato negli anni 2015-2017; al 100 per cento di quella relativa al personale cessato negli anni 2018-2022. Gli enti pubblici di ricerca, di cui al [D.Lgs. 25 novembre 2016, n. 218](#), non rientrano nelle norme in esame, in quanto l'articolo 12, comma 4, del suddetto D.Lgs. n. 218 ha attribuito a tali enti la facoltà di reclutare il personale corrispondente al proprio fabbisogno con esclusione di ogni vincolo, fatti salvi i limiti stabiliti dall'articolo 9, commi da 2 a

¹ Resta fermo il principio (posto dall'articolo 34-*bis*, comma 1, del [D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165](#)) che la procedura concorsuale è preceduta dallo svolgimento delle procedure di mobilità.

² Per gli enti pubblici di ricerca, cfr. *infra*.

³ Ai sensi dell'articolo 3, comma 1, del [D.L. 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla L. 11 agosto 2014, n. 114](#), e dell'art. 1, comma 227, della [L. 28 dicembre 2015, n. 208](#), e successive modificazioni. Le possibilità di assunzioni in esame sono state già oggetto di precedenti proroghe (cfr. l'articolo 1, comma 2, del [D.L. 31 dicembre 2014, n. 192, convertito, con modificazioni, dalla L. 27 febbraio 2015, n. 11](#), e successive modificazioni, comma oggetto della novella parziale di cui alla presente **lettera a)**).

4, del medesimo D.Lgs. n. 218 (per questo motivo, l'articolo 20, comma 3, di quest'ultimo decreto legislativo ha abrogato l'articolo 3, comma 2, del [D.L. 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla L. 11 agosto 2014, n. 114](#), e l'articolo 66, comma 14, del [D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla L. 6 agosto 2008, n. 133](#), e successive modificazioni, che prevedevano norme simili a quelle oggetto delle proroghe in esame);

- di assunzioni a tempo indeterminato, originariamente previste per ciascuno degli anni 2014-2023 (con riferimento alle cessazioni dal servizio verificatesi nell'anno precedente), per i Corpi di polizia e il Corpo nazionale dei vigili del fuoco, nei limiti stabiliti dalle relative norme oggetto di proroga⁴. Riguardo alle proroghe di autorizzazioni alle assunzioni nei Corpi in oggetto, cfr. anche il **comma 2**, il **comma 3, lettera b)**, il **comma 14** e il **comma 15** del presente **articolo 1** (oltre che il **comma 4**, avente un ambito più generale);
- di assunzioni di personale a tempo indeterminato e di ricercatori a tempo determinato⁵, originariamente previste per ciascuno degli anni 2014-2023, per le università statali, in relazione alle cessazioni dal servizio verificatesi in ciascun anno precedente. Tali facoltà sono ammesse⁶ - fatte salve alcune eventuali maggiorazioni per le assunzioni di ricercatori (a tempo determinato)⁷ - nel limite di un contingente corrispondente ad una spesa pari, rispettivamente: al 50 per cento di quella relativa al personale cessato negli anni 2013-2014; al 60 per cento di quella relativa al personale cessato nell'anno 2015; all'80 per cento di quella relativa al personale cessato nell'anno 2016; al 100 per cento di quella relativa al personale cessato negli anni 2017-2022.

Riguardo ad un quadro relativo ai procedimenti di assunzione interessati dalla proroga di cui al presente **comma 3, lettera a)**, cfr. la

⁴ Cfr. l'articolo 66, comma 9-*bis*, del citato D.L. n. 112 del 2008 (convertito dalla L. n. 133 del 2008), e successive modificazioni, e il citato articolo 1, comma 2, del D.L. n. 192 del 2014 (convertito dalla L. n. 11 del 2015), comma oggetto della novella parziale di cui alla presente **lettera a)**.

⁵ Per i ricercatori, le assunzioni in oggetto sono previste a tempo determinato a decorrere dal 2012. Cfr. *infra*, in nota, per i relativi riferimenti normativi.

⁶ Cfr. l'articolo 66, commi 13 e 13-*bis*, del citato D.L. n. 112 del 2008 (convertito dalla L. n. 133 del 2008), e successive modificazioni, e il citato articolo 1, comma 2, del D.L. n. 192 del 2014 (convertito dalla L. n. 11 del 2015), comma oggetto della novella parziale di cui alla presente **lettera a)**.

⁷ Cfr. il citato articolo 66, comma 13-*bis*, del D.L. n. 112 del 2008 (convertito dalla L. n. 133 del 2008).

relazione illustrativa del disegno di legge di conversione del decreto-legge in esame⁸.

⁸ La suddetta **relazione illustrativa** è reperibile nell'[A.C. n. 1633](#).

Articolo 1, comma 3-bis
(Assunzioni regione Calabria)

Il comma 3-bis dell'articolo 1 - introdotto nel corso dell'esame alla Camera - reca modifiche volte ad estendere le facoltà assunzionali degli enti locali ubicati sul territorio della regione Calabria.

Nel dettaglio, il **comma 3-bis dell'articolo 1, introdotto dalla Camera**, apporta una serie di **modificazioni all'articolo 3 del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44**.

In particolare, viene aggiunto il **comma 3-ter.1**, che autorizza gli **enti locali ubicati sul territorio della regione Calabria** a bandire **procedure selettive** per l'accesso a forme contrattuali a **tempo determinato** e a **tempo parziale di diciotto ore settimanali**, della **durata di diciotto mesi**, alle quali sono **prioritariamente ammessi i tirocinanti rientranti nei percorsi di inclusione sociale rivolti a disoccupati già percettori di trattamenti di mobilità in deroga**, realizzati a seguito dell'[accordo quadro](#) sui criteri per l'accesso agli ammortizzatori sociali in deroga in Calabria, anno 2015/2016, sottoscritto tra la regione Calabria e le parti sociali il 7 dicembre 2016, nonchè i **oggetti beneficiari delle risorse degli Accordi di programma** di cui alle deliberazioni della giunta della regione Calabria n. 258 del 12 luglio 2016⁹ e n. 404 del 30 agosto 2017¹⁰, **già utilizzati dalle predette amministrazioni** e in possesso dei **requisiti per l'accesso al pubblico impiego**. *Si valuti l'opportunità di chiarire se le procedure selettive in esame abbiano natura di concorso pubblico.*

Si ricorda infatti che, con riferimento all'articolo 97, quarto comma, della Costituzione, la Corte costituzionale ha affermato costantemente che la facoltà del legislatore di introdurre deroghe al principio del concorso pubblico è legittima soltanto qualora le medesime siano delimitate in modo rigoroso e siano funzionali al buon andamento dell'amministrazione o corrispondano a peculiari e straordinarie esigenze di interesse pubblico.

⁹ Con D.G.R. n. 258 del 12 luglio 2016, è stato approvato lo schema di Accordo di Programma per la realizzazione del Progetto Pilota “**Progetto integrato di sviluppo locale e creazione d’impresa nel comune di San Giovanni in Fiore**”, sottoscritto il 15 settembre 2016 e repertoriato nella stessa data al n. 1296.

¹⁰ Con D.G.R. n. 404 del 30/08/2017 è stato approvato lo schema di accordo di programma per la realizzazione del Progetto “**Inclusione sociale, ambiente e valorizzazione delle risorse boschive nelle aree interne della Sila Greca**”, sottoscritto tra la Regione Calabria e i **Comuni di Longobucco (Capofila), Bocchigliero e Campana** in data 05/09/2017, con rep. n. 1372; tale menzionato Progetto Pilota prevede la realizzazione di **attività finalizzate al recupero economico e ambientale del territorio ricadenti nei comuni firmatari dell’Accordo di Programma**.

Per quanto riguarda le **risorse**, si stabilisce che si debba valere sulle risorse di cui al comma 3-quinquies del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, in deroga all'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122¹¹,

¹¹ A norma dell'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78: "A decorrere dall'anno 2011, le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, le agenzie, incluse le Agenzie fiscali di cui agli articoli 62, 63 e 64 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, gli enti pubblici non economici, le università e gli enti pubblici di cui all'articolo 70, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni e integrazioni, le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura fermo quanto previsto dagli articoli 7, comma 6, e 36 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, possono avvalersi di personale a tempo determinato o con convenzioni ovvero con contratti di collaborazione coordinata e continuativa, nel limite del 50 per cento della spesa sostenuta per le stesse finalità nell'anno 2009. Per le medesime amministrazioni la spesa per personale relativa a contratti di formazione-lavoro, ad altri rapporti formativi, alla somministrazione di lavoro, nonché al lavoro accessorio di cui all'articolo 70, comma 1, lettera d) del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni ed integrazioni, non può essere superiore al 50 per cento di quella sostenuta per le rispettive finalità nell'anno 2009. I limiti di cui al primo e al secondo periodo non si applicano, anche con riferimento ai lavori socialmente utili, ai lavori di pubblica utilità e ai cantieri di lavoro, nel caso in cui il costo del personale sia coperto da finanziamenti specifici aggiuntivi o da fondi dell'Unione europea; nell'ipotesi di cofinanziamento, i limiti medesimi non si applicano con riferimento alla sola quota finanziata da altri soggetti. Le disposizioni di cui al presente comma costituiscono principi generali ai fini del coordinamento della finanza pubblica ai quali si adeguano le regioni, le province autonome, gli enti locali e gli enti del Servizio sanitario nazionale. Per gli enti locali in sperimentazione di cui all'articolo 36 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, per l'anno 2014, il limite di cui ai precedenti periodi è fissato al 60 per cento della spesa sostenuta nel 2009. A decorrere dal 2013 gli enti locali possono superare il predetto limite per le assunzioni strettamente necessarie a garantire l'esercizio delle funzioni di polizia locale, di istruzione pubblica e del settore sociale nonché per le spese sostenute per lo svolgimento di attività sociali mediante forme di lavoro accessorio di cui all'articolo 70, comma 1, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276. Le limitazioni previste dal presente comma non si applicano alle regioni e agli enti locali in regola con l'obbligo di riduzione delle spese di personale di cui ai commi 557 e 562 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente. Resta fermo che comunque la spesa complessiva non può essere superiore alla spesa sostenuta per le stesse finalità nell'anno 2009. Sono in ogni caso escluse dalle limitazioni previste dal presente comma le spese sostenute per le assunzioni a tempo determinato ai sensi dell'articolo 110, comma 1, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. Per il comparto scuola e per quello delle istituzioni di alta formazione e specializzazione artistica e musicale trovano applicazione le specifiche disposizioni di settore. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 1, comma 188, della legge 23 dicembre 2005, n. 266. Per gli enti di ricerca resta fermo, altresì, quanto previsto dal comma 187 dell'articolo 1 della medesima legge n. 266 del 2005, e successive modificazioni. Alla copertura del relativo onere si provvede mediante l'attivazione della procedura per l'individuazione delle risorse di cui all'articolo 25, comma 2, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98. Alle minori economie pari a 27 milioni di euro a decorrere dall'anno 2011 derivanti dall'esclusione degli enti di ricerca dall'applicazione delle disposizioni del presente comma, si provvede mediante utilizzo di quota parte delle maggiori entrate derivanti dall'articolo 38,

e all'articolo 259, comma 6, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267¹².

La disposizione in commento apporta conseguentemente modifiche anche al comma **3-quinquies** del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, disponendo che anche per la copertura dell'onere sostenuto dalle amministrazioni interessate per le assunzioni in oggetto è autorizzata la spesa **di 2 milioni di euro per il 2023 e a 5 milioni di euro a decorrere dal 2024**.

Si ricorda infatti che l'autorizzazione di spesa di cui sopra (2 milioni di euro per il 2023 e a 5 milioni di euro a decorrere dal 2024) è prevista anche a copertura dell'inquadramento di tirocinanti rientranti in percorsi di inclusione sociale ai sensi del comma *3-bis* del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44¹³ e degli inquadramenti finalizzati ad attuare i progetti del PNRR, e i relativi adempimenti, nonché ad affrontare l'emergenza idrogeologica ai sensi del comma *3-ter* del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44.

Si prevede quindi che le **risorse necessarie** per le suddette assunzioni siano **ripartite tra le amministrazioni interessate** con decreto del Ministro per la pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali. A tale fine, le amministrazioni interessate comunicano alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica, **entro il 30 settembre 2024**, (e non più entro il **31 agosto 2024**, termine precedentemente previsto) le esigenze di

commi *13-bis* e seguenti. Il presente comma non si applica alla struttura di missione di cui all'art. 163, comma 3, lettera a), del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163. Il mancato rispetto dei limiti di cui al presente comma costituisce illecito disciplinare e determina responsabilità erariale. Per le amministrazioni che nell'anno 2009 non hanno sostenuto spese per le finalità previste ai sensi del presente comma, il limite di cui al primo periodo è computato con riferimento alla media sostenuta per le stesse finalità nel triennio 2007-2009.

¹² A norma dell'articolo 259, comma 6, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267: "L'ente locale, ugualmente ai fini della riduzione delle spese, ridetermina la dotazione organica dichiarando eccedente il personale comunque in servizio in sovrannumero rispetto ai rapporti medi dipendenti-popolazione di cui all'articolo 263, comma 2, fermo restando l'obbligo di accertare le compatibilità di bilancio. La spesa per il personale a tempo determinato deve altresì essere ridotta a non oltre il 50 per cento della spesa media sostenuta a tale titolo per l'ultimo triennio antecedente l'anno cui l'ipotesi si riferisce."

¹³ In particolare, il richiamato comma *3-bis* dispone che, al fine di fronteggiare l'emergenza migratoria che investe l'Italia, in particolare la regione Calabria, e di porre in essere iniziative volte a creare adeguate condizioni di accoglienza, anche per promuovere processi finalizzati a creare le condizioni di integrazione utile sul territorio, le amministrazioni comunali della regione Calabria sono autorizzate ad inquadrare nelle relative piante organiche i tirocinanti rientranti in percorsi di inclusione sociale rivolti a disoccupati già percettori di trattamenti di mobilità in deroga, realizzati a seguito dell'Accordo Quadro tra la regione Calabria e le parti sociali del 7 dicembre 2016, in materia di interventi di politica attiva per il lavoro, che siano già stati utilizzati da tali amministrazioni comunali e che possiedano i requisiti per l'accesso al pubblico impiego di cui alla normativa vigente.

personale strettamente necessarie all'attuazione delle finalità di cui ai commi 3-*bis*, 3-*ter* e 3-*ter.1* del decreto-legge 22 n. 44/2023, il cui costo non sia sostenibile ai sensi dell'articolo 33, comma 2, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58¹⁴, a valere sulle risorse disponibili nel bilancio degli enti. Le amministrazioni beneficiarie sono tenute a riversare ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato l'importo del contributo non utilizzato nell'esercizio finanziario.

Rimane infine stabilito che **agli oneri** sopra indicati (pari, come sopra menzionato, a 2 milioni di euro per il 2023 e a 5 milioni di euro a decorrere dal 2024), **si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le assunzioni di personale a tempo indeterminato a favore delle amministrazioni dello Stato**, degli enti pubblici non economici nazionali e delle agenzie (di cui all'articolo 1, comma 607, della legge n. 234 del 2021).

¹⁴ Tale disposizione prevede che i comuni possono procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato in coerenza con i piani triennali dei fabbisogni di personale e fermo restando il rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio, sino ad una spesa complessiva per tutto il personale dipendente non superiore ad un determinato valore soglia, individuato dal DM 17 marzo 2020.

Articolo 1, comma 4
*(Proroga di termini per assunzioni presso
amministrazioni dello Stato)*

L'articolo 1, comma 4, proroga dal 31 dicembre 2023 al **31 dicembre 2024** il termine per procedere ad **assunzioni a tempo indeterminato presso le amministrazioni dello Stato**, finanziate con il Fondo istituito a tale scopo dalla legge di bilancio 2017 e autorizzate con apposito decreto ministeriale, in aggiunta alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente.

Le assunzioni oggetto della presente proroga sono quelle **presso le amministrazioni dello Stato**, inclusi i Corpi di polizia, il Corpo nazionale dei vigili del fuoco, le agenzie, anche fiscali, gli enti pubblici non economici, gli enti pubblici di cui all'articolo 70, comma 4 del D.Lgs. 165/2001 e l'Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo, **finanziate con il Fondo** appositamente istituito dall'articolo 1, comma 365, della L. 232/2016, **per finanziare nuove assunzioni presso talune amministrazioni pubbliche**, nonché gli oneri connessi a vicende contrattuali.

Il **termine** per procedere alle assunzioni in questione finanziate dal suddetto Fondo è stato **oggetto di successive proroghe**. In dettaglio, il termine è stato posto al 31 dicembre 2018 dall'art. 1, c. 1148, lett. e), della L. 205/2017, al 31 dicembre 2019 dall'art. 1, c. 1131, lett. d), della L. 145/2018, al 31 dicembre 2020 dall'art. 1, c. 5, del D.L. 162/2019, al 31 dicembre 2021 dall'art. 1, c. 4, del D.L. 183/2020, al 31 dicembre 2022 dall'art. 1, c. 4, del D.L. 228/2021 e, da ultimo, al 31 dicembre 2023 dall'art. 1, c. 3, del D.L. 198/2022.

La Relazione illustrativa di accompagnamento all'A.C. 1633 evidenzia la necessità di tale proroga al fine di procedere alle assunzioni a tempo indeterminato da parte del Ministero dell'interno - già autorizzate con apposito decreto del Dip.to della funzione pubblica e del Ministero dell'economia e delle finanze - per unità di personale non dirigenziale di cui 150 di Area dei funzionari e 50 unità di Area degli assistenti, per le quali sono in corso le procedure di reclutamento.

Si ricorda che il Fondo in oggetto, istituito dall'art. 1, c. 365, della L. 232/2016, presenta tre finalità (individuate nelle lettere *a*), *b*) e *c*) del medesimo comma 365). In particolare, la **lettera b) del comma 365** definisce il finanziamento - per il 2017 e a decorrere dal 2018 - di assunzioni a tempo

indeterminato presso le richiamate amministrazioni ed enti, in aggiunta alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente. Per le assunzioni sono tenute in conto le specifiche richieste volte a fronteggiare "indifferibili esigenze di servizio di particolare rilevanza ed urgenza in relazione agli effettivi fabbisogni". Le assunzioni sono autorizzate con specifico decreto del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione (ora Ministro per la pubblica amministrazione), di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, entro le vacanze di organico, al netto della copertura di posti vacanti in organico mediante passaggio diretto di personale appartenente ad altra amministrazione, e nel rispetto delle previsioni poste dall'articolo 4 del D.L. 101/2013, tra le quali si ricorda quella secondo cui per tali amministrazioni l'autorizzazione all'avvio di nuove procedure concorsuali è subordinata: all'avvenuta immissione in servizio, nella stessa amministrazione, di tutti i vincitori collocati nelle proprie graduatorie vigenti di concorsi pubblici per assunzioni a tempo indeterminato per qualsiasi qualifica, salve comprovate non temporanee necessità organizzative adeguatamente motivate; all'assenza, nella stessa amministrazione, di idonei collocati nelle proprie graduatorie vigenti e approvate a partire dal 1° gennaio 2007, relative alle professionalità necessarie anche secondo un criterio di equivalenza; al previo svolgimento di una ricognizione circa situazioni di soprannumero o comunque eccedenze di personale.

Con D.P.C.M. 27 febbraio 2017 è stata operata una prima ripartizione del suddetto Fondo, destinando 153,24 milioni di euro l'anno ad assunzioni di personale a tempo indeterminato. Tali risorse sono state successivamente integrate con disposizioni di legge (si veda, in particolare, la Tabella 2 dello Stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze, allegato alla legge n. 205/2017).

In attuazione della lettera *b*) dello stesso comma 365, sono state quindi autorizzate assunzioni con i seguenti provvedimenti:

- il decreto ministeriale del 4 agosto 2017, per l'assunzione di 60 unità di personale appartenente all'area III-F1 da parte dell'Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo, per oneri complessivi, a regime, pari a 2,3 milioni di euro l'anno;
- il decreto ministeriale, sempre datato 4 agosto 2017, per l'assunzione di 859 carabinieri dell'Arma dei Carabinieri, 758 agenti della Polizia di Stato, 113 marescialli e 304 finanzieri della Guardia di Finanza, 305 agenti di Polizia Penitenziaria, 400 Vigili del Fuoco del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, 348 unità di personale dell'area III-F1 e 40 unità di personale dell'area II F1 del Ministero dell'economia e delle finanze, nonché 20 unità di personale dell'area III F1 dell'Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane, per oneri complessivi, a regime, pari a 132,1 milioni di euro l'anno;
- il **decreto ministeriale del 24 aprile 2018** per l'assunzione di personale da parte dell'Avvocatura dello Stato e dei Ministeri degli affari esteri e della cooperazione internazionale, dell'interno, della salute, nonché dell'INPS e dell'Ispettorato nazionale del lavoro, per oneri complessivi, a regime, pari a 50 milioni di euro l'anno.

Articolo 1, comma 5
(Assunzioni nel Ministero dell'interno)

L'articolo 1, comma 5 proroga dal 31 dicembre 2023 al **31 dicembre 2024** il termine, già più volte prorogato, entro cui portare a compimento alcune procedure di **assunzione di personale della carriera prefettizia e di livello dirigenziale e non dirigenziale dell'Amministrazione civile dell'interno** che erano state autorizzate da specifiche disposizioni della legge di bilancio 2019.

A tal fine viene modificato il termine previsto dal **comma 313** dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145 (legge di bilancio 2019), con il quale il **Ministero dell'interno** è stato autorizzato ad **assumere a tempo indeterminato**, in aggiunta alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente e nell'ambito dell'attuale dotazione organica, **775 unità di personale** della carriera prefettizia e di livello dirigenziale e non dirigenziale dell'amministrazione civile dell'interno.

Più nel dettaglio, la suddetta autorizzazione, volta ad assicurare la funzionalità dell'Amministrazione dell'interno, anche in relazione ai compiti in materia di immigrazione e ordine pubblico, riguarda le seguenti unità di personale:

- **50 unità** nella qualifica iniziale di accesso alla carriera prefettizia;
- **25 unità** nella qualifica iniziale di accesso alla dirigenza dell'Area Funzioni Centrali;
- **250 unità** nell'Area III posizione economica F1 (oggi Area de funzionari);
- **450 unità** nell'Area II posizione economica F2 (oggi Area degli assistenti).

In base alla citata disposizione alla copertura dei relativi oneri (pari a 32.842.040 euro per il 2019 e il 2020 e, a regime, **34.878.609 euro a decorrere dal 2021**) si provvede a valere sul Fondo per il pubblico impiego per la parte destinata al finanziamento di nuove assunzioni a tempo indeterminato nella P.A.

L'autorizzazione, originariamente stabilita per il triennio 2019-2021, è stata più volte prorogata: dapprima fino al 31 dicembre 2022 (art. 1, co. 5, lett. a), D.L. n. 228/2021), poi al 31 dicembre 2023 (art. 1, co. 4, lett. b), D.L. n. 198/2022) e da ultimo, con la disposizione in esame, **fino al 31 dicembre 2024**, per garantire la possibilità, come rimarcato nella relazione illustrativa di accompagnamento all'A.C. 1633, di effettuare le

predette assunzioni già autorizzate a normativa vigente “per le quali non sono state ancora indette e/o completate le relative procedure consorsuali”.

La **relazione illustrativa** di accompagnamento all’A.C. 1633 precisa che le risorse autorizzate sono state impegnate in parte e precisamente:

– n. 50 unità per l’indizione del concorso a 180 posti per l’accesso alla qualifica iniziale della carriera prefettizia, concorso attualmente in via di svolgimento (indetto con decreto ministeriale numero 2715 del 22 dicembre 2021, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana 4^a Serie speciale "Concorsi ed Esami" numero 103 del 28 dicembre 2021);

– n. 25 unità nella qualifica iniziale di accesso alla dirigenza dell’Area Funzioni centrali con procedure di reclutamento mediante Corso concorso SNA e concorso RIPAM;

Non sono riportate indicazioni in merito al livello di avanzamento delle procedure consorsuali per l’assunzione di 250 unità nell’Area dei funzionari e di 450 unità nell’Area degli assistenti.

Articolo 1, commi 6 e 6-bis
**(Convenzioni relative a lavoratori socialmente utili e assunzioni di
soggetti già impegnati in lavori socialmente utili o di pubblica
utilità)**

La **lettera a)** del **comma 6** dell'**articolo 1** prevede la proroga dal 31 dicembre 2023 **al 30 giugno 2024** del termine per la possibilità di stipulazione di alcune **convenzioni relative ai lavoratori socialmente utili**. La successiva **lettera b)** proroga dal 30 dicembre 2023 **al 31 dicembre 2024 (30 giugno 2024, nel testo originario, così modificato dalla Camera)** il termine entro il quale **i soggetti già impegnati in lavori socialmente utili o in attività di pubblica utilità possono essere assunti** - da parte della pubblica amministrazione già utilizzatrice¹⁵ - **in deroga ai limiti stabiliti per le assunzioni dalla normativa vigente**.

Il **comma 6-bis**, inserito **dalla Camera**, introduce una possibilità di stabilizzazione, da parte degli enti locali della Regione siciliana, dei lavoratori inseriti nell'elenco della stessa Regione relativo ai soggetti già svolgenti lavori socialmente utili o lavori di pubblica utilità.

Riguardo alla proroga di cui alla suddetta **lettera a)**¹⁶, si ricorda che le convenzioni ivi interessate sono stipulate annualmente dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali con alcune regioni (Basilicata, Calabria, Campania e Puglia), al fine di garantire il pagamento dei sussidi nonché l'attuazione di misure di politiche attive per il lavoro in favore dei lavoratori socialmente utili appartenenti alla "platea storica". La proroga è disposta nei limiti della spesa annua già sostenuta (a valere sul Fondo sociale per occupazione e formazione¹⁷) e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

La possibilità oggetto della proroga di cui alla **lettera b)** concerne – ai sensi dell'articolo 1, commi da 495 a 497, della [L. 27 dicembre 2019, n. 160](#), e successive modificazioni – assunzioni a tempo indeterminato (anche con contratti di lavoro a tempo parziale) in deroga ai limiti stabiliti per le assunzioni dalla normativa vigente, purché tale deroga sia attuata nel rispetto del limite delle risorse finanziarie destinate a tal fine nell'ambito dello stanziamento complessivo di cui all'articolo 1, comma 1156, lettera g-bis), della [L. 27 dicembre 2006, n. 296](#), e all'articolo 1,

¹⁵ Riguardo alle tipologie del precedente utilizzo, cfr. *infra*, in nota.

¹⁶ Tale **lettera** novella l'articolo 1, comma 162, della [L. 27 dicembre 2019, n. 160](#), e successive modificazioni.

¹⁷ Fondo di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del [D.L. 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla L. 28 gennaio 2009, n. 2](#).

comma 496, della citata L. n. 160 del 2019 – stanziamento complessivo pari a 59 milioni di euro annui¹⁸ e concernente la stabilizzazione dei lavoratori socialmente utili e le iniziative connesse alle politiche attive per il lavoro in favore delle regioni –. La suddetta proroga riguarda procedure esperibili nelle regioni Basilicata, Calabria, Campania e Puglia.

Per le assunzioni, da parte di pubbliche amministrazioni, dei lavoratori in oggetto, l'articolo 2, comma 1, del [D.L. 22 giugno 2023, n. 75, convertito, con modificazioni, dalla L. 10 agosto 2023, n. 112](#), ha posto il termine più ampio del 30 giugno 2026 e ha consentito che le medesime assunzioni siano effettuate¹⁹ anche in deroga, in qualità di lavoratori soprannumerari, alla dotazione organica e al piano di fabbisogno del personale, fermi restando i vincoli assunzionali previsti dalla vigente normativa. Il termine più stretto oggetto della proroga di cui alla **lettera b)** in esame resta dunque inerente alle sole assunzioni che – oltre alle suddette peculiarità – siano operate in deroga ai limiti stabiliti per le assunzioni dalla normativa vigente (purché nel rispetto del limite delle risorse finanziarie summenzionate); tale fattispecie si riferisce, come detto, alle sole amministrazioni già utilizzatrici dei soggetti interessati²⁰.

Si ricorda che sia la normativa oggetto della proroga di cui alla presente **lettera b)** sia il citato articolo 2, comma 1, del D.L. n. 75 del 2023 fanno rinvio, per le procedure inerenti alle rispettive assunzioni, alla disciplina di cui all'articolo 1, commi da 446 a 449, della [L. 30 dicembre 2018, n. 145](#), e successive modificazioni; quest'ultima, che fa letteralmente riferimento al periodo temporale 2019-2022²¹, prevede, per le assunzioni dei lavoratori in oggetto, selezioni riservate e concorsi (per titoli ed esami) riservati (rispettivamente, per i profili professionali delle aree o categorie per i quali non è richiesto il titolo di studio superiore a quello della scuola dell'obbligo e per gli altri profili professionali).

¹⁸ Si ricorda che la **relazione tecnica** allegata al disegno di legge governativo [A.C. n. 1532](#) riporta – nella parte di **relazione** inerente all'**articolo 12** del medesimo disegno di legge – che per le possibilità di assunzione in esame è stato previsto (nell'ambito del suddetto stanziamento complessivo) un finanziamento pari ad euro 20.014.762 annui a decorrere dal 2022 (finanziamento annuo che comprende anche le quote di onere statale – di natura permanente – corrispondenti alle assunzioni in esame effettuate negli anni precedenti il 2022); per la procedura di riparto delle risorse in oggetto, cfr. il citato comma 497 dell'articolo 1 della L. n. 160 del 2019, e successive modificazioni. Riguardo al suddetto [A.C. n. 1532](#), cfr. *infra*, in nota.

¹⁹ Anche tali assunzioni possono essere effettuate anche con contratto di lavoro a tempo parziale.

²⁰ Al fine in oggetto, rientrano nella nozione di precedente utilizzo sia i contratti di lavoro a tempo determinato sia i contratti di collaborazione coordinata e continuativa sia le altre eventuali tipologie contrattuali di utilizzo dei soggetti in esame (cfr. il citato articolo 1, comma 495, della L. n. 160 del 2019, e successive modificazioni).

²¹ Si ricorda che il suddetto **articolo 12** del disegno di legge governativo [A.C. n. 1532](#) prevede una novella nel citato comma 446, sostituendo il termine del 31 dicembre 2022 con quello del 30 dicembre 2023.

Il **comma 6-bis**, inserito **dalla Camera**, introduce una possibilità di stabilizzazione, da parte degli enti locali della Regione siciliana, dei lavoratori inseriti nell'elenco della stessa Regione relativo ai soggetti già svolgenti lavori socialmente utili o lavori di pubblica utilità. La possibilità concerne gli enti locali utilizzatori dei medesimi soggetti con contratto di lavoro a tempo determinato. Essa viene ammessa secondo i requisiti (inerenti al lavoratore) posti da una pregressa disciplina transitoria in materia di stabilizzazione, valida per la generalità delle pubbliche amministrazioni; per tali requisiti si rinvia alla scheda sul precedente **articolo 1, comma 22-ter**. La stabilizzazione può essere effettuata anche mediante contratti di lavoro a tempo parziale. Si prevede altresì che, fino al 31 dicembre 2024, i soggetti in esame possano essere stabilizzati in qualità di lavoratori sovranumerari e in deroga alla dotazione organica, al piano di fabbisogno del personale e ai vincoli assunzionali previsti dalla vigente normativa, nei limiti delle risorse disponibili e, in particolare, a valere su quelle regionali richiamate.

Articolo 1, comma 7
(Proroga dei termini di procedure concorsuali del personale del Ministero dell'interno)

L'articolo 1, comma 7, proroga dal 31 dicembre 2023 sino al **31 dicembre 2024** il termine per consentire l'espletamento di alcune procedure concorsuali già autorizzate per l'**assunzione di personale** appartenente alla **carriera prefettizia, dirigenziale e non dirigenziale del Ministero dell'interno**. Per alcune di queste procedure il termine era stato più volte prorogato.

In particolare, la disposizione **proroga al 31 dicembre 2024** il termine per lo svolgimento delle **procedure** concorsuali autorizzate con **quattro distinti provvedimenti**, di seguito descritti.

Il **d.P.C.m. del 24 aprile 2018** (pubblicato in G.U. n. 134 del 12 giugno 2018) ha autorizzato, all'articolo 5, per il triennio 2018-2020, il Ministero dell'interno ad indire procedure concorsuali per personale della carriera prefettizia, dirigenziale e non dirigenziale come da Tabella 5 allegata al medesimo decreto. Il **termine** per l'espletamento di tali procedure **era già stato prorogato** dapprima fino 31 dicembre 2021 dall'articolo 1, comma 7 del D.L. 31 dicembre 2020, n. 183, in seguito fino al 31 dicembre 2022, dall'articolo 1, comma 14 del D.L. n. 228/2021 e, da ultimo, fino al 31 dicembre 2023, per disposizione recata all'articolo 1, comma 15, D.L. n. 198/2022.

La tabella richiamata riguarda in particolare le procedure relative a:

- 70 consiglieri;
- 10 unità dirigenziali di seconda fascia;
- 200 unità dell'area funzionale III, posizione economica F1, oggi Area dei funzionari;
- 150 unità dell'area funzionale II, posizione economica F2, oggi Area degli assistenti.

La relazione illustrativa di accompagnamento all'A.C. 1633 chiarisce in proposito che la proroga in esame garantisce la possibilità di procedere all'assunzione a tempo indeterminato di 10 unità dirigenziali di seconda fascia, di 199 unità di Area dei funzionari, e di 149 unità di Area degli assistenti, per le quali sono in atto le procedure assunzionali indette, rispettivamente, dalla Scuola Nazionale dell'Amministrazione per il reclutamento di dirigenti contrattualizzati e dalla Commissione RIPAM.

Il **d.P.C.m. 20 agosto 2019** (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 234 del 5 ottobre 2019, all'articolo 13 ha autorizzato

il Ministero dell'interno ad indire, nel triennio 2019-2021, procedure di reclutamento per le unità di personale indicate Tabella 13 allegata. Il **termine** per l'espletamento di tali procedure è **già stato prorogato** dapprima al 31 dicembre 2022, dall'articolo 1, comma 14 del D.L. n. 228/2021 e, successivamente, al 31 dicembre 2023, dall'articolo 1, comma 15, D.L. n. 198/2022.

La citata autorizzazione a bandire concorsi pubblici per il triennio 2019-2021 riguarda in particolare 800 posti di Area funzionale II posizione economica F2 (oggi Area degli assistenti) e 130 posti di Prefetto, nonché ad assumere a tempo indeterminato 877 unità di personale (10 dirigenti di II fascia, 697 unità di Area dei funzionari, 150 unità di Area degli assistenti e 20 unità di Area del personale ausiliario).

La relazione illustrativa di accompagnamento all'A.C. 1633 chiarisce in proposito che la proroga in esame garantisce la possibilità di portare a compimento le procedure di reclutamento a tempo indeterminato di 39 unità di Area dei funzionari, e di 800 unità di Area degli assistenti, per le quali sono in atto le procedure assunzionali indette dalla Commissione RIPAM.

La terza procedura oggetto di proroga è quella prevista dal [**d.P.C.m. 29 marzo 2022**](#) (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 93 del 21 aprile 2022) che, all'articolo 4, comma 1, ha autorizzato il Ministero dell'interno ad indire procedure di reclutamento ed ad assumere a tempo indeterminato le unità di personale indicate nelle tabelle 5 e 6 allegate al medesimo decreto. Il **termine** per l'espletamento di tali procedure è **già stato prorogato** al 31 dicembre 2023, dall'articolo 1, comma 15, D.L. n. 198/2022.

La tabella 5 prevede le seguenti assunzioni a tempo indeterminato nel 2020:

- 159 vice prefetti aggiunti (concorso a 200 posti indetto con DM 8 novembre 2019)
- 10 unità dirigenziali di II Fascia;
- 735 unità dell'area funzionale II, posizione economica F2.

La tabella 6 prevede le seguenti assunzioni a tempo indeterminato nel 2021:

- 15 consiglieri;
- 16 unità dirigenziali di seconda fascia;
- 913 unità dell'area funzionale III, posizione economica F1;
- 280 unità dell'area funzionale II, posizione economica F2;
- 65 unità dell'area funzionale II, posizione economica F2 (vincitori del bando autorizzato con d.P.C.M 20 agosto 2019).

Al successivo comma 2, ha autorizzato il medesimo Ministero ad indire nel triennio 2021-2023 procedure di reclutamento e ad assumere a tempo indeterminato 377 unità dell'area funzionale II, posizione economica F2 (indicate nella tabella 7 allegata al medesimo decreto).

Infine, il **d.P.C.m. 11 maggio 2023** (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 135 del 12 giugno 2023), all'articolo 14, comma 1, ha autorizzato il Ministero dell'interno ad assumere a tempo indeterminato 377 unità dell'Area assistenti (già autorizzato a bandire con d.P.C.M. 29 marzo 2022) e ad indire procedure di reclutamento per 150 unità dell'Area degli operatori.

In virtù della disposizione in esame, le relative procedure potranno essere espletate **entro il 31 dicembre 2024**.

Articolo 1, comma 8, lettera a)
(Potenziamento della capacità amministrativa del Ministero dell'interno ai fini dell'attuazione del PNRR)

L'articolo 1, comma 8, lettera a), estende all'anno 2024 un'autorizzazione ad assumere 30 unità di personale con contratto di lavoro a tempo determinato presso il Ministero dell'interno.

Si tratta del personale destinato alle attività di gestione, erogazione, monitoraggio e controllo dei finanziamenti statali per **investimenti comunali** e per **investimenti in favore del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco**, relativi a **progetti previsti dal PNRR**.

La norma in esame modifica l'[articolo 16, comma 1](#), del decreto-legge n. 36 del 2022 (come convertito dalla legge n. 79 del 2022).

Tale comma 1 prevede che le assunzioni di 30 unità di personale a tempo determinato in oggetto siano autorizzate, in deroga ai vincoli assunzionali vigenti, per far fronte alle esigenze del Dipartimento per gli affari interni e territoriali - Direzione centrale per la finanza locale, del Ministero dell'interno, nonché, del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile - Direzione centrale per le risorse logistiche e strumentali.

Le suddette unità di personale sono da inquadrare nell'Area III (funzionari) posizione economica F1, nei profili professionali economico, informatico, giuridico e statistico.

La disposizione, inoltre, stabilisce che i contratti di lavoro avranno durata complessiva anche superiore a 36 mesi, ma non eccedente la durata necessaria all'attuazione dei progetti del PNRR di interesse (v. *infra*) e comunque non oltre il 31 dicembre 2026 (si tratta, come noto, dell'anno conclusivo per la realizzazione delle misure del PNRR).

Con la novella in esame, l'autorizzazione ad assumere (prevista per il solo anno 2022 nel testo originario del decreto-legge n. 36, indi estesa al biennio 2022-2023 dal decreto-legge n. 198 del 2022) **è estesa al triennio 2022-2024.**

La **relazione illustrativa** di accompagnamento all'A.C. 1633 chiarisce che la proroga “viene richiesta al fine di consentire il completamento della procedura assunzionale, in corso di espletamento, attivata mediante richiesta di scorrimento di graduatoria di altro concorso pubblico, per titoli ed esami, indetto con [bando RIPAM del 9 agosto 2021](#)” per il reclutamento in oggetto. Tale bando concerne la procedura [RIPAM](#) per la selezione di 500 unità di personale a tempo

determinato da assegnare al MEF e alle amministrazioni titolari di interventi previsti nel PNRR (per le procedura di selezione, vedi [qui](#)).

Il totale delle risorse riconducibili alla responsabilità del Ministero dell'interno nell'ambito del PNRR ammonta a circa 12,49 miliardi di euro. Le relative misure sono articolate in 5 investimenti e 12 tra traguardi e obiettivi.

La gran parte di tali risorse (12,07 miliardi) sono destinate a **progetti che coinvolgono gli enti locali**, in particolare:

- M2C4 (vari obiettivi) - Investimento 2.2. Interventi per la resilienza, la valorizzazione del territorio e l'efficienza energetica dei Comuni;
- M5C2 - Investimento 5. Investimenti in progetti di rigenerazione urbana, volti a ridurre situazioni di emarginazione e degrado sociale;
- M5C2 – Investimento 5. Piani urbani integrati – progetti generali;
- M5C2 – Investimento 5. Piani urbani integrati - Fondo dei fondi della BEI.

Per un approfondimento, si veda la pagina "[PNRR e Enti locali](#)" sul sito del Ministero dell'interno. Si veda anche la "[Terza Relazione al Parlamento sullo stato di attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza](#)", in particolare le schede curate dal Ministero dell'interno, reperibili nella sezione II del documento, p. 244 e seguenti.

Si rileva, peraltro, che **gli investimenti qui sopra elencati sono oggetto di modifica da parte della proposta di revisione del PNRR italiano** su cui la Commissione europea ha espresso la propria valutazione positiva. Si veda, al riguardo, la [proposta di decisione](#) di esecuzione del Consiglio del 24 novembre 2023 (COM(2023) 765 *final*), che modifica la decisione di esecuzione del 13 luglio di approvazione del PNRR italiano.

In particolare, nelle premesse alla citata proposta di decisione si rappresenta che l'investimento 2.2 della M2C4 non sarebbe pienamente raggiungibile nei termini previsti a causa dei maggiori costi derivanti dalle mutate condizioni di mercato (cfr. punto (14) della proposta di decisione). Non sarebbero inoltre raggiungibili nei termini previsti gli interventi concernenti i Piani urbani integrati per le criticità intervenute nelle catene di fornitura (cfr. punto (13) della proposta di decisione).

Per quanto concerne le risorse destinate agli investimenti destinati al **Corpo nazionale dei Vigili del fuoco**, si rammenta l'investimento 4.4.3 per l'ammodernamento del **parco automezzi**, collocato nell'ambito della Missione 2, Componente 2 (M2C2) del PNRR, concernente energia rinnovabile, idrogeno, rete e mobilità sostenibile. Per ulteriori informazioni su tale investimento, si veda la pagina [M2C2 Investimento 4.4.3: Rinnovo del parco veicoli dei Vigili del fuoco](#), sul sito istituzionale del Ministero dell'interno. La citata "Terza Relazione al Parlamento", dà conto delle misure adottate per realizzare tale progetto che prevede l'acquisto di 3.500 veicoli "leggeri" completamente elettrici (per i servizi istituzionali) e 300 "mezzi pesanti" (200 per il soccorso all'interno del sedime aeroportuale e 100 per il soccorso urbano). L'investimento prevede, altresì, l'acquisto e l'installazione di 875 stazioni di ricarica. Si segnala,

peraltro, che la proposta di revisione del PNRR menziona anche questo investimento tra quelli da modificare per la correzione di errori formali (cfr. punto (20) della proposta di decisione).

Il comma 2 dell'articolo 16 del decreto-legge n. 36, prevede che all'**onere** relativo alle assunzioni in esame pari a 653.132 euro per il 2022 e a 1.036.264 euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2026, si provveda mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2022-2024, nell'ambito del Programma «Fondi di riserva e speciali» della Missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2022, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno.

Articolo 1, comma 8, lettera b)
(Assunzioni presso la Ragioneria generale dello Stato)

L'articolo 1, comma 8, lettera b), estende all'anno 2024 un'autorizzazione ad assumere 50 unità di personale a tempo indeterminato (Area III, posizione economica F1) presso il Ministero dell'economia e delle finanze per il rafforzamento delle articolazioni territoriali della Ragioneria generale dello Stato.

La norma in esame modifica il **comma 11 dell'articolo 18-bis del decreto-legge n. 36 del 2022**, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 79 del 2022.

Tale comma 11 autorizza il MEF, per il biennio 2022-2023, a reclutare con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, in aggiunta alle vigenti facoltà assunzionali, nei limiti della vigente dotazione organica, un contingente di 50 unità di personale da inquadrare nell'Area III, posizione economica F1, senza il previo svolgimento delle procedure di mobilità, mediante l'indizione di apposite procedure concorsuali pubbliche o lo scorrimento delle vigenti graduatorie di concorsi pubblici.

Le **assunzioni sono volte a rafforzare, in particolare, le articolazioni territoriali del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato**, in relazione alle finalità previste dall'art. 8, comma 1, del D.L. n. 80 del 2021.

Si ricorda che l'articolo 8, comma 1, del D.L. n. 80 del 2021 in considerazione delle maggiori responsabilità connesse con le **funzioni di supporto ai compiti di audit del PNRR assegnate alle Ragionerie territoriali dello Stato (RTS)** ai sensi dell'articolo 7, del decreto-legge n. 77 del 2021 e del **sostegno ai competenti uffici della Ragioneria generale dello Stato per l'attività di monitoraggio e controllo del PNRR**, ha istituito sette posizioni dirigenziali di livello generale, destinate alla direzione delle Ragionerie territoriali di Milano, Venezia, Bologna, Roma, Napoli, Bari e Palermo, ed una posizione di funzione dirigenziale di livello non generale destinata alla Ragioneria territoriale di Roma, nell'ambito del Dipartimento RGS.

Con la novella in esame, l'autorizzazione ad assumere (prevista per il biennio 2022-2023 nel testo originario del decreto-legge n. 36 del 2022) è estesa al triennio 2022-2024.

Il comma 11 dell'articolo 18-bis del decreto-legge n. 36 del 2022, prevede che all'onere relativo alle assunzioni in esame pari a 1.175.111 euro per l'anno 2022 e a 2.350.222 euro annui a decorrere dal 2023, è assicurata mediante

corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del MEF per l'anno 2022, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

La **Relazione tecnica** di accompagnamento all'A.C. 1633 al riguardo afferma che la novella in esame, limitandosi a differire il termine entro cui portare a compimento le procedure di assunzione di cui al citato art. 18-*bis*, comma 11, del decreto-legge n. 36 del 2022 e le relative autorizzazioni ad assumere, fermi restando i relativi oneri e le unità assumibili, non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Articolo 1, comma 9, lettera a)
(Assunzioni MEF per il monitoraggio PNRR)

L'articolo 1, comma 9, lettera a), proroga all'anno 2024 il termine, attualmente fissato per l'anno 2023, entro il quale il Ministero dell'economia e delle finanze (MEF) è autorizzato a **bandire procedure concorsuali** per l'assunzione a tempo indeterminato di personale previsto da specifiche disposizioni di legge allo scopo di rafforzare la capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionale all'**attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)**.

In particolare, l'articolo 1, comma 9, lettera a), in esame modifica il [decreto-legge n. 80 del 2021](#), convertito, con modificazioni, dalla legge n. 113 del 2021, **prorogando all'anno 2024** il termine per il **reclutamento di personale per il MEF**.

Tale termine era **già stato prorogato dal 2021 al 2022** dall'articolo 1, comma 12, lettera b), nn. 1) e 2), del [decreto-legge n. 228 del 2021](#), convertito, con modificazioni, dalla legge n. 15 del 2022, nonché **dal 2022 al 2023** dall'articolo 1, comma 12, del [decreto-legge n. 198 del 2022](#), convertito, con modificazioni, dalla legge n. 14 del 2023.

Si rammenta che l'articolo 7-bis, comma 1, del decreto-legge n. 80 del 2021 autorizza il MEF, per l'anno 2021, a bandire apposite procedure concorsuali pubbliche, secondo le modalità semplificate, in deroga alle ordinarie procedure di mobilità, ovvero a procedere allo scorrimento delle vigenti graduatorie di concorsi pubblici, e, conseguentemente, ad assumere con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, per le esigenze dei Dipartimenti del medesimo Ministero, in aggiunta alle vigenti facoltà assunzionali e nei limiti della vigente dotazione organica, un contingente di personale pari a 145 unità da inquadrare nel livello iniziale dell'Area III del comparto Funzioni centrali, di cui:

- 50 unità da assegnare al **Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato (RGS)**
- 30 unità al **Dipartimento del tesoro**
- 30 unità al **Dipartimento delle finanze**
- 35 unità al **Dipartimento dell'amministrazione generale, del personale e dei servizi**

e un contingente di 75 unità da inquadrare nell'Area II, posizione economica F2, del comparto Funzioni centrali, da assegnare al **Dipartimento della RGS**.

La **finalità** delle assunzioni viene indicata nella necessità di avviare tempestivamente le **procedure di monitoraggio** degli interventi del PNRR, nonché di attuare la gestione e il coordinamento dello stesso.

Articolo 1, comma 9, lett. b) e c)
(Personale per l'Ufficio per il processo e per il supporto alle linee progettuali per la giustizia del PNRR)

Le **lett. b) e c)** del **comma 9** dell'**articolo 1** prorogano il termine di scadenza dei contratti per l'assunzione a tempo determinato degli addetti all'ufficio per il processo e del personale per il supporto alle linee progettuali per la giustizia del PNRR.

La **lett. b)** del **comma 9** dell'**articolo 1** del decreto-legge in conversione modifica il comma 1 dell'articolo 11 del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, il quale al fine di realizzare la **piena operatività** delle strutture organizzative **dell'ufficio del processo**, secondo quanto previsto nel PNRR, ha autorizzato l'assunzione di **addetti all'ufficio per il processo: 16.500** unità nell'ambito della **giustizia ordinaria** (400 unità dovranno essere destinate alla corte di cassazione), e **326** unità, nell'ambito della giustizia amministrativa, da assumere con contratto di lavoro a **tempo determinato**, non rinnovabile, della durata massima di trentasei mesi.

Il decreto-legge in esame, al fine di consentire la proroga del contratto a termine degli addetti all'ufficio per il processo, interviene sul citato comma 1 dell'articolo 11 del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80 eliminando il riferimento alla durata massima di trentasei mesi dei contratti, ancorandola, invece al 30 giugno 2026, termine finale di attuazione del PNRR.

Nella **Terza Relazione sullo stato di attuazione del PNRR Relazione sullo stato di attuazione del PNRR** si precisa che è stata conclusa la prima *tranche* di assunzioni per l'Ufficio per il processo. Nell'ambito del complessivo piano straordinario di assunzioni nel 2000 di 22 sono state concluse le prime procedure di assunzione ed entrata in servizio di almeno 8.764 dipendenti per l'Ufficio per il processo nei tribunali civili e penali. L'investimento è volto a migliorare la qualità e ridurre l'arretrato e i tempi dei procedimenti anche supportando la transizione digitale del sistema giudiziario. A partire dal febbraio 2022 è stato contrattualizzato ed immesso in ruolo un primo contingente di 7.789 addetti UPP e, successivamente, nel mese di ottobre 2022, hanno preso servizio circa 3000 dipendenti con profili tecnici (informatici, statistici, *data entry*, architetti, ingegneri) finalizzati comunque ad assicurare il raggiungimento dell'obiettivo finale. Il *target* PNRR è da considerarsi raggiunto al 31 dicembre 2022 con l'assunzione e presa di servizio di 11.017 dipendenti. Occorre tuttavia segnalare che di questi al 30 aprile 2023 risultano in servizio 9.165 unità (a fronte delle nuove immissioni in servizio, nonché di 2.286 dimissioni). Il dato non pregiudica

il conseguimento del predetto *target*, ma invita ad avviare una riflessione sulla necessità di attivare ulteriori procedure concorsuali nonché di capitalizzare l'investimento compiuto per il capitale umano per rafforzare l'efficienza complessiva del sistema giudiziario italiano. In coerenza con il quadro richiamato il Ministero della giustizia ha interamente destinato il contingente di personale degli "addetti UPP" al rafforzamento e alla costituzione degli Uffici per il processo presso il 169 uffici giudiziari coinvolti. Il contingente di personale tecnico, invece, è stato destinato in gran parte ai medesimi uffici giudiziari e in minor numero ad altri uffici giudiziari quali procure, procure generali e direzione generale antimafia, e ad articolazioni del Ministero impegnati nell'attuazione del PNRR giustizia per un totale in servizio al 31 dicembre 2022 di 3.173 unità di personale. Al 30 aprile 2023 invece risultano in servizio 2.861 unità complessive di personale tecnico, a fronte di totali 3.238 immissioni e 377 dimissioni.

Nella relazione illustrativa di accompagnamento all'A.C. 1633, si ricorda altresì che l'Amministrazione giudiziaria ha provveduto all'assunzione di personale con contratto di lavoro a tempo determinato per la durata massima di 36 mesi. Successivamente è emersa la necessità di prorogare la durata dei contratti di lavoro ai fini del raggiungimento degli obiettivi PNRR relativi al settore giustizia, e pertanto entro l'orizzonte temporale del 30 giugno 2026. È stata pertanto sottoposta alla Commissione europea una proposta di revisione della misura M1C1 – Investimento 1.8 in capitale umano, avente ad oggetto la richiesta di proroga dei contratti relativi agli addetti UPP e al personale tecnico sino al 30 giugno 2026 – termine finale del PNRR - correlativamente limitando il secondo ciclo di assunzioni a circa 3.100 ulteriori unità di AUPP, con contratto a termine di durata pari a 2 anni e 3 mesi in avvio al 1° aprile 2024, mentre non è prevista l'assunzione di un secondo contingente di personale tecnico. Sempre la relazione illustrativa rileva, con riguardo alle proroghe, come la proroga dei contratti sia indispensabile al fine di preservare l'utilità - in funzione degli obiettivi perseguiti - dell'investimento complessivo già effettuato in capitale umano, consentendo all'Amministrazione di mantenere per l'intero orizzonte temporale del Piano un adeguato contingente di addetti UPP e di tecnici presso gli uffici giudiziari, numericamente prossimo a quello inizialmente preventivato.

La **possibilità di proroga dei contratti** è pienamente **compatibile** – come evidenzia la relazione tecnica di accompagnamento all'A.C. 1633 - **con il diritto dell'Unione Europea** e con **l'ordinamento nazionale**.

Quanto al diritto unionale, le modifiche ricadono nel campo di operatività della direttiva 1999/70/CE del Consiglio, che al considerando 14 recita testualmente: *«[L]e parti contraenti hanno voluto concludere un accordo quadro sul lavoro a tempo determinato che stabilisce i principi generali e i requisiti minimi per i contratti e i rapporti di lavoro a tempo determinato; hanno espresso l'intenzione di migliorare la qualità del lavoro a tempo determinato garantendo l'applicazione del principio di non discriminazione, nonché di creare un quadro per la prevenzione degli abusi derivanti dall'utilizzo di una successione di contratti o di rapporti di lavoro a tempo determinato»*.

La clausola 5 dell'accordo quadro, intitolata «*Misure di prevenzione degli abusi*», così dispone: «*1. Per prevenire gli abusi derivanti dall'utilizzo di una successione di contratti o rapporti di lavoro a tempo determinato, gli Stati membri, previa consultazione delle parti sociali a norma delle leggi, dei contratti collettivi e della prassi nazionali, e/o le parti sociali stesse, dovranno introdurre, in assenza di norme equivalenti per la prevenzione degli abusi e in un modo che tenga conto delle esigenze di settori e/o categorie specifici di lavoratori, una o più misure relative a:*

a) ragioni obiettive per la giustificazione del rinnovo dei suddetti contratti o rapporti;

b) la durata massima totale dei contratti o rapporti di lavoro a tempo determinato successivi;

c) il numero dei rinnovi dei suddetti contratti o rapporti».

Il riferimento alla “durata massima totale dei contratti a tempo determinato” di cui alla lettera b) impone di ricomprendere, ai fini dell’applicazione della direttiva in discorso, la proroga dei contratti a termine nella nozione di “successione di contratti”.

Ciò posto, sempre secondo la relazione tecnica, non vi sono ragioni per ritenere che la proroga della durata contrattuale relativa agli addetti UPP contrasti col diritto dell’Unione, in quanto fissa termini certi di durata del rapporto (ancorati all’orizzonte temporale del PNRR e dunque al termine finale del 30 giugno 2026, comprensivo di eventuali proroghe).

La recente pronuncia della Corte di Giustizia 15.12.2022, n. 40, di cui la relazione tecnica richiama pedissequamente un passaggio argomentativo, conforterebbe la valutazione di conformità.

La proroga dei contratti relativi ad AUPP non pone problemi di compatibilità neppure con la disciplina nazionale dei contratti a tempo determinato alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche.

Ed invero, pur in presenza della norma racchiusa nell’art. 19, comma 5-bis del decreto legislativo n. 81 del 2015 che, in virtù del rimando alla disciplina previgente alla data di entrata in vigore del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 87, fissa il limite massimo di durata di un rapporto a tempo determinato alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche in 36 mesi (comprensivi di proroghe e rinnovi), le esigenze temporanee ed eccezionali legate all’attuazione degli obiettivi PNRR giustificano la previsione di disposizioni speciali, cronologicamente successive ed espressamente derogatorie rispetto all’articolo 36 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (che, a sua volta, rinvia agli articoli 19 e seguenti del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, i quali devono, dunque, ritenersi altrettanto derogati).

La **lett. c)** del **comma 9** dell’articolo 1, modifica il comma 1 dell’articolo 13 del decreto-legge n. 80 del 2021, al fine di consentire la proroga del contratto a termine del **personale amministrativo non dirigenziale**, eliminando, anche in questo caso, il riferimento alla durata “massima” di trentasei mesi ed ancorandola invece al 30 giugno 2026, coincidente con il termine finale di attuazione del PNRR, cui è correlata

l'esigenza di proroga. Il decreto-legge sopprime altresì il riferimento alla decorrenza non anteriore al 1° gennaio 2022, non più pertinente, e modifica l'entità numerica del personale amministrativo contemplato all'alinea e alle lettere a), b) e c) del comma 1, tenuto conto del contingente effettivamente assunto.

L'**articolo 13** del decreto-legge n. 80 del 2021, nella sua formulazione vigente prima dell'entrata in vigore del decreto-legge in esame, disciplinava il **reclutamento di 5.410 unità di personale** amministrativo (**4.745 unità** in seguito alle modifiche apportate dal decreto-legge in conversione), da assumere con contratti di lavoro a tempo determinato della durata di 36 mesi, con decorrenza non anteriore al 1° gennaio 2022, per assicurare la piena operatività dell'ufficio del processo e supportare gli obiettivi prefissati per il Ministero della Giustizia dal PNRR.

Le assunzioni riguardavano i seguenti profili:

- 1.660 (**2.100 unità** in seguito alle modifiche apportate dal decreto-legge in conversione): Tecnico IT senior, Tecnico di contabilità senior, Tecnico di edilizia senior, Tecnico statistico, Tecnico di amministrazione, Analista di organizzazione
- 750 (**145 unità** in seguito alle modifiche apportate dal decreto-legge in conversione): Tecnico IT junior, Tecnico di contabilità junior, Tecnico di edilizia junior
- 3.000 (**2.500 unità** in seguito alle modifiche apportate dal decreto-legge in conversione): Operatore di *data entry*.

Articolo 1, comma 10
(Proroga dei termini di procedure concorsuali del personale della Ragioneria generale dello Stato)

L'**articolo 1, comma 10**, proroga **fino al 31 dicembre 2024** l'autorizzazione per il Ministero dell'economia e delle finanze a reclutare un contingente di **40 unità di personale** da inquadrare nell'Area III, posizione economica F1, per rafforzare le strutture della **Ragioneria generale dello Stato**, inclusi l'Unità di missione del Comitato scientifico per le attività inerenti alla revisione della spesa e i Nuclei di valutazione della spesa, nonché per le attività di implementazione dei processi di redazione del bilancio di genere e del bilancio ambientale.

In particolare, la disposizione modifica l'**articolo 9, comma 10, del decreto-legge n. 152 del 2021**, il quale, al **primo periodo**, al fine di rafforzare le **strutture del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato**, inclusi l'**Unità di missione del Comitato scientifico per le attività inerenti alla revisione della spesa** e i **Nuclei di valutazione della spesa** previsti dalla legge di contabilità e finanza pubblica, nonché per le attività di implementazione dei **processi di redazione del bilancio di genere e del bilancio ambientale**, autorizza il Ministero dell'economia e delle finanze, per il periodo 2021-2023 (**esteso dalla norma in esame fino a tutto il 2024**), a reclutare, con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, in aggiunta alle vigenti facoltà assunzionali e nei limiti della vigente dotazione organica, un contingente di **40 unità di personale**, da inquadrare nell'**area III, posizione economica F1**.

A tal fine è autorizzata la spesa di **1.864.375 euro annui** a decorrere **dall'anno 2022**. Il reclutamento del personale è effettuato senza il previo svolgimento delle procedure di mobilità e anche mediante scorrimento delle vigenti graduatorie di concorsi pubblici.

Si evidenzia che con l'art. 1, comma 13, del decreto-legge n. 198 del 2022 (proroga termini) è stata disposta una **precedente proroga** di un anno del termine in esame, estendendo il periodo di autorizzazione dal biennio 2021-2022 al triennio 2021-2023.

Si ricorda che l'articolo 9, comma 8, del **decreto-legge n. 152 del 2021** ha istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, il **Comitato scientifico per le attività inerenti alla revisione della spesa**, con il compito di rafforzare gli strumenti di analisi e monitoraggio della spesa pubblica e i processi di revisione e valutazione della spesa, nonché a supportare la definizione

della proposta per l'applicazione dell'art. 22-*bis* della legge n.196/2009, il quale disciplina il processo di revisione della spesa all'interno del ciclo di bilancio²².

L'articolo 9, comma 9, del decreto-legge n. 152 del 2021 ha istituito, per le attività istruttorie e di segreteria del Comitato scientifico, una apposita **Unità di missione**, che svolge anche attività di segreteria tecnica, cui è preposto un dirigente di livello generale e due dirigenti di livello non generale. L'Unità di missione, anche in collaborazione con gli ispettorati generali della Ragioneria generale dello Stato, svolge attività di analisi e valutazione della spesa sulla base degli indirizzi e del programma di lavoro definiti dal Comitato scientifico. L'Unità di missione, nell'ambito della procedura di cui al citato articolo 22-*bis* della legge di contabilità e di finanza pubblica, collabora alle attività necessarie alla definizione degli obiettivi di spesa dei Ministeri e dei relativi accordi, nonché al successivo monitoraggio e all'elaborazione delle relative relazioni. L'Unità di missione concorre all'attività dei nuclei di analisi e valutazione della spesa.

L'istituzione del **Comitato scientifico per le attività inerenti alla revisione della spesa** si inserisce nell'ambito della **Riforma del quadro di revisione della spesa pubblica** prevista dal **PNRR** (riforma 1.13) la quale prevede un rafforzamento delle strutture esistenti e l'implementazione di nuove strutture appositamente dedicate all'interno del Ministero dell'economia e delle finanze²³. La stessa riforma prevede,

²² Per quanto riguarda la *spending review* dei ministeri, l'articolo 22-bis, comma 1, della legge n. 196/2009, prevede che, sulla base degli obiettivi programmatici indicati nel Documento di economia e finanza, entro il 31 maggio di ciascun anno, con D.P.C.M., e su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze (previa deliberazione del Consiglio dei Ministri), sono definiti gli obiettivi di spesa di ciascun Dicastero riferiti al successivo triennio. In relazione a tali obiettivi, definiti in termini di limiti di spesa e di risparmi da conseguire, i Ministri definiscono la propria programmazione finanziaria, indicando gli interventi da adottare con il successivo disegno di legge di bilancio.

Dopo l'approvazione della legge di bilancio, entro il 1° marzo di ciascun anno, il Ministro dell'economia e ciascun Ministro di spesa stabiliscono in appositi accordi (definiti con decreti interministeriali) le modalità e i termini per il monitoraggio del conseguimento degli obiettivi di spesa. Negli accordi sono quindi indicati gli interventi che si intende porre in essere per la loro realizzazione e il relativo cronoprogramma. I medesimi accordi possono essere aggiornati, anche in considerazione di successivi interventi legislativi che possano avere effetti sugli obiettivi oggetto dei medesimi accordi.

Il Ministro dell'economia informa il Consiglio dei ministri sullo stato di attuazione degli accordi, sulla base di apposite schede trasmesse da ciascun Ministro entro il 15 luglio. Entro il 1° marzo dell'anno successivo, ciascun Ministro invia al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro dell'economia una relazione – che verrà allegata al DEF - sul grado di raggiungimento dei risultati in riferimento agli accordi in essere nell'esercizio precedente.

²³ Anche a seguito delle modifiche introdotte con il decreto-legge n. 50 del 2022 (artt. 48-*bis* e 49) si prevede che il Comitato è composto dal Ragioniere generale dello Stato, che assume le funzioni di Presidente, o da un suo delegato individuato in relazione alla materia trattata, nonché da un rappresentante della Banca d'Italia, da un rappresentante dell'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) e da un rappresentante della Corte dei conti, designati dalle rispettive amministrazioni. Possono essere chiamati a far parte del Comitato fino a due esperti di alto

inoltre, il potenziamento del "bilancio di genere" e del "bilancio ambientale", al fine di disporre di un più ampio e significativo set informativo circa le dimensioni, anche finanziarie, di questi fenomeni.

Si segnala al riguardo che l'art. 51-*bis* del decreto-legge n. 13 del 2023 ha disposto la presentazione, entro 30 giorni dalla presentazione del disegno di legge di bilancio, a decorrere dal bilancio per il 2024, di allegati nei quali, per il triennio di riferimento, è data evidenza delle spese relative alla promozione dell'uguaglianza di genere attraverso le politiche pubbliche e delle spese aventi natura ambientale riguardanti le attività di protezione, conservazione, ripristino, gestione e utilizzo sostenibile delle risorse e del patrimonio naturale.

Si ricorda inoltre che la legge di contabilità e finanza pubblica (legge n. 196 del 2009) ha previsto l'istituzionalizzazione del processo di analisi e valutazione della spesa delle amministrazioni centrali, attraverso la costituzione dei **Nuclei di analisi e valutazione della spesa – (NAVS)**. In particolare, l'articolo 39 prevede una collaborazione della Ragioneria generale dello Stato con le amministrazioni centrali dello Stato, attraverso i nuclei di analisi e valutazione della spesa, finalizzata a garantire il supporto per la verifica dei risultati programmatici rispetto agli obiettivi di finanza pubblica relativi all'indebitamento netto, al saldo di cassa e al debito delle amministrazioni pubbliche, nonché a garantire il supporto per il monitoraggio dell'efficacia delle misure rivolte al loro conseguimento e di quelle disposte per incrementare il livello di efficienza delle amministrazioni. L'art. 25 del decreto legislativo n. 123 del 2011 disciplina le modalità di funzionamento dei NAVS. Le attività svolte dai nuclei sono altresì funzionali alla formulazione delle proposte di rimodulazione delle risorse finanziarie tra i diversi programmi di spesa nonché alla predisposizione del rapporto allegato al rendiconto generale del bilancio dello Stato sui risultati e la realizzazione degli obiettivi indicati nel bilancio di previsione.

profilo tecnico-scientifico e di riconosciuta competenza in materia di finanza pubblica e di valutazione delle politiche pubbliche, individuati dal Presidente del Comitato nell'ambito delle istituzioni pubbliche, delle università, degli enti e istituti di ricerca. I membri del Comitato durano in carica tre anni e possono essere confermati una sola volta. Alle riunioni del Comitato possono essere invitati rappresentanti delle pubbliche amministrazioni ed esperti esterni con professionalità inerenti alle materie trattate.

Articolo 1, comma 11
*(Proroga di termini in materia di facoltà assunzionali del
Ministero dell'economia e delle finanze)*

L'articolo 1, comma 11, proroga all'anno 2024 l'autorizzazione per il **Ministero dell'economia e delle finanze** a bandire concorsi di personale non dirigenziale per assumere **550 unità** con contratto a tempo indeterminato, da destinare alle **Ragionerie territoriali dello Stato** (450), alle **Commissioni tributarie** (60) e al **Dipartimento dell'amministrazione generale del personale e dei servizi** (40).

La norma in esame, in particolare, modifica il **comma 884 della legge di bilancio 2021** (legge n. 178 del 2020), il quale autorizza il **Ministero dell'economia e delle finanze** a bandire procedure concorsuali, anche in deroga alla previsione dei concorsi pubblici unici²⁴ (art. 4, comma 3-bis, del decreto-legge n. 101 del 2013) e, conseguentemente, ad **assumere con contratto di lavoro a tempo indeterminato**, nei limiti dell'attuale dotazione organica, un **contingente complessivo di personale non dirigenziale pari a 550 unità**, di cui **350 unità di Area III-F1** e **100 unità di Area II-F2** da destinare alle **Ragionerie territoriali dello Stato** e **100 unità di Area III-F1** da destinare alle **Commissioni tributarie** (60 unità) e al **Dipartimento dell'amministrazione generale del personale e dei servizi** (40 unità), in deroga ai vigenti vincoli in materia di reclutamento di personale nelle pubbliche amministrazioni. La norma fa salva la possibilità di avvalersi della Commissione per l'attuazione del progetto di riqualificazione delle pubbliche amministrazioni (RIPAM), di cui all'articolo 35, comma 5, del d. lgs. n. 165 del 2001.

Originariamente l'autorizzazione a bandire le citate procedure concorsuali era prevista per l'anno 2021. L'art. 1, comma 9, del **decreto-legge n. 228 del 2021** ha **prorogato** l'autorizzazione all'anno 2022. La **norma in esame** sostituisce tale termine con il **triennio 2022-2024**.

²⁴ Il comma 3-quinquies dell'articolo 4 del D.L. n. 101 del 2013, prevede che, a decorrere dal 1° gennaio 2014, il reclutamento dei dirigenti e delle figure professionali comuni a tutte le amministrazioni pubbliche, si svolga mediante concorsi pubblici unici, nel rispetto dei principi di imparzialità, trasparenza e buon andamento. I concorsi unici sono organizzati dal Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, anche avvalendosi della Commissione RIPAM, previa ricognizione del fabbisogno presso le amministrazioni interessate, nel rispetto dei vincoli finanziari in materia di assunzioni a tempo indeterminato. Tale norma è stata successivamente derogata da numerose disposizioni che hanno autorizzato singole amministrazioni a bandire concorsi.

Le assunzioni sono dirette a **potenziare** e accelerare le attività e i servizi svolti dalle **Ragionerie Territoriali dello Stato** sul territorio nazionale nei confronti degli uffici periferici delle amministrazioni statali, delle altre amministrazioni pubbliche interessate e dei cittadini, nonché a **incrementare il livello di efficienza degli uffici e delle strutture della giustizia tributaria**, tenuto anche conto del contenzioso tributario instaurato avverso i provvedimenti adottati dagli uffici territoriali dell'amministrazione finanziaria.

Le **Ragionerie territoriali dello Stato** unitamente agli Uffici centrali di bilancio costituiscono il sistema delle ragionerie ai sensi dell'art.3, comma 2, del D.Lgs. n. 123/2011. Esse svolgono, su base provinciale o interprovinciale le funzioni attribuite al Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato nonché, a livello territoriale, quelle di pertinenza del Dipartimento dell'amministrazione generale, del personale e dei servizi. Con il D.M. 3 settembre 2015 sono state individuate le Ragionerie territoriali dello Stato, articolate in 87 uffici di livello dirigenziale non generale, e sono stati definiti i relativi compiti. Tra le attività principali da esse svolte si segnalano i controlli preventivi e successivi di regolarità amministrativa e contabile.

Le **Commissioni Tributarie** (Provinciali e Regionali) sono organi giurisdizionali speciali giudicanti nelle controversie in materia tributaria, con competenza riguardo ai tributi di ogni genere e specie comunque denominati. Nell'esercizio della loro attività i giudici tributari sono coadiuvati dagli uffici di segreteria delle Commissioni Tributarie, che dipendono dal Ministero dell'Economia e delle Finanze e svolgono sia attività di preparazione dell'udienza e assistenza ai collegi giudicanti, sia attività amministrative proprie. La giurisdizione tributaria è esercitata dalle Commissioni Tributarie Provinciali, con sede nei capoluoghi di ogni provincia, che pronunciano in primo grado, e dalle Commissioni Tributarie Regionali, con sede nel capoluogo di ogni Regione, che pronunciano in grado di appello sulle impugnazioni proposte contro le sentenze delle Commissioni Tributarie Provinciali. Sono state istituite sezioni staccate delle Commissioni Tributarie Regionali.

Articolo 1, comma 12
(Proroga dei termini per l'assunzione di unità presso le prefetture e le ragionerie territoriali dello Stato per il supporto alle amministrazioni locali titolari di interventi del PNRR)

L'articolo 1, comma 12, proroga all'anno 2024 l'autorizzazione per il Ministero dell'interno e il Ministero dell'economia e delle finanze a reclutare a tempo indeterminato, anche al fine di garantire il **supporto alle amministrazioni locali titolari di interventi del PNRR**, un contingente di **700 unità di personale** da inquadrare nell'Area III, posizione economica F1, di cui **400 unità** per le esigenze del Ministero dell'interno, e in particolare delle **prefetture-uffici territoriali del Governo**, e **300 unità** per le esigenze del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, e in particolare delle **ragionerie territoriali dello Stato**.

La disposizione modifica l'articolo 12, comma 1-*sexies* del **decreto-legge n. 68 del 2022**, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 108 del 2022, specificando espressamente che la norma modificata interviene in materia di **supporto alle amministrazioni locali titolari di interventi del PNRR**. La norma in esame **proroga all'anno 2024 l'autorizzazione per il Ministero dell'interno e il Ministero dell'economia e delle finanze** – già prevista per il biennio 2022-2023 – al **reclutamento** di personale destinato al supporto alle predette amministrazioni locali.

In particolare, il citato articolo 12, comma 1-*sexies*, anche al fine di **garantire il supporto alle amministrazioni locali titolari di interventi del PNRR** per gli adempimenti di **monitoraggio, controllo e rendicontazione dei finanziamenti** destinati all'attuazione degli stessi, con particolare riferimento al controllo sul **divieto di doppio finanziamento** dei predetti interventi e sui **conflitti di interesse**, nonché ai **controlli antimafia** previsti dalla normativa vigente, ha autorizzato – per il biennio 2022-2023, ora per il **triennio 2022-2024** – il **Ministero dell'interno e il Ministero dell'economia e delle finanze**, in relazione alle rispettive competenze, a reclutare con contratto di lavoro subordinato **a tempo indeterminato**, in aggiunta alle vigenti facoltà assunzionali e nei limiti della vigente dotazione organica, un contingente di **700 unità** di personale da inquadrare nell'**Area III, posizione economica F1**, di cui:

- **400 unità** da destinare alle esigenze del Ministero dell'interno, e in particolare delle **prefetture-uffici territoriali del Governo**;

- **300 unità** da destinare alle esigenze del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, e in particolare delle **ragionerie territoriali dello Stato**.

L'articolo 12, comma 1-*sexies*, oggetto di proroga, prevede che le assunzioni ivi previste siano effettuate senza il previo svolgimento delle procedure di mobilità, mediante l'indizione di apposite procedure concorsuali pubbliche o lo scorrimento delle vigenti graduatorie di concorsi pubblici.

A tal fine, la norma oggetto di proroga ha autorizzato la spesa di **euro 2.624.475 per l'anno 2022** e di **euro 31.493.700 annui a decorrere dall'anno 2023**.

Si ricorda infine che, ai sensi del successivo comma 1-*septies* dell'articolo 12, il Ministero dell'interno e il Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato stipulano un apposito protocollo d'intesa volto a definire l'attività di collaborazione destinata alle finalità di cui al comma 1-*sexies*, anche attraverso la costituzione di presidi territoriali unitari tra le prefetture-uffici territoriali del Governo e le ragionerie territoriali dello Stato.

Articolo 1, comma 13
(Uffici MEF giustizia tributaria)

L'**articolo 1, comma 13**, proroga al 2024 l'**autorizzazione al MEF ad assumere** 20 unità di personale dirigenziale non generale e 175 unità di personale non dirigenziale da destinare agli uffici del Dipartimento delle finanze-Direzione della giustizia tributaria e al Consiglio di presidenza della giustizia tributaria e agli uffici di segreteria delle corti di giustizia tributaria.

In particolare, l'**articolo 1, comma 13**, attraverso una modifica dell'articolo 1, comma 11, lettere *a*), *b*) e *c*), della [legge n. 130 del 2022](#) di riforma della giustizia e del processo tributari, **proroga dal 2023 al 2024 l'autorizzazione al MEF ad assumere** 20 unità di personale dirigenziale non generale e 175 unità di personale non dirigenziale da destinare agli uffici specificati di seguito.

L'autorizzazione al MEF relativa alle lettere *a*) e *b*) era già stata **precedentemente prorogata dal 2021 al 2022** ai sensi dell'articolo 1, comma 14, del [decreto-legge n. 198 del 2022](#) (c.d. "Proroga termini").

Si rammenta che, al fine di dare attuazione alle disposizioni previste dal Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) in materia di giustizia tributaria e alle disposizioni in materia di giustizia tributaria, nonché di incrementare il livello di efficienza degli uffici e delle strutture centrali e territoriali della giustizia tributaria, l'articolo 1, comma 11, della legge n. 130 del 2022 di riforma della giustizia e del processo tributari, istituisce a decorrere dal 1° ottobre 2022, nel MEF – Dipartimento delle finanze:

- due uffici dirigenziali di livello non generale aventi funzioni rispettivamente, in materia di *status* giuridico ed economico dei magistrati tributari e di organizzazione e gestione delle procedure concorsuali per il reclutamento dei magistrati tributari, da destinare alla Direzione della giustizia tributaria,
- nonché 18 posizioni dirigenziali di livello non generale da destinare alla direzione di uno o più uffici di segreteria di corti di giustizia tributaria.

Il comma **autorizza inoltre il MEF** ad assumere con **contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato**, in aggiunta alle vigenti facoltà assunzionali e anche mediante l'utilizzo di vigenti graduatorie di concorsi pubblici, un contingente di personale così composto:

- a) per l'anno **2022, 20 unità di personale dirigenziale** non generale, di cui 18 unità da destinare alla direzione di uno o più uffici di segreteria

- di corti di giustizia tributaria e 2 unità da destinare alla **Direzione della giustizia tributaria** del Dipartimento delle finanze;
- b) per l'anno **2022, 50 unità di personale non dirigenziale** da inquadrare nell'Area funzionari, posizione economica F1, di cui 25 unità da destinare agli uffici del **Dipartimento delle finanze–Direzione della giustizia tributaria** e 25 unità da destinare al **Consiglio di presidenza della giustizia tributaria**;
 - c) per l'anno **2022, 75 unità di personale non dirigenziale** da inquadrare nell'Area funzionari, posizione economica F1, e **50 unità di personale** da inquadrare nell'Area assistenti, posizione economica F2, da destinare agli **uffici di segreteria delle corti di giustizia tributaria**.

Nella relazione illustrativa della medesima legge n. 130, il Governo chiariva che le assunzioni previste dalle lettere *a)* e *b)* sono giustificate dalle nuove competenze, previste dall'intervento normativo medesimo, relative ai procedimenti amministrativi da gestire connessi alle assunzioni dei magistrati tributari e ai nuovi Uffici (ispettivo e del massimario) istituiti presso l'organo di autogoverno della giustizia tributaria. Le assunzioni di cui alla lettera *c)*, inoltre, si renderebbero necessarie tenuto conto dei numerosi pensionamenti registrati nel quinquennio antecedente l'approvazione della legge n. 130, che stanno rendendo gravoso il supporto alla funzione giurisdizionale, col rischio, in taluni casi, di chiusura delle sedi per mancanza di personale, e inevitabili ritardi nella definizione dei giudizi.

Articolo 1, comma 14
(Assunzioni nella Guardia di finanza)

L'articolo 1, comma 14, proroga al **31 dicembre 2024** (dal 31 dicembre 2023) la possibilità di effettuare **assunzioni di personale nella Guardia di finanza**, sia ordinarie sia straordinarie, previste dalle norme di settore.

Il **comma 14** incide sul termine per **assunzioni di personale nella Guardia di finanza**. Esso presenta analogie con il successivo **comma 15**, avente ad oggetto le Forze di polizia ed il Corpo nazionale dei Vigili del fuoco (v. relativa scheda).

Rispetto a quell'altro comma 15, può dirsi estrapolare specificamente ed espressamente la Guardia di finanza, rispetto all'insieme delle Forze di polizia, con riferimento alle disposizioni normative di volta in volta richiamate. Peraltro, poiché i rinvii normativi effettuati dai due commi 14 e 15 del presente articolo 1 del decreto-legge non collimano tra loro, *potrebbe valutarsi l'opportunità di un coordinamento tra i due ordini di disposizioni, onde chiarire che il 'macro-insieme' delle Forze di polizia di cui al comma 15 non si riferisca alla Guardia di finanza.*

La disposizione in esame muove sulla falsariga dell'articolo 259, comma 7 del decreto-legge n. 34 del 2020, il quale prevede (originariamente fino al 31 dicembre 2021) un termine per alcune di assunzioni per i Corpi di polizia. Quell'originario termine è stato successivamente posticipato al 31 dicembre 2022 (dall'articolo 1, comma 8, lettera a), n. 2) della legge n. 228 del 2021), ed insieme riferito ad un maggior lasso temporale, in cui fossero intervenute le cessazioni dal servizio a fronte delle quali procedere con le nuove assunzioni od in cui ricadessero autorizzazioni pluriennali ad assunzioni aggiuntive. Medesimo contenuto ha avuto l'articolo 1, comma 8, del decreto-legge n. 198 del 2022.

Il **comma 14** prevede che possano essere effettuate entro il **31 dicembre 2024** (in luogo del 31 dicembre 2023) le **assunzioni di personale nella Guardia di finanza** previste dalle seguenti disposizioni:

- per l'anno 2021, l'anno 2022 e **l'anno 2023 (riferimento introdotto dalla norma in esame)**, dall'articolo 66, comma 9-*bis*, del decreto-legge n. 112 del 2008, in relazione alle cessazioni dal servizio verificatesi nell'anno 2020, nell'anno 2021 e, **secondo novità introdotta dalla disposizione in esame, nell'anno 2022**: sono le **assunzioni per *turn over*** (dunque nel limite di un contingente di personale complessivamente corrispondente a una spesa pari a quella relativa al personale cessato dal servizio nel corso dell'anno precedente,

e per un numero di unità non superiore a quelle cessate dal servizio nel corso dell'anno precedente);

- articolo 1, comma 287, lettera *e*), della legge n. 205 del 2017, ossia, per l'anno 2022, 325 unità nel Corpo della guardia di finanza;
- articolo 1, comma 381, lettera *d*), della legge n. 145 del 2018, ossia, per l'anno 2022, 227 unità nel Corpo della guardia di finanza;
- articolo 1, comma 381, **lettera e**) - **secondo richiamo introdotto dalla disposizione in esame** - della legge n. 145 del 2018, ossia, per l'anno 2023, 225 unità nel Corpo della guardia di finanza;
- articolo 19, comma 1, lettera *b*), del decreto-legge n. 162 del 2019, ossia 20 unità nel Corpo della guardia di finanza;
- articolo 19, comma 1, **lettera c**) - **secondo richiamo introdotto dalla disposizione in esame** - del decreto-legge n. 162 del 2019, ossia, per l'anno 2023, 200 unità nel Corpo della guardia di finanza;
- *articolo 1, comma 984, lettera b*), della legge n. 178 del 2020, ossia, per l'anno 2022, 300 unità nel Corpo della guardia di finanza;
- *articolo 1, comma 984, lettera c*) - **secondo richiamo introdotto dalla disposizione in esame** - della legge n. 178 del 2020, ossia, per l'anno 2023, di 150 unità nel Corpo della guardia di finanza;
- articolo 1, comma 961-*sexies*, della legge n. 234 del 2021: autorizza l'assunzione straordinaria complessive 1.574 unità delle Forze di polizia, negli anni dal 2022 al 2055, in aggiunta alle ordinarie facoltà assunzionali previste a legislazione vigente (e non prima del 1° settembre di ciascun anno). Per il 2022, le assunzioni li previste sono di 60 unità per la Guardia di finanza;

Il comma in esame introduce l'**ulteriore riferimento** all'articolo 15, comma 12, lettera *a*), e comma 25 del decreto-legge n. 44 del 2023, convertito dalla legge n. 74 del 2023. Vi si prevede l'autorizzazione all'assunzione straordinaria nel Corpo della Guardia di finanza:

- di un contingente di 55 unità nel ruolo appuntati e finanziari, non prima del 1° giugno 2023 (comma 12, lettera *a*));

per l'anno 2023, l'assunzione straordinaria di complessive 10 unità di ispettori del medesimo Corpo, non prima del 1° luglio 2023. A tal fine è autorizzata la spesa di 246.559 euro nel 2023, 554.047 euro nel 2024, 565.161 euro nel 2025, 576.275 euro nel 2026, 576.275 euro nel 2027, 576.275 euro nel 2028, 576.275 euro nel 2029, 576.275 euro nel 2030, 582.128 euro nel 2031, 587.981 euro nel 2032 e 587.981 euro annui a decorrere dal 2033 e, per le spese di funzionamento, di euro 24.000 per l'anno 2023 e di euro 8.000 annui a decorrere dal 2024 (comma 25).

Articolo 1, comma 15
*(Assunzioni nelle Forze di polizia
e nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco)*

L'**articolo 1, comma 15**, proroga al **31 dicembre 2024** (dal 31 dicembre 2023) la possibilità di effettuare **assunzioni di personale delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco**, sia ordinarie sia straordinarie, previste dalle norme di settore.

Il **comma 15** incide sul termine per **assunzioni di personale delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco**.

Esso muove sulla falsariga dell'articolo 259, comma 7 del decreto-legge n. 34 del 2020, il quale prevede (originariamente fino al 31 dicembre 2021) un termine per alcune di tali assunzioni. Quell'originario termine è stato successivamente posticipato al 31 dicembre 2022 (dall'articolo 1, comma 8, lettera *a*), n. 2) della legge n. 228 del 2021), ed insieme riferito ad un maggior lasso temporale, in cui fossero intervenute le cessazioni dal servizio a fronte delle quali procedere con le nuove assunzioni od in cui ricadessero autorizzazioni pluriennali ad assunzioni aggiuntive.

Medesimo contenuto ha avuto l'articolo 1, comma 8, del decreto-legge n. 198 del 2022.

E medesima portata normativa assume la presente disposizione.

La disposizione prevede che possano essere effettuate entro il **31 dicembre 2024** (in luogo del 31 dicembre 2023) le **assunzioni di personale delle Forze di polizia** (*ma per la Guardia di finanza, è altra disposizione del presente decreto-legge a provvedere: cfr. supra, comma 14 del presente articolo 1*) e **del Corpo nazionale dei vigili del fuoco** previste dalle seguenti disposizioni:

- per l'anno 2020, l'anno 2021, l'anno 2022 e, **secondo la novella, l'anno 2023**, dall'articolo 66, comma 9-*bis*, del decreto-legge n. 112 del 2008, **in relazione alle cessazioni dal servizio** verificatesi nell'anno 2019, nell'anno 2020, nell'anno 2021 e, **secondo la novella, nell'anno 2022**: sono le **assunzioni per turn over** (dunque nel limite di un contingente di personale complessivamente corrispondente a una spesa pari a quella relativa al personale cessato dal servizio nel corso dell'anno precedente, e per un numero di unità non superiore a quelle cessate dal servizio nel corso dell'anno precedente);
- articolo 1, comma 287, lettera *d*), della legge n. 205 del 2017: ossia 2.114 unità per l'anno 2021, di cui 551 nella Polizia di Stato, 618

nell'Arma dei carabinieri, 325 nel Corpo della guardia di finanza, 237 nel Corpo di polizia penitenziaria e 383 nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco;

- articolo 1, comma 287, lettera *e*), della legge n. 205 del 2017: ossia 2.118 unità per l'anno 2022, di cui 552 nella Polizia di Stato, 619 nell'Arma dei carabinieri, 325 nel Corpo della guardia di finanza, 238 nel Corpo di polizia penitenziaria e 384 nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco (sempre entro il citato più ampio contingente di 7.394 unità su base quinquennale per il periodo 2018-2022);
- articolo 1, comma 381, lettera *c*), della legge n. 145 del 2018: ossia 1.143 unità per l'anno 2021 (entro un più ampio contingente di 6.150 unità su base quinquennale), di cui 389 nella Polizia di Stato, 427 nell'Arma dei carabinieri, 227 nel Corpo della guardia di finanza e 100 nel Corpo di polizia penitenziaria;
- articolo 1, comma 381, lettera *d*), della legge n. 145 del 2018: ossia 1.143 unità per l'anno 2022, di cui 389 nella Polizia di Stato, 427 nell'Arma dei carabinieri, 227 nel Corpo della guardia di finanza e 100 nel Corpo di polizia penitenziaria;
- articolo 1, comma 381, **lettera e**) - **secondo richiamo introdotto dalla novella in esame** - della legge n. 145 del 2018: ossia 1.139 unità per l'anno 2023, di cui 387 nella Polizia di Stato, 427 nell'Arma dei carabinieri, 225 nel Corpo della guardia di finanza e 100 nel Corpo di polizia penitenziaria;
- articolo 19, comma 1, lettera *a*) del decreto-legge n. 162 del 2019: ossia 78 unità per l'anno 2021, di cui 20 nella Polizia di Stato, 20 nell'Arma dei carabinieri, 20 nel Corpo della guardia di finanza e 28 nel Corpo della polizia penitenziaria;
- articolo 19, comma 1, lettera *b*), del decreto-legge n. 162 del 2019: ossia 78 unità per l'anno 2022, di cui 20 nella Polizia di Stato, 20 nell'Arma dei carabinieri, 20 nel Corpo della guardia di finanza e 18 nel Corpo di polizia penitenziaria;
- articolo 19, comma 1, **lettera c**) - **secondo richiamo introdotto dalla novella in esame** - del decreto-legge n. 162 del 2019: ossia 670 unità per l'anno 2023, di cui 270 nella Polizia di Stato, 150 nell'Arma dei carabinieri, 200 nel Corpo della guardia di finanza e 60 nel Corpo di polizia penitenziaria;
- *articolo 1, comma 984, lettera a*), della legge n. 178 del 2020: ossia 800 unità per l'anno 2021, di cui 600 unità nel Corpo della guardia di finanza e 200 unità nel Corpo di polizia penitenziaria (nell'ambito di un più ampio contingente massimo di 4.535 unità delle Forze di polizia, nel limite della dotazione organica, in aggiunta alle facoltà assunzionali

previste a legislazione vigente, nei rispettivi ruoli iniziali, non prima del 1° ottobre di ciascun anno, entro il limite di spesa stabilito dal comma 985 del medesimo art. 1 della legge n. 178 del 2020);

- *articolo 1, comma 984, lettera b), della legge n. 178 del 2020: ossia 500 unità per l'anno 2022, di cui 300 unità nel Corpo della guardia di finanza e 200 unità nel Corpo di polizia penitenziaria;*
- *articolo 1, comma 984, lettera c) - **secondo richiamo introdotto dalla novella in esame** - della legge n. 178 del 2020: ossia 1.160 unità per l'anno 2023, di cui 300 unità nella Polizia di Stato, 200 unità nell'Arma dei carabinieri, 150 unità nel Corpo della guardia di finanza e 510 unità nel Corpo di polizia penitenziaria;*
- *articolo 13, comma 5, del decreto-legge n. 146 del 2021: ossia per l'Arma dei carabinieri, in deroga alle ordinarie facoltà assunzionali, un numero di unità di personale ripartite in 45 unità del ruolo ispettori e in 45 unità del ruolo appuntati e carabinieri, a decorrere dal 1° settembre 2022;*
- *articolo 16-septies, comma 2, lettera c), del decreto-legge n. 146 del 2021: ossia per la Guardia di finanza, in aggiunta alle facoltà assunzionali, 45 unità del ruolo ispettori (onde concorrere al monitoraggio e gestione del contenzioso, in ordine al servizio sanitario della regione Calabria);*
- *articolo 1, comma 961-bis, della legge n. 234 del 2021, lì introdotto (al pari dei commi che si richiameranno immediatamente *infra*) dall'articolo 17-bis del decreto-legge n. 36 del 2022, il quale ha rideterminato gli organici delle Forze di polizia - Polizia di Stato, Arma dei carabinieri, Guardia di Finanza, Corpo di polizia penitenziaria - e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, ed al contempo ha autorizzato loro assunzioni straordinarie, in aggiunta alle vigenti facoltà assunzionali. Il comma 961-bis ridetermina gli organici della Polizia di Stato, andando a sostituire le Tabelle A allegate ai d.P.R. n. 335, n. 337 e n. 338 del 1982 (che recano l'ordinamento del personale della Polizia di Stato che espleta, rispettivamente, funzioni di polizia, ovvero attività tecnico-scientifica o tecnica, o dei ruoli professionali dei sanitari della Polizia di Stato);*
- *articolo 1, comma 961-ter, della legge n. 234 del 2021: ridetermina gli organici dell'Arma dei carabinieri (incluso il contingente per la tutela dell'ambiente, e per la tutela agro-alimentare), mediante la modifica di alcuni articoli (800, 823, 828, 828-bis, 2211-bis) del Codice dell'ordinamento militare (recato dal decreto legislativo n. 66 del 2010):*
- *articolo 1, comma 961-quater, della legge n. 234 del 2021: ridetermina gli organici della Guardia di finanza, incidendo su tabelle allegate ai decreti legislativi n. 172 del 2019 (per il ruolo normale), n. 69 del 2001*

(per il ruolo tecnico-logistico-amministrativo) e n. 199 del 1995 (per il ruolo appuntati e finanziari);

- articolo 1, comma 961-*quinquies*, della legge n. 234 del 2021: ridetermina la dotazione organica del Corpo della polizia penitenziaria, mediante l'integrale sostituzione della Tabella A annessa al decreto legislativo n. 443 del 1992 ("Ordinamento del personale del Corpo di polizia penitenziaria");
- articolo 1, comma 961-*sexies*, della legge n. 234 del 2021: autorizza l'assunzione straordinaria complessive 1.574 unità delle Forze di polizia, negli anni dal 2022 al 2055, in aggiunta alle ordinarie facoltà assunzionali previste a legislazione vigente (e non prima del 1° settembre di ciascun anno). Per il 2022, le assunzioni lì previste sono: 38 unità per l'Arma dei carabinieri (ripartite tra i vari ruoli lì indicati), 60 unità per la Guardia di finanza, 20 unità per il Corpo di polizia penitenziaria;
- articolo 1, comma 961-*septies*, della legge n. 234 del 2021: autorizza assunzioni straordinarie aggiuntive rispetto alle facoltà assunzionali vigenti, nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco, per un contingente massimo di 95 unità (65 per le funzioni specialistiche, 30 per le funzioni tecnico-professionali). Per il 2022, si tratta di 9 unità per l'anno 2022, nel ruolo iniziale dei direttivi tecnico-professionali.

Seguono ulteriori richiami normativi, introdotti dalla novella in esame:

- articolo 1, comma 662, della legge n. 197 del 2022: ha istituito un fondo destinato al finanziamento di assunzioni in deroga alle ordinarie facoltà assunzionali, di personale delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco (con una dotazione di 90 milioni per il 2023; 95 milioni sia per il 2024 sia per il 2025; ecc.), autorizzando inoltre l'incremento delle dotazioni organiche delle Forze di polizia e dei vigili del fuoco (assicurando il rispetto del principio di equiordinazione). Un importo non superiore al 5 per cento delle predette risorse è destinato alle relative spese di funzionamento;
 - articolo 1, commi 666 e 667, della legge n. 197 del 2022: potenziano il contingente di personale dell'Arma dei carabinieri per la tutela agroalimentare (il quale dipende funzionalmente dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali), incrementandolo di 120 unità. In tal modo aumentano da 50 a 170 unità il contingente di personale dell'Arma dei carabinieri, da collocare in soprannumero rispetto all'organico, per il potenziamento del [Comando carabinieri per la tutela agroalimentare](#), previsto dall'articolo 828-*bis* del Codice dell'ordinamento militare (COM). Questo aumento del contingente del

personale è dovuto per 76 unità agli ispettori (che giungono così a 110 unità) e per 44 unità agli appuntati e carabinieri (che giungono a 16 a 60 unità);

- articolo 15, commi 7-10, del decreto-legge n. 44 del 2023: hanno ad oggetto il potenziamento degli organici dell'Arma dei carabinieri, con autorizzazione all'assunzione straordinaria, in aggiunta alle ordinarie facoltà assunzionali previste a legislazione vigente, di un contingente massimo di complessive 371 unità: 16 unità nella categoria ufficiali, ruolo tecnico (da intendersi 12 unità nel comparto sanitario-psicologico, specialità di psicologia e di medicina con specializzazione in psichiatria, per assicurare sostegno psicologico in favore del personale appartenente all'Arma dei carabinieri; 4 unità appartenenti al comparto tecnico-scientifico, specialità di telematica); 27 unità nel ruolo ispettori del contingente per la tutela della salute; 3 unità nel ruolo appuntati e carabinieri del contingente per la tutela della salute; 19 unità nel ruolo ispettori (da intendersi destinate al Comando carabinieri antifalsificazione monetaria); 306 unità nel ruolo appuntati e carabinieri.

Articolo 1, commi 16 e 17
(Disposizioni in materia di versamenti contributivi da parte delle pubbliche amministrazioni)

Il comma 16 dell'articolo 1 modifica i termini di due normative transitorie, relative alla prescrizione temporale delle contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria inerenti ai dipendenti pubblici (lettera a)) e ai soggetti (lettera b)) titolari con pubbliche amministrazioni di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa (o di rapporti assimilati a quest'ultima categoria). Il successivo comma 17 prevede, in coordinamento con le novelle di cui al comma 16, un differimento dal 31 dicembre 2023 al 31 dicembre 2024 del termine finale di applicazione della norma transitoria che, per i casi di mancato versamento delle suddette contribuzioni da parte delle pubbliche amministrazioni, esclude l'applicazione delle sanzioni civili e degli interessi di mora.

I **commi 16 e 17** riguardano, come accennato, i versamenti contributivi, per i relativi lavoratori, da parte delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del [D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165](#), e successive modificazioni²⁵.

Più in particolare, la **lettera a)** del **comma 16** concerne la normativa transitoria²⁶ relativa alla prescrizione temporale delle contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria inerenti ai dipendenti delle suddette pubbliche amministrazioni. Tale normativa stabilisce che, fino a un termine, prorogato da parte della presente **novella** dal 31 dicembre 2023 al 31 dicembre 2024, i termini di prescrizione²⁷ non si applicano per gli obblighi relativi alle contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale

²⁵ Si ricorda che, in base al suddetto articolo 1, comma 2, del D.Lgs. n. 165, per "amministrazioni pubbliche si intendono tutte le amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative, le aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, le Regioni, le Province, i Comuni, le Comunità montane, e loro consorzi e associazioni, le istituzioni universitarie, gli Istituti autonomi case popolari, le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e loro associazioni, tutti gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali, le amministrazioni, le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale, l'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN) e le Agenzie di cui al [decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300](#)", nonché (fino ad una revisione organica della disciplina di settore) il CONI.

²⁶ Di cui all'articolo 3, comma 10-*bis*, della [L. 8 agosto 1995, n. 335](#), e successive modificazioni.

²⁷ Riguardo ai termini temporali di prescrizione dei contributi di previdenza e assistenza sociale obbligatori, cfr. i commi 9 e 10 del citato articolo 3 della L. n. 335 del 1995.

obbligatoria²⁸, con riferimento ai periodi di competenza compresi entro un determinato termine, prorogato da parte della presente **novella** dal 31 dicembre 2018 al 31 dicembre 2019²⁹. Restano fermi la salvezza degli effetti di provvedimenti giurisdizionali passati in giudicato nonché il diritto all'integrale trattamento pensionistico del lavoratore³⁰.

La **lettera b)** del medesimo **comma 16** prevede un differimento dal 31 dicembre 2023 al 31 dicembre 2024 del termine finale di applicazione della norma transitoria³¹ che esclude l'effetto di prescrizione temporale per il mancato versamento delle contribuzioni previdenziali inerenti alla cosiddetta Gestione separata dell'INPS³², con riferimento ai rapporti di collaborazione coordinata e continuativa (o ai rapporti assimilati a quest'ultima categoria) intercorrenti con le suddette pubbliche amministrazioni. Resta ferma la salvezza degli effetti di provvedimenti giurisdizionali passati in giudicato.

La **relazione tecnica** allegata al disegno di legge di conversione del presente decreto³³ osserva che le novelle di cui al **comma 16** sono intese a consentire alle pubbliche amministrazioni di portare a termine le necessarie attività di verifica della sussistenza dei rapporti di lavoro in determinati periodi temporali e di evitare le forme di contenzioso inerenti alla mancata o incompleta liquidazione dei trattamenti previdenziali³⁴.

²⁸ La norma fa riferimento, oltre che alla contribuzione pensionistica, a quella relativa ai trattamenti di previdenza e ai trattamenti di fine rapporto o di fine servizio amministrati dall'INPS e relativi ai dipendenti suddetti.

²⁹ Si ricorda altresì che l'articolo 1, commi da 131 a 133, della [L. 30 dicembre 2023, n. 213](#), prevede che le pubbliche amministrazioni, al fine dell'estinzione delle eventuali pendenze in materia di versamento dei contributi previdenziali relativi a dipendenti pubblici e concernenti i periodi di paga fino al 31 dicembre 2004, trasmettano all'INPS le denunce retributive mensili inerenti al periodo suddetto. L'invio delle denunce determina l'estinzione degli eventuali debiti contributivi non ancora oggetto di prescrizione temporale.

³⁰ A quest'ultimo riguardo, cfr. *infra*, in nota.

³¹ Di cui all'articolo 3, comma 10-ter, della citata L. n. 335 del 1995, e successive modificazioni.

³² Gestione istituita dall'articolo 2, comma 26, della citata L. n. 335 del 1995.

³³ La suddetta **relazione tecnica** è reperibile nell'[A.C. n. 1633](#).

³⁴ Si ricorda che per i dipendenti pubblici trova applicazione la disciplina di cui all'articolo 31 della [L. 24 maggio 1952, n. 610](#), che garantisce il computo integrale, ai fini pensionistici, dei periodi per i quali risulti la sussistenza del rapporto e per i quali i contributi siano caduti in prescrizione; da tale disciplina più favorevole sono tuttavia esclusi, ai sensi del medesimo articolo 31, gli iscritti alla Cassa (gestita dall'INPS) per le pensioni degli insegnanti (CPI, che concerne gli insegnanti delle scuole primarie paritarie, pubbliche e private, degli asili eretti in enti morali e delle scuole dell'infanzia comunali); questi ultimi iscritti (così come i lavoratori dipendenti privati, nonché i collaboratori in forma coordinata e continuativa, aventi rapporti in ambito pubblico o privato e iscritti alla suddetta Gestione separata dell'INPS) rientrano nell'ambito dell'articolo 13 della [L. 12 agosto 1962, n. 1338](#), che prevede la possibilità di costituzione di una rendita vitalizia, in relazione ai contributi previdenziali prescritti. Riguardo a tali distinzioni, cfr. le circolari dell'INPS [n. 169](#) del 15 novembre 2017 e [n. 25](#) del 13 febbraio 2020. Riguardo ad altre figure lavorative specifiche che rientrano

Il **comma 17** differisce dal 31 dicembre 2023 al 31 dicembre 2024 il termine finale di applicazione della norma transitoria³⁵ che esclude le sanzioni civili e gli interessi di mora per il caso di mancato versamento dei suddetti contributi di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria – oggetto delle novelle di cui al **comma 16** – da parte delle pubbliche amministrazioni. Resta fermo che non si fa luogo a rimborso delle somme già versate a titolo di sanzione o interesse di mora³⁶.

Si ricorda che, in base alle norme³⁷ oggetto della suddetta esclusione transitoria, i soggetti (ivi compresi i lavoratori autonomi) che non provvedono entro il termine stabilito al pagamento dei contributi o premi dovuti alle gestioni previdenziali ed assistenziali, ovvero vi provvedono in misura inferiore a quella dovuta, sono tenuti:

a) nel caso di mancato o ritardato pagamento di contributi o premi, al pagamento di una sanzione civile, in ragione d'anno, pari al tasso ufficiale di riferimento³⁸, maggiorato di 5,5 punti; la sanzione civile non può essere superiore al 40 per cento dell'importo dei contributi o premi non corrisposti entro la scadenza;

b) in caso di evasione connessa a registrazioni o denunce obbligatorie omesse o non conformi al vero - cioè nel caso in cui il datore di lavoro, con l'intenzione specifica di non versare i contributi o premi, occulti rapporti di lavoro in essere ovvero le retribuzioni erogate - al pagamento di una sanzione civile, in ragione d'anno, pari al 30 per cento; la sanzione civile non può essere superiore al 60 per cento dell'importo dei contributi o premi non corrisposti entro la scadenza³⁹.

Dopo il raggiungimento del limite massimo delle sanzioni civili (nelle misure summenzionate) senza che si sia provveduto all'integrale pagamento del dovuto, sul debito contributivo maturano interessi nella misura degli interessi di mora.

Si ricorda altresì che, per i datori di lavoro (nonché per i committenti dei contratti di collaborazione coordinata e continuativa rientranti nella suddetta

nell'ambito del medesimo articolo 13 della L. n. 1338, cfr. la [circolare](#) dell'INPS n. 78 del 29 maggio 2019.

³⁵ Di cui all'articolo 9, comma 4, del [D.L. 30 dicembre 2021, n. 228, convertito, con modificazioni, dalla L. 25 febbraio 2022, n. 15](#), e successive modificazioni.

³⁶ Si ricorda altresì che la precedente disposizione di differimento – stabilita dall'articolo 21, comma 2, del [D.L. 22 aprile 2023, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla L. 21 giugno 2023, n. 74](#) – ha in ogni caso fatti salvi gli effetti delle procedure amministrative, relative ai suddetti sanzioni e interessi e conclusesi nel periodo intercorrente tra il 1° gennaio 2023 e il 23 aprile 2023 (quest'ultima data è quella di entrata in vigore del precedente differimento del termine in oggetto dal 31 dicembre 2022 al 31 dicembre 2023).

³⁷ Di cui all'articolo 116, commi 8 e 9, della [L. 23 dicembre 2000, n. 388](#).

³⁸ Il suddetto tasso è attualmente pari **al 4,5 per cento**.

³⁹ Nelle fattispecie di cui alla presente lettera b), qualora la denuncia della situazione debitoria sia effettuata spontaneamente, prima di contestazioni o richieste da parte degli enti impositori, e comunque entro dodici mesi dal termine stabilito per il pagamento dei contributi o premi e sempreché il versamento dei contributi o premi sia effettuato entro trenta giorni dalla denuncia stessa, i soggetti sono tenuti al pagamento di una sanzione civile, in ragione d'anno, pari al tasso ufficiale di riferimento, maggiorato di 5,5 punti; la sanzione civile non può essere superiore al 40 per cento dell'importo dei contributi o premi non corrisposti entro la scadenza.

Gestione separata dell'INPS), nelle ipotesi in cui le ritenute contributive non siano versate (dal datore di lavoro o committente) entro tre mesi dalla contestazione o dalla notifica dell'avvenuto accertamento dell'inadempimento contributivo sono previste sanzioni penali o amministrative pecuniarie⁴⁰.

⁴⁰ Ai sensi dell'articolo 2, comma 1-*bis*, del [D.L. 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, dalla L. 11 novembre 1983, n. 638](#), e successive modificazioni; in tale ambito rientrano anche i datori di lavoro del settore agricolo e, come detto, i committenti dei contratti di collaborazione coordinata e continuativa rientranti nella Gestione separata dell'INPS (ai sensi, rispettivamente, dell'articolo 1, comma 1172, della [L. 27 dicembre 2006, n. 296](#), e dell'articolo 39 della [L. 4 novembre 2010, n. 183](#)).

Articolo 1, comma 18 *(Personale dell'Avvocatura dello Stato)*

L'**articolo 1, comma 18**, consente fino al 31 dicembre 2024 all'Avvocatura dello Stato di avvalersi di personale non dirigenziale in posizione di comando senza dover ricevere il nulla osta dell'Amministrazione di appartenenza ed in deroga all'attuale limite del 25 per cento.

Più nel dettaglio il **comma 18** dell'articolo 1 del decreto-legge in esame prevede la possibilità per l'Avvocatura dello Stato, fino al 31 dicembre 2024, di avvalersi di **personale in comando** ai sensi dell'articolo 17, comma 14, della legge n. 127 del 1997 senza dover ricevere, quindi, il nulla osta dell'Amministrazione di appartenenza ed in deroga all'attuale limite del 25 per cento previsto dall'articolo 6, comma 1 *quinquies* del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36 (conv. legge n. 799 del 2022).

L'esigenza nasce – come evidenzia la relazione illustrativa di accompagnamento all'A.C. 1633 – “dalla necessità indifferibile e urgente di superare le difficoltà contingenti di reclutamento del personale per la copertura di profili soprattutto relativi all'area assistenti. Infatti, con i recenti concorsi Formez non è stato possibile coprire tutti i posti vacanti in pianta organica per tale area, in quanto i vincitori, spesso laureati, rinunciano, dopo poco tempo dall'assunzione, per accettare posti di area superiore in altre amministrazioni, perché economicamente più favorevoli. L'Avvocatura è ricorsa in questi anni anche a procedure di mobilità, non riuscendo però a soddisfare l'intera esigenza. L'impossibilità, quindi, di sostituire in un tempo ragionevole il personale cessato dal servizio per intervenuta quiescenza con nuove assunzioni rende necessario ricorrere a personale in comando, superando i limiti che l'attuale quadro normativo impone, ossia il limite del 25 per cento dei posti vacanti a seguito di mobilità ed il nulla osta delle Amministrazioni di provenienza.

La norma si pone, quindi, come obiettivo quello di ricorrere al personale in comando nelle more di espletamento delle procedure concorsuali programmate per ricoprire le posizioni cessate e necessarie allo svolgimento delle attività di supporto agli Avvocati dello Stato per garantire una pronta difesa delle Amministrazioni dello Stato e degli enti patrocinati, anche con riguardo all'attività defensionale svolta nell'ambito del significativo contenzioso insorto a seguito delle procedure di attuazione del PNRR che gode di termini processuali molto accelerati”.

E' opportuno segnalare che - come riporta il [sito](#) dell'Avvocatura generale dello Stato - risultano in atto i seguenti concorsi:

- Concorso pubblico, per titoli ed esami, per il reclutamento di 16 dirigenti nei ruoli della Corte dei conti e dell'Avvocatura dello Stato, pubblicato sulla G.U. 4ª Serie Speciale, Concorsi ed esami, n. 60, dell'8 agosto 2023
- Concorso pubblico, per titoli ed esami, a complessive 94 unità di personale amministrativo (Area III – Fascia retributiva F3) caratterizzate da specifiche professionalità con orientamento giuridico, da inquadrare nei ruoli del personale della Corte dei Conti e dell'Avvocatura dello Stato
- Concorso Ripam per la selezione di 2293 unità di personale, area seconda, da destinare presso: Presidenza del Consiglio dei ministri, del Ministero dell'economia e delle finanze, del Ministero dell'interno, del Ministero della cultura e dell'Avvocatura dello Stato. Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, n. 104 - IV Serie Speciale Concorsi ed esami - del 31 dicembre 2021.
- Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di 2.133 (elevato a 2736) posti di personale non dirigenziale a tempo pieno ed indeterminato, da inquadrare nell'Area III, posizione retributiva/fascia retributiva F1, o categorie o livelli equiparati, nel profilo di funzionario amministrativo, nei ruoli di diverse amministrazioni.

Articolo 1, comma 19
(Proroga di termini per l'assunzione di tecnici presso il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica)

L'articolo 1, comma 19 dispone la proroga dei termini, inizialmente fissati al triennio 2021-2023, per l'assunzione di unità lavorative di carattere tecnico presso il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, fino al **31 dicembre 2024**.

In particolare il **comma 19 dell'articolo 1** proroga al 31 dicembre 2024 il termine per l'autorizzazione all'assunzione di 350 unità appartenenti all'Area III, posizione economica F1, disposta dall'articolo 1, comma 317, della legge 30 dicembre 2018, n. 145.

Si ricorda che con il citato articolo 1, comma 317, il legislatore ha dapprima autorizzato il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, per il triennio 2019-2021, ad assumere a tempo indeterminato, anche in sovrannumero con assorbimento in relazione alle cessazioni del personale di ruolo, mediante apposita procedura concorsuale pubblica per titoli ed esami, un contingente di personale di 350 unità appartenenti all'Area III, posizione economica F1, e di 50 unità appartenenti all'Area II, posizione economica F2, in possesso del diploma di scuola secondaria di secondo grado. L'articolo 9, comma 2, del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n. 79, ha poi disposto la proroga, al triennio 2021-2023, della predetta autorizzazione all'assunzione di un contingente di personale di 350 unità appartenenti all'Area III, posizione economica F1.

Ai fini del reclutamento di tale contingente di personale sono state avviate tre diverse procedure concorsuali (67 amministrativi, 32 esperti in cooperazione internazionale, 251 tecnici). Il concorso bandito per n. 251 funzionari con profili tecnici, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 63 del 9 agosto 2019, ha portato all'inquadramento nei ruoli del Ministero di sole n. 84 unità di personale, essendo risultati vincitori della relativa procedura un numero di partecipanti di molto inferiore ai posti messi a concorso. Al fine di completare le procedure di reclutamento, il già richiamato articolo 9, comma 2, del decreto-legge n. 36 del 2022 aveva disposto la proroga al triennio 2021-2023 del termine per l'assunzione delle suddette unità di personale ed è stato richiesto, nel corso degli anni 2022 e 2023, lo scorrimento di ulteriori unità delle relative graduatorie, che hanno portato ad un totale complessivo di personale assunto nella III Area pari a 263 unità. Allo stato, pertanto, residuano da reclutare n. 87 unità di personale.

Articolo 1, comma 20
*(Proroga di termini in materia di procedure concorsuali presso il
Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica per
contrastare il dissesto idrogeologico)*

L'**articolo 1, comma 20**, proroga al **31 dicembre 2024**, il termine per l'apertura delle **procedure concorsuali** finalizzate all'assunzione di unità di personale da adibire alla realizzazione di interventi funzionali a contrastare il dissesto idrogeologico presso il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica.

Il [comma 20 dell'articolo 1 del decreto-legge n. 215/2023](#) riguarda la proroga del termine per il reclutamento di un contingente di 150 unità di personale da inquadrare nell'Area III, posizione economica F1, destinate ad implementare il personale adibito alla realizzazione di interventi per il contrasto al dissesto idrogeologico, presso il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, dilazionandolo al **31 dicembre 2024**.

In particolare, l'apertura di questa procedura concorsuale è stata disposta dall'**articolo 17-octies, comma 3, del decreto legge n. 80/2021** ed era già stata prorogata al biennio 2022-2023 dall'**articolo 11, comma 1, del decreto-legge 198/2022**.

Articolo 1, comma 21
(Procedure di reclutamento di personale dirigenziale e non dirigenziale del ruolo Agricoltura e del ruolo dell'ICQRF)

L'articolo 1, comma 21, proroga al 31 dicembre 2024 il termine per l'espletamento delle procedure concorsuali da parte del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste (MASAF).

La norma in esame consente al MASAF di **espletare entro il 31 dicembre 2024 le procedure concorsuali già autorizzate** ai sensi degli articoli 6 e 7 del [D.P.C.M. 20 agosto 2019](#), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 234 del 5 ottobre 2019. Tali articoli, in particolare, fanno riferimento alle procedure di reclutamento di personale dirigenziale e non dirigenziale del **ruolo Agricoltura** e del ruolo dell'**Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari (ICQRF)** del MASAF.

Secondo la relazione illustrativa di accompagnamento all'A.C. 1633 la proroga “si rendere necessaria” in quanto i bandi di concorso sono stati approvati soltanto il 13 dicembre 2023 e, pertanto, “le procedure non potranno verosimilmente concludersi entro la fine del corrente anno”.

Articolo 1, comma 22
(Assistenti alla fruizione, accoglienza e vigilanza del Ministero della cultura)

L'articolo 1, comma 22, proroga dal **31 dicembre 2023** al **30 giugno 2024** il termine entro il quale il Ministero della cultura è stato autorizzato ad assumere fino a **750 unità** di personale a valere sulle vigenti facoltà assunzionali, per il triennio 2019-2021, mediante **scorrimento della graduatoria finale di merito** del [concorso pubblico](#), per esami, per il reclutamento di **n. 1052 unità di personale non dirigenziale a tempo indeterminato**, da inquadrare nella **II Area, posizione economica F2**, profilo professionale di **assistente alla fruizione, accoglienza e vigilanza (AFAV)**, pubblicato nella GU, 4a serie speciale, n. 63 del 9 agosto 2019, come successivamente modificato con [provvedimento](#) pubblicato nella GU, 4^a serie speciale, n. 53 del 6 luglio 2021. In ragione dell'entrata in vigore del [CCNL del personale del comparto funzioni centrali per il triennio 2019/2021](#) (sottoscritto in via definitiva il 9 maggio 2022), le unità di personale reclutate mediante lo scorrimento della graduatoria sono inquadrate nell'area degli assistenti, corrispondente alla previgente II Area.

A tal fine, la disposizione in commento novella l'articolo 1, comma 18-*bis*, del D.L., n. 198/2022 (L. n. 14/2023).

In base alle declaratorie dei profili professionali della I, II e III Area approvate con l'accordo del 20 dicembre 2010 concernente l'individuazione dei profili professionali del Ministero per i beni e le attività culturali (ora Ministero della cultura), i profili professionali con fascia retributiva di accesso F2 comprendono: l'assistente amministrativo-gestionale; l'assistente informatico; l'assistente tecnico; l'assistente alla fruizione, accoglienza, vigilanza.

L'assistente alla fruizione, accoglienza, vigilanza, secondo le modalità di orario stabilite dall'ufficio e partecipando alle turnazioni, svolge:

attività di vigilanza e custodia dei beni culturali nei luoghi assegnati (musei, monumenti, aree archeologiche, biblioteche, immobili, beni ed impianti), con la redazione, la custodia e la trasmissione, anche con mezzi informatici, della documentazione di servizio, dei rapporti, delle segnalazioni, con la consegna delle chiavi di accesso ai locali e agli impianti al personale subentrante o al responsabile indicato; attività di regolazione degli accessi e vigilanza sui comportamenti del pubblico secondo i regolamenti e disposizioni di servizio; coordinamento, su incarico specifico, delle professionalità di posizione inferiore e anche di

pari posizione, anche attraverso la predisposizione delle turnazioni, con l'assegnazione dei compiti individuali, e la partecipazione diretta alle turnazioni; attività di salvaguardia degli edifici e del loro contenuto (security) e di sicurezza dei fruitori e del personale interno (safety), utilizzando anche apparecchiature complesse e sistemi tecnologicamente avanzati di controllo, anche a distanza, con la verifica, secondo i previsti protocolli, degli standard di sicurezza ambientale e strutturale, in base alla normative vigenti; attività di controllo dell'efficienza degli impianti d'allarme, antincendio e anti-intrusione o impianti diversi, intervenendo direttamente, se necessario, in caso di malfunzionamenti, di carenze o di altre necessità contingenti; assolvimento delle funzioni di preposto alla sicurezza; collaborazione alla preparazione dei piani di emergenza e alla verifica del loro funzionamento; comunicazione di eventuali incidenti, danni, situazioni non ordinarie e/o di pericolo alla struttura competente, richiedendo, previo avviso del dirigente, l'intervento delle strutture pubbliche; svolgimento, ove previsto, delle funzioni di casierato, con tutte le mansioni incluse nel relativo disciplinare e con la fruizione dell'alloggio di servizio; attività di accoglienza e orientamento al pubblico attraverso la gestione del front office, fornendo informazioni, anche in lingua straniera, di carattere sia generale sui servizi erogati sia specifico sui beni culturali della struttura di appartenenza; attività di organizzazione e svolgimento di visite guidate anche in lingua straniera; operazioni di prelievo, partecipando, se necessario, alla distribuzione e ricollocazione di materiale bibliografico e archivistico; erogazione di informazioni sulle modalità di consultazione, prestito e riproduzione di materiale documentario, bibliografico, audiovisivo; fornitura di strumenti di mediazione, volti ad agevolare la fruizione dei beni culturali di pertinenza della struttura di appartenenza anche mediante l'utilizzo di strumenti di ricerca/ conoscenza (cataloghi, repertori ed inventari) anche informatizzati; collaborazione operativa con le professionalità dell'Area Funzionale Terza nella realizzazione di attività di natura didattica e divulgativa, con la predisposizione di testi, percorsi, laboratori; collaborazione allo sviluppo dei servizi educativi, segnalando esigenze e problematiche, e proponendo nuove iniziative; collaborazione operativa con le professionalità della terza Area funzionale nella predisposizione di mostre, iniziative editoriali, eventi e progetti di promozione, di valorizzazione e di educazione al patrimonio; collaborazione operativa con le professionalità della terza Area funzionale alla definizione di modalità e alla predisposizione di strumenti per la documentazione, la rilevazione statistica, l'accertamento del gradimento, la verifica e la valutazione dei servizi offerti; collaborazione operativa con le professionalità della terza Area funzionale nelle attività di conoscenza e documentazione del patrimonio, inventariazione e catalogazione, anche attraverso strumenti informatici; svolgimento di tutte le attività strumentali e complementari a quelle inerenti allo specifico profilo.

Secondo quanto si evince dalla [notizia](#) sul sito del Formez PA, i termini per l'iscrizione al concorso sono scaduti il giorno 23 settembre 2019. Sono giunte, complessivamente 209.729 iscrizioni. I candidati, in maggioranza donne (58%), provengono principalmente dalla Campania (25%), dal Lazio (20%) e dalla Sicilia (10%). L'età media è di 34 anni.

In data 10 maggio 2022 è stata pubblicata la [graduatoria finale di merito](#). Successivamente, l'8 luglio 2022 è stata pubblicata la [graduatoria aggiornata](#). In data 5 agosto 2022, si è proceduto alla pubblicazione dell'elenco dei vincitori del concorso con le relative [sedi di servizio assegnate](#) per un totale di 1052 unità di personale.

Con [decreto direttoriale 10 agosto 2022, rep. n. 1497](#), è stata disposta la nomina nei ruoli del personale non dirigenziale del Ministero della cultura, nel profilo professionale di Assistente alla fruizione, accoglienza e vigilanza, Seconda Area funzionale, posizione economica F2, di n. 1052 unità di personale, candidati utilmente collocati nella graduatoria finale di merito di cui al "Concorso pubblico per esami, per il reclutamento di millecinquantadue unità di personale non dirigenziale, a tempo indeterminato, da inquadrare nella II Area, posizione economica F2, profilo professionale di Assistente alla fruizione, accoglienza e vigilanza", [Allegato n. 1](#). Si è altresì previsto che i candidati di cui all'Allegato n.1 sono assegnati presso le sedi di servizio esplicitate nell'[Allegato n. 3](#), tenuto conto dell'ordine di merito da ciascuno conseguito in graduatoria, dei posti disponibili in ciascuna sede e delle preferenze espresse, accordando priorità di assegnazione a coloro i quali sono risultati in possesso della documentazione di cui alla L. n. 104/1992, in relazione all'articolo 21, comma 1 (ovvero persone handicappate con un grado di invalidità superiore ai due terzi o con minorazioni iscritte alle categorie prima, seconda e terza della tabella A annessa alla legge 10 agosto 1950, n. 648) ed all'articolo 33, comma 5 (lavoratori dipendenti, pubblici o privati, che assistono una persona con disabilità in situazione di gravità, che non sia ricoverata a tempo pieno, rispetto alla quale il lavoratore sia coniuge, parte di un'unione civile, convivente di fatto, parente o affine entro il secondo grado). I candidati di cui all'Allegato n. 1 che non hanno effettuato alcuna scelta della sede di assegnazione secondo le modalità esplicitate dal Formez PA con avviso pubblico del 26 luglio 2022, ovvero non hanno manifestato una formale rinuncia all'assunzione nei ruoli del Ministero della cultura, conseguiranno l'assegnazione d'ufficio presso una delle sedi di servizio rimaste disponibili a seguito della scelta degli altri candidati.

L'articolo 13 del CCNL espressamente richiamato ha previsto, al co. 1, che il sistema di classificazione del personale, improntato a criteri di flessibilità funzionali alle esigenze proprie dei differenti modelli organizzativi presenti nel comparto, è articolato in quattro aree, che corrispondono a quattro differenti livelli di conoscenze, abilità e competenze professionali: Area degli operatori; Area degli assistenti; Area dei funzionari; Area delle elevate professionalità.

Articolo 1, comma 22-bis
(Assunzioni da parte della Regione Calabria)

Il comma 22-bis dell'articolo 1 – inserito nel corso dell'esame alla Camera – **estende al 2024 la possibilità**, già riconosciuta per il biennio 2022-2023, **per la regione Calabria di avviare procedure selettive per l'assunzione di personale** non dirigenziale a tempo indeterminato, anche in soprannumero e fino al riassorbimento, valorizzando le esperienze professionali maturate dal personale che sia in servizio presso l'Azienda Calabria Lavoro (ente pubblico economico strumentale della regione Calabria) e **che abbia già prestato attività lavorativa presso la medesima regione** - per il tramite della medesima Azienda - con contratto di lavoro dipendente **a tempo determinato o di collaborazione coordinata e continuativa**.

Le suddette procedure selettive – disciplinate dall'articolo 1, comma 27-bis, del D.L. 228/2021, novellato dalla presente disposizione, al fine di rafforzare la capacità amministrativa e consentire l'accelerazione delle procedure e degli investimenti pubblici per l'attuazione dei progetti previsti dal PNRR, nonché di ridurre il precariato - sono organizzate, per figure professionali omogenee, dal Dipartimento della funzione pubblica tramite l'Associazione Formez PA⁴¹ (**lettera a**)).

Per l'estensione temporale in oggetto, si dispone altresì che le risorse stanziare originariamente – pari a 5 milioni di euro per il 2022 e a 10 milioni di euro a decorrere dal 2023⁴² - non ancora utilizzate possano essere assegnate ad Azienda Calabria Lavoro ovvero all'Agenzia regionale per le politiche attive del lavoro – ARPAL Calabria per l'attivazione di procedure di stabilizzazione volte a ridurre il precariato, nel rispetto di quanto previsto dalla legislazione vigente (**lettera b**)).

⁴¹ Associazione con personalità giuridica di diritto privato, in house al Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del consiglio ed alle Amministrazioni associate e sottoposto al controllo, alla vigilanza ed ai poteri ispettivi del medesimo Dipartimento. L'attività di Formez PA è volta all'attuazione delle politiche di riforma e modernizzazione della PA e i progetti gestiti sono riconducibili a quattro ambiti d'intervento: supporto all'attuazione delle riforme; promozione dell'innovazione e della digitalizzazione; supporto per le attività di coordinamento, sviluppo e attuazione del PNRR; selezione ed accesso al comparto pubblico.

⁴² Ai quali si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo volto a finanziare, tra l'altro, le assunzioni da parte delle amministrazioni pubbliche di personale a tempo indeterminato (art. 1, c. 365, lett. b), della L. 232/2016).

Si valuti l'opportunità di chiarire se le procedure selettive in esame abbiano natura di concorso pubblico.

Si ricorda infatti che, con riferimento all'articolo 97, quarto comma, della Costituzione, la Corte costituzionale ha affermato costantemente che la facoltà del legislatore di introdurre deroghe al principio del concorso pubblico è legittima soltanto qualora le medesime siano delimitate in modo rigoroso e siano funzionali al buon andamento dell'amministrazione o corrispondano a peculiari e straordinarie esigenze di interesse pubblico.

Articolo 1, comma 22-ter
(Stabilizzazione degli assistenti sociali)

Il **comma 22-ter** – inserito nel corso dell’esame alla Camera – dell’**articolo 1** differisce, **con esclusivo riferimento al personale con profilo di assistente sociale**, dal 31 dicembre 2023 al **31 dicembre 2024** sia il termine entro il quale il dipendente a tempo determinato può essere stabilizzato ai sensi di una disciplina transitoria sia il termine posto, al fine della medesima possibilità di stabilizzazione, per la maturazione, presso la relativa pubblica amministrazione, del requisito di almeno tre anni di servizio, anche non continuativi, negli ultimi otto anni.

Il **comma in esame** pone, come accennato, una modifica, **relativa esclusivamente al personale con profilo di assistente sociale**, di due termini rientranti in una disciplina transitoria valida per la generalità delle pubbliche amministrazioni (con alcune esclusioni⁴³).

Tale disciplina, di cui all'articolo 20 del [D.Lgs. 25 maggio 2017, n. 75](#), e successive modificazioni, prevede – fino al termine del 31 dicembre 2023, termine ora prorogato al 31 dicembre 2024 **per il solo personale con profilo di assistente sociale** – la facoltà, in conformità con il piano triennale dei fabbisogni e con l’indicazione della relativa copertura finanziaria, di assumere a tempo indeterminato il personale che possieda determinati requisiti.

Più in particolare, la disciplina transitoria summenzionata, al fine dell’assunzione a tempo indeterminato, richiede che il soggetto abbia tutti i seguenti requisiti:

- sia in servizio, successivamente al 28 agosto 2015, con contratti di lavoro dipendente a tempo determinato presso l’amministrazione che proceda all’assunzione (ovvero, in caso di amministrazioni comunali che esercitino funzioni in forma associata, presso le amministrazioni con servizi associati);
- sia stato reclutato a tempo determinato, in relazione alle medesime attività svolte, con procedure concorsuali (anche se espletate presso amministrazioni pubbliche diverse da quella che proceda all’assunzione);
- abbia maturato – al 31 dicembre 2022, in base alla norma transitoria generale, e al 31 dicembre 2023, in base alla norma speciale finora

⁴³ Riguardo alle esclusioni, cfr. *infra*.

vigente per gli assistenti sociali⁴⁴ **e ora oggetto di differimento al 31 dicembre 2024** –, alle dipendenze dell'amministrazione che proceda all'assunzione, almeno tre anni di servizio, anche non continuativi, negli ultimi otto anni (con riferimento a tale requisito, per la stabilizzazione presso gli enti ed aziende del Servizio sanitario nazionale, rilevano – in base al comma 11 del citato articolo 20 del D.Lgs. n. 75, e successive modificazioni – anche i periodi di servizio prestati presso altre amministrazioni del Servizio sanitario nazionale).

Si ricorda altresì che, in base al suddetto articolo 20 del D.Lgs. n. 75 del 2017, le medesime amministrazioni, fino al 31 dicembre 2024, possono bandire (in conformità con il piano triennale dei fabbisogni e con l'indicazione della relativa copertura finanziaria) procedure concorsuali riservate, in misura non superiore al cinquanta per cento dei posti disponibili, al personale che possenga tutti i seguenti requisiti:

- risulti titolare, successivamente al 28 agosto 2015, di un contratto di lavoro dipendente a tempo determinato o di un altro contratto di lavoro flessibile⁴⁵ presso l'amministrazione che bandisca il concorso;
- abbia maturato almeno tre anni di contratto, anche non continuativi, negli ultimi otto anni, presso l'amministrazione che bandisca il concorso⁴⁶. Il termine entro cui tale requisito deve essere conseguito è posto al 31 dicembre 2024.

Fino al 31 dicembre 2022, in presenza di determinate condizioni, le pubbliche amministrazioni, ai soli fini dell'applicazione delle normative transitorie di cui al citato articolo 20 del D.Lgs. n. 75 del 2017, potevano elevare gli ordinari limiti finanziari per le assunzioni a tempo indeterminato stabiliti dalle norme vigenti, incrementandoli a valere sulle risorse previste per i contratti di lavoro a tempo determinato o per altre forme di lavoro flessibile, nei relativi limiti posti dall'articolo 9, comma 28, del [D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla L. 30 luglio 2010, n. 122](#), e successive modificazioni, e calcolate in misura non superiore all'ammontare medio delle medesime risorse impiegate nel triennio 2015-2017. La possibilità di incremento mediante utilizzo delle suddette risorse era ammessa a condizione che le medesime

⁴⁴ Riguardo a tale norma speciale, cfr. l'articolo 1, comma 19, del [D.L. 29 dicembre 2022, n. 198, convertito, con modificazioni, dalla L. 24 febbraio 2023, n. 14](#).

⁴⁵ Sono esclusi i contratti di somministrazione di lavoro, ai sensi del comma 9 del citato articolo 20 del D.Lgs. n. 75, e successive modificazioni.

⁴⁶ Con riferimento a tale requisito, per la stabilizzazione presso gli enti ed aziende del Servizio sanitario nazionale, rilevano – in base al citato comma 11 dell'articolo 20 del D.Lgs. n. 75 – anche i periodi di servizio prestati presso altre amministrazioni del Servizio sanitario nazionale. Inoltre, nel computo della suddetta anzianità, rientrano anche i rapporti di lavoro autonomo svolti, in relazione all'emergenza epidemiologica da COVID-19, presso gli enti ed aziende del Servizio sanitario nazionale, ai sensi dell'articolo 2-bis del [D.L. 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla L. 24 aprile 2020, n. 27](#), e delle relative disposizioni di proroga.

amministrazioni fossero in grado di sostenere a regime la relativa spesa di personale (previa certificazione della sussistenza delle correlate risorse finanziarie da parte dell'organo di controllo interno) e che le medesime prevedessero nei propri bilanci la contestuale e definitiva riduzione – nella misura dell'importo così utilizzato – del limite massimo di cui al citato articolo 9, comma 28.

Si ricorda che dall'applicazione delle normative transitorie di cui al citato articolo 20 del D.Lgs. n. 75 del 2017 sono esclusi: il personale dirigenziale (tale esclusione non concerne gli enti ed aziende del Servizio sanitario nazionale, in base al comma 11 del citato articolo 20 del D.Lgs. n. 75); il personale docente, educativo e amministrativo, tecnico e ausiliario (ATA) presso le istituzioni scolastiche ed educative statali⁴⁷; i comuni che per l'intero quinquennio 2012-2016 non abbiano rispettato i vincoli di finanza pubblica⁴⁸.

Si ricorda altresì che:

- alcuni termini, criteri e modalità specifici per l'applicazione delle norme suddette sono previsti per gli enti pubblici di ricerca⁴⁹;
- ai fini delle procedure in esame, non rilevano il servizio prestato negli uffici di diretta collaborazione dei Ministri o degli organi politici delle regioni né i servizi prestati presso gli uffici di supporto agli organi di direzione politica degli enti locali;
- le amministrazioni che esperiscono le procedure in esame non possono instaurare ulteriori rapporti di lavoro flessibile (tra cui i rapporti di lavoro subordinato a termine), per le professionalità interessate, fino al termine delle medesime procedure, mentre hanno facoltà di prorogare i corrispondenti rapporti di lavoro flessibile con i partecipanti alle procedure fino alla conclusione delle stesse, nei limiti delle risorse disponibili.

La modifica di cui al presente comma è posta al fine esplicito di garantire la continuità dei servizi sociali, ivi compresa la continuità nella presa in carico dei beneficiari delle misure attuate dal servizio sociale professionale comunale.

⁴⁷ Ai sensi del comma 9 del citato articolo 20 del D.Lgs. n. 75, e successive modificazioni.

⁴⁸ Ai sensi del comma 4 del citato articolo 20 del D.Lgs. n. 75, e successive modificazioni.

⁴⁹ Cfr. il citato articolo 20 del D.Lgs. n. 75, e successive modificazioni, e gli articoli 12 e 12-*bis* del [D.Lgs. 25 novembre 2016, n. 218](#), e successive modificazioni.

Articolo 1-bis
(Deroga all'inconferibilità di incarichi a componenti di organo politico di livello regionale e locale)

L'**articolo 1-bis**, introdotto nel corso dell'esame alla Camera, stabilisce che fino al **31 dicembre 2024** non trovi applicazione l'**inconferibilità di incarichi di livello regionale** (di cui all'art. 7, comma 1, del D.Lgs. 39/2013) con riferimento ai **componenti dei consigli dei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti** nonché ai componenti dei consigli di una forma associativa tra comuni che superi i 15.000 abitanti. L'inconferibilità che non trova applicazione riguarda l'assunzione nella medesima regione, nell'anno successivo alla cessazione del mandato, degli incarichi amministrativi di vertice della regione; degli incarichi dirigenziali nell'amministrazione regionale; degli incarichi di amministratore di ente pubblico di livello regionale; degli incarichi di amministratore di ente di diritto privato in controllo pubblico di livello regionale.

Si tratta della proroga di una disposizione, inizialmente limitata al 31 dicembre 2022, introdotta dall'articolo 13-ter del D.L. 4/2022 (sostegni *ter*) e finalizzata, in base al testo della norma, a non disperdere le competenze e le professionalità acquisite dagli amministratori locali nel corso del loro mandato, specialmente durante la fase emergenziale da Covid-19 (comma 1).

Il medesimo articolo 13-ter (comma 2) dispone che gli incarichi assegnati nel regime transitorio di cui sopra conservino validità fino alla scadenza naturale dell'incarico.

La deroga era stata successivamente prorogata al 31 dicembre 2023 dal D.L. 198/2022 (proroga termini), articolo 1, comma 20.

Si ricorda che il decreto legislativo 39/2013 ha dettato disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell'articolo 1, commi 49 e 50, della L. 190/2012.

In particolare, l'articolo 7, recante la disciplina della inconferibilità di incarichi a componenti di organo politico di livello regionale e locale, al comma 1, richiamato dall'articolo 13-ter del D.L. 4/2022, prevede che a coloro che nei due anni precedenti siano stati componenti della giunta o del consiglio della regione che conferisce l'incarico, ovvero nell'anno precedente siano stati componenti della giunta o del consiglio di una provincia o di un comune con popolazione superiore ai 15.000 abitanti della medesima regione o di una forma

associativa tra comuni avente la medesima popolazione della medesima regione, oppure siano stati presidente o amministratore delegato di un ente di diritto privato in controllo pubblico da parte della regione ovvero da parte di uno degli enti locali di cui sopra non possano essere conferiti:

- gli incarichi amministrativi di vertice della regione;
- gli incarichi dirigenziali nell'amministrazione regionale;
- gli incarichi di amministratore di ente pubblico di livello regionale;
- gli incarichi di amministratore di ente di diritto privato in controllo pubblico di livello regionale.

La disposizione in esame prevede, dunque che tali incarichi possano essere conferiti, fino al 2024, anche a coloro che nell'anno precedente il conferimento dell'incarico abbiano ricoperto la carica di amministratore di un comune - o di una forma associativa di comuni - con popolazione superiore a 15.000 abitanti, situato nella medesima regione. Il divieto permane, invece, per gli *ex* amministratori regionali.

Permangono, inoltre, i divieti recati dal comma 2 del citato articolo 7 del D.Lgs. 39/2013 che dispone l'inconferibilità degli incarichi di vertice nelle province e nei comuni con più di 15.000 abitanti a coloro che abbiano svolto un mandato di amministratore provinciale o comunale nell'ente locale che conferisce l'incarico o situato nella stessa regione dell'ente locale che conferisce l'incarico.

Si ricorda, infine, che ai sensi del comma 3 dell'articolo 7 citato, le cause di inconferibilità di cui sopra non si applicano ai dipendenti della stessa amministrazione, ente pubblico o ente di diritto privato in controllo pubblico che, all'atto di assunzione della carica politica, erano già titolari di incarichi.

Articolo 1-ter
(Misure per la digitalizzazione dei servizi e delle attività della pubblica amministrazione)

L'**articolo 1-ter**, introdotto nel corso dell'esame alla Camera, **proroga dal 31 dicembre 2023 al 30 giugno 2024** gli importi e i quantitativi massimi complessivi degli strumenti di acquisto e di negoziazione realizzati dalla Consip S.p.A. e dai soggetti aggregatori aventi ad oggetto i servizi di gestione e manutenzione dei sistemi IP, la cui durata contrattuale non era ancora scaduta alla data del 28 febbraio 2023, data di entrata in vigore della legge che ha introdotto la disposizione.

A tal fine è modificato l'articolo 1-ter del decreto c.d. proroga termini 2023 (D.L. n. 198/2022), inserito in sede di conversione, che al **comma 1**, modificato dall'articolo in esame, ha introdotto la prima proroga al 31 dicembre 2023 degli importi e dei quantitativi massimi complessivi degli **strumenti di acquisto e di negoziazione realizzati dalla Consip S.p.A.** e dai soggetti aggregatori **aventi ad oggetto i servizi di gestione e manutenzione dei sistemi IP** e quelli aventi ad oggetto i servizi di connettività del Sistema pubblico di connettività, la cui durata contrattuale non era ancora scaduta alla data di entrata in vigore della legge di conversione del D.L. 198/2022 (28 febbraio 2023).

Si ricorda in proposito che il comma 1-bis del citato articolo 1-ter, introdotto dal decreto-legge n. 51 del 2023, prevede anche che gli strumenti e i termini di proroga per gli strumenti di acquisto e di negoziazione realizzati dalla Consip S.p.A. e dai soggetti aggregatori **aventi ad oggetto i servizi di connettività del Sistema pubblico di connettività, stabilendone la proroga al 31 dicembre 2024.** Si stabilisce inoltre che i contratti attuativi degli strumenti di acquisto e di negoziazione realizzati dalla Consip Spa e dai soggetti aggregatori aventi ad oggetto **servizi di telefonia fissa**, nei limiti dei relativi importi residui complessivi e il cui termine di durata contrattuale non sia ancora spirato alla data di entrata in vigore della legge di conversione di quel decreto, possono essere **prorogati su richiesta della singola amministrazione** contraente, alle medesime condizioni, **sino al 31 dicembre 2024** e nella misura strettamente necessaria a dare continuità ai predetti servizi, fatta salva la facoltà di recesso dell'aggiudicatario da esercitarsi entro quindici giorni dalla detta richiesta.

Articolo 1-quater
(Differimento di un termine in materia di sicurezza dei minori in ambito digitale)

L'articolo 1-quater – inserito dalla Camera – differisce dal 16 dicembre 2023 al 16 giugno 2024 il termine entro il quale i produttori dei dispositivi di comunicazione elettronica, anche per il tramite dei distributori operanti in Italia, devono informare l'utente sulla possibilità e sull'importanza di utilizzare applicazioni di controllo parentale. Resta fermo che l'adempimento può essere soddisfatto anche tramite l'inserimento, nelle confezioni di vendita, di uno specifico foglio illustrativo o tramite l'apposizione sulla confezione di uno specifico supporto adesivo che, con apposita evidenziazione grafica, segnali, con chiarezza e semplicità, l'esistenza delle applicazioni suddette, potenzialmente attivabili, rinviando per maggiori informazioni ai siti internet istituzionali del Dipartimento per le politiche per la famiglia⁵⁰ e dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni.

L'obbligo oggetto del differimento in esame concerne, ai sensi dei commi 1 e 3 dell'articolo 13 del [D.L. 15 settembre 2023, n. 123, convertito, con modificazioni, dalla L. 13 novembre 2023, n. 159](#)⁵¹, i seguenti dispositivi di comunicazione elettronica: smartphone, computer, tablet e, ove compatibili, consolle di videogiochi e altri possibili oggetti connessi, che consentano l'accesso ai browser, quali televisori, orologi, assistenti vocali, sistemi di domotica e di «Internet delle cose».

Il citato comma 1 dell'articolo 13 definisce le applicazioni di controllo parentale come gli “elementi esterni a dispositivi di comunicazione elettronica, soluzioni a livello di rete o applicazioni o software per dispositivi di comunicazione elettronica, facilmente comprensibili e accessibili agli utenti, che consentano il controllo parentale”.

Si ricorda che il comma 2 del medesimo articolo 13 – oltre a prevedere, in via immediata, che i fornitori dei servizi di comunicazione elettronica assicurino la disponibilità di applicazioni per il controllo parentale nell'ambito dei contratti di fornitura dei servizi inerenti ai suddetti dispositivi di comunicazione elettronica – dispone che, entro il 16 settembre 2024, i produttori assicurino, all'atto dell'immissione sul

⁵⁰ Dipartimento della Presidenza del Consiglio dei ministri.

⁵¹ Si ricorda che il suddetto D.L. n. 123 è entrato in vigore il 16 settembre 2023 (da tale data di entrata in vigore decorre il termine oggetto di differimento da parte della novella di cui al presente articolo 1-quater).

mercato dei medesimi dispositivi, che i sistemi operativi ivi installati consentano l'utilizzo di applicazioni per il controllo parentale (incluse nei medesimi sistemi).

Riguardo al complesso delle disposizioni stabilite dal suddetto articolo 13, si rinvia alla relativa scheda di lettura, nel [dossier](#) dei Servizi Studi del Senato e della Camera dei deputati sull'A.C. n. 1517 – A.C. corrispondente al testo definitivo di conversione (con modifiche) del citato D.L. n. 123 – (dossier n. 155/1 nella numerazione del Servizio Studi del Senato e n. 173/1 nella numerazione del Servizio Studi della Camera).

Articolo 2, comma 1
*(Proroga dei termini per le autocertificazioni dei cittadini
dei Paesi non appartenenti all'Unione europea)*

L'**articolo 2, comma 1**, proroga (dal 31 dicembre 2023) al **31 dicembre 2024** il termine a decorrere dal quale acquistino efficacia le disposizioni che consentono anche ai **cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea**, purché regolarmente soggiornanti in Italia, di utilizzare le **dichiarazioni sostitutive** (le cosiddette autocertificazioni) riguardanti gli stati, le qualità personali e i fatti certificabili o attestabili da parte di soggetti pubblici italiani.

La proroga interviene sulla decorrenza delle disposizioni del **decreto-legge n. 5 del 2012, articolo 17, comma 4-bis e comma 4-ter**, originariamente fissata (dal comma 4-*quater* del medesimo articolo 17) al 1° gennaio 2013.

Tali disposizioni sono finalizzate alla equiparazione dello straniero regolarmente soggiornante in Italia con il cittadino italiano, per quanto concerne **l'utilizzo delle dichiarazioni sostitutive**, limitatamente agli stati, alle qualità personali e ai fatti certificabili o attestabili da parte di soggetti pubblici italiani.

In particolare, il comma 4-*bis* dell'articolo 17 del decreto-legge n. 5 del 2012 ha modificato la disposizione (di cui all'articolo 3, comma 2, del d.P.R. n. 445 del 2000, recante il Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa) che consente ai cittadini di Stati non appartenenti all'Unione e **regolarmente soggiornanti** in Italia, di **utilizzare le dichiarazioni sostitutive** di cui all'articolo 46 (relativo alle dichiarazioni sostitutive di certificazioni) ed all'articolo 47 (relativo alle dichiarazioni sostitutive di atti di notorietà) del citato Testo unico, limitatamente - si è ricordato - agli stati, alle qualità personali e ai fatti certificabili o attestabili da parte di soggetti pubblici italiani, **fatte salve le speciali disposizioni contenute nelle leggi e nei regolamenti concernenti la disciplina dell'immigrazione e la condizione dello straniero**.

Tale ultima disposizione, che fa salve le norme speciali, è stata interpretata nel senso che debbano essere sempre utilizzate le certificazioni rilasciate dalla pubblica amministrazione qualora tale acquisizione sia desumibile dalle previsioni contenute nel Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero (decreto legislativo n. 286 del 1998) o nel relativo regolamento di attuazione (d.P.R. n. 394 del 1999),

quali, ad esempio, il certificato del casellario giudiziale ed il certificato delle iscrizioni relative ai procedimenti penali in corso (articolo 16, del novellato d.P.R. n. 349 del 1999), la certificazione attestante la conformità ai requisiti igienico-sanitari, nonché di idoneità abitativo dell'alloggio in uso (articoli 29, comma 3 e 30 del novellato decreto legislativo n. 286 del 1998), la certificazione attestante l'iscrizione nelle liste o nell'elenco anagrafico finalizzato al collocamento del lavoratore licenziato, dimesso o invalido per il rilascio del permesso di soggiorno per attesa occupazione (articolo 22, comma 11 del novellato decreto legislativo n. 286 del 1998 ed articolo 37, comma 5, del novellato d.P.R. n. 394 del 1999), la certificazione attestante l'iscrizione ovvero la frequenza ad un corso di studio per il rinnovo del permesso di soggiorno per studio (articolo 39, comma 3 del novellato decreto legislativo n. 286 del 1998 ed articolo 46 del novellato d.P.R. n. 394 del 1999) ([Circolare Ministero dell'interno 24 gennaio 2012](#)).

La modifica apportata dal decreto-legge n. 5 del 2012 ha eliminato ogni riferimento all'applicazione, in materia di autocertificazione, di speciali disposizioni contenute nelle leggi e nei regolamenti concernenti la disciplina dell'immigrazione e la condizione dello straniero.

In via analoga, il comma 4-*ter* dell'articolo 17 del medesimo decreto-legge n. 5 del 2012 è intervenuto sulla disposizione speciale prevista dal regolamento di attuazione del testo unico in materia di immigrazione (d.P.R. 394 del 1999: art. 2, comma 1), che riconosce ai cittadini stranieri regolarmente soggiornanti il diritto di utilizzare le dichiarazioni sostitutive di cui sopra, fatte salve le disposizioni del citato Testo unico in materia di immigrazione o del regolamento di attuazione che prevedono l'esibizione o la produzione di specifici documenti.

Anche in tal caso, è stato soppresso il riferimento all'applicabilità di disposizioni speciali contenute nella normativa di settore.

Il comma 4-*quater* ha indicato la decorrenza delle disposizioni di cui ai commi 4-*bis* e 4-*ter* dal 1° gennaio 2013.

Tale termine è stato prorogato più volte: al 30 giugno 2014 dal D.L. n. 150/2013;

al 30 giugno 2015 dal D.L. n. 119/2014; al 31 dicembre 2015 dal D.L. n. 192/2014; al 31 dicembre 2016 dal D.L. n. 210/2015; al 31 dicembre 2017 dal D.L. n. 244/2016; al 31 dicembre 2018, dalla L. n. 205/2017; al 31 dicembre 2019, dalla L. n. 145/2018; al 31 dicembre 2020 dal D.L. n. 162/2019; al 31 dicembre 2021 dal D.L. n. 183/2020; al 30 giugno 2022 dal D.L. n. 228/2021; al 31 dicembre 2022 dal D.L. n. 36/2022; al 31 dicembre 2023 dal D.L. n. 198/2023.

Il comma 4-*quinqüies*, demanda ad un **decreto del Ministro dell'interno**, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione

e la semplificazione, l'individuazione delle **modalità per l'acquisizione**, attraverso sistemi informatici e banche dati, dei certificati del casellario giudiziale italiano, delle iscrizioni relative ai procedimenti penali in corso sul territorio nazionale, dei dati anagrafici e di stato civile, delle certificazioni concernenti l'iscrizione nelle liste di collocamento del lavoratore licenziato, dimesso o invalido, di quelle necessarie per il rinnovo del permesso di soggiorno per motivi di studio.

La relazione illustrativa di accompagnamento all'A.C. 1633, ribadendo quanto affermato in occasione di precedenti decreti-legge di proroga del termine, chiarisce come l'efficacia delle disposizioni sia subordinata alla realizzazione di un canale informatico in grado di consentire l'acquisizione dei diversi certificati esclusivamente attraverso il ricorso a sistemi informatici e banche dati (onde consentire l'acquisizione dei certificati del casellario giudiziale italiano, delle iscrizioni relative ai procedimenti penali in corso sul territorio nazionale, dei dati anagrafici e di stato civile, delle certificazioni concernenti l'iscrizione nelle liste di collocamento del lavoratore licenziato, dimesso o invalido, di quelle necessarie per il rinnovo del permesso di soggiorno per motivi di studio, esclusivamente attraverso il ricorso a sistemi informatici e banche dati). Le azioni di informatizzazione sono pertanto condizionate dal completamento di operazioni tecniche.

“Trattasi di richiesta di proroga di termini già più volte prorogati che si rende necessaria in quanto non è stato ancora definito il previsto collegamento, in quanto gli interventi di adeguamento tecnologico sono ancora in corso presso le altre amministrazioni coinvolte. Ove non venisse prorogata la disciplina transitoria, il rinnovo dei permessi di soggiorno dovrebbe essere fondato sulle dichiarazioni sostitutive rese dagli interessati, alla cui verifica dovrebbe procedersi con le ordinarie interlocuzioni tra amministrazioni, con conseguente allungamento dei tempi ed esigenza di impiego di maggiori risorse”.

Articolo 2, comma 2
(Proroga dei termini per l'esercizio obbligatorio in forma associata delle funzioni fondamentali dei comuni)

L'**articolo 2, comma 2** proroga dal 31 dicembre 2023 al **31 dicembre 2024** il termine a partire dal quale diventa **obbligatoria** la **gestione in forma associata** delle **funzioni fondamentali** dei **piccoli comuni**, secondo quanto disposto dall'articolo 14 del D.L. 78 del 2010.

La disciplina oggetto dell'intervento normativo è contenuta all'articolo 14, commi da 26 a 31-*quinques*, del D.L. 78 del 2010, che hanno individuato l'elenco delle **funzioni fondamentali dei comuni**, ai sensi dell'art. 117, secondo comma, lett. *p*), Cost. e hanno stabilito per i comuni con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti (o inferiore a 3.000 abitanti qualora si tratti di comuni appartenenti o appartenuti a comunità montane) **l'obbligo di esercizio in forma associata** delle funzioni fondamentali stesse mediante unione di comuni o convenzione, prevedendo tuttavia un'attuazione graduale nel tempo di tale obbligo (art. 14, comma 31-*ter*, D.L. 78/2010), oggetto di successive e ripetute proroghe che ne hanno rinviato l'entrata in vigore. Tra queste, quella disposta dall'articolo 18-*bis* del decreto-legge 162/2019, oggetto di modifica da parte della disposizione in esame.

Ai sensi del comma 31-*quater*, del citato articolo 14 del D.L. 78/2010, in caso di decorso dei termini il prefetto assegna agli enti inadempienti un termine perentorio entro il quale provvedere. Decorso inutilmente tale termine, si applica la procedura sostitutiva di all'articolo 8 della legge 131/2003.

Il termine per l'esercizio in forma associata delle funzioni fondamentali è stato previsto (dal D.L. 78/2010, art. 14, co. 31-*ter*, come modificato dal DL 95/2012 e dalla L. 147/2013) con la seguente scadenza temporale:

- entro il 1° gennaio 2013 con riguardo ad almeno tre delle funzioni fondamentali (lettera *a*);
- entro il 30 settembre 2014, con riguardo ad ulteriori tre delle funzioni fondamentali (lettera *b*);
- entro il 31 dicembre 2014 con riguardo al complesso delle funzioni (lettera *b-bis*).

Tali termini sono stati prorogati:

- al 31 dicembre 2015 dal D.L. 192/2014 (art. 4, comma 6-*bis*);
- al 31 dicembre 2016 dal D.L. 210/2015 (art. 4, comma 4);

- al 31 dicembre 2017 dal D.L. 244/2016 (art. 5, comma 6);
- al 31 dicembre 2018 dalla L. 205/2017 (art. 1, comma 1120, lett. a);
- al 30 giugno 2019 dal D.L. 91/2018 (articolo 1, comma 2-*bis*);
- al 31 dicembre 2019 dal D.L. 135/2018 (art. 11-*bis*, comma 1);
- al 31 dicembre 2020 dal D.L. 162/2019 (art. 18-*bis*, comma 1);
- al 31 dicembre 2021 dal D.L. 183/2020 (art. 2, comma 3);
- al 31 dicembre 2023 dal D.L. 228/2021 (art. 2, co. 1).

• **Le funzioni fondamentali dei comuni**

L'articolo 14, comma 27, del decreto legge 78 del 2010 individua le seguenti funzioni fondamentali dei comuni:

- organizzazione generale dell'amministrazione, gestione finanziaria e contabile e controllo;
- organizzazione dei servizi pubblici di interesse generale di ambito comunale, ivi compresi i servizi di trasporto pubblico comunale;
- catasto, ad eccezione delle funzioni mantenute allo Stato dalla normativa vigente;
- pianificazione urbanistica ed edilizia di ambito comunale nonché la partecipazione alla pianificazione territoriale di livello sovracomunale;
- attività, in ambito comunale, di pianificazione di protezione civile e di coordinamento dei primi soccorsi;
- organizzazione e la gestione dei servizi di raccolta, avvio e smaltimento e recupero dei rifiuti urbani e la riscossione dei relativi tributi;
- progettazione e gestione del sistema locale dei servizi sociali ed erogazione delle relative prestazioni ai cittadini, secondo quanto previsto dall'articolo 118, quarto comma, della Costituzione;
- edilizia scolastica per la parte non attribuita alla competenza delle province, organizzazione e gestione dei servizi scolastici;
- polizia municipale e polizia amministrativa locale;
- tenuta dei registri di stato civile e di popolazione e compiti in materia di servizi anagrafici nonché in materia di servizi elettorali, nell'esercizio delle funzioni di competenza statale (questa funzione è esclusa tra quelle da esercitare obbligatoriamente in forma associata, v. art. 14, co. 28, D.L. 78/2010);
- servizi in materia statistica.

La legge sui piccoli comuni (L. 158/2017, art. 13) ha stabilito che i comuni che esercitano obbligatoriamente in forma associata le funzioni fondamentali mediante unione di comuni o unione di comuni montani debbono svolgere in forma associata anche le funzioni di programmazione in materia di sviluppo socio-economico, e quelle che riguardano l'impiego delle occorrenti risorse finanziarie, anche derivanti dai fondi strutturali dell'Unione europea.

È, inoltre, funzione fondamentale dei comuni lo svolgimento, in ambito comunale, delle attività di pianificazione di protezione civile e di direzione dei

soccorsi con riferimento alle strutture di appartenenza (D.Lgs. 1/2018, Codice della protezione civile, art. 12, co. 1).

La Corte costituzionale, con la [sentenza della Corte costituzionale n. 33 del 2019](#), ha affermato che la disposizione che impone ai comuni con meno di 5.000 abitanti di gestire in forma associata le funzioni fondamentali presenta profili di illegittimità costituzionale nella parte in cui non consente ai comuni di dimostrare che, in quella forma, non sono realizzabili economie di scala o miglioramenti nell'erogazione dei beni pubblici alle popolazioni di riferimento.

Secondo la Corte, l'obbligo imposto ai comuni è delineato con un'eccessiva rigidità considerato, tra l'altro, che dovrebbe trovare applicazione anche in tutti quei casi in cui:

- a) non esistono comuni confinanti parimenti obbligati;
- b) esiste solo un comune confinante obbligato, ma il raggiungimento del limite demografico minimo comporta il coinvolgimento di altri comuni non in situazione di prossimità;
- c) la collocazione geografica dei confini dei comuni (per esempio in quanto montani e caratterizzati da particolari fattori antropici, dispersione territoriale e isolamento) non consente di raggiungere gli obiettivi normativi.

La Corte ha evidenziato inoltre che «un ulteriore sintomo delle criticità della normativa risulta dall'estenuante numero dei rinvii dei termini originariamente previsti che, coprendo un arco temporale di quasi un decennio, dimostrano l'esistenza di situazioni oggettive che, in non pochi casi, rendono di fatto inapplicabile la norma».

Nella [riunione dell'8 agosto 2023](#), il Consiglio dei ministri ha avviato l'esame di un disegno di legge recante una delega al Governo per la revisione del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali (TUEL).

Nella [Nota di aggiornamento al documento di economia e finanza 2023](#) il Governo ha dichiarato quale collegato alla decisione di bilancio, tra gli altri, il disegno di legge di revisione TUEL.

Come si legge nella relazione illustrativa, nel citato disegno di legge, tenendo conto della citata sentenza della Corte costituzionale, si prevede la facoltà, e non più l'obbligo da parte dei comuni, di esercitare le funzioni fondamentali in via associata.

Articolo 2, comma 3
*(Differimento delle procedure semplificate per l'accesso alla
carriera di segretario comunale)*

L'articolo 2, al comma 3, differisce al 31 dicembre 2024 la vigenza dell'articolo 25-bis del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, che ha introdotto procedure semplificate per l'accesso alla carriera di segretario comunale e provinciale.

Al fine di sopperire alla carenza di segretari comunali e provinciali, necessari per assicurare l'adeguato supporto al ripristino della piena operatività degli enti locali, l'articolo 25-bis del [decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104](#), ha previsto una semplificazione delle modalità di svolgimento delle procedure selettive di accesso alla relativa carriera per il triennio 2020-2022, prevedendo in particolare:

- a) la possibilità di presentazione della domanda di partecipazione al concorso in via telematica;
- b) lo svolgimento della prova preselettiva in sedi decentrate e con modalità telematiche o, comunque, in modo da consentirne la valutazione con l'ausilio di strumenti informatici;
- c) lo svolgimento con modalità telematiche di due prove scritte, anche nella medesima data ed anche consistenti in una pluralità di quesiti a risposta aperta;
- d) la possibilità di svolgere la prova orale in videoconferenza, garantendo comunque la sicurezza e la tracciabilità delle comunicazioni;
- e) la possibilità di articolazione della commissione esaminatrice in sottocommissioni.

È attraverso tali modalità semplificate che si è svolta la procedura per l'ammissione di n. 448 borsisti al corso-concorso selettivo di formazione per il conseguimento dell'abilitazione richiesta ai fini dell'iscrizione di 345 segretari comunali nella fascia iniziale dell'Albo Nazionale dei segretari comunali e provinciali, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, 4a serie speciale – Concorsi ed Esami – n. 89 del 9 novembre 2021. Le relative procedure, con l'ultimazione delle prove orali, si sono concluse il 10 novembre 2023.

In proposito, la relazione illustrativa di accompagnamento all'A.C. 1633 afferma la persistenza di consistenti lacune di organico, riscontrabili con particolare riferimento ai segretari iscritti nella fascia iniziale di

accesso alla carriera e destinati a svolgere attività nei comuni di più piccola dimensione (fino a 3.000 abitanti).

La relazione illustrativa segnala anche che è in corso di perfezionamento il DPCM con il quale il Ministero dell'interno/Albo nazionale dei segretari comunali e provinciali viene autorizzato ad assumere 245 unità di segretario comunali e provinciali e si dovrà pertanto procedere alla pubblicazione del relativo bando di concorso.

Articolo 2, comma 4, lettera a)
(Proroga della validità di una graduatoria di reclutamento di personale volontario del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco)

L'articolo 2, comma 4, lettera a) proroga al **31 dicembre 2024** la validità della **graduatoria della procedura speciale** di reclutamento nella qualifica di vigile del fuoco, riservata al **personale volontario del Corpo nazionale dei vigili del fuoco**, approvata con decreto ministeriale n. 310 dell'11 giugno 2019.

La relazione illustrativa di accompagnamento all'A.C. 1633 specifica che la disposizione in esame si rende necessaria “per assicurare anche nell'anno 2024 le facoltà assunzionali nella qualifica di vigili del fuoco del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, riservate al personale volontario del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, di cui alla graduatoria della procedura speciale di reclutamento, di cui all'articolo 1, comma 295, della legge 27 dicembre 2017, n. 205”.

Tale graduatoria di stabilizzazione è stata approvata con il richiamato decreto del Ministro dell'interno 11 giugno 2019, n. 310. Esso contiene la graduatoria finale della procedura speciale di reclutamento a domanda, per la copertura di posti, nei limiti stabiliti dell'art. 1, commi 287, 289 e 295 della legge n. 205 del 2017, nella qualifica di vigile del fuoco nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

Da lì devono essere attinte – ricorda la relazione illustrativa – a legislazione vigente le seguenti unità di personale:

- ✓ 550 unità per il potenziamento di organico (di cui al decreto-legge n. 69 del 2023: articolo 12);
- ✓ 30 per cento di 246 unità nella qualifica di vigile del fuoco (previste dal decreto-legge n. 44 del 2023: articolo 15, comma 19);
- ✓ 30 per cento di 250 unità per il ripianamento di organico (ai sensi della legge n. 178 del 2020: articolo 1, comma 877).
- ✓ 30 per cento di 100 unità per l'aumento di organico (ai sensi della legge n. 160 del 2019: articolo 1, comma 136);

Si ricorda in proposito che il **comma 287** dell'articolo 1 della legge di bilancio 2018 (legge n. 205 del 2017) ha autorizzato l'assunzione straordinaria (in aggiunta alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente) di un contingente massimo fino a 7.394 unità nei ruoli iniziali delle Forze di polizia e nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco nell'arco del quinquennio 2018-2022 e comunque entro il limite della dotazione organica. Al contempo il **comma 289** della medesima legge ha incrementato di 300 unità la dotazione organica della

qualifica dei vigili del fuoco del Corpo nazionale (successivamente l'articolo 1, comma 136, della legge di bilancio 2020 - legge n. 160 del 2019 - ha incrementato di ulteriori complessive 500 unità - delle quali 100 unità per ciascuno degli anni dal 2022 al 2025 - la dotazione organica della qualifica di vigile del fuoco del Corpo).

Ai sensi del **comma 295**, per le assunzioni straordinarie di cui al comma 287 relative al Corpo nazionale dei vigili del fuoco e al comma 289, è prevista una riserva, fino al 30 per cento dei contingenti annuali, in favore del personale volontario con almeno 120 giorni di servizio iscritto da almeno tre anni nell'apposito elenco per le necessità delle strutture centrali e periferiche del Corpo.

Si tratta di uno dei due elenchi (l'altro è l'elenco per le necessità dei distaccamenti volontari) in cui è iscritto il personale volontario del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, ai sensi del decreto legislativo n. 139 del 2006, recante il riassetto delle disposizioni relative alle funzioni ed ai compiti del Corpo nazionale dei vigili del fuoco (articolo 6).

La graduatoria pubblicata nel 2019 aveva originariamente validità triennale (secondo la generale previsione posta dall'articolo 1, comma 147, lettera *c*) della legge n. 160 del 2019), dunque fino al 30 giugno 2022.

Indi è seguita una proroga per un ulteriore semestre (articolo 1, comma 15, del decreto-legge n. 228 del 2021).

Indi si è aggiunta una nuova proroga, a tutto il 2023 (articolo 2, comma 2, lettera *a*) del decreto-legge n. 198 del 2022).

Ed ora si aggiunge proroga a tutto il 2024.

Articolo 2, comma 4, lettera b)
***(Contributo a familiari di personale di Forze di polizia,
Corpo nazionale dei vigili del fuoco, Forze armate,
deceduto per attività di servizio anti-COVID-19)***

L'articolo 2, comma 4, lettera b) estende all'anno 2024 la possibilità di utilizzare le risorse non utilizzate nel 2021, destinate al contributo economico per i familiari del personale delle Forze di polizia, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e delle Forze armate, il quale, impegnato nell'azione di contenimento, contrasto e gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19, abbia contratto una patologia cui sia conseguito il decesso, in conseguenza dell'attività di servizio prestata.

La disposizione **estende al 2024 l'autorizzazione ad impiegare le risorse non utilizzate nel 2021**, destinate al contributo economico per i **familiari del personale delle Forze di polizia, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e delle Forze armate**, il quale, **impegnato nell'azione di contenimento**, contrasto e gestione **dell'emergenza epidemiologica** da Covid-19, abbia contratto, **in conseguenza dell'attività di servizio prestata**, una patologia cui sia conseguito il **decesso, per effetto diretto o come concausa, del contagio** da Covid-19.

Le risorse di cui si tratta sono state previste dall'articolo 74-*bis* - per il personale delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco - e dall'articolo 74-*ter* - per il personale delle Forze armate - del decreto-legge n. 73 del 2021.

Le medesime disposizioni hanno previsto che con decreto ministeriale (rispettivamente, del Ministro dell'interno e del Ministro della difesa, in ambedue i casi di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze) fossero individuati i soggetti fruitori del contributo, nonché le misure applicative anche al fine del rispetto del limite di spesa, pari a 1,5 milioni per ciascuno dei due Ministeri interessati.

Per l'adozione di tali decreti ministeriali, era previsto un termine di trenta giorni, dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge n. 73. Invero, al 31 dicembre 2021 non risultava perfezionato l'iter di adozione dei due decreti ministeriali menzionati. Di qui una disposizione posticipatoria al 2022, onde consentire la messa a punto in via applicativa del procedimento di erogazione del contributo. Quella proroga è stata disposta dal decreto-legge n. 228 del 2021 (all'articolo 2, comma 4).

Altra proroga si è aggiunta, a tutto il 2023, con il decreto-legge n. 198 del 2022 (all'articolo 2, comma 2, lettera c)).

Ed altra ora se ne aggiunge, con la disposizione in esame.

In sede applicativa, con decreto del Ministro dell'interno (di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze) del 19 gennaio 2022 sono state individuate le misure per l'attribuzione del contributo economico ai soggetti beneficiari (determinato in 25.000 euro da corrispondere in un'unica soluzione ai familiari delle vittime, secondo un ordine di priorità fino ad esaurimento delle risorse disponibili per l'anno 2021, salva nuova autorizzazione di spesa).

Analogamente, per i familiari del personale delle Forze armate è intervenuto il decreto del Ministro della difesa del 29 dicembre 2021, di individuazione dei soggetti beneficiari e di determinazione del contributo.

La proroga è volta a consentire la conclusione, nel corso del 2024, del procedimento di erogazione del contributo in favore dei soggetti aventi diritto, a fronte delle istanze presentate complessivamente dai familiari.

Le risorse a tal fine necessarie sono quantificate in **300.000 euro per l'anno 2024**.

Tali somme saranno attinte dalle disponibilità presenti sul Fondo di rotazione per la solidarietà alle vittime dei reati di tipo mafioso, delle richieste estorsive e dell'usura e dei reati intenzionali violenti (di cui all'articolo 5 del decreto-legge n. 225 del 2010).

A tal fine, si procede mediante corrispondente riduzione per l'anno 2024 di tale Fondo, per la compensazione degli effetti conseguenti in termini di fabbisogno e indebitamento netto.

Articolo 2, comma 4-bis
(Sperimentazione di armi ad impulsi elettrici da parte delle Polizie municipali)

Il **comma 4-bis** dell'**articolo 2**, inserito **dalla Camera**, consente in via sperimentale e **fino al 31 dicembre 2024**, a **tutti i comuni che non sono capoluoghi di provincia o con popolazione inferiore a centomila abitanti**, di avviare la **sperimentazione** dell'uso di armi ad impulsi elettrici (cd. *Taser*) da parte delle Polizie municipali **prescindendo dal requisito demografico** attualmente richiesto dalla normativa. Continua invece ad essere necessaria l'istituzione dell'armeria del Corpo o Servizio di polizia locale.

In proposito, si ricorda che l'**articolo 19 del D.L. 113/2018** ha introdotto in via sperimentale l'utilizzo di armi ad impulsi elettrici (c.d. *Taser*) da parte della polizia municipale. Una analoga sperimentazione era stata avviata nel 2014 per la Polizia di Stato, Carabinieri e Guardia di finanza art. 8, comma 1-*bis*, del DL 119/2014 e D.M. 4 luglio 2018).

In particolare, il **comma 1** del citato articolo 19 del D.L. 113/2018 ha attribuito ai **comuni capoluogo** di provincia e a quelli con **popolazione superiore ai centomila** abitanti la facoltà di dotare di armi comuni ad "impulsi elettrici", in via sperimentale e per il periodo di sei mesi, due unità di personale, munito della qualifica di agente di pubblica sicurezza, individuato fra gli appartenenti ai dipendenti Corpi e Servizi di polizia municipale.

Il successivo **comma 1-bis**, come modificato nel 2023 (D.L. n. 44/2023, art. 17-*bis*, co. 1) prevede che la sperimentazione possa essere estesa anche ad **altri comuni** (cioè non capoluoghi di provincia o con popolazione inferiore a centomila abitanti) per i quali ricorrano i due seguenti requisiti (rispettivamente lett. *a*) e *b*):

- popolazione di **almeno 20.000 abitanti** (più precisamente si fa riferimento ai comuni appartenenti a una delle classi demografiche di cui all'articolo 156, comma 1, lettere *h*) (da 20.000 a 59.999 abitanti) e *i*) (da 60.000 a 99.999 abitanti) del testo unico enti locali (D.lgs. 267/2000);
- istituzione, con regolamento comunale o con diverso provvedimento del sindaco, dell'**armeria** del Corpo o Servizio di polizia locale; nel caso in cui le armi da custodire, comprese quelle ad impulso elettrico,

siano in numero non superiore a quindici, le armi sono custodite negli appositi **armadi metallici**.

Si ricorda in proposito che in ogni comune è istituita l'armeria del Corpo o Servizio di polizia municipale in apposito locale nel quale sono custodite le armi in dotazione ed il relativo munizionamento (D.M. interno 145/1987, art. 12, comma 1). L'istituzione dell'armeria non è necessaria qualora si tratti di custodire armi in numero non superiore a quindici e munizioni non superiori a duemila cartucce. In tal caso le armi e le munizioni sono custodite in appositi armadi (D.M. interno 145/1987, art. 12, comma 4). Si tratta di appositi armadi metallici corazzati, chiusi a chiave con serratura di sicurezza tipo cassaforte (D.M. interno 145/1987, art. 14, comma 1).

Con il comma in esame **si disapplicano le disposizioni** di cui al citato articolo 19, comma 1-*bis*, lettera *a*), consentendo di fatto ai comuni più piccoli di avviare la sperimentazione delle armi ad impulsi elettrici, a prescindere da qualsiasi parametro demografico, purché il comune abbia provveduto ad istituire l'armeria del Corpo o Servizio di polizia locale.

Tale possibilità è ammessa in via sperimentale e **fino al 31 dicembre 2024**.

Articolo 2, comma 5
(Proroga di disposizioni in materia di incarichi di vicesegretario comunale)

Il comma 5 dell'articolo 2 del decreto legge in conversione sostituisce il termine del 31 dicembre 2023 con il termine del 31 dicembre 2024 nell'articolo 14-*sexies* del decreto-legge 18 novembre 2022, n. 176, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 gennaio 2023, n. 6. Quest'ultima disposizione, a sua volta, ha previsto che le disposizioni di cui all'articolo 16-*ter*, commi 9 e 10, del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, in materia di incarichi di vicesegretario comunale, continuano ad applicarsi fino al 31 dicembre 2023 e che i relativi incarichi, se conferiti entro tale data, proseguono sino alla naturale scadenza.

Si ricorda che il Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000 stabilisce che il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi del comune può prevedere l'istituzione di un vicesegretario per coadiuvare il segretario e sostituirlo nei casi di vacanza, assenza o impedimento (art. 97, comma 5). Il decreto del Presidente della Repubblica n. 465 del 1997 prevede inoltre che in caso di vacanza della sede di segreteria, salvo che sia in corso la stipulazione di convenzione per l'ufficio di segretario comunale, le funzioni di segretario sono svolte dal vicesegretario, se previsto (art. 15, comma 3).

Il comma 9 dell'articolo 16-*ter* del citato decreto-legge n. 162 del 2019, con la finalità di ovviare alla carenza di segretari comunali nei piccoli comuni, ha previsto, in via eccezionale e per un periodo di tempo limitato, che - nei tre anni successivi all'entrata in vigore della legge di conversione del medesimo decreto legge n. 162 (la legge di conversione è entrata in vigore il 1° marzo 2020 e, quindi, la disposizione avrebbe cessato di avere efficacia a partire dal 1° marzo 2023) - le funzioni attribuite al vicesegretario possono essere svolte, per un periodo comunque non superiore a trentasei mesi complessivi, da un funzionario di ruolo del comune in servizio da almeno due anni in un ente locale ed in possesso dei requisiti per la partecipazione al concorso di cui al comma 3 dell'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica n. 465 del 1997⁵². La procedura di assegnazione dell'incarico prevede: la richiesta del sindaco,

⁵² Il funzionario incaricato è altresì tenuto a partecipare a corsi di formazione di almeno 20 ore, anche attraverso modalità telematiche.

l'autorizzazione del Ministero dell'interno, l'assenso dell'ente locale di appartenenza, il consenso dell'interessato. Entro i 90 giorni successivi, il sindaco è tenuto ad avviare una nuova procedura di pubblicizzazione per la nomina del segretario titolare. È fatta salva la possibilità per il Ministero dell'interno di assegnare, in ogni momento, un segretario reggente anche a scavalco.

Le disposizioni di cui al predetto comma 9 si applicano ai comuni fino a 5.000 abitanti ovvero con una popolazione complessiva fino a 10.000 abitanti nel caso di comuni che abbiano stipulato tra loro convenzioni per l'ufficio di segreteria⁵³, qualora sia vacante la sede di segreteria, singola o convenzionata, e la procedura di pubblicizzazione finalizzata alla nomina del segretario titolare ai sensi dell'articolo 15, comma 4, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 4 dicembre 1997, n. 465, sia andata deserta e non risulti possibile assegnare un segretario reggente, a scavalco, con riferimento al contingente di personale in disponibilità.

Il comma 10 dell'articolo 16-*ter* del citato decreto legge n. 162 ha previsto poi che il conferimento delle funzioni di vicesegretario a funzionari del comune disposto dal comma 9 del medesimo articolo 16-*ter* può essere attivato anche nei comuni, aventi i requisiti ivi indicati, che stipulino una convenzione di segreteria ai sensi dell'articolo 30, comma 1, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, o ne abbiano una in corso, purché la sede di segreteria risulti vacante.

L'articolo 14-*sexies* del decreto-legge 18 novembre 2022, n. 176, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 gennaio 2023, n. 6 ha successivamente prorogato il termine di vigenza delle disposizioni di cui ai richiamati commi 9 e 10 dell'articolo 16-*ter* del decreto legge n. 162 del 2019 al 31 dicembre 2023, prevedendo inoltre, in modo espresso, che gli incarichi di vicesegretario, purché conferiti entro la predetta data del 31 dicembre 2023, proseguono sino a naturale scadenza.

Il comma 5 in commento proroga ulteriormente al 31 dicembre 2024 il predetto termine del 31 dicembre 2023.

⁵³ Si ricorda che i comuni, le cui sedi sono ricomprese nell'ambito territoriale della stessa sezione regionale dell'Agenzia, con deliberazione dei rispettivi consigli comunali, possono anche nell'ambito di più ampi accordi per l'esercizio associato di funzioni, stipulare tra loro convenzioni per l'ufficio di segreteria (art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica n. 465 del 1997). A sua volta il Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000 prevede che i comuni possono stipulare convenzioni per l'ufficio di segretario comunale comunicandone l'avvenuta costituzione alla Sezione regionale dell'Agenzia. Tali convenzioni possono essere stipulate anche tra comune e provincia e tra province (art. 98, comma 3) Sempre il predetto Testo unico, più in generale, prevede che, al fine di svolgere in modo coordinato funzioni e servizi determinati, gli enti locali possono stipulare tra loro apposite convenzioni (art. 30, comma 1).

La relazione illustrativa di accompagnamento all'A.C. 1633 evidenzia al riguardo che, nonostante la conclusione di due distinte procedure concorsuali con le quali sono stati iscritti all'Albo nazionale dei segretari comunali e provinciali di cui all'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica n. 465 del 1997, nel complesso, n. 514 nuove unità, le carenze di segretari della fascia iniziale (fascia "C") sono ancora rilevanti, risultando attualmente ben 1.752 sedi vacanti negli enti con meno di 3.000 abitanti. Per tali ragioni la disposizione in commento ha inteso ulteriormente prorogare al 31 dicembre 2024 il termine in scadenza, già prorogato dal ricordato articolo 14-*sexies*, al fine di assicurare comunque l'operatività degli enti locali interessati, nelle more nella conclusione di un'ulteriore procedura concorsuale - di cui al bando pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 9 novembre 2021, n. 89 - avente ad oggetto l'individuazione di n. 448 borsisti da ammettere al corso-concorso selettivo di formazione, per il conseguimento dell'abilitazione richiesta ai fini dell'iscrizione di 345 segretari comunali nella fascia iniziale dell'Albo Nazionale dei segretari comunali e provinciali. Di tale ultima procedura è - sempre secondo quanto evidenziato nella citata relazione di accompagnamento - previsto a breve l'avvio del corso-concorso selettivo di formazione, della durata complessiva di 8 mesi⁵⁴.

⁵⁴ Tale durata è prevista dall'articolo 12-bis, comma 2, lettera a), del decreto legge 27 gennaio 2022 n. 4, convertito con modificazioni dalla legge 28 marzo 2022, n. 25.

Articolo 2, comma 6 *(Fondo anticipazioni di liquidità degli enti locali in dissesto)*

L'**articolo 2, comma 6**, interviene sull'applicazione delle disposizioni previste per gli **enti locali in stato di dissesto finanziario** che hanno **eliminato il fondo anticipazioni di liquidità (FAL)** accantonato nel risultato di amministrazione, **posticipando di un anno** – in sede cioè di approvazione del **rendiconto 2024**, anziché del rendiconto 2023 – l'**obbligo di ricostituire un apposito fondo** nel quale accantonare un importo pari alle **anticipazioni di liquidità incassate** negli esercizi precedenti e **non ancora rimborsate** alla chiusura dell'esercizio 2024 (in luogo dell'esercizio 2023).

La norma in esame novella il **comma 6-ter** dell'**articolo 16 del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115** (c.d. Aiuti-*bis*), il quale ha introdotto l'**obbligo per gli enti locali in dissesto finanziario** che avevano **eliminato il fondo di anticipazioni di liquidità**, di **istituire**, in sede di rendiconto 2022, un **nuovo fondo** nel quale **accantonare un importo pari alle anticipazioni di liquidità** incassate negli esercizi precedenti e **non ancora rimborsate** alla data del 31 dicembre 2022.

Si evidenzia che il decreto-legge n. 44 del 2023 (art. 18, comma 1, lett. *a*)) aveva già prorogato di un anno i termini citati, **posticipando di un anno** – in sede cioè di approvazione del **rendiconto 2023**, anziché del rendiconto 2022 – l'obbligo di ricostituzione di un apposito fondo.

La norma in esame posticipa di un ulteriore anno i termini citati, differendo al momento dell'**approvazione del rendiconto 2024** l'obbligo di istituzione del fondo nel quale accantonare un importo pari alle anticipazioni di liquidità incassate negli esercizi precedenti e non ancora rimborsate alla chiusura dell'esercizio 2024.

I **commi da 6-ter a 6-sexies** dell'**articolo 16 del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115** hanno introdotto l'**obbligo di ricostituzione del FAL** per gli enti locali in dissesto che lo avevano eliminato, dando attuazione alle conclusioni della **delibera della Corte dei conti n. 8 del 2022**. I giudici contabili, nell'individuare la competenza dell'Organo Straordinario di Liquidazione in materia di gestione delle anticipazioni di liquidità erogate da Cassa Depositi e Prestiti s.p.a. prima del dissesto, avevano evidenziato la **necessità, per gli enti locali interessati, di accantonare sotto forma di fondo**, nel risultato di amministrazione dei futuri bilanci stabilmente riequilibrati, **la provvista finanziaria corrispondente alle anticipazioni di liquidità non restituite** dall'OSL, sottolineando che, comunque, al termine della procedura di risanamento, l'anticipazione di liquidità ancora

da rimborsare alla CDP sarà ascrivibile nuovamente all'ente locale rientrato *in bonis*.

Con il citato D.L. 44 del 2023 (art. 18, co.1 lett.a)) è stato rinviato di un anno, in sede di approvazione del rendiconto 2023 (termine prorogato all'approvazione del rendiconto 2024 dalla norma in esame), l'obbligo per gli enti locali in stato di dissesto finanziario, che hanno eliminato il fondo anticipazioni di liquidità accantonato nel risultato di amministrazione, di provvedere ad accantonare il nuovo apposito fondo nel quale far confluire un importo pari all'ammontare complessivo delle anticipazioni di liquidità ricevute ai sensi del decreto-legge n. 35 del 2013 e del decreto-legge n. 34 del 2020⁵⁵, e successivi rifinanziamenti, incassate negli esercizi precedenti e non ancora rimborsate alla data del 31 dicembre 2023 (data prorogata al 31 dicembre 2024 dalla norma in esame).

Il fondo ricostituito nel risultato di amministrazione al 31 dicembre 2023 (termine così prorogato dall'articolo 18, comma 1, lett. b) del D.L. 44 del 2023; *si evidenzia, come anticipato, che tale termine non è stato prorogato dalla norma in esame*) è utilizzato secondo le modalità di contabilizzazione previste dall'articolo 52, commi 1-ter e 1-quater del decreto-legge n. 73 del 2021⁵⁶ (**comma 6-quater**).

⁵⁵ Si ricorda che il D.L. n. 35 del 2013 reca, all'art. 1, strumenti diretti a garantire la puntualità dei pagamenti dei debiti contratti dalla PA. In particolare, il comma 10 istituisce un Fondo per assicurare la liquidità per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili con tre distinte sezioni: una relativa agli enti locali, una alle regioni e province autonome e una agli enti del Servizio Sanitario Nazionale. L'obbligo di adempiere con puntualità le obbligazioni scadute della PA è contenuto nella direttiva 2011/7/UE e nel decreto legislativo n. 192 del 2012, che ne recepisce i contenuti. In estrema sintesi, tutte le pubbliche amministrazioni sono tenute a pagare le proprie fatture entro 30 giorni dalla data del loro ricevimento, ad eccezione degli enti del servizio sanitario nazionale (per i quali il termine è di 60 giorni).

L'articolo 116 del **D.L. n. 34 del 2020**, a seguito della situazione straordinaria di emergenza sanitaria derivante dalla pandemia da Covid-19, ha disciplinato le modalità di attivazione delle anticipazioni di liquidità degli enti locali e delle regioni, che può essere disposta attingendo alle dotazioni di una delle due sezioni (quella per debiti diversi da quelli finanziari e sanitari) di cui si compone il Fondo per il pagamento dei debiti commerciali degli enti territoriali, istituito dall'art.124 dello stesso provvedimento.

⁵⁶ Il citato comma 1-ter dell'articolo 52 del D.L. n. 73 del 2021 detta disposizioni per la rappresentazione contabile nei bilanci di previsione e nei rendiconti degli enti locali della gestione del FAL, a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 4 del 2020. Nello specifico, dall'esercizio 2021, gli enti locali sono tenuti: i) a iscrivere nel bilancio di previsione il rimborso annuale delle anticipazioni di liquidità nel titolo 4 della spesa (riguardante il rimborso dei prestiti); ii) a ridurre, in sede di rendiconto, per un importo pari alla quota annuale rimborsata con risorse di parte corrente, il FAL accantonato ai sensi del comma 1; iii) ad iscrivere la quota del risultato di amministrazione liberata a seguito della riduzione del FAL nell'entrata del bilancio dell'esercizio successivo come «Utilizzo del fondo anticipazione di liquidità»; iv) a dare evidenza, nella nota integrativa allegata al bilancio di previsione e nella relazione sulla gestione allegata al rendiconto, della copertura delle spese riguardanti le rate di ammortamento delle anticipazioni di liquidità, che non possono essere finanziate dall'utilizzo del FAL stesso.

Il **comma 1-quater dell'articolo 52 del D.L. n. 73 del 2021** stabilisce che, a seguito dell'**utilizzo del contributo** eventualmente ottenuto in sede di riparto dell'**apposito fondo per la riduzione del disavanzo** eventualmente registrato dagli enti locali (costituito dal

Il comma **6-quinquies** consente agli enti locali in questione – al fine di garantire il coordinamento della finanza pubblica, nonché l'esercizio delle funzioni fondamentali e l'erogazione dei servizi pubblici essenziali – di **ripiantare in dieci anni in quote costanti**, a decorrere **dall'esercizio 2024**, l'**eventuale maggior deficit al 31 dicembre 2023** rispetto all'esercizio precedente, **derivante dalla ricostituzione del predetto Fondo**, al netto delle anticipazioni rimborsate nel corso dell'esercizio 2023. Tali termini sono stati così posticipati di un anno dall'articolo 18, comma 1, lett. c) del D.L. 44 del 2023; *si evidenzia che anche tali termini non sono stati prorogati dalla norma in esame.*

Il **comma 6-sexies** estende il meccanismo di **ripianto in quote costanti fino a dieci anni** a decorrere dall'esercizio 2023 anche **agli enti** locali in dissesto finanziario che hanno **ricostituito il fondo** anticipazioni di liquidità già in sede di rendiconto 2021. L'articolo 18, comma 1, lett. d) del D.L. 44 del 2023 ha esteso l'applicazione del meccanismo di ripiano in quote costanti fino a dieci anni, previsto dal precedente comma **6-quinquies**, anche agli enti locali in occasione del primo conto consuntivo successivo all'approvazione del rendiconto della gestione liquidatoria – che segna la fuoriuscita dalla procedura di dissesto – qualora tale approvazione avvenga entro il 31 dicembre 2024.

Per esigenze di coordinamento del comma oggetto di proroga con i due commi successivi, sopra richiamati, si valuti, pertanto, l'opportunità di fissare al 31 dicembre 2024 (in luogo del 31 dicembre 2023) anche i termini previsti ai successivi commi 6-quater e 6-quinquies dell'articolo 16 del decreto-legge n. 115 del 2022, nonché di far decorrere dall'esercizio 2025 (anziché dall'esercizio 2024), il ripiano in quote costanti fino a dieci anni dell'eventuale maggiore disavanzo derivante dalla ricostituzione del fondo di cui al comma 6-ter.

• **Il rimborso delle anticipazioni di liquidità nel caso di enti in condizioni di dissesto finanziario**

La **Corte dei conti – Sezione delle Autonomie** con la [delibera n. 8 del 2022](#) si è pronunciata sulla competenza al rimborso delle anticipazioni di liquidità nel caso di enti in condizioni di dissesto finanziario, chiarendo in particolare se la stessa competenza all'Organismo Straordinario di Liquidazione (OSL) con le risorse della massa attiva ovvero all'ente attraverso il bilancio stabilmente riequilibrato.

comma 1 dell'art. 52 per la riduzione del disavanzo eventualmente registrato dagli enti locali a seguito dell'applicazione della nuova disciplina in materia di contabilizzazione del FAL, introdotta a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 4 del 2020), il maggior ripiano del disavanzo, conseguente alla ricostruzione del FAL, applicato al bilancio di previsione 2021 (primo esercizio del piano decennale) rispetto a quanto previsto dal comma 1-bis (dal piano decennale), non possa essere applicato al bilancio degli esercizi successivi.

La Corte dei Conti, nel ricostruire la normativa vigente applicabile, ha dato conto del contrasto giurisprudenziale in essere sulla gestione dei debiti da anticipazione di liquidità di un ente dissestato. Sul piano sostanziale, la Corte ha affermato che “**le anticipazioni di liquidità** svolgono la funzione di trasformare lo stock di debiti commerciali dell’ente contabilizzati nei residui passivi, ma anche nei debiti fuori bilancio, in un solo debito (o più) verso la CDP. Si tratta di una permutazione patrimoniale che potrebbe per certi versi essere assimilabile ad una cartolarizzazione di debiti, accompagnata da particolari garanzie”.

La Corte è giunta alla conclusione che la gestione delle anticipazioni di liquidità erogate dalla Cassa Depositi e Prestiti per l’estinzione di debito pregresso ai sensi dell’art. 1 del D.L. n. 35 del 2013 e di successivi interventi normativi, contratte dall’ente prima del 31 dicembre dell’anno antecedente la dichiarazione di dissesto, ricade nella competenza dell’Organo Straordinario di Liquidazione, in quanto relative ad atti o fatti verificatisi antecedentemente alla dichiarazione di dissesto.

Tuttavia al termine della procedura di risanamento, l’anticipazione di liquidità **ancora da rimborsare** alla CDP sarà ascrivibile nuovamente all’ente locale rientrato *in bonis* e tale circostanza determinerà due rilevanti conseguenze: la prima è che **l’anticipazione di liquidità non restituita** andrà riportata nella contabilità dell’ente ed è destinata a **confluire nel risultato di amministrazione, sotto forma di fondo, come quota accantonata** e andranno applicate le modalità di contabilizzazione previste al punto 3.20-bis del principio applicato della contabilità finanziaria (All. 4/2 al D.Lgs. n. 118/2011); la seconda è che, al termine della procedura di risanamento rivivrà la speciale tutela reale del credito del Mef (che agisce tramite la CDP) per cui le rate di rimborso scadute e non pagate dall’OSL potranno essere oggetto di recupero da parte dell’Agenzia delle Entrate a valere sull’imposta municipale propria e sull’imposta sulle assicurazioni contro la responsabilità civile rimosse tramite modello F24.

In questa prospettiva temporale, **l’ente è tenuto ad eseguire un costante e attento monitoraggio del debito residuo in gestione all’OSL** e a verificare se quest’ultimo ha estinto le rate scadute, ovvero ha ridotto o estinto il debito residuo a tale titolo. Al fine di evitare che possano porsi nuove tensioni sugli equilibri, l’ente sarà tenuto ad **accantonare** la necessaria provvista finanziaria e prevedere un’adeguata **copertura delle rate di rimborso**, nei bilanci stabilmente riequilibrati futuri, per tutte le annualità ancora dovute.

Si evidenzia che la **legge di bilancio per il 2023** (art. 1, **comma 789**, legge n. 197 del 2022), con una modifica al T.U.E.L. (art. 255, comma 10), ha attribuito alla **gestione ordinaria dell’ente locale** la **competenza sui rimborsi delle anticipazioni di liquidità ricevute** anteriormente alla dichiarazione di dissesto **dagli enti locali in dissesto finanziario** per far fronte al pagamento dei propri debiti commerciali, chiarendo, quindi, – in antitesi a quanto indicato dalla [delibera n. 8 del 2022](#) della **Corte dei conti** – che le anticipazioni di liquidità ricevute da Cassa Depositi e Prestiti per il pagamento dei debiti commerciali **debbono essere rimborsate a carico della gestione ordinaria degli enti locali in dissesto**, e non della gestione dell’Organo straordinario di liquidazione.

Come precisato nella Relazione illustrativa del ddl di bilancio (A.C. 643), la norma è finalizzata ad includere - analogamente a quanto previsto per le anticipazioni di tesoreria di cui all'art. 222 del TUEL - **le anticipazioni di liquidità tra le fattispecie che sono sottratte alla competenza dell'OSL**, restituendo certezza al quadro normativo, attraverso, peraltro, l'inclusione, nell'ipotesi di bilancio riequilibrato, del debito derivante dalla restituzione delle quote capitale e dei ratei interessi delle anticipazioni di liquidità contratte dall'ente anche se provengono dalla gestione precedente al dissesto. Ciò anche al fine di superare i rischi di effetti finanziari negativi determinati dal possibile mancato versamento al bilancio dello Stato del rimborso delle rate di ammortamento delle anticipazioni di liquidità da parte degli OSL degli enti locali, per insufficienza della massa attiva.

Articolo 2, commi 6-bis e 6-ter
*(Disposizioni contabili inerenti i residui passivi per le regioni a
statuto ordinario)*

I **commi 6-bis e 6-ter** dell'**articolo 2** – introdotti nel corso dell'esame alla Camera – recano norme contabili concernenti la **gestione dei residui passivi**, che consentono alle **regioni a statuto ordinario**, in presenza di un considerevole disavanzo di amministrazione, **per gli anni 2023 e 2024 di diminuire la quota obbligatoria di reiscrizione dei residui perenti** stabilita dall'ordinamento contabile di cui al decreto legislativo n. 118 del 2011. Le risorse che in tal modo sono rese disponibili, vengono destinate al Fondo perdite potenziali.

Il **comma 6-bis** consente alle **regioni a statuto ordinario** in determinate condizioni finanziarie di **derogare parzialmente**, per gli **anni 2023 e 2024**, a quanto stabilito dall'articolo 60, comma 3, del decreto legislativo n. 118 del 2011 in materia di **gestione dei residui passivi**.

L'**ordinamento contabile regionale** (d.lgs. n. 118 del 2011) stabilisce, all'articolo 60, comma 3, che dal 2012 non è più consentita la cancellazione dei residui passivi dalle scritture contabili per perenzione. L'ultima volta in cui è stato possibile applicare tale istituto è stato in occasione della predisposizione del rendiconto dell'esercizio 2014.

A decorrere da allora, quindi, è **obbligatorio accantonare una quota del risultato di amministrazione** per garantire la copertura della **reiscrizione dei residui perenti**. La legge stabilisce che la suddetta quota deve essere di importo almeno pari all'incidenza delle richieste di reiscrizione dei residui perenti degli ultimi tre esercizi; l'**entità dell'accantonamento** deve essere **incrementata annualmente di almeno il 20 per cento**, fino a raggiungere la **quota del 70 per cento dell'ammontare dei residui perenti**.

Il comma **6-bis** stabilisce, pertanto, che per le regioni che si trovino nella condizione di avere un **disavanzo di amministrazione pro-capite** al 31 dicembre 2022 superiore a **1.500 euro** (il disavanzo è calcolato al netto al netto del debito autorizzato e non contratto), per gli **anni 2023 e 2024**, la **quota da accantonare** per garantire la reiscrizione dei residui perenti **può essere inferiore al 70 per cento** prescritto dal d. lgs. n. 118 del 2011.

La norma in esame specifica, inoltre, che la suddetta quota deve comunque garantire la copertura alle richieste di reiscrizione dei residui perenti dell'esercizio deve essere superiore del 20 per cento rispetto al

valore medio dell'ammontare delle richieste di reiscrizione dei residui perenti calcolato rispetto all'ultimo triennio.

Il **comma 6-ter** in esame stabilisce che le **risorse** che saranno rese **disponibili** a seguito dell'applicazione delle disposizioni sopra illustrate sono **destinate** al **Fondo perdite potenziali**, in aggiunta alla quota ordinaria di tale accantonamento.

Nell'ambito del bilancio regionale, il Fondo perdite potenziali raccoglie altri accantonamenti dal risultato di amministrazione, in virtù di quanto stabilito nell'ordinamento contabile dettato dal d.lgs. n. 118 del 2011, agli articoli 42, comma 3 e 46, comma 3.

I fondi accantonati del risultato di amministrazione, stabilisce l'articolo 42, comma 3, comprendono il fondo crediti di dubbia esigibilità, l'accantonamento per i residui perenti e gli **accantonamenti per passività potenziali**. Le regioni, possono infatti, come dettato dall'articolo 46, comma 3, nell'ambito del programma "Altri fondi" stanziare ulteriori accantonamenti riguardanti passività potenziali, sui quali non è possibile impegnare e pagare. A fine esercizio, le relative economie di bilancio confluiscono nella quota accantonata del risultato di amministrazione, immediatamente utilizzabili; una volta accertato che la spesa potenziale non può più verificarsi, la corrispondente quota del risultato di amministrazione è liberata dal vincolo.

Articolo 2, comma 6-quater
(Norme contabili sull'utilizzo delle quote accantonate e vincolate del risultato di amministrazione per le regioni e le province autonome)

Il comma 6-quater dell'articolo 2 introdotto nel corso dell'esame alla Camera – estende al 2023 l'applicazione delle norme concernenti l'utilizzo delle quote accantonate e vincolate del risultato di amministrazione dettate dalla legge di bilancio per il 2019 per le regioni a statuto ordinario ed estende l'applicazione di tali norme, per il medesimo anno, anche alle regioni a statuto speciale ed alle province autonome.

Il comma in esame concerne le norme sull'utilizzo delle quote accantonate e vincolate del risultato di amministrazione per gli anni 2019 e 2020 destinate alle regioni a statuto ordinario e dettate dalla legge di bilancio per il 2019.

La legge n. 145 del 2018, ai commi 897 e 898, disciplina la possibilità di **utilizzo del risultato di amministrazione, anche in caso di disavanzo**, per tutti gli enti soggetti alle norme dell'ordinamento contabile contenute nel decreto legislativo n. 118 del 2011 (le regioni e gli enti locali, nonché i relativi enti strumentali e organismi), anche in disavanzo.

In dettaglio, il **comma 897** dispone che è comunque **consentita** – quindi anche nel caso in cui l'ente si trovi in situazione di disavanzo – **l'applicazione al bilancio di previsione della quota vincolata, accantonata e destinata del risultato di amministrazione per un importo non superiore a quello del risultato di amministrazione complessivo** come risultante dal relativo prospetto al 31 dicembre dell'esercizio precedente; viene specificato, inoltre, quali sono gli elementi da applicare nelle more dell'approvazione del rendiconto dell'esercizio precedente.

La quota del risultato di amministrazione, come sopra definita, è applicata al bilancio di previsione al netto della quota minima obbligatoria accantonata per il fondo crediti di dubbia esigibilità e del fondo anticipazioni di liquidità. È quindi incrementata dell'importo del disavanzo da recuperare iscritto nel primo esercizio del bilancio di previsione. Il citato comma 897 introduce, inoltre, una sanzione per gli enti in ritardo nell'approvazione dei propri rendiconti, stabilendo che questi non possono beneficiare della facoltà concessa dal comma medesimo.

Il **comma 898** disciplina il caso in cui l'**importo** riportato nel prospetto del **risultato di amministrazione** risulti **negativo o inferiore** alla quota minima obbligatoria accantonata per il fondo crediti di dubbia esigibilità e al fondo anticipazioni di liquidità. In tal caso **gli enti possono applicare al bilancio di previsione la quota vincolata**, accantonata e destinata del risultato di amministrazione per un **importo non superiore a quello del disavanzo da recuperare** iscritto nel primo esercizio del bilancio di previsione.

Il **comma 899**, nel confermare l'applicazione, per gli anni **2019 e 2020** delle modalità di **utilizzo delle quote accantonate e vincolate del risultato di amministrazione** previste dai commi 897 e 898 alle **regioni a statuto ordinario**, dispone che queste ultime non dovranno operare la nettizzazione del fondo anticipazione di liquidità.

Il comma in esame **estende al 2023** l'applicazione delle norme suesposte per le **regioni a statuto ordinario** e specifica che le medesime norme, limitatamente allo stesso anno 2023, si applicano anche alle **regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano**.

Articolo 2, commi 7 e 8
(Compensi per straordinari del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco nel periodo finale dell'emergenza da Covid-19)

Con l'**articolo 2, commi 7 e 8**, si destinano risorse (per circa 8,3 milioni) per il pagamento delle prestazioni di lavoro straordinario dei Vigili del fuoco per un periodo (dal 1° agosto 2021 al 31 marzo 2022) in cui si è protratta l'emergenza da Covid-19.

L'antecedente normativo cui si richiamano le disposizioni in esame è costituito dal comma 6 dell'articolo 74 del decreto-legge n. 73 del 2021, il quale ha autorizzato - in relazione allo svolgimento dei maggiori compiti connessi all'emergenza epidemiologica da Covid-19 - per l'anno 2021 la spesa di 4.622.070 euro per il pagamento delle prestazioni di **lavoro straordinario** del personale del **Corpo nazionale dei vigili del fuoco**. La disposizione faceva seguito ad altre, susseguitesi nel corso del 2020 e del 2021.

Era da intendersi che il lasso temporale di riferimento di quella disposizione fosse dal 1° maggio al 31 luglio 2021 (analogamente a quanto previsto dal comma 3 di quell'articolo 74 per le Forze di polizia).

Ne dava conferma la relazione tecnica di accompagnamento all'A.C. 1633. Essa riportava come lo stanziamento fosse inteso a 'coprire' il ricorso (nel periodo 1° maggio-31 luglio 2021) a 300 unità di personale operativo richiamato dal turno libero ed impiegato in orario straordinario, nonché a squadre specialistiche aggiuntive rispetto all'ordinario dispositivo di soccorso (con tre squadre composte ciascuna da 5 unità, alle quali si aggiungevano 3 unità per ciascuna squadra di personale specialista per il contrasto del rischio biologico, per le principali città metropolitane maggiormente esposte al rischio pandemico, per un totale di 24 unità complessive di personale).

Ebbene, quel che ora il **comma 7** viene a disporre è un'**autorizzazione di spesa per il pagamento di compensi per prestazioni di lavoro straordinario svolte dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco** per un periodo ulteriore, rispetto a quello 'coperto' dalla previsione citata del decreto-legge n. 73 del 2021.

Tale nuovo arco temporale delle prestazioni rese va **dal 1° agosto 2021 al 31 marzo 2022**, che è la data di cessazione dello stato di emergenza deliberato innanzi all'epidemia da Covid-19.

La spesa autorizzata è di **8.338.000 euro** per l'anno 2024.

L'autorizzazione si pone in deroga al limite posto dall'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo n. 75 del 2017, relativo all'ammontare

complessivo delle risorse destinabili annualmente al trattamento accessorio.

Il **comma 8** dispone la correlativa copertura finanziaria, statuendo che si provveda mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali", della missione "Fondi da ripartire", dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2024, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

Articolo 2, comma 9 *(Banca dati nazionale unica della documentazione antimafia)*

Il **comma 9** dell'**articolo 2** prevede che la disciplina concernente le modalità di autenticazione, autorizzazione e di registrazione degli accessi e delle operazioni effettuate sulla banca dati nazionale unica della documentazione antimafia, sia contenuta in un decreto di natura non più regolamentare, consentendo in tal modo l'adeguamento tempestivo della predetta disciplina, a seguito di successivi aggiornamenti tecnologici.

Più nel dettaglio il **comma 9** dell'articolo 2 modifica gli articoli 97 e 99 del Codice antimafia (d.lgs. n. 159 del 2011) che disciplinano la Banca dati nazionale unica per la documentazione antimafia.

La **Banca dati nazionale unica per la documentazione antimafia** (BDNA), istituita dall'art. 96 del Codice antimafia presso il Ministero dell'interno - Dipartimento per le politiche del personale dell'amministrazione civile e per le risorse strumentali e finanziarie, si propone di rendere maggiormente efficiente l'azione dello Stato contro la criminalità organizzata accelerando il rilascio delle comunicazioni e informazioni antimafia liberatorie in modalità automatica ai soggetti titolati alla richiesta.

La vigente normativa antimafia prevede che le Amministrazioni pubbliche, gli Enti pubblici e le Aziende vigilate dallo Stato, debbano acquisire idonea documentazione informativa prima di stipulare, approvare od autorizzare i contratti e subcontratti relativi a lavori, servizi e forniture pubblici, ovvero prima di rilasciare o consentire i provvedimenti di cui all'articolo 67 del Codice antimafia (*Effetti delle misure di prevenzione*), circa la sussistenza di una delle cause di decadenza o sospensione di cui allo stesso art. 67 o dei tentativi di infiltrazione mafiosa. I suddetti soggetti debbono essere previamente accreditati in Banca dati tramite apposite credenziali rilasciate dalle Sezioni provinciali, appositamente costituite presso le Prefetture-UTG competenti, avendo come criterio di riferimento quello della sede dell'operatore economico per il quale viene chiesta la certificazione antimafia. Il funzionamento della BDNA, è disciplinato dal D.P.C.M. 30/10/2014, n.193, contenente le modalità di funzionamento, accesso, consultazione e collegamento della BDNA con altre Banche dati, tra le quali il Centro elaborazione dati di cui all'art. 8 della legge 1° aprile 1981, n.121, il sistema informatico presso la DIA ed i sistemi informativi presso le Camere di Commercio.

Il sistema informativo e la relativa infrastruttura tecnologica sono stati realizzati e vengono gestiti dalla Direzione Centrale per l'Innovazione Tecnologica per l'Amministrazione Generale.

La **lett. b)** del comma 9 modifica l'articolo 99 del Codice antimafia, il quale disciplina le modalità di funzionamento della banca dati nazionale unica.

Il comma 1 dell'articolo 99 del Codice antimafia, nella formulazione antecedente all'entrata in vigore del decreto-legge in conversione, demandava a uno o più Regolamenti, da adottarsi su proposta del Ministro dell'interno, di concerto con i Ministri della pubblica amministrazione e dell'innovazione, della giustizia, dello sviluppo economico e delle infrastrutture e dei trasporti, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, la disciplina delle modalità:

- a) di funzionamento della banca dati nazionale unica;
- b) di autenticazione, autorizzazione e di registrazione degli accessi e delle operazioni effettuate sulla banca dati nazionale unica;
- c) di accesso da parte del personale delle Forze di polizia e dell'Amministrazione civile dell'interno;
- d) di accesso da parte della Direzione nazionale antimafia e antiterrorismo per lo svolgimento delle attività di coordinamento del procuratore nazionale previste dall'art. 371-bis c.p.p.
- e) di consultazione da parte dei soggetti di cui all'articolo 97, comma 1 (ovvero i soggetti indicati dall'articolo 83, commi 1 e 2, del Codice antimafia; le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura; gli ordini professionali; l'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture),
- f) di collegamento con il Centro Elaborazione Dati.

In attuazione dell'articolo 99 è stato adottato il già ricordato d.P.C.M. 30 ottobre 2014, n. 193, "Regolamento recante disposizioni concernenti le modalità di funzionamento, accesso, consultazione e collegamento con il CED, di cui all'articolo 8 della legge 1° aprile 1981, n. 121, della Banca dati nazionale unica della documentazione antimafia, istituita ai sensi dell'articolo 96 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159".

Il decreto-legge in esame, introducendo nell'articolo 99 del Codice antimafia il nuovo comma 1-*bis*, rimette a un **decreto del Ministro dell'interno**, di natura non regolamentare, la disciplina e l'aggiornamento delle modalità di autenticazione, autorizzazione e di registrazione degli accessi e delle operazioni effettuate sulla banca dati nazionale unica; di accesso da parte del personale delle Forze di polizia e dell'amministrazione civile dell'interno; di accesso da parte della Direzione nazionale antimafia e antiterrorismo per lo svolgimento dei compiti previsti dall'articolo 371-*bis* c.p.p. e di consultazione da parte dei soggetti di cui all'articolo 97, comma 1. la disciplina inerente alle caratteristiche e alle modalità di rilascio delle credenziali di autenticazione per l'accreditamento alla BDNA. Fino all'adozione del decreto ministeriale vengono fatte salve le norme vigenti, contenute nel capo IV, Sezione II, del Regolamento n. 193 del 2014.

In proposito la relazione illustrativa di accompagnamento all'A.C. 1633 osserva come l'intervento legislativo in esame sia volto a consentire maggiore speditezza nel rilascio della documentazione antimafia attraverso lo snellimento del procedimento previsto dall'art. 99, del Codice antimafia ai fini dell'adozione e della modifica della disciplina inerente alle modalità di funzionamento della banca dati nazionale unica (B.D.N.A.). Sempre nella relazione si evidenzia come l'intervento presenti connotati di assoluta urgenza, atteso che si colloca nell'ambito delle misure finalizzate al raggiungimento, entro il 31 dicembre 2023, dell'obiettivo di digitalizzazione del PNRR Missione M1 - Digitalizzazione, Innovazione, Competitività, Cultura e Turismo, Componente C1 - Digitalizzazione, Innovazione e Sicurezza nella PA, posto in capo al Segretariato generale della Presidenza del Consiglio dei ministri.

Con specifico riguardo alla disciplina relativa alle procedure di autenticazione e accreditamento alla Banca dati nazionale unica antimafia (B.D.N.A.) dettata dal capo IV, Sezione II, del Regolamento e dai relativi allegati numeri 2, 3, 4 e 5, la relazione illustrativa sottolinea come tali procedure prevedano un sistema di identificazione "forte" di terzo livello, secondo il quale, per effettuare le operazioni di consultazione, accesso, immissione e aggiornamento dei dati, i soggetti legittimati devono preventivamente munirsi delle credenziali di autenticazione e del certificato abilitante l'attivazione del collegamento alla VPN (*virtual private network*), in modo da connettersi in sicurezza alla banca dati. Le specifiche caratteristiche dei collegamenti sono individuate nei disciplinari tecnici di cui ai menzionati allegati. Nell'ottica di razionalizzare le vigenti procedure adeguandole all'evoluzione digitale, il decreto-legge in esame rimette a un decreto del Ministro dell'interno, di natura non regolamentare, la disciplina inerente alle caratteristiche e alle modalità di rilascio delle credenziali di autenticazione per l'accredimento alla BDNA, anche al fine di dotare l'amministrazione di uno strumento più consono ad adeguare tempestivamente la normativa di dettaglio ai nuovi sistemi di identificazione digitale, che sono soggetti a continue innovazioni dal punto di vista tecnologico.

La disciplina relativa alle modalità di funzionamento della banca dati nazionale unica e di collegamento con il Centro Elaborazione Dati di cui all'articolo 96 resta rimessa al regolamento di cui al vigente comma 1 dell'articolo 99 del Codice antimafia (**n.1.1**).

Vengono per **coordinamento** soppresse le lett. da *a*) ad *f*) del comma 1 dell'articolo 99 del Codice antimafia (**n. 1.2.**)

La **lett. a)** interviene sempre per ragioni di coordinamento sull'articolo 97 del Codice antimafia, modificando il richiamo al Regolamento con quello al decreto.

Articolo 3, comma 1
(Razionalizzazione del patrimonio pubblico e riduzione dei costi per locazioni passive)

L'articolo 3, comma 1, proroga al 31 dicembre 2024 la disciplina transitoria per i contratti di locazione passiva stipulati dalle amministrazioni pubbliche centrali, dalle Autorità indipendenti e dagli enti nazionali di previdenza e assistenza.

Nel dettaglio, mediante una novella all'articolo 16-*sexies*, comma 1, del [decreto-legge n. 146 del 2021](#), il comma in esame **proroga al 31 dicembre 2024 la disciplina transitoria per i contratti di locazione passiva** stipulati dalle amministrazioni pubbliche centrali, come individuate dall'ISTAT ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge di contabilità e finanza pubblica ([legge n. 196 del 2009](#)), dalle Autorità indipendenti e dagli enti nazionali di previdenza e assistenza. Il termine iniziale di tale disciplina transitoria era fissato al 31 dicembre 2023.

Il richiamato articolo 16-*sexies*, comma 1, del decreto-legge n. 146 del 2021 prevede che, in considerazione delle modalità organizzative del lavoro delle pubbliche amministrazioni e avuto riguardo agli obiettivi di digitalizzazione e di transizione ecologica perseguiti dal Piano nazionale di Ripresa e resilienza (PNRR)⁵⁷, le **amministrazioni centrali** come individuate dall'ISTAT (si veda la relativa [pagina](#) internet per l'elenco completo) ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge di contabilità e finanza pubblica ([legge n. 196 del 2009](#)), **nonché le Autorità indipendenti** ivi inclusa la Commissione nazionale per le società e la borsa (Consob) e gli **enti nazionali di previdenza e assistenza**, per i contratti di locazione passiva stipulati dalla data di entrata in vigore delle presenti disposizioni e **fino al 31 dicembre 2023, non applicano le riduzioni del canone di mercato** previste dall'articolo 3, commi 4, 6 e 10, del [decreto-legge n. 95 del 2012](#), convertito con modificazioni dalla legge n. 135 del 2012, in presenza di una delle seguenti **condizioni**:

- i) classe di **efficienza energetica** dell'immobile oggetto di locazione non inferiore a B ovvero non inferiore a D per gli **immobili sottoposti ai vincoli** di cui al [decreto legislativo n. 42 del 2004](#) (Codice dei beni culturali e del paesaggio);

⁵⁷ Per un'illustrazione del PNRR, si veda la [Documentazione di finanza pubblica n. 28/1](#). Per gli aspetti finanziari del PNRR, la [Documentazione di finanza pubblica n. 30](#). Per un monitoraggio dello stato di attuazione, si veda la [pagina](#) dedicata nel portale di documentazione della Camera dei deputati.

- ii) rispetto da parte delle amministrazioni statali di cui all'articolo 2, comma 222, primo periodo, della legge finanziaria 2010 ([legge n. 191 del 2009](#)) (si tratta delle amministrazioni dello Stato di cui all'articolo 1, comma 2, del [decreto legislativo n. 165 del 2001](#), e successive modificazioni, incluse la Presidenza del Consiglio dei ministri e le agenzie, anche fiscali) di un **parametro non superiore a 15 mq/addetto ovvero non superiore a 20 mq/addetto** per gli **immobili non di nuova costruzione** con limitata flessibilità nell'articolazione degli spazi interni;
- iii) il nuovo canone di locazione deve essere inferiore rispetto all'ultimo importo corrisposto, fermo restando quanto previsto dall'articolo 2, commi 222 e seguenti, della legge n. 191 del 2009 (previsione di specifici obblighi di comunicazione all'Agenzia del demanio relativi agli immobili utilizzati dalle amministrazioni dello Stato, allo scopo di riunificare in capo alla stessa Agenzia le procedure riguardanti le locazioni passive e di razionalizzare gli spazi utilizzati dalle medesime amministrazioni, nonché obblighi di comunicazione da parte delle altre amministrazioni pubbliche, anche al fine di redigere il conto patrimoniale dello Stato a prezzi di mercato) per le amministrazioni statali.

Si rammenta che il **decreto-legge n. 95 del 2012** ha disposto, a decorrere dal 1° luglio 2014, la **riduzione del 15% del canone di locazione passiva** delle pubbliche amministrazioni e delle autorità indipendenti per gli immobili in uso istituzionale. Qualora si tratti di contratti scaduti o rinnovati dopo la data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto, la riduzione si applica immediatamente. **Per il triennio 2012-2014** è disposto, inoltre, il **blocco degli adeguamenti Istat** relativamente ai canoni dovuti dagli stessi soggetti. Le regioni e gli enti locali da un lato, e lo Stato dall'altro, possono concedersi reciprocamente l'uso gratuito dei loro beni immobili per fini istituzionali. Gli enti previdenziali devono comunicare all'Agenzia del demanio gli immobili di loro proprietà, al fine di verificare l'idoneità degli stessi ad essere utilizzati in locazione passiva, a canoni ed oneri agevolati, dalle amministrazioni statali per finalità istituzionali. Sono infine previste specifiche e stringenti **condizioni per il rinnovo dei rapporti di locazione**: disponibilità delle risorse finanziarie necessarie per il periodo di durata del contratto di locazione; permanenza delle esigenze allocative all'esito dei piani di razionalizzazione nonché di quelli di riorganizzazione e accorpamento delle strutture.

In materia di patrimonio immobiliare pubblico si segnala altresì che, secondo quanto emerge dall'ultimo [Rapporto sugli immobili pubblici](#) (pubblicato dal MEF nel 2021 ma riferendosi ai dati del 2018), il patrimonio immobiliare pubblico censito si è attestato a circa 2,6 milioni di unità immobiliari (1 milione e 150 mila fabbricati e 1 milione e 440 mila terreni), prevalentemente di proprietà delle amministrazioni locali (circa 806 mila fabbricati e 1 milione e 400 mila terreni). Il valore patrimoniale

complessivo dei fabbricati censiti per l'anno 2018 è stimato in 297 miliardi di euro.

Articolo 3, comma 2

(Gestione commissariale per il debito pregresso di Roma Capitale)

L'**articolo 3, comma 2**, introdotto nel corso dell'esame alla Camera, reca, alla **lettera a)**, la **proroga** di ulteriori **10 mesi**, fino al **31 ottobre 2024**, del termine, attualmente fissato al 31 dicembre 2023, per la presentazione di specifiche istanze di liquidazione di crediti derivanti da **obbligazioni contratte dal Comune di Roma**, ai fini della definitiva rilevazione della massa passiva del **piano di rientro di Roma Capitale**.

Nel corso dell'esame **alla Camera** è stato inoltre previsto che **per portare a conclusione la gestione straordinaria del debito pregresso** di Roma Capitale, **entro il 31 marzo 2024 il Commissario straordinario del Governo** per la gestione del piano di rientro **dà avviso** con ogni forma idonea di pubblicità **della rilevazione definitiva della massa passiva** del piano di rientro **assegnando un termine** perentorio, a pena di decadenza **non inferiore a centottanta giorni**, per la **presentazione delle richieste di ammissione da parte dei titolari di crediti commerciali certi liquidi ed esigibili ancora in essere al 31 dicembre 2023** anche se non ancora iscritti **afferenti ad obbligazioni** contrattuali extracontrattuali ed indennitarie **assunte dal Comune di Roma in data anteriore al 28 aprile 2008**. La **proposta di definitiva rilevazione della massa passiva** da parte del Commissario straordinario del Governo è **presentata entro e non oltre il 31 gennaio 2025 (lettera b) del comma 2)**.

Nel dettaglio, la disposizione in esame **proroga da 60 mesi a 70 mesi** dall'entrata in vigore della legge di bilancio per il 2019 – e dunque, **fino al 31 ottobre 2024** – il **termine di presentazione delle istanze di liquidazione di crediti** derivanti da **obbligazioni** contratte a qualsiasi titolo dal **comune di Roma in data anteriore al 28 aprile 2008**, ai fini della definitiva **rilevazione della massa passiva** del piano di rientro di Roma Capitale.

Nel corso dell'esame alla Camera **la proroga è stata ridotta da 72 mesi**, come previsto dal testo del decreto-legge in esame, **a 70 mesi**.

In particolare, la lettera *a)* del comma 2 in esame modifica il termine previsto dall'articolo 1, **comma 927**, della **legge n. 145 del 2018** (legge di bilancio 2019), stabilendo che **Roma Capitale**, tramite i responsabili dei servizi competenti per materia, ai fini della rilevazione definitiva della massa passiva del piano di rientro, **presenta** – non più entro il termine perentorio di 60 mesi, bensì entro il termine di **70 mesi** dalla data di entrata in vigore della legge di bilancio 2019, vale a dire **dal 1° gennaio 2019** –

specifiche **istanze di liquidazione di crediti** derivanti da **obbligazioni contratte dal comune di Roma**, a qualsiasi titolo, in data **anteriore al 28 aprile 2008**.

Il predetto termine è stato **più volte prorogato** con successive novelle, rispetto all'**originaria previsione di 36 mesi** disposta dal comma 927 della legge di bilancio 2019, rispettivamente a **48 mesi dal decreto-legge n. 228 del 2021** (articolo 13, comma 1) e successivamente a **60 mesi dal decreto-legge n. 198 del 2022** (articolo 3, comma 10-*septies*).

L'originaria previsione normativa, contenuta al citato **comma 927** della legge n. 145 del 2018, si inseriva in un complesso di norme (commi da 922 a 930) volte alla **definitiva individuazione della massa passiva del debito** riferibile alla **gestione commissariale del comune di Roma** e all'estinzione dei debiti oggetto di ricognizione, al fine di **concludere le attività straordinarie della gestione commissariale del comune** medesimo, istituita dall'**articolo 78 del decreto-legge n. 112 del 2008**. Tali disposizioni puntavano a chiarire l'attribuzione in capo alla gestione commissariale di alcune poste relative al debito finanziario e al debito commerciale.

In particolare, i **commi 927 e seguenti** riguardano, specificamente, l'individuazione della massa passiva del debito riferibile alla gestione commissariale. A tal fine, il comma 927 ha fissato il **termine perentorio di 36 mesi** entro cui Roma Capitale, tramite i responsabili dei servizi competenti per materia, poteva **avanzare specifiche istanze di liquidazione di crediti riferibili alla gestione commissariale**, derivanti cioè da obbligazioni contratte, a qualsiasi titolo, dal comune di Roma in data precedente al 28 aprile 2008, per giungere alla **definitiva rilevazione della massa passiva**, da **approvare tramite decreto del Presidente del Consiglio dei ministri** (comma 930), che dovrebbe stabilire anche il termine finale per l'estinzione dei debiti oggetto di ricognizione⁵⁸.

Tali **istanze** devono essere accompagnate, in base a quanto previsto dal **comma 928**, da specifica **attestazione** da cui risulti che:

- a) le obbligazioni si riferiscono a prestazioni effettivamente rese alla data del 28 aprile 2008;
- b) le stesse rientrano nell'ambito dell'espletamento di pubbliche funzioni e servizi di competenza dell'ente locale;
- c) non è occorso, nemmeno parzialmente, il pagamento del corrispettivo;
- d) il debito non è caduto in prescrizione.

⁵⁸ Si ricorda che per la gestione commissariale del comune di Roma non è previsto normativamente un espresso termine di chiusura delle relative attività. L'articolo 14, comma 13-*ter*, del D.L. n. 78/2010 stabilisce infatti che la gestione commissariale ha termine qualora risultino esaurite le attività di carattere gestionale di natura straordinaria e residui una attività meramente esecutiva, alla quale provvedono gli uffici di Roma Capitale.

Per le obbligazioni per le quali non sia stata prodotta idonea istanza nei termini stabiliti, l'attestazione si intende resa in senso negativo circa la sussistenza del debito (**comma 929**).

Nelle more del definitivo accertamento di tale massa passiva, la normativa vigente prevede che il **Commissario Straordinario** proceda, con le modalità stabilite dai **periodici aggiornamenti** del Piano di rientro⁵⁹, all'**estinzione delle posizioni debitorie** derivanti da obbligazioni contratte in data anteriore al 28 aprile 2008. **L'ultimo aggiornamento del Piano** di rientro è stato presentato in data **29 novembre 2023**.

Con il **DPCM di approvazione dell'accertamento definitivo del debito pregresso** del comune di Roma viene stabilito, altresì, il termine finale per l'estinzione dei debiti oggetto di ricognizione, determinando, contestualmente, la **conclusione** delle attività straordinarie della **gestione commissariale (comma 932)**.

Alla **conclusione** delle attività della **Gestione Commissariale (comma 932-bis**, introdotto dal decreto-legge n. 34 del 2019) è previsto:

a) che Roma Capitale provveda alla cancellazione dei residui attivi e passivi nei confronti di tale gestione;

b) il **trasferimento a Roma Capitale** dei **crediti** di competenza della stessa Gestione Commissariale iscritti nella massa attiva del piano di rientro, iscrivendo in bilancio un adeguato fondo crediti di dubbia esigibilità, da conservare fino alla riscossione o cancellazione degli stessi crediti;

c) il **trasferimento a Roma capitale** della titolarità del piano di estinzione dei debiti, inclusi quelli finanziari, oggetto di ricognizione, come approvato con il DPCM di cui al comma 930;

d) il **rientro nella competenza di Roma Capitale delle posizioni debitorie** derivanti da obbligazioni contratte in data anteriore al 28 aprile 2008, non inserite nella definitiva rilevazione della massa passiva di cui al suddetto DPCM.

L'ultima **Relazione** sulle attività del Commissario straordinario del Governo per il Piano di rientro del debito pregresso del Comune di Roma, **relativa all'anno 2022**, è stata inviata dalla Gestione Commissariale ai Presidenti di Camera e Senato, al Ministro dell'interno e alla Presidenza del Consiglio dei ministri in data **27 settembre 2023**.

Nel corso dell'esame **alla Camera** - con la nuova lettera *b*) del comma in esame - è stato inserito nella legge n. 145 del 2018 il **comma 927-bis** il quale definisce **una procedura scadenzata** volta a consentire la **conclusione della gestione straordinaria**.

⁵⁹ Il comma 751 dell'articolo 1 della legge n. 208/2015 ha dettato una procedura che prevede la revisione semestrale del Piano di rientro (entro il 31 maggio ed il 30 novembre di ciascun anno), su proposta del Commissario Straordinario, approvata entro il termine di 30 giorni con D.P.C.M. sentiti i Ministeri competenti.

Il nuovo comma prevede che per **portare a conclusione la gestione straordinaria del debito pregresso** di Roma Capitale, **il Commissario straordinario del Governo** per la gestione del piano di rientro **dà avviso, entro il 31 marzo 2024**, tramite affissione all'albo pretorio on line di Roma Capitale e con ogni forma idonea di pubblicità, della **rilevazione definitiva della massa passiva** del piano di rientro, assegnando **un termine perentorio**, a pena di decadenza **non inferiore a 180 giorni**, per la presentazione delle **richieste di ammissione da parte dei titolari di crediti commerciali certi liquidi ed esigibili ancora in essere al 31 dicembre 2023** anche se non ancora iscritti, **affendenti ad obbligazioni contrattuali extracontrattuali ed indennitarie assunte dal Comune di Roma in data anteriore al 28 aprile 2008**.

I responsabili dei servizi competenti per materia di Roma Capitale procedono con la verifica delle domande presentate e provvedono a inviare alla Gestione Commissariale specifiche istanze di liquidazione relativamente alle domande positivamente riscontrate, entro 30 giorni dal ricevimento della domanda, dandone debita comunicazione alla parte interessata.

La verifica è effettuata secondo le modalità di cui al comma 928 della legge n. 145 del 2018.

Si rammenta che, ai sensi del comma 928, le istanze devono essere accompagnate da specifica attestazione da cui risulti che: a) le obbligazioni si riferiscono a prestazioni effettivamente rese alla data del 28 aprile 2008; b) le stesse rientrano nell'ambito dell'espletamento di pubbliche funzioni e servizi di competenza dell'ente locale; c) non è occorso, nemmeno parzialmente, il pagamento del corrispettivo; d) il debito non è caduto in prescrizione.

In caso di esito negativo della verifica procedono a comunicare alla parte interessata il mancato accoglimento. La **mancata presentazione della domanda** da parte dei creditori nel termine di cui al primo periodo determina **l'automatica cancellazione del credito vantato**.

La disposizione in esame prescrive, altresì, che la **proposta di definitiva rilevazione della massa passiva** da parte del Commissario straordinario del Governo (ai sensi di quanto previsto dal comma 930 della legge n. 145/2018) **sia presentata entro e non oltre tre mesi dopo la scadenza del termine di cui al comma 927**, stabilito per la presentazione delle istanze di liquidazione di crediti da parte dei Roma Capitale, **ovvero entro il 31 gennaio 2025**.

Si rammenta che ai sensi del comma 930 che la proposta di definitiva rilevazione della massa passiva dovrebbe stabilire anche il termine finale per l'estinzione dei debiti oggetto di ricognizione.

Articolo 3, comma 3 *(Semplificazione in tema di fatturazione elettronica per gli operatori sanitari)*

L'articolo 3, comma 3, proroga, anche per il 2024, il divieto di fatturazione elettronica per i soggetti tenuti all'**invio dei dati al Sistema tessera sanitaria**.

Nel dettaglio, l'**articolo 3, comma 3**, modificando il [comma 1 dell'articolo 10-bis del decreto-legge n. 119 del 2018](#), proroga per l'**anno 2024** il carattere transitorio del **divieto di fatturazione elettronica** da parte degli operatori sanitari tenuti all'invio dei dati al Sistema tessera sanitaria, al fine di garantire la tutela dei dati personali nelle more dell'individuazione di specifici sistemi di fatturazione elettronica per i soggetti che effettuano prestazioni sanitarie nei confronti di persone fisiche.

La norma si applica ai soggetti tenuti all'invio dei dati, ai fini dell'elaborazione della dichiarazione dei redditi precompilata, ai sensi dell'articolo 3, commi 3 e 4, del [decreto legislativo n. 175 del 2014](#) (recante "Semplificazione fiscale e dichiarazione dei redditi precompilata")

Il [comma 3](#) sopra richiamato elenca i seguenti soggetti: le aziende sanitarie locali, le aziende ospedaliere, gli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, i policlinici universitari, le farmacie, pubbliche e private, i presidi di specialistica ambulatoriale, le strutture per l'erogazione delle prestazioni di assistenza protesica e di assistenza integrativa, gli altri presidi e strutture accreditati per l'erogazione dei servizi sanitari e gli iscritti all'Albo dei medici chirurghi e degli odontoiatri.

Quanto al [comma 4](#), esso demanda ad un decreto del Ministro dell'economia e delle finanze l'individuazione di termini e modalità per la trasmissione telematica all'Agenzia delle entrate dei dati relativi a talune spese che danno diritto a deduzioni dal reddito (diverse da quelle indicate dal comma 3).

Si ricorda che le modalità di invio di dati di natura sanitaria nell'ambito del Sistema pubblico di connettività sono state stabilite con il [D.P.C.M. 26 marzo 2008](#). Inoltre, con [decreto 27 aprile 2018, emanato dal Ministero dell'economia e delle finanze](#), sono state fissate le "specifiche tecniche e modalità operative del Sistema tessera sanitaria per consentire la compilazione agevolata delle spese sanitarie e veterinarie sul sito dell'Agenzia delle entrate, nonché la consultazione da parte del cittadino dei dati delle proprie spese sanitarie, in attuazione dell'articolo 3, comma 3-bis, del decreto legislativo n. 175 del 2014".

La norma in esame era stata già prorogata dal [decreto-legge n. 124 del 2019](#), dalla legge di bilancio 2021 ([legge n. 178 del 2020](#)) e dai decreti-legge [n. 146 del 2021](#) e [n. 198 del 2022](#).

Articolo 3, commi 4 e 5
(Proroghe degli incarichi dei componenti delle Corti di giustizia tributaria)

L'**articolo 3, comma 4**, differisce di un ulteriore anno tutti i termini indicati nell'articolo 8, comma 1, della legge 31 agosto 2022, n. 130, riguardante la riforma della giustizia tributaria. Pertanto, la cessazione - a regime - dell'incarico dei giudici tributari delle Corti di Giustizia Tributaria al raggiungimento dei 70 anni di età decorrerà dal 1° gennaio 2029.

Il **comma 4** dell'articolo 3 modifica l'articolo 3, comma 6 del decreto legge n. 198 del 2022. Quest'ultima disposizione, nella formulazione antecedente all'entrata in vigore del decreto-legge in conversione, prevedeva la proroga di un anno dei termini indicati nell'articolo 8, comma 1, della legge 31 agosto 2022, n. 130.

La legge 31 agosto 2022, n. 130, al fine di raggiungere l'obiettivo fissato dal PNRR (Milestone M1C1-35), ha previsto la riforma completa delle commissioni tributarie di primo e secondo grado con l'obiettivo di rendere più efficace l'applicazione della legislazione tributaria e ridurre l'elevato numero di ricorsi alla Corte di cassazione. La **lettera n)** del comma 1 dell'articolo 1 della legge n. 130 ha modificato, in particolare, l'articolo 11 del decreto legislativo n. 545 del 1992 che disciplina la **durata dell'incarico e assegnazione degli incarichi per trasferimento**, stabilendo, tra le altre, che **tutti** gli appartenenti alla giurisdizione tributaria (sia i giudici presenti nel ruolo unico, sia i nuovi magistrati tributari) **debbono cessare dall'incarico al compimento del settantesimo anno di età**.

L'articolo 8, comma 1, ha previsto un sistema di gradualità per il prossimo quinquennio nell'abbassamento dell'età pensionabile per i giudici tributari dai 75 anni (attualmente previsti) ai 70 anni previsti a regime.

Per effetto della proroga prevista dal decreto legge n. 198 del 2022, fino al 31 dicembre 2027, (la cessazione dal servizio dei giudici e dei magistrati tributari a 70 anni è diventata a regime dal 1° gennaio 2028) i **componenti delle corti di giustizia tributaria di primo grado e secondo grado**, indipendentemente dalle funzioni svolte, **dovevano cessare dall'incarico**, in ogni caso:

- il 1° gennaio 2024 qualora avessero compiuto settantaquattro anni di età entro il 31 dicembre 2023, ovvero al compimento del settantaquattresimo anno di età nel corso dell'anno 2024;

- il 1° gennaio 2025 qualora avessero compiuto settantatré anni di età entro il 31 dicembre 2024, ovvero al compimento del settantatreesimo anno di età nel corso dell'anno 2025;
- il 1° gennaio 2026 qualora avessero compiuto settantadue anni di età entro il 31 dicembre 2025, ovvero al compimento del settantaduesimo anno di età nel corso dell'anno 2026;
- il 1° gennaio 2027 qualora avessero compiuto settantuno anni di età entro il 31 dicembre 2026, ovvero al compimento del settantunesimo anno di età nel corso dell'anno 2027.

Il decreto legge in conversione **proroga di due anni** (e non più di un solo anno come previsto dall'originario comma 6 dell'articolo 3 del decreto-legge n. 198 del 2022) tutti i termini previsti dall'articolo 8, comma 1, della legge n. 130 del 2022.

Conseguentemente alle modifiche apportate dal decreto legge, quindi, fino al 31 dicembre 2028, (la cessazione dal servizio dei giudici e dei magistrati tributari a 70 anni sarà a regime dal 1° gennaio 2029) i **componenti delle corti di giustizia tributaria di primo grado e secondo grado**, indipendentemente dalle funzioni svolte, **cessano dall'incarico**, in ogni caso:

- il 1° gennaio 2025 qualora abbiano compiuto settantaquattro anni di età entro il 31 dicembre 2024, ovvero al compimento del settantaquattresimo anno di età nel corso dell'anno 2025;
- il 1° gennaio 2026 qualora abbiano compiuto settantatré anni di età entro il 31 dicembre 2025, ovvero al compimento del settantatreesimo anno di età nel corso dell'anno 2026;
- il 1° gennaio 2027 qualora abbiano compiuto settantadue anni di età entro il 31 dicembre 2026, ovvero al compimento del settantaduesimo anno di età nel corso dell'anno 2027;
- il 1° gennaio 2028 qualora abbiano compiuto settantuno anni di età entro il 31 dicembre 2027, ovvero al compimento del settantunesimo anno di età nel corso dell'anno 2028.

La proroga in esame - come precisa la relazione illustrativa di accompagnamento all'A.C. 1633 - consente di assicurare la presenza di un maggior numero di giudici tributari presso le Corti di giustizia tributaria, al fine di garantire la continuità nello svolgimento della relativa funzione giurisdizionale, in attesa dell'assunzione dei nuovi magistrati mediante concorso pubblico disciplinato dall'art. 4 del decreto legislativo n. 545/92, e nelle more dell'attuazione della legge delega fiscale che prevede la revisione delle circoscrizioni giudiziarie entro due anni dalla sua entrata in vigore attraverso l'accorpamento delle sedi esistenti.

Il **comma 5** dell'articolo 3 del decreto-legge in esame quantifica gli oneri derivanti dall'applicazione del comma 4 e reca la **copertura finanziaria**.

Articolo 3, commi 4-bis e 5-bis
(Proroga del credito d'imposta per le spese di consulenza relative alla quotazione delle PMI)

L'articolo 3, al comma 4-bis, inserito dalla Camera, proroga al **31 dicembre 2024** il credito d'imposta per le spese di consulenza relative alla quotazione delle piccole e medie imprese (PMI) istituito dalla legge n. 205 del 2017 (legge di bilancio 2018) **disponendo**, conseguentemente, **uno stanziamento a copertura** della misura per l'anno **2025**.

Si ricorda che i **commi da 89 a 92** della legge di bilancio 2018 (legge n. 205 del 2017) hanno istituito un **credito d'imposta in favore delle PMI in relazione alle spese di consulenza** sostenute per l'ammissione alla **negoziazione su mercati regolamentati** o sistemi multilaterali di negoziazione (*Multilateral Trading Facility - MTF*) europei, in misura pari al 50 per cento delle spese fino a un massimo di 500.000 euro. Le disposizioni prevedevano che il regime agevolativo avesse termine il 31 dicembre 2020.

Sul punto, successivamente, sono intervenuti: il comma 230 della legge di bilancio 2021 che ha esteso il credito d'imposta al 31 dicembre 2021, il comma 46 della legge di bilancio 2022 che ha esteso l'agevolazione ai costi sostenuti fino al 31 dicembre 2022 e, infine, il comma 395 della legge di bilancio 2023 che ha **prorogato la misura al 31 dicembre 2023**.

La misura è inserita in un **complesso di interventi volti a potenziare strumenti per la concessione di finanziamenti al settore produttivo**, alternativi rispetto al credito bancario: emissione di specifici strumenti di debito (cd. *minibond*), raccolta tramite portali *on-line* (cd. *crowdfunding*) e varie forme di incentivazione fiscale a favore dei soggetti che investono in strumenti finanziari emessi da PMI. Più in dettaglio, il comma 89 ha riconosciuto un credito d'imposta alle PMI (imprese che occupano meno di 250 persone, il cui fatturato annuo non supera i 50 milioni di euro oppure il cui attivo totale di bilancio non supera i 43 milioni di euro), che abbiano iniziato, dopo l'entrata in vigore della legge di bilancio 2018, una procedura di ammissione alla negoziazione in un mercato regolamentato o in un MTF di uno Stato membro dell'Unione europea o dello Spazio economico europeo, e siano state effettivamente ammesse agli scambi.

Con la modifica in esame, introdotta al **comma 4-bis**, l'agevolazione è **prorogata al 31 dicembre 2024 (lettera a)**.

La norma (**lettera b**)) prevede, inoltre, che il credito d'imposta è utilizzabile, nel limite complessivo, di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024 (stanziamento già previsto) **e di 6 milioni di euro per l'anno 2025**.

Il **comma 5-bis**, anch'esso inserito **dalla Camera**, provvede alla **copertura finanziaria**, stabilendo che agli oneri derivanti dal comma 4-*bis*, pari a 6 milioni di euro per l'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282.

Articolo 3, comma 6 *(Notifica atti di recupero)*

L'articolo 3, comma 6, proroga di un anno i termini, in scadenza tra il 31 dicembre 2023 e il 30 giugno 2024, per la **notifica degli atti emanati per il recupero** delle somme relative agli aiuti di Stato e agli aiuti *de minimis* automatici e semiautomatici per i quali le Autorità responsabili non hanno provveduto agli obblighi di registrazione dei relativi regimi.

Nel dettaglio, la disposizione in esame **proroga di un anno i termini**, in scadenza tra il 31 dicembre 2023 e il 30 giugno 2024, per la **notifica degli atti di recupero** di cui all'articolo 1, commi 421, 422 e 423, della legge finanziaria 2005 ([legge n. 311 del 2004](#)), e di cui all'articolo 1, commi 31, 32, 33, 34, 35 e 36, della legge di bilancio 2022 ([legge n. 234 del 2021](#)).

La legge finanziaria del 2005, all'articolo 1, comma 421, prevede per la riscossione dei crediti indebitamente utilizzati in tutto o in parte, anche in compensazione, nonché per il recupero delle relative sanzioni e interessi, l'Agenzia delle entrate, salve alcune eccezioni, può emanare apposito atto di recupero motivato da notificare al contribuente.

Ai sensi del comma 422, in caso di mancato pagamento, in tutto o in parte, delle somme dovute entro il termine assegnato dall'ufficio, comunque non inferiore a sessanta giorni, si procede alla riscossione coattiva. Per il pagamento delle somme dovute non è possibile avvalersi della compensazione.

Il comma 423, infine, specifica che la competenza all'emanazione degli atti di cui al comma 421, emessi prima del termine per la presentazione della dichiarazione, spetta all'ufficio nella cui circoscrizione è il domicilio fiscale del soggetto per il precedente periodo di imposta.

L'articolo 1, della legge di bilancio 2022 prevede, al comma 31, che l'Agenzia delle entrate, con riferimento alle agevolazioni di cui agli articoli 121 (Opzione per la cessione o per lo sconto in luogo delle detrazioni fiscali) e 122 (Cessione dei crediti d'imposta riconosciuti da provvedimenti emanati per fronteggiare l'emergenza da COVID-19) del decreto-legge n. 34 del 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 77 del 2020, nonché alle agevolazioni e ai contributi a fondo perduto, da essa erogati, introdotti a seguito dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, ferma restando l'applicabilità delle specifiche disposizioni contenute nella normativa vigente, esercita i poteri in materia di

accertamento e controlli previsti dagli articoli 31 e seguenti del D.P.R. n. 600 del 1973, e dagli articoli 51 e seguenti del D.P.R. n. 633 del 1972.

Ai sensi del comma 32, con riferimento alle funzioni di cui al comma 31, per il recupero degli importi dovuti non versati, compresi quelli relativi a contributi indebitamente percepiti o fruiti ovvero a cessioni di crediti d'imposta in mancanza dei requisiti, in base alle disposizioni e ai poteri di cui al medesimo comma 31 e in assenza di una specifica disciplina, l'Agenzia delle entrate procede con un atto di recupero.

Il comma 33 specifica che, fatti salvi i diversi termini previsti dalla normativa vigente, l'atto di recupero di cui al comma 32 è notificato, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è avvenuta la violazione.

Inoltre, il comma 34 stabilisce che, fatte salve ulteriori specifiche disposizioni, con il medesimo atto di recupero sono irrogate le sanzioni previste dalle singole norme vigenti per le violazioni commesse e sono applicati gli interessi.

Ai sensi del comma 35, le attribuzioni di cui ai commi da 31 a 34 spettano all'ufficio dell'Agenzia delle entrate competente in ragione del domicilio fiscale del contribuente.

Tale proroga è disposta con la dichiarata finalità di garantire il recupero delle somme relative agli aiuti di Stato e agli aiuti *de minimis* non subordinati all'emanazione di provvedimenti di concessione ovvero subordinati all'emanazione di provvedimenti di concessione o di autorizzazione alla fruizione comunque denominati, il cui importo non è determinabile nei predetti provvedimenti, ma solo a seguito della presentazione della dichiarazione resa a fini fiscali nella quale sono dichiarati, per i quali le Autorità responsabili non hanno provveduto agli obblighi di registrazione dei relativi regimi di aiuti e degli aiuti *ad hoc* previsti dall'articolo 10, comma 6, del regolamento recante la disciplina per il funzionamento del Registro nazionale degli aiuti di Stato di cui al [decreto del Ministro dello sviluppo economico 31 maggio 2017, n. 115](#).

Tale proroga è disposta, inoltre, **in deroga** all'articolo 3, comma 3, dello Statuto dei diritti del contribuente di cui alla [legge n. 212 del 2000](#), secondo cui i termini di prescrizione e di decadenza per gli accertamenti di imposta non possono essere prorogati.

Si rammenta, peraltro, che tale prescrizione dello Statuto del contribuente è stata derogata numerose volte. Si veda in particolare l'art. 18, comma 4, L. 23 dicembre 2000, n. 388, l'art. 27, comma 9, L. 28 dicembre 2001, n. 448, l'art. 10, comma 1, l'art. 11, comma 1 e l'art. 31, comma 16, L. 27 dicembre 2002, n. 289, come modificata dall'art. 5-bis, D.L. 24 dicembre 2002, n. 282, nel testo integrato dalla relativa legge di conversione, l'art. 1, comma 2-octies, D.L. 24 giugno 2003, n. 143, convertito, con

modificazioni, dalla L. 1 agosto 2003, n. 212, l'art. 37, D.L. 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla L. 24 novembre 2003, n. 326, l'art. 2, comma 33, L. 24 dicembre 2003, n. 350, l'art. 1, comma 67, L. 30 dicembre 2004, n. 311, l'art. 1-quater, D.L. 30 dicembre 2004, n. 314, convertito, con modificazioni, dalla L. 1 marzo 2005, n. 26, l'art. 36, comma 8, D.L. 4 luglio 2006, n. 223, come sostituito dall'art. 2, comma 18, D.L. 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla L. 24 novembre 2006, n. 286, l'art. 2, comma 72, del citato D.L. n. 262 del 2006, l'art. 1, comma 357, L. 27 dicembre 2006, n. 296, l'art. 23, comma 6, D.L. 6 luglio 2011, n. 98, l'art. 12, D.Lgs. 24 settembre 2015, n. 159, l'art. 160, comma 1, D.L. 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla L. 17 luglio 2020, n. 77, l'art. 19, comma 2, D.Lgs. 10 giugno 2020, n. 49, l'art. 5, comma 12, D.L. 21 ottobre 2021, n. 146, convertito, con modificazioni, dalla L. 17 dicembre 2021, n. 215, come modificato dall'art. 5, comma 1, lett. d), D.L. 18 ottobre 2023, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla L. 15 dicembre 2023, n. 191 e l'art. 1, comma 171, L. 29 dicembre 2022, n. 197.

Articolo 3, comma 7
(Estrazioni settimanali aggiuntive del gioco del Lotto e del Superenalotto)

L'articolo 3, comma 7, proroga al 2024 la possibilità riconosciuta all'Agenzia delle dogane e dei monopoli di istituire estrazioni settimanali aggiuntive del gioco del Lotto e del Superenalotto. Le maggiori entrate di tali estrazioni aggiuntive sono destinate al finanziamento del Fondo per le emergenze nazionali.

Preliminarmente si ricorda che l'articolo 21, comma 4, primo periodo, del decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, aveva previsto per l'anno 2023 che l'Agenzia delle dogane e dei monopoli, con propri decreti dirigenziali potesse istituire estrazioni settimanali aggiuntive del gioco del Lotto e del gioco del Superenalotto.

In attuazione di quanto disposto dall'articolo 21, comma 4, primo periodo, sono state adottate le seguenti determinazioni: per il SuperEnalotto e il suo gioco complementare e opzionale SuperStar, la determinazione 12 giugno 2023, per il Lotto, la determinazione 12 giugno 2023.

Con il comma in esame **tale misura viene estesa a tutto il 2024.**

In particolare, si precisa che le disposizioni di cui all'articolo 21, comma 4, primo periodo, del decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61 in materia di giochi, trovano applicazione altresì nell'anno 2024.

La norma precisa, altresì, che **le maggiori entrate derivanti dall'applicazione della disposizione sono destinate al Fondo per le emergenze nazionali** di cui all'articolo 44 del codice della protezione civile di cui al decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1.

Si segnala che, l'articolo 21, comma 4, del decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, al **secondo periodo**, destinava le maggiori entrate derivanti dalle estrazioni settimanali aggiuntive al Fondo per le emergenze nazionali **per il finanziamento di interventi a favore delle popolazioni colpite dagli eventi alluvionali, verificatisi a partire dal 1° maggio 2023.**

Articolo 3, comma 8
(Intermediari finanziari non professionali)

L'**articolo 3, comma 8, proroga al 31 dicembre 2024** la possibilità prevista, a determinate condizioni, dal testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia per le **società cooperative** di cui al capo I del titolo VI del libro quinto del codice civile di **continuare a svolgere la propria attività**.

Nel dettaglio, il comma in esame **proroga al 31 dicembre 2024** le disposizioni di cui all'articolo 112, comma 7, alinea, ultimo periodo, del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia (TUB) di cui al [decreto legislativo n. 385 del 1993](#), le quali prevedono che, nelle more di un riordino complessivo degli strumenti di intermediazione finanziaria, possano **continuare a svolgere la propria attività**, senza obbligo di iscrizione nell'albo degli intermediari finanziari di cui all'articolo 106 del medesimo TUB, le **società cooperative di cui al capo I del titolo VI del libro quinto del codice civile**, esistenti alla data del 1° gennaio 1996 e le cui azioni non siano negoziate in mercati regolamentati, che concedono finanziamenti sotto qualsiasi forma esclusivamente nei confronti dei propri soci, a condizione che:

- a) non raccolgano risparmio sotto qualsivoglia forma tecnica;
- b) il volume complessivo dei finanziamenti a favore dei soci non sia superiore a quindici milioni di euro;
- c) l'importo unitario del finanziamento sia di ammontare non superiore a 20.000 euro;
- d) i finanziamenti siano concessi a condizioni più favorevoli di quelli presenti sul mercato.

Tale facoltà era stata inizialmente concessa dal TUB in attesa di un riordino complessivo degli strumenti di intermediazione finanziaria, e comunque **non oltre il 31 dicembre 2014**. Il termine è stato successivamente prorogato al 31 dicembre 2016 dall'articolo 1, comma 176, della legge di stabilità 2014 ([legge n. 147 del 2013](#)), al 31 dicembre 2018 dall'articolo 10, comma 4-*bis*, del [decreto-legge n. 192 del 2014](#), e infine al 31 dicembre 2023 dall'articolo 1, comma 69, della legge di bilancio 2019 ([legge n. 145 del 2018](#)).

Articolo 3, commi 9-11 *(Computo termini amministrativi nella regione Molise)*

I **commi da 9 a 11** dell'**articolo 3** dispongono un diverso computo dei termini amministrativi nella regione Molise, in conseguenza dell'attacco subito dai sistemi informatici della regione Molise in data 7 dicembre 2023. Nel corso **dell'esame alla Camera**, sempre per la regione Molise, sono stati inseriti differimenti di termini relativi all'erogazione da parte della regione ai comuni dei contributi per la realizzazione di alcune tipologie di interventi infrastrutturali

In particolare il **comma 9** prevede che non si tenga conto del periodo compreso tra il 7 dicembre 2023 e il 30 gennaio 2024 per i procedimenti che presentino contestualmente le seguenti caratteristiche:

- siano gestiti, tramite strutture informatiche della regione Molise e dai suoi enti strumentali;
- risultino pendenti alla data del 7 dicembre 2023 o iniziati successivamente a tale data.

Ciò al fine del computo dei termini ordinatori o perentori, propedeutici, endoprocedimentali, finali ed esecutivi.

Si ricorda infatti che nel dicembre 2023 il sistema informatico della regione Molise ha subito un attacco hacker che ha interessato, in base a quanto riportato dal sito istituzionale della regione, tra gli altri, i servizi relativi al fascicolo sanitario elettronico, alla bacheca on line dipendenti, ai servizi on line, all'amministrazione trasparente, all'albo pretorio.

Sempre il comma 9 esclude però dall'applicazione della disposizione i procedimenti relativi al raggiungimento di traguardi ed obiettivi del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e del Piano nazionale complementare (PNC).

In base al **comma 10**, la Regione Molise e i suoi enti strumentali sono tenuti ad adottare ogni misura organizzativa idonea ad assicurare comunque la ragionevole durata e la celere conclusione dei procedimenti amministrativi, con priorità per quelli da considerare urgenti, anche sulla base di motivate istanze degli interessati.

Infine, il **comma 11** prevede che in caso di inoperatività dei siti internet istituzionali della Regione Molise e dei suoi enti strumentali siano sospesi, sempre per il periodo tra il 7 dicembre 2023 e il 30 gennaio 2024, gli obblighi di pubblicità previsti dal decreto legislativo n. 33 del 2013.

In proposito, si ricorda che il decreto legislativo n. 33 del 2013 è stato adottato in attuazione della delega conferita dall'articolo 1, commi 35 e 36, della legge n. 190 del 2012 (cd. "legge Severino" anticorruzione) e disciplina il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni. Tra gli obblighi di pubblicità previsti dal decreto legislativo per le pubbliche amministrazioni merita richiamare:

- l'obbligo di pubblicare i dati relativi agli organi di indirizzo politico e di amministrazione e gestione, all'articolazione degli uffici con indicazione dei nomi dei dirigenti responsabili, all'illustrazione in forma semplificata dell'organizzazione dell'amministrazione, mediante l'organigramma o analoghe rappresentazioni grafiche, all'elenco dei numeri di telefono e delle caselle di posta elettronica istituzionali (articolo 13);
- per i titolari di incarichi politici, l'atto di nomina o di proclamazione, con l'indicazione della durata dell'incarico o del mandato elettivo, il curriculum, i compensi di qualsiasi natura connessi con l'assunzione della carica, gli importi dei viaggi di servizio e missione pagati con fondi pubblici, i dati relativi all'assunzione di altre cariche, presso enti pubblici o privati ed i relativi compensi a qualsiasi titolo corrisposti (articolo 14);
- per i titolari di incarichi di collaborazione o consulenza, gli estremi dell'atto di conferimento dell'incarico, il curriculum vitae, i dati relativi allo svolgimento di incarichi o la titolarità di cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati da pubbliche amministrazioni, nonché allo svolgimento di attività professionali; i compensi, comunque denominati, relativi al rapporto di consulenza e di collaborazione (articolo 15);
- l'obbligo di pubblicare il conto annuale del personale e le relative spese sostenute (articolo 16);
- l'obbligo di pubblicare i dati relativi al personale con rapporto di lavoro non a tempo indeterminato, compreso il personale assegnato agli uffici di diretta collaborazione (articolo 17);
- l'obbligo di pubblicare i bandi di concorso (articolo 19);
- l'obbligo di pubblicare e aggiornare semestralmente gli elenchi dei provvedimenti amministrativi adottati dagli organi di indirizzo politico e dai dirigenti, con particolare riferimento ai

provvedimenti finali dei procedimenti di scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi e agli accordi stipulati con soggetti privati o altre amministrazioni pubbliche (articolo 23);

- l'obbligo di pubblicare criteri e modalità per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e ausili finanziari (articolo 26).

Nel corso dell'esame alla Camera sono stati aggiunti due periodi al comma 9.

In particolare, si prevede che, per la regione Molise:

- sia differito al 28 febbraio 2024 il termine per l'erogazione ai comuni della regione dei contributi previsti dall'articolo 1, comma 134, della legge di bilancio 2019 (l. n. 145 del 2018: contributi per investimenti per la progettazione e per la realizzazione di opere pubbliche per la messa in sicurezza degli edifici e del territorio, per interventi di viabilità e per la messa in sicurezza e lo sviluppo di sistemi di trasporto pubblico anche con la finalità di ridurre l'inquinamento ambientale, per la rigenerazione urbana e la riconversione energetica verso fonti rinnovabili, per le infrastrutture sociali e le bonifiche ambientali dei siti inquinati, per l'acquisto di impianti, macchinari, attrezzature tecnico-scientifiche, mezzi di trasporto e altri beni mobili ad utilizzo pluriennale⁶⁰); il termine ordinario è stabilito dal successivo comma 135 nel 30 ottobre dell'anno precedente di quello di riferimento, per almeno il 70 per cento del contributo;
- siano differiti due ulteriori termini previsti dall'accordo Stato-regioni del 9 settembre 2021 (repertorio atto n. 171/CSR) attuativo della disposizione sopra richiamata; si tratta in particolare: 1) del termine per la registrazione da parte dei soggetti beneficiari dei contributi nella banca dati delle amministrazioni pubbliche (tale termine individuato nel 30 novembre dell'anno precedente di quello di riferimento è differito per il Molise al 15 marzo 2024); 2) del termine per l'atto di assegnazione del finanziamento (tale termine individuato nel 31 dicembre dell'anno precedente a quello di riferimento è differito per il Molise sempre al 15 marzo 2024).

⁶⁰ Tipologia, quest'ultima, prevista dall'articolo 3, comma 18, lettera c), della legge finanziaria per il 2004 (l. n. 350 del 2003).

Si prevede infine la revoca del contributo in caso di mancato rispetto dei termini da ultimo introdotti.

Articolo 3, comma 12
(Proroga Convenzione dei servizi informatici del Sistema Tessera Sanitaria e dell'Infrastruttura nazionale per l'interoperabilità dei fascicoli sanitari elettronici - INI)

Il **comma 12** dell'articolo 3 in esame **proroga fino al 31 marzo 2024** gli effetti giuridici – in attesa di un aggiornamento - delle disposizioni in scadenza al 31 dicembre 2023 previste dalla Convenzione fra il Ministero dell'economia e delle finanze, Agenzia delle entrate e Sogei del 23 dicembre 2009, e dei relativi Accordi Convenzionali attuativi, in relazione ai **servizi informatici del Sistema Tessera Sanitaria** e dell'Infrastruttura nazionale per l'interoperabilità dei fascicoli sanitari elettronici (**INI**). Ciò al fine di garantire l'erogazione senza soluzione di continuità di tali servizi, anche per le finalità degli specifici interventi previsti dal PNRR, nelle more del definitivo perfezionamento della nuova Convenzione.

Si ricorda che la [Convenzione fra il Ministero dell'economia e delle finanze, Agenzia delle entrate e Sogei](#)⁶¹, in corso di aggiornamento, risale al 23 dicembre 2009, con conseguenti Accordi Convenzionali attuativi relativi ai servizi informatici del Sistema Tessera Sanitaria e dell'[Infrastruttura nazionale per l'interoperabilità dei fascicoli sanitari elettronici](#) (c.d. INI).

I [sistemi regionali](#) del Fascicolo Sanitario Elettronico (FSE) interoperano con l'Infrastruttura Nazionale per l'Interoperabilità (INI), che permette la comunicazione tra più domini regionali, al fine di collezionare, richiedere e trasmettere dati e documenti sanitari attraverso modalità sicure e nel rispetto dei consensi sui dati personali stabiliti dagli assistiti.

Nell'ambito dei diversi sistemi e processi interregionali, i servizi di interoperabilità di ogni infrastruttura FSE sono conformi a standard internazionali applicati in ambito nazionale, secondo quanto indicato nelle [specifiche di interoperabilità](#) del FSE⁶² (qui un [approfondimento](#)).

⁶¹ Si tratta della Convenzione per l'attuazione dell'articolo 50 del decreto legge 30 settembre 2003, n. 269 (L. n.326/2003) e successive modificazioni, riguardante le norme in materia di monitoraggio della spesa nel settore sanitario e di appropriatezza delle prescrizioni sanitarie grazie allo strumento della Tessera Sanitaria, qui il [link RGS-MEF](#).

⁶² I principali servizi di interoperabilità implementati dai sistemi delle regioni e province e dall'INI sono: a) ricerca e recupero dei documenti per la consultazione dell'elenco dei documenti presenti nel FSE di un assistito; b) comunicazione dei metadati, per l'associazione di dati ad un documento per un assistito; c) cancellazione dei metadati, per richiedere la cancellazione dei metadati associati ad uno specifico documento nel FSE; d) trasferimento dell'indice del FSE e gestione dei consensi e delle informative, che consente ad un dominio regionale di comunicare le informative regionali e i consensi raccolti all'INI; e) gestione delle

La norma in esame è prevista anche per le finalità degli **specifici interventi disposti dal PNRR**, nelle more del definitivo perfezionamento della nuova Convenzione.

Con riferimento a tali interventi, si segnala quanto disposto dal D.L. n. 4/2022⁶³, che novellando l'art. 12 del D.L. n. 179/2012 (L. n. 221/2012), è intervenuto sull'architettura dati (cd. Ecosistema Dati Sanitari) del FSE e sull'abilitazione di una standardizzazione formato dati e codifiche su tutto il territorio nazionale, incaricando la Sogei di occuparsi dello sviluppo di tale Ecosistema in convenzione con l'Agenas.

L'EDS è alimentato dai dati trasmessi dalle strutture sanitarie e socio-sanitarie, dagli enti del Servizio sanitario nazionale e da quelli resi disponibili tramite il sistema Tessera Sanitaria. Il Ministero della salute è titolare del trattamento dei dati raccolti e generati dall'EDS, la cui gestione operativa è affidata all'AGENAS, che la effettua in qualità di responsabile del trattamento per conto del predetto Ministero. A tale scopo esso si avvale, mediante la stipula di apposita convenzione, della citata società di gestione del sistema informativo dell'amministrazione finanziaria.

Tra gli altri interventi obiettivo del PNRR, vi è stata l'approvazione con [D.M. Salute 20.5.2022](#) delle Linee guida di indirizzo che definiscono i nuovi contenuti, i nuovi servizi e la nuova architettura del FSE. Per quanto riguarda i progetti regionali, in conformità con quanto previsto all'interno dei Piani operativi allegati ai CIS sottoscritti con le Regioni e le Province autonome in data 30 e 31 maggio 2022, è stato siglato il [D.I. Ministro Innovazione Tecnologica e Transizione digitale, Min. Salute e MEF 8 agosto 2022](#) per l'assegnazione risorse della linea di attività M6C2 1.3.1(b) "Adozione e utilizzo FSE da parte delle Regioni" nell'ambito investimento M6C2 1.3. Il [Decreto Interministeriale 18.5.2022](#) ha inoltre disposto l'"Integrazione dei dati essenziali che compongono i documenti del FSE", ampliando i documenti clinici presenti nel Fascicolo nelle diverse Regioni.

• *Il sistema Tessera sanitaria e il nuovo Fascicolo sanitario elettronico*

Con il [D.M. Economia e Finanze del 30 giugno 2004](#) il MEF, di concerto con il Ministro della salute, ha reso attuativo del comma 6 dell'art. 50 del D. L. 30 settembre 2003, n. 269 (L. 326/2003), riguardante le **modalità di gestione della tessera sanitaria** e dal programma di attuazione del sistema di **monitoraggio della spesa sanitaria**.

A partire dal 2011, la Tessera Sanitaria è stata sostituita dalla Tessera Sanitaria-Carta Nazionale dei Servizi (TS-CNS), dotata di microchip. Essa è rilasciata a tutti i cittadini, anche non residenti, che abbiamo diritto all'assistenza sanitaria, ed assorbe anche il codice fiscale rilasciato dall'Agenzia delle Entrate. Deve essere presentata per uso strettamente personale allo scopo di fruire dei

notifiche: consente all'INI di notificare eventi occorsi a propri assistiti in domini regionali differenti.

⁶³ Articolo 21, qui la [scheda di lettura dell'articolato intervento normativo](#).

servizi sanitari del Sistema sanitario nazionale, oltre che nei Paesi dell'Unione europea⁶⁴.

E' stata distribuita in una prima versione senza microchip a partire dal 2004 dall'Agenzia delle Entrate all'indirizzo di residenza risultante nella banca dati dell'Anagrafe Tributaria e deve garantire l'interoperabilità dei Fascicoli sanitari delle Regioni (FSE regionali) in base alle Linee guida nazionali dell'11 novembre 2010, anche ai fini della tutela della normativa sulla privacy in relazione ai dati sensibili degli utenti in base alle prescrizioni del [Garante per la protezione dei dati personali del 16 luglio 2009](#).

Sul FSE è stato da ultimo pubblicato dal Ministero il 24 ottobre 2023, il nuovo [decreto del Ministro della salute del 7 settembre 2023](#) che - in attuazione delle disposizioni di cui al comma 7 dell'art. 12 del D.L. n. 179 del 2012 (L. n. 221/2012) individua e definisce i contenuti del FSE 2.0 e responsabilità e compiti dei soggetti coinvolti nella sua implementazione. Il Decreto, inoltre, ha definito le misure di sicurezza da adottare nel trattamento dei dati personali dell'assistito e le modalità di accesso al Fascicolo.

In ottemperanza agli investimenti previsti dal PNRR, peraltro, il [D.M. Salute 7 agosto 2023](#) ha istituito il Sistema informativo per monitoraggio dell'assistenza riabilitativa (SIAR) relativo alla raccolta di informazioni per i trattamenti riabilitativi, previa valutazione multidimensionale dell'assistito, presa in carico e progetto riabilitativo individuale (PRI) e piano individuale di assistenza e riabilitazione. Accanto al SIAR, il [D.M. Salute 7 agosto 2023](#) ha inoltre istituito il Sistema informativo per il monitoraggio delle attività erogate dai consultori familiari (SICOF).

⁶⁴ Essa infatti costituisce altresì la Tessera Europea Assistenza Malattia (T.E.A.M.) che garantisce assistenza sanitaria nell'UE ed in altri Stati convenzionati quali Norvegia, Islanda, Liechtenstein e Svizzera, secondo le normative vigenti nei singoli Paesi.

Articolo 3, comma 12-bis
(Alleggerimento degli oneri da indebitamento degli enti locali)

Il **comma 12-bis** dell'articolo 3, **introdotto nel corso dell'esame alla Camera**, reca una **proroga all'anno 2024** di alcune **misure specifiche** previste per l'anno 2023 a favore degli **enti locali** correlate con le esigenze poste dalle difficoltà determinate dall'emergenza dovuta all'**aumento dei costi energetici**.

In particolare, si consente agli enti locali, in considerazione dell'emergenza energetica in corso, di poter effettuare, **anche nell'anno 2024**, operazioni di **rinegoziazione o sospensione della quota capitale di mutui e di altre forme di prestito** contratto con banche, intermediari finanziari e Cassa depositi e prestiti.

Inoltre, in caso di adesione, da parte dell'ente locale, ad **accordi promossi dall'Associazione Bancaria Italiana (Abi)** e dalle associazioni degli enti locali che prevedono la sospensione della quota capitale delle rate di ammortamento dei finanziamenti in essere, la **eventuale sospensione della quota capitale dei mutui bancari in scadenza nell'anno 2023 e 2024 possa avvenire in deroga** alle regole dell'art. 204 del TUEL, fermo restando il pagamento delle quote interessi alle scadenze contrattualmente previste.

Si rammenta che **l'articolo 3-ter del decreto-legge n. 198 del 2022** – la cui applicazione è ora estesa all'anno 2024 dalla disposizione in esame – reca disposizioni a favore degli enti locali, correlate con le esigenze poste dalle difficoltà determinate dall'emergenza dovuta all'aumento dei costi energetici.

In particolare, il **comma 2** consente agli **enti locali** nel corso dell'anno 2023, in considerazione dell'emergenza energetica, di **rinegoziare o sospendere** con deliberazione di giunta, la **quota capitale di mutui e altre forme di prestito** contratto con le banche, gli intermediari finanziari e la Cassa depositi e prestiti, **anche in esercizio provvisorio**⁶⁵, fermo restando l'obbligo di provvedere successivamente alle relative iscrizioni nel bilancio di previsione.

Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, mediante deliberazione dell'organo esecutivo, fermo restando l'obbligo di provvedere alle relative iscrizioni nel bilancio di previsione

⁶⁵ La disciplina dell'esercizio provvisorio è recata dall'articolo 163 del TUEL (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267).

Sempre in considerazione dei maggiori costi energetici, il **comma 3** interviene nella facilitazione dell'attuazione di eventuali **accordi siglati tra ABI** e le associazioni rappresentative degli enti locali. In particolare, il comma prevede che, in caso di adesione ad accordi promossi dall'Associazione Bancaria Italiana (Abi) e dalle associazioni degli enti locali **che prevedono la sospensione delle quote capitale** delle rate di ammortamento dei finanziamenti in essere in scadenza nell'anno 2023, con conseguente modifica del relativo piano di ammortamento, tale **sospensione può avvenire anche in deroga** alle disposizioni di cui all'**art. 204, comma 2, del TUEL**, riguardanti la disciplina dei piani di ammortamento dei mutui contratti dagli enti locali⁶⁶, e **senza la verifica di convenienza** di cui all'**art. 41, commi 2 e 2-bis, della legge 448 del 2001**, prevista per la conversione di mutui, per le operazioni di ammortamento del debito e per le operazioni in strumenti derivati da parte degli enti locali⁶⁷.

⁶⁶ Il richiamato comma 2 dell'articolo 204 del TUEL stabilisce i contratti di mutuo con enti diversi dalla Cassa depositi e prestiti, e dall'Istituto per il credito sportivo, devono, a pena di nullità, essere stipulati in forma pubblica e contenere le seguenti clausole e condizioni:

- a) l'ammortamento non può avere durata inferiore ai cinque anni;
- b) la decorrenza dell'ammortamento deve essere fissata al 1° gennaio dell'anno successivo a quello della stipula del contratto. In alternativa, la decorrenza dell'ammortamento può essere posticipata al 1° luglio seguente o al 1° gennaio dell'anno successivo e, per i contratti stipulati nel primo semestre dell'anno, può essere anticipata al 1° luglio dello stesso anno»;
- c) la rata di ammortamento deve essere comprensiva, sin dal primo anno, della quota capitale e della quota interessi;
- d) unitamente alla prima rata di ammortamento del mutuo cui si riferiscono devono essere corrisposti gli eventuali interessi di preammortamento, gravati degli ulteriori interessi, al medesimo tasso, decorrenti dalla data di inizio dell'ammortamento e sino alla scadenza della prima rata. Qualora l'ammortamento del mutuo decorra dal primo gennaio del secondo anno successivo a quello in cui è avvenuta la stipula del contratto, gli interessi di preammortamento sono calcolati allo stesso tasso del mutuo dalla data di valuta della somministrazione al 31 dicembre successivo e dovranno essere versati dall'ente mutuatario con la medesima valuta 31 dicembre successivo;
- e) deve essere indicata la natura della spesa da finanziare con il mutuo e, ove necessario, avuto riguardo alla tipologia dell'investimento, dato atto dell'intervenuta approvazione del progetto definitivo o esecutivo, secondo le norme vigenti;
- f) deve essere rispettata la misura massima del tasso di interesse applicabile ai mutui, determinato periodicamente dal Ministro dell'economia e delle finanze con proprio decreto.

⁶⁷ I richiamati commi 2 e 2-bis della legge 448 del 2001 stabiliscono che gli enti possono provvedere alla conversione dei mutui contratti successivamente al 31 dicembre 1996, anche mediante il collocamento di titoli obbligazionari di nuova emissione o rinegoziazioni, anche con altri istituti, dei mutui, in presenza di condizioni di rifinanziamento che consentano una riduzione del valore finanziario delle passività totali a carico degli enti stessi, al netto delle commissioni e dell'eventuale retrocessione del gettito dell'imposta sostitutiva (comma 2). Nel quadro di coordinamento della finanza pubblica, i contratti con cui le regioni e gli enti pongono in essere le operazioni di ammortamento del debito con rimborso unico a scadenza e le operazioni in strumenti derivati devono essere trasmessi, a cura degli enti contraenti, al Ministero dell'economia e finanze - Dipartimento del tesoro. La trasmissione, che deve avvenire prima della sottoscrizione dei contratti medesimi, è elemento costitutivo dell'efficacia degli stessi.

Resta fermo in ogni caso il pagamento delle quote interessi alle scadenze contrattualmente previste. Le sospensioni di cui al comma 3 non comportano il rilascio di nuove garanzie, essendo le stesse automaticamente prorogate al fine di recepire la modifica del piano di ammortamento.

Le norme di facilitazione procedurale introdotte dall'articolo 3-ter, commi 2-3, del D.L. n. 198/2022 potranno avere effetti concreti solo in presenza di effettive operazioni di rinegoziazione da parte della Cassa Depositi e Prestiti e/o delle banche.

Articolo 3, comma 12-ter
(Disposizioni in materia di agevolazioni fiscali per interventi di risparmio energetico)

L'articolo 3, comma 12-ter, inserito dalla Camera, amplia la facoltà di **cumulare le agevolazioni fiscali nazionali per interventi di risparmio energetico e i contributi regionali** (o delle province autonome di Trento e Bolzano) ai casi di contributi erogati negli anni **2023, 2024, 2025 e 2026**, in luogo dei soli anni 2023 e 2024 previsti dal testo vigente.

Nel dettaglio, il comma in esame, inserito **dalla Camera**, amplia la facoltà, prevista dall'articolo 7, comma 1, del [decreto-legge n. 34 del 2023](#), convertito, con modificazioni, dalla legge n. 56 del 2023, di **cumulare le agevolazioni fiscali nazionali per interventi di risparmio energetico e i contributi regionali** (o delle province autonome di Trento e Bolzano) ai casi di contributi erogati negli anni **2023, 2024, 2025 e 2026**, in luogo dei soli anni 2023 e 2024 previsti dal testo vigente.

Si rammenta che il suddetto articolo 7 del decreto-legge n. 34 del 2023 (Misure urgenti a sostegno delle famiglie e delle imprese per l'acquisto di energia elettrica e gas naturale, nonché in materia di salute e adempimenti fiscali), ai fini della determinazione dell'ammontare delle agevolazioni fiscali per interventi di risparmio energetico, permette di **cumulare, nei limiti del 100% dell'ammontare della spesa ammissibile**, la parte di spesa per la quale sia **già stato concesso un contributo da Regioni e province autonome**, a condizione che la normativa relativa allo stesso contributo lo consenta.

Rientrano, nella fattispecie degli interventi di risparmio energetico ammessi al benefico, gli interventi:

- di **recupero del patrimonio edilizio** e di **riqualificazione energetica** degli edifici, previsti dall'articolo [16-bis del TUIR \(Testo unico delle imposte sui redditi\)](#), di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986;
- di **efficienza energetica**, previsti dall'articolo [1, commi da 344 a 347, della legge n. 296 del 2006](#) (legge finanziaria 2007);
- rientranti nell'*ecobonus*, di cui all'articolo [14 del decreto-legge n. 63 del 2013](#), convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90.

Nel testo vigente, la disposizione si applica con riferimento ai contributi istituiti alla data di entrata in vigore del presente decreto ed erogati negli

anni 2023 e 2024. Per effetto della modifica in esame, il cumulo si rende possibile anche per i contributi erogati negli anni 2025 e 2026.

L'[Agenzia delle entrate](#) specifica che, per gli interventi diversi da quelli che danno diritto al *Superbonus*, restano applicabili le agevolazioni già previste dalla legislazione vigente in materia di riqualificazione energetica. Si tratta, in particolare, delle detrazioni spettanti per:

- interventi di riqualificazione energetica rientranti nell'*ecobonus* non effettuati congiuntamente a quelli che danno diritto al *Superbonus*, per i quali la detrazione attualmente prevista (in base all'articolo 14 del decreto legge n. 63 del 2013) va dal 50% al 85% delle spese sostenute, in base alla tipologia di interventi effettuati, da ripartire in 10 quote annuali;
- l'installazione di impianti solari fotovoltaici, diversi da quelli che danno diritto al *Superbonus*, che rientrano, invece, tra gli interventi finalizzati al risparmio energetico (previsti all'articolo 16-bis, comma 1, lettera h), del TUIR), nonché dell'installazione contestuale o successiva dei sistemi di accumulo funzionalmente collegati agli impianti solari fotovoltaici stessi. La detrazione è pari al 50% delle spese sostenute da ripartire in 10 quote annuali;
- l'installazione di infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici, diverse da quelle che danno diritto al *Superbonus*, che rientrano tra gli interventi ammessi alla detrazione (previsti all'articolo 16-ter del decreto legge n. 63 del 2013), pari al 50% delle spese sostenute, da ripartire tra gli aventi diritto in 10 quote annuali di pari importo.

Si ricorda che già l'Enea (Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile), rispondendo alla [FAQ n. 35](#) (2019), aveva sottolineato che per gli interventi di riqualificazione energetica effettuati dal 1° gennaio 2009 fino al 2 gennaio 2013 la detrazione del 55% non era cumulabile con contributi comunitari, regionali e locali destinati alle medesime finalità. A far data dal 3 gennaio 2013, invece, le detrazioni fiscali del 55% (elevate poi al 65%) risultarono compatibili con gli incentivi disposti da Regioni, Province e Comuni. Ad ogni modo, era necessario verificare prima che i *bonus* riconosciuti a livello locale prevedessero la cumulabilità con l'*ecobonus* e che questo fosse calcolato sulla parte di spesa residua rimasta a carico del contribuente, cioè sulla somma che non ha beneficiato della detrazione regionale o locale.

Per una panoramica normativa su risparmio ed efficienza energetica si rinvia alla pagina di [approfondimento](#) del Dipartimento Finanze della Camera dei deputati.

Articolo 3, commi 12-quater e 12-quinquies
*(Ampliamento della capacità di spesa di regioni ed enti locali per
la copertura del disavanzo 2023 delle aziende del servizio
sanitario nazionale)*

I commi **12-quater** e **12-quinquies** dell'articolo 3, **introdotti nel corso dell'esame alla Camera, estendono di un anno** l'ambito di applicazione della norma che consente a regioni ed enti locali di **svincolare**, in sede di approvazione del rendiconto 2022, **le quote di avanzo vincolato di amministrazione** riferite ad interventi conclusi o già finanziati negli anni precedenti con risorse proprie, non gravate da obbligazioni sottostanti già contratte e con esclusione delle somme relative alle funzioni fondamentali e ai LEP.

In sede di approvazione del rendiconto 2023 lo svincolo delle quote di avanzo vincolato è **autorizzato**, limitatamente alle risorse di parte corrente, **per la copertura del disavanzo della gestione 2023 delle aziende del servizio sanitario nazionale.**

Il comma **12-quater** interviene – estendendone l'ambito applicativo di un anno – sul **comma 822 della legge n. 197 del 2022** (legge di bilancio per il 2023), il quale stabilisce che in sede di approvazione del rendiconto 2022 da parte dell'organo esecutivo, le **regioni** e gli **enti locali**, nonché gli enti ad essi strumentali (art. 2 del D.Lgs. n. 118 del 2011), sono autorizzati, previa comunicazione all'amministrazione statale o regionale che ha erogato le somme, allo **svincolo delle quote di avanzo vincolato di amministrazione** che ciascun ente individua, riferite ad interventi conclusi o già finanziati negli anni precedenti con risorse proprie, non gravate da obbligazioni sottostanti già contratte e con esclusione delle somme relative alle funzioni fondamentali e ai livelli essenziali delle prestazioni.

Le risorse così svincolate possono essere utilizzate da ciascun ente per **tre finalità**:

- a) la copertura dei **maggiori costi energetici** sostenuti dagli enti territoriali, nonché dalle aziende del servizio sanitario regionale;
- b) la copertura del **disavanzo** della gestione 2022 delle **aziende del servizio sanitario regionale** derivante dai maggiori costi diretti e indiretti conseguenti alla pandemia di Covid-19 e alla crescita dei costi energetici;
- c) **contributi** per attenuare la crisi delle **imprese** dovuta ai rincari delle fonti energetiche.

Il comma 823 stabilisce che le suddette somme svincolate e utilizzate per le finalità di cui di cui sopra, devono essere comunicate anche al Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato. Le modalità applicative delle disposizioni illustrate sono state stabilite dal [D.M. 27 aprile 2023](#) il quale ha chiarito che per “quote di avanzo vincolato di amministrazione riferite ad interventi conclusi o già finanziati negli anni precedenti con risorse proprie, non gravate da obbligazioni sottostanti già contratte” si intendono le risorse vincolate del risultato di amministrazione derivanti da trasferimenti erogati a favore dell'ente per una specifica destinazione che residuano a seguito:

- a) della completa realizzazione dell'intervento cui il trasferimento era destinato, secondo le modalità richieste dall'amministrazione erogante, nel corso degli anni precedenti;
- b) del pieno finanziamento di interventi in corso di realizzazione disposto negli esercizi precedenti cui hanno concorso risorse proprie dell'ente.

Con la **norma in esame** si prevede, alla **lettera a)**, che gli enti menzionati possono svincolare le quote di avanzo vincolato di amministrazione riferite agli interventi menzionati **anche in sede di approvazione del rendiconto 2023**.

La **lettera b)** è volta a circoscrivere le predette finalità allo svincolo stabilito in sede di approvazione del rendiconto 2022, con eccezione della finalità di copertura del disavanzo della gestione 2022 e della 2023 delle aziende del servizio sanitario regionale.

Il **comma 12-quinquies** aggiunge un nuovo **comma 822-bis** all'art. 1 della legge n. 197 del 2022 (legge di bilancio 2023), con il quale si prevede che in sede di approvazione del rendiconto 2023 **lo svincolo delle quote di avanzo vincolato di amministrazione è autorizzato, limitatamente alle risorse di parte corrente, per la copertura del disavanzo della gestione 2023 delle aziende del servizio sanitario regionale**.

Articolo 3, comma 12-sexies
(Proroga esenzione IVA per enti del Terzo settore)

Il **comma 12-sexies**, introdotto nel corso dell'esame alla Camera, **proroga al 1° gennaio 2025 l'entrata in vigore delle disposizioni di modifica dell'Iva** – applicabili anche agli **enti del Terzo settore** - recate dal D. L. n. 146 del 2021 in materia fiscale.

La norma in esame proroga al 1° gennaio 2025 l'entrata in vigore delle disposizioni di modifica del regime IVA in cui ricadono anche gli enti del Terzo settore, recate dall'art. 5, commi da 5-*quater* a 15-*sexies*, del [D.L. n. 146 del 2021](#) recante *disposizioni urgenti in materia fiscale* (L. n. 215 del 2021).

Tali disposizioni intervengono sulla disciplina dell'IVA con una serie di modifiche volte a **ricomprensere tra le operazioni effettuate nell'esercizio di impresa**, o considerate in ogni caso aventi **natura commerciale**, una serie di operazioni attualmente escluse, ovvero a rendere tali operazioni **esenti ai fini dell'imposizione IVA** (comma 15-*quater* del citato D.L. 146/2021). Inoltre, in attesa della piena operatività delle disposizioni del Codice del terzo settore, si prevede di applicare il **regime IVA speciale c.d. forfetario** alle operazioni delle **organizzazioni di volontariato e le associazioni di promozione sociale** che hanno conseguito ricavi ragguagliati ad anno, non superiori a euro 65.000 (comma 15-*quinqies*).

Per un approfondimento delle disposizioni qui sinteticamente illustrate si rinvia alle schede del [Dossier](#) predisposto per l'esame del decreto legge n. 146 del 2021 dai Servizi studi della Camera e del Senato il 6 dicembre 2021. Infatti, tale nuovo regime intendeva recepire una Direttiva UE del Consiglio (2021/1159 del 13 luglio 2021) che modificava la precedente direttiva (2006/112/CE) con riferimento alle esenzioni temporanee applicabili alle importazioni e a talune cessioni e prestazioni in risposta alla crisi pandemica, con termine di recepimento fissato al 21 dicembre 2021.

Articolo 3, comma 12-septies **(Mutui prima casa)**

Il comma in esame, **inserito dalla Camera**, stabilisce che talune disposizioni in materia di finanziamenti garantiti dal Fondo di garanzia per la prima casa, concessi ai soggetti che rispettino i requisiti di priorità anagrafici e reddituali previsti a legislazione vigente anche nei casi in cui il tasso effettivo globale (TEG) sia superiore al tasso effettivo globale medio (TEGM), siano applicabili fino alla data del **31 dicembre 2024**.

La disposizione in parola fa riferimento a quanto previsto dal comma 3, **terzo periodo**, dell'[articolo 64](#) del decreto-legge n. 73 del 2021, come convertito dalla legge n. 106 del 2021.

Tale comma 3 dell'art. 64 richiamato stabilisce, al secondo periodo, (a seguito delle modifiche introdotte l'articolo 35-*bis* del decreto-legge n. 144 del 2022, come convertito dalla legge n. 175 del 2022) che la possibilità di elevare la garanzia fino all'80% in favore delle categorie prioritarie operi anche quando il tasso effettivo globale-TEG sia superiore al tasso effettivo globale medio-TEGM, nel rispetto di determinate condizioni. In particolare, viene stabilito che il TEG può superare il TEGM nella misura massima pari al differenziale tra la media del tasso *Interest Rate Swap* a 10 anni calcolata nel mese precedente al mese di erogazione e la medesima media calcolata nel trimestre sulla base del quale è stato calcolato il TEGM in vigore.

Il **terzo periodo** del medesimo comma prevede che la norma si applichi in caso di differenziale **positivo**. Qualora, invece, tale differenziale risulti negativo, i soggetti finanziatori sono tenuti ad applicare le condizioni di maggior favore in relazione al TEGM in vigore.

Si specifica, quindi, che quest'ultima disposizione si applichi **fino al 31 dicembre 2024**. Tale specificazione sembra doversi ricondurre alle norme recate dall'articolo 1, comma 7, della legge di bilancio per il 2024 ([legge n. 213 del 2023](#)). Tale comma 7, infatti, ha differito alla data del 31 dicembre 2024 il termine di cui all'articolo 64, comma 3, **primo e secondo periodo**, del medesimo decreto-legge n. 73 del 2021.

Si rammenta che la disciplina attuativa del Fondo recata dal [decreto ministeriale 31 luglio 2014](#) stabilisce in via generale (art. 3, comma 5) che per i mutui ai quali è assegnata priorità il tasso effettivo globale (TEG) non può essere superiore al tasso effettivo globale medio (TEGM).

Le modifiche alla disciplina in materia di mutui prima casa recate dalla legge di bilancio per il 2024

L'articolo 1, comma 7, della legge di bilancio 2024 **ha differito al 31 dicembre 2024 la disciplina che eleva la misura massima della garanzia rilasciata dal Fondo di garanzia per la prima casa dal 50 fino all'80 per cento della quota capitale** per le "categorie prioritarie", qualora in possesso di un indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) non superiore a 40 mila euro annui e per mutui di importo superiore all'80 per cento del prezzo dell'immobile, compreso di oneri accessori.

Le categorie prioritarie sono le giovani coppie, i nuclei familiari monogenitoriali con figli minori, i conduttori di alloggi IACP e i giovani di età inferiore ai 36 anni, in possesso di ISEE non superiore a 40.000 euro annui, richiedenti un mutuo superiore all'80% dell'immobile, ivi compresi gli oneri accessori. Riguardo all'Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE), *cfr.* il regolamento di cui al [D.P.C.M. 5 dicembre 2013, n. 159](#).

Inoltre, i commi da 9 a 13 del citato articolo 1 della legge di bilancio per il 2024 prevedono che, per l'anno 2024, siano inserite tra le categorie prioritarie i nuclei familiari che:

- a) includono tre figli di età inferiore a 21 anni e ISEE non superiore a 40.000 euro annui;
- b) includono quattro figli di età inferiore a 21 anni e ISEE non superiore a 45.000 euro annui;
- c) includono cinque o più figli di età inferiore a 21 anni e ISEE non superiore a 50.000 euro annui.

In caso di domande di finanziamento con limite di finanziabilità (quando il rapporto tra l'importo del finanziamento e il prezzo d'acquisto dell'immobile è superiore all'80%), per le suddette famiglie numerose la misura massima della garanzia concedibile dal Fondo di garanzia per la prima casa è fissata:

- a) all'80% della quota capitale (tempo per tempo in essere sui finanziamenti concessi) per le famiglie con tre figli con età inferiore a 21 anni e ISEE non superiore a 40.000 euro annui;
- b) all'85% della quota capitale (tempo per tempo in essere sui finanziamenti concessi) per le famiglie con 4 figli con età inferiore a 21 anni e ISEE non superiore a 45.000 euro annui;
- c) al 90% della quota capitale (tempo per tempo in essere sui finanziamenti concessi) per le famiglie con 4 figli con età inferiore a 21 anni e ISEE non superiore a 45.000 euro annui.

Tali disposizioni si applicano alle domande presentate dal 30° giorno dall'entrata in vigore della legge di bilancio in commento al 31 dicembre 2024.

Si rammenta che per le categorie prioritarie la garanzia massima è ordinariamente elevata dal 50% all'80%.

Sempre in relazione alle domande presentate dalle famiglie numerose in oggetto, si prevede che sia accantonato un coefficiente di rischio non inferiore:

- all'8,5% dell'importo garantito dal finanziamento stesso per le famiglie di cui alla lettera a);
- al 9% per le famiglie di cui alla lettera b);
- al 10% per quelle di cui alla lettera c).

Si prevede, infine, che per l'anno 2024 e per tutte le categorie aventi priorità, la garanzia del Fondo rimane operativa anche nell'ipotesi di surroga del mutuo originario, nel caso in cui le condizioni economiche rimangano sostanzialmente invariate o siano migliorative di quelle originarie e comunque non abbiano impatti negativi sull'equilibrio economico-finanziario del Fondo medesimo.

Ai finanziamenti in esame si applica quanto previsto dall' articolo 35-*bis* del [decreto-legge n. 144 del 2022](#), convertito dalla legge n. 269 del 2022 (v. *infra*).

Come già detto, il citato articolo 35-*bis* del decreto-legge n. 144 del 2022 ha previsto che la garanzia all'80% può essere concessa, in favore delle categorie prioritarie, a determinate condizioni, anche quando il TEG risulti superiore al TEGM.

Il Tasso Effettivo Globale Medio (TEGM) risulta dalla rilevazione effettuata ogni tre mesi dalla Banca d'Italia per conto del MEF ed è pubblicato trimestralmente dal Ministero stesso ai sensi della [legge n. 108 del 1996](#) (recante "Disposizioni in materia di usura"). Il TEGM si riferisce agli interessi annuali praticati dalle banche e dagli intermediari finanziari per operazioni della stessa natura. Sulla base del TEGM è calcolato il limite oltre il quale gli interessi sono ritenuti usurari.

Il TEG è invece il tasso effettivo globale praticato dall'intermediario in una specifica operazione (ad esempio in un contratto di mutuo) ed espresso su base annua.

Per approfondimenti, si veda la pagina sul sito della Banca d'Italia [Tassi effettivi globali medi \(TEGM\)](#). Riguardo ai metodi di calcolo del TEGM e del TEG, si veda la pagina internet [Istruzioni per la rilevazione dei tassi effettivi globali medi e disposizioni correlate](#) sul medesimo sito della Banca d'Italia.

L'*interest rate swap* (IRS) è un contratto attraverso il quale due parti si scambiano, in date stabilite e per un periodo prefissato, flussi costituiti da pagamenti di interessi, applicando a uno stesso capitale nozionale (ossia capitale sul quale vengono fatti i calcoli del contratto) due diversi tassi d'interesse (cfr. sito Borsa italiana). Nella loro forma più semplice (*plain vanilla*), gli IRS danno luogo a uno scambio di flussi di interessi in cui una controparte paga un tasso fisso e l'altra un tasso variabile su un valore nozionale sottostante, che invece non viene scambiato.

La disciplina in parola - secondo quanto rappresentato dalle relazioni di accompagnamento al decreto-legge n. 144 del 2022 - è stata introdotta a seguito del nuovo scenario determinato dall'innalzamento dei tassi di interesse a partire dal 2022. Poiché il valore soglia per i tassi dei mutui agevolati, rappresentato

dal TEGM, viene determinato, nel trimestre di riferimento, sulla base dei tassi applicati nei due trimestri precedenti, risulta che il tetto massimo del tasso praticabile sui mutui agevolati sia, a causa di tale criterio retrospettivo, non in linea con il mercato. Tale differenza, determinata dal “ritardo” con il quale è calcolato il TEGM rispetto all'aumento dei tassi registrato nel precedente periodo di riferimento, potrebbe indurre la diminuzione dell'offerta dei mutui agevolati, privilegiando talvolta l'offerta di contratti a tasso variabile, con maggiore esposizione nel lungo periodo delle categorie destinatarie delle agevolazioni, in caso di ulteriori rialzi dei tassi di mercato.

Si rammenta, infine, che l'articolo 1, comma 8, della medesima legge di bilancio per il 2024, ha assegnato ulteriori 282 milioni di euro per l'anno 2024.

Fondo prima casa

L'articolo 1, comma 48, lettera c) della legge di stabilità per il 2014 ([legge 27 dicembre 2013, n. 147](#)) ha istituito presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze il Fondo di garanzia per la prima casa ("Fondo prima casa"), nell'ambito di un riordino generale del sistema delle garanzie per l'accesso al credito delle famiglie e delle imprese e in sostituzione del Fondo per l'accesso al credito per l'acquisto della prima casa. Il Fondo prevede la concessione di garanzie a prima richiesta su mutui, dell'importo massimo di 250 mila euro, per l'acquisto - ovvero per l'acquisto anche con interventi di ristrutturazione purché con accrescimento dell'efficienza energetica - di unità immobiliari site sul territorio nazionale da adibire ad abitazione principale del mutuatario.

Con decreto ministeriale 31 luglio 2014, pubblicato nella G.U. n. 226 del 29 settembre 2014 sono state emanate le norme di attuazione della disciplina ed è stata individuata Consap quale soggetto gestore del Fondo.

Al Fondo sono state attribuite risorse pari complessivamente a 600 milioni di euro nel triennio 2014-2016 (200 milioni annui), nonché le attività e le passività del precedente Fondo per l'accesso al credito per l'acquisto della prima casa da parte delle giovani coppie o dei nuclei familiari monogenitoriali con figli minori (istituito dall'articolo 13, comma 3-bis, del decreto-legge n. 112 del 2008), che ha continuato ad operare fino all'emanazione dei decreti attuativi necessari a rendere operativo il nuovo Fondo di garanzia.

Il Fondo concede garanzie, a prima richiesta, su mutui ipotecari o su portafogli di mutui ipotecari, nella misura massima del 50 per cento della quota capitale, tempo per tempo in essere sui finanziamenti, connessi all'acquisto e ad interventi di ristrutturazione e accrescimento dell'efficienza energetica di unità immobiliari, site sul territorio nazionale, da adibire ad abitazione principale del mutuatario, con le priorità sopra ricordate. Gli interventi del Fondo di garanzia per la prima casa sono assistiti dalla garanzia dello Stato, quale garanzia di ultima istanza.

Con il Protocollo d'intesa tra il Ministero dell'economia e delle finanze e l'ABI, siglato l'8 settembre 2014, sono state disciplinate le modalità di adesione all'iniziativa da parte delle banche e degli intermediari finanziari.

Si ricorda che l'art. 1, comma 658, della legge di bilancio per il 2019 (l. n. 145/2018), dispone che il Fondo possa essere alimentato, oltre che mediante il versamento di contributi da parte delle regioni e di altri enti e organismi pubblici, con l'intervento della Cassa depositi e prestiti, anche a valere su risorse di soggetti terzi e al fine di incrementare la misura massima della garanzia del Fondo. Si prevede inoltre che le norme di rango secondario di attuazione del Fondo stabiliscano le condizioni alle quali è subordinato il mantenimento dell'efficacia della garanzia del Fondo, in caso di cessione del mutuo.

Per lo stato del Fondo e le modalità di finanziamento, si veda anche la relativa pagina sul [sito](#) del MEF.

Articolo 3, commi 12-octies e 12-novies
(Concorso alla finanza pubblica delle Regioni a statuto ordinario)

I **commi 12-octies e 12-novies** dell'**articolo 3** – introdotti nel corso dell'esame alla Camera – riguardano la disciplina, dettata dalla legge di bilancio per il 2024, del contributo alla finanza pubblica dovuto dalle Regioni a statuto ordinario. Il **comma 12-octies** modifica la legge di bilancio per il 2024 al fine di **ridurre l'importo** del contributo previsto per il 2024 di **45 milioni** di euro, lasciando invariato il contributo previsto per gli anni dal 2025 al 2028 (lettera a)) e **dilazionare di un mese i termini** previsti per la definizione del **riparto del contributo** tra le regioni, sia in sede di autocoordinamento, che ad opera del Ministero dell'economia e delle finanze (lettere b) e c)) nonché il **termine per il versamento all'erario** della quota di competenza di ciascuna regione **per il solo 2024** (lettera d)).

Il **comma 12-novies** provvede alla copertura finanziaria.

La legge di bilancio per il 2024 (legge n. 213 del 2023) ha disciplinato al comma 527 il concorso alla finanza pubblica del comparto delle **regioni a statuto ordinario** per gli anni **dal 2024 al 2028**.

La citata norma determina, al primo periodo, il contributo annuo complessivo dovuto dalle regioni a statuto ordinario in **350 milioni di euro** per ciascuno degli anni indicati.

Il **comma 12-octies** in esame, alla **lettera a)**, sostituisce la disposizione della legge di bilancio e determina il contributo dovuto dalle regioni a statuto ordinario in **305 milioni di euro per l'anno 2024** e in **350 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2025 al 2028**.

Le **lettere b) e c)** del **comma 12-octies** in esame, intervengono invece nella tempistica della ripartizione del suddetto contributo tra le regioni, al fine di dilazionare di un mese i termini ivi previsti.

Il comma 527, secondo periodo, della legge di bilancio stabilisce, infatti, che il contributo dovrà essere **ripartito** tra le regioni, in sede di **autocoordinamento, entro il 30 aprile 2024**, termine **spostato al 31 maggio**, dalla lettera b) in esame. Il riparto è quindi formalizzato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro per gli affari regionali e le autonomie.

In assenza di accordo tra le regioni, il terzo periodo del comma 527 stabilisce che il riparto è effettuato, **entro il 31 maggio 2024** in

proporzione agli impegni di spesa corrente risultanti dal rendiconto generale 2022 o, in caso di mancanza, dall'ultimo rendiconto approvato. Il riparto è operato, tuttavia, al netto delle spese correlate ai settori diritti sociali, politiche sociali e famiglia (Missione 12) e tutela della salute (Missione 13). La **lettera c)** in esame, sposta il suddetto termine **al 30 giugno**.

La **lettera d)** del **comma 12-octies** in esame interviene, infine, nel termine per il **versamento all'erario**, da parte di ciascuna regione, della quota di propria competenza riferita al 2024, spostando il termine dal 30 giugno al 31 luglio.

Il comma 527 della legge di bilancio, al quarto periodo stabilisce, infatti, che ciascuna regione a statuto ordinario provvederà a versare all'entrata del bilancio dello Stato – sul capo X – capitolo n. 3465 – art. 2 (“Rimborsi e concorsi diversi dovuti dalle regioni a statuto ordinario”) – gli importi del concorso alla finanza pubblica, come stabiliti con le modalità sopra descritte, **entro il 30 giugno di ciascun anno dal 2024 al 2028**. In caso di mancato versamento entro il termine stabilito, la Ragioneria generale dello Stato è autorizzata ad operare una corrispondente riduzione delle risorse a qualsiasi titolo spettanti alla regione inadempiente.

La **lettera d)** sostituisce la disposizione della legge di bilancio e stabilisce che il versamento della quota di competenza dovrà essere effettuato **entro il 31 luglio per l'anno 2024** e ed **entro il 30 giugno** per ciascun anno **dal 2025 al 2028**.

Il **comma 12-novies** provvede alla **copertura finanziaria** degli oneri derivanti dal comma precedente tramite riduzione, per un importo corrispondente (pari a 45 milioni di euro) dell'autorizzazione di spesa contenuta all'articolo 1, comma 22 della legge n. 197 del 2022 (legge di bilancio 2023), riferita alla **fiscalizzazione degli oneri generali di sistema afferenti al nucleare**.

L'autorizzazione di spesa di cui al citato articolo 1, comma 22 della legge di bilancio per il 2023, inizialmente pari a 400 milioni, deve essere rideterminata a seguito delle disposizioni recate dal comma 451 della legge n. 213 del 2023, che provvede alla copertura finanziaria degli oneri derivanti dal comma 450 della medesima legge che attribuisce alle regioni Valle d'Aosta, Friuli Venezia Giulia, Sardegna e alle Province autonome di Trento e di Bolzano complessivi 105,6 milioni di euro per l'anno 2024, a titolo di compensazione delle minori entrate conseguenti la revisione della disciplina dell'Irpef contenuta nella riforma fiscale.

Articolo 3, comma 12-decies
(Contributo degli enti locali alla finanza pubblica)

Il **comma 12-decies** dell'**articolo 3** – introdotto nel corso dell'esame alla Camera – reca alcune modifiche alla disciplina, dettata dalla legge di bilancio per il 2024, in tema di **concorso alla finanza pubblica degli enti locali**.

Le modifiche sono volte ad **escludere dal concorso** alla finanza pubblica le **risorse** che sono state **assegnate agli enti locali** quali contributi per **investimenti destinati ad opere pubbliche** per **efficientamento energetico** e per lo **sviluppo territoriale sostenibile**.

E inoltre **posticipato** di due mesi, dal 31 gennaio **al 31 marzo 2024**, il termine per l'emanazione del **decreto del Ministro dell'interno** che deve provvedere alla determinazione degli **importi** del contributo alla finanza pubblica **a carico di ciascun ente**.

Il comma in esame interviene sui **commi 533 e 534** della **legge di bilancio per il 2024** (legge n. 213 del 2023), che disciplinano il **concorso alla finanza pubblica** del comparto degli **enti locali** delle **regioni a statuto ordinario** e delle **regioni Sicilia e Sardegna** per gli anni **dal 2024 al 2028**.

In particolare, il **comma 533** determina il contributo annuo complessivo dovuto da comuni, province e città metropolitane delle regioni a statuto ordinario e delle regioni Sicilia e Sardegna in **250 milioni** di euro annui per ciascuno degli anni indicati. Di questi, **200 milioni** di euro annui sono previsti a carico dei **comuni**, mentre **50 milioni** sono a carico delle **province e città metropolitane**.

Quanto al criterio di **riparto**, il comma precisa che il contributo è ripartito in **proporzione agli impegni di spesa corrente, al netto** della spesa relativa alla Missione 12: **Diritti sociali, politiche sociali e famiglia**, nonché **tenendo conto delle risorse PNRR assegnate a ciascun ente** alla data del **31 dicembre 2023**, così come risultanti dal **sistema informativo ReGiS**, gestito dal Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello stato e disciplinato dall'articolo 1, comma 1043, legge n. 178 del 2020 (legge di bilancio 2021).

La disposizione **esclude** espressamente dal **perimetro degli enti locali** tenuti a contribuire al concorso alla finanza pubblica gli **enti locali in dissesto finanziario** o in **procedura di riequilibrio finanziario**

pluriennale, o quelli che abbiano **sottoscritto gli accordi** per il ripiano del disavanzo di amministrazione.

Le modifiche introdotte dalla **lettera a)** del comma in esame sono volte a precisare:

- che il PNRR cui fare riferimento è quello approvato con decisione di esecuzione del Consiglio Ecofin dell'Unione europea del 13 luglio 2021, **come modificato dalla decisione di esecuzione del Consiglio Ecofin dell'Unione europea dell'8 dicembre 2023**;
- che sono **escluse dal concorso** alla finanza pubblica le **risorse che sono state assegnate ai comuni** quali contributi **per investimenti** in materia di **efficientamento energetico, mobilità sostenibile, rigenerazione urbana e messa in sicurezza e valorizzazione del territorio**, ai sensi dei commi 29 e 29-bis della legge di bilancio 2020.

Le risorse in questione sono state autorizzate, dal **comma 29** della legge n. 160 del 2019, nel limite complessivo di **500 milioni di euro annui**, per ciascuno degli anni **dal 2020 al 2024**. Il **comma 29-bis** ha incrementato le risorse assegnate ai sensi del comma 29 di **ulteriori 500 milioni** di euro per l'anno 2021.

Per l'anno 2020, i contributi sono stati assegnati, per un importo complessivo pari a 497,22 milioni di euro, nel gennaio del 2020. Successivamente, la medesima misura del contributo è stata assegnata anche per le annualità dal 2021 al 2024⁶⁸.

A tale riguardo è utile ricordare che il **comma 31-bis** della legge medesima n. 160 del 2019 – introdotto dal **D.L. n. 152 del 2021** (articolo 20) – chiarisce che le risorse di cui ai **commi 29 e 29-bis sono confluite** nel Piano nazionale di ripresa e resilienza (**PNRR**). La disposizione, al fine di assicurare il rispetto dei *target* e delle *milestone* assegnati dalla UE, obbliga gli enti ad utilizzare almeno il 50% delle risorse assegnate, nel periodo dal 2020 al 2024, per investimenti destinati alle opere pubbliche di cui alla lettera a) del sopracitato comma 29. Il successivo **comma 31-ter** stabilisce, inoltre, che i Comuni debbano rispettare ogni disposizione impartita in attuazione del PNRR per la gestione, il monitoraggio, il controllo e la valutazione della misura, ivi inclusi gli obblighi in materia di comunicazione e informazione previsti dalla normativa europea, nonché l'obbligo di alimentazione del sistema delle banche dati di monitoraggio degli interventi.

La suddetta linea di finanziamento, con le relative risorse assegnate per le annualità 2020-2024, è **confluente nel PNRR** nell'ambito della **Missione 2: Rivoluzione verde e transizione ecologica; Componente C4: Tutela del territorio e della risorsa idrica; Investimento 2.2: Interventi per la**

⁶⁸ Si vedano il Decreto 14 gennaio 2020 e il Decreto 14 gennaio 2020 (per l'assegnazione delle risorse dell'anno 2020) e il Decreto 30 gennaio 2020 (per l'attribuzione ai comuni dei contributi per ciascuno degli anni dal 2021 al 2024).

resilienza, la valorizzazione del territorio e l'efficienza energetica dei comuni (c.d. progetti in essere).

Si segnala che l'investimento in questione rientra tra quelli **definanziati** dal PNRR, a seguito della rimodulazione del Piano approvata con **decisione di esecuzione del Consiglio Ecofin dell'Unione europea dell'8 dicembre 2023**.

Va in ogni caso ricordato che il **contributo alla finanza pubblica**, come determinato per ciascun ente, è **trattenuto dal Ministero dell'interno** a valere sulle somme spettanti a titolo di **Fondo di solidarietà comunale** per i **comuni** e sulle spettanze a titolo di **fondo unico distinto** per le **province** e le **città metropolitane**⁶⁹.

La **lettera b)** del comma 12-decies in esame, intervengono invece nella tempistica della ripartizione del suddetto contributo tra gli enti, al fine di **prorogare di due mesi** i termini ivi previsti.

A tal fine è modificato il **comma 534** della legge di bilancio per il 2024 (legge n. 213/2023), che stabilisce che gli **importi** del contributo alla finanza pubblica a carico di ciascun ente sono determinati con **decreto del Ministro dell'interno**, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, **previa intesa** in sede di **Conferenza Stato-città e autonomie locali**.

Il termine per l'emanazione del decreto è prorogata dal **31 gennaio al 31 marzo 2024**.

Resta ferma la disposizione che prevede che nel caso in cui l'**intesa non venga raggiunta entro 20 giorni** dalla data di prima iscrizione della proposta di riparto delle suddette riduzioni all'ordine del giorno della Conferenza Stato-città e autonomie locali, **il decreto è comunque adottato**.

⁶⁹ Si tratta, in questo secondo caso, dei due specifici fondi nei quali sono confluiti, a decorrere dal 2022, i contributi e i fondi di parte corrente già attribuiti alle province e alle città metropolitane delle regioni a statuto ordinario, da ripartire in base a un meccanismo di perequazione delle risorse che tiene progressivamente conto della differenza tra i fabbisogni standard e le capacità fiscali, secondo un modello analogo a quello applicato per i comuni, con il progressivo abbandono dei criteri storici di attribuzione delle risorse anche per tali enti.

Articolo 3, comma 12-undecies **(Ravvedimento speciale)**

Il comma 12-undecies, inserito dalla Camera, estende la possibilità di usufruire del cosiddetto **ravvedimento speciale** (disciplinato dalla legge di bilancio 2023) alle **violazioni** riguardanti le dichiarazioni validamente presentate **relative al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2022**. L'importo dovuto è rateizzabile con l'applicazione di interessi nella misura del 2 per cento annuo.

Le norme in esame consentono di usufruire del cd. **ravvedimento speciale** (disciplinato dall'articolo 1, commi da 174 a 178, della legge di bilancio 2023, legge 29 dicembre 2022, n. 197), istituito che consente di sanare le violazioni dichiarative con la **riduzione delle sanzioni a un diciottesimo del minimo edittale**, anche per le **violazioni riguardanti le dichiarazioni validamente presentate relative al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2022**. L'estensione avviene tenuto conto delle precisazioni e dei chiarimenti contenuti all'articolo 21, commi 1 e 2, del decreto-legge 30 marzo 2023, n. 34, per quanto non diversamente previsto.

• *Ravvedimento speciale*

I citati commi 174-178 della legge di bilancio 2023 hanno consentito - in deroga all'ordinaria disciplina del ravvedimento operoso - di regolarizzare le dichiarazioni relative al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2021 e a quelli precedenti, purché le relative violazioni non fossero state già contestate alla data del versamento del dovuto (in unica soluzione o alla prima rata) mediante la rimozione dell'irregolarità o dell'omissione e il pagamento dell'imposta, degli interessi e delle sanzioni, queste ultime ridotte a un diciottesimo del minimo edittale irrogabile (il cd. ravvedimento speciale).

I termini previsti per aderire all'agevolazione sono stati prorogati dall'articolo 19 del decreto-legge n. 340 del 2023; l'articolo 19 (comma 1, lettera b) ha permesso di versare le somme dovute a seguito del ravvedimento speciale anche in otto rate trimestrali di pari importo, con scadenza della prima rata il 31 marzo 2023. Sulle rate successive alla prima, da versare rispettivamente, entro il 30 giugno, il 30 settembre, il 20 dicembre e il 31 marzo di ciascun anno, sono dovuti gli interessi nella misura del tasso legale. Condizione per regolarizzare le violazioni è che esse non siano state già contestate, alla data del versamento di quanto dovuto o della prima rata, con atto di liquidazione, di accertamento o di recupero, di contestazione e di irrogazione delle sanzioni, comprese le comunicazioni derivanti dai controlli formali delle dichiarazioni (di cui

all'articolo 36-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600).

L'articolo 21 del medesimo decreto-legge, anche recependo le indicazioni contenute nella Circolare n. 2/E del 2023 dell'Agenzia delle entrate in materia di tregua fiscale, ha reso una interpretazione autentica sull'applicazione del sopra citato comma 174, in materia di ravvedimento speciale, precisandone l'ambito applicativo.

In particolare al comma 1 è stato chiarito che:

- sono escluse dalla regolarizzazione le violazioni rilevabili a seguito del controllo automatizzato delle dichiarazioni previsto ai sensi degli articoli 36-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e 54-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, nonché le violazioni di natura formale definibili ai sensi dell'articolo 1, commi da 166 a 173, della legge 29 dicembre 2022, 197;

Nella citata Circolare dell'Agenzia delle entrate si segnalava che in merito all'applicazione della disciplina in esame sono da ricomprendersi la regolarizzazione delle violazioni "sostanziali" dichiarative e le violazioni sostanziali "prodromiche" alla presentazione della dichiarazione, che non restano assorbite dalla regolarizzazione della dichiarazione mentre non sono definibili con il ravvedimento speciale le violazioni rilevabili ai sensi degli articoli 36-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e 54-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e le violazioni formali;

- sono ricomprese nella regolarizzazione tutte le violazioni che possono essere oggetto di ravvedimento ordinario ai sensi dell'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, commesse relativamente al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2021 e a periodi d'imposta precedenti, purché la dichiarazione del relativo periodo d'imposta sia stata validamente presentata.

Il comma 2 chiarisce che, ai fini dell'applicazione del comma 176 della legge 29 dicembre 2022, n. 197 (che stabilisce che la regolarizzazione non possa essere esperita dai contribuenti per l'emersione di attività finanziarie e patrimoniali costituite o detenute fuori dal territorio dello Stato):

- sono escluse dal ravvedimento speciale le violazioni degli obblighi di monitoraggio fiscale, ovvero l'omessa o incompleta compilazione del Quadro RW della dichiarazione dei redditi, di cui all'articolo 4 del decreto legge 28 giugno 1990, n. 167, per le quali, comunque, resta ferma la possibilità di utilizzare il ravvedimento ordinario ai sensi dell'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472. In pratica, qualora il quadro non sia stato compilato, il contribuente non potrà beneficiare del ravvedimento speciale per sanare la violazione di mancata compilazione del quadro RW (potrà comunque utilizzare le norme del ravvedimento ordinario);
- sono regolarizzabili invece le violazioni relative ai redditi di fonte estera nonché le violazioni relative all'Imposta sul valore delle attività finanziarie estere (IVAFE) e all'imposta sul valore degli immobili situati all'estero

(IVIE) che non siano rilevabili con i controlli di cui all'articolo 36-bis del D.P.R. n. 600 del 1973 (previsti al fine della liquidazioni delle imposte, dei contributi, dei premi e dei rimborsi dovuti in base alle dichiarazioni) anche se relativi ad attività finanziarie e patrimoniali costituite o detenute fuori del territorio dello Stato nonostante la violazione dei predetti obblighi di monitoraggio.

Le norme consentono di **effettuare il versamento del dovuto** (imposta, interessi e sanzioni ridotte come precisato *supra*) in **un'unica soluzione** entro il 31 marzo 2024, ovvero in **quattro rate di pari importo** con scadenza della prima rata fissata al 31 marzo 2024.

Sulle rate successive alla prima, da versare, rispettivamente, entro il 30 giugno 2024, il 30 settembre 2024 e il 20 dicembre 2024, sono dovuti gli **interessi** nella misura del **due per cento annuo**.

Viene chiarito che la regolarizzazione di cui alla presente disposizione si perfeziona con il **versamento** di quanto dovuto ovvero della prima rata entro il 31 marzo 2024 e con la **rimozione delle irregolarità od omissioni**.

Nei casi di **decadenza dal beneficio della rateazione per mancato pagamento**, in tutto o in parte, di una delle rate successive alla prima entro il termine di pagamento della rata successiva ai sensi dell'articolo 1, comma 175, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, e fermo restando quanto ivi previsto, gli **interessi per ritardata iscrizione a ruolo sono applicati**, nella misura del 4 per cento (*ex* articolo 20 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602), con **decorrenza dalla data del 1° aprile 2024**.

Restano validi i ravvedimenti già effettuati alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e non si dà luogo a rimborso.

Articolo 3, comma 12-duodecies
(Proroga di termini in materia di svolgimento
delle assemblee di società ed enti)

L'articolo 3, comma 12-duodecies estende l'applicabilità delle norme sullo svolgimento delle assemblee ordinarie di società ed enti, disposte dall'articolo 106 del decreto legge n. 18 del 2020, alle assemblee sociali tenute entro il 30 aprile 2024.

In particolare il comma in commento, **introdotto dalla Camera**, estende l'applicabilità delle norme disposte dall'articolo 106 del [decreto-legge n. 18 del 2020](#) relative allo svolgimento delle assemblee ordinarie delle S.p.A. delle società in accomandita per azioni, delle società a responsabilità limitata, delle società cooperative e le mutue assicuratrici, nonché delle associazioni e delle fondazioni. L'applicabilità di tali norme era stata già estesa dal 31 dicembre 2020 al 31 luglio 2021 per effetto dell'articolo 3, comma 6, lettera *b*) del [decreto-legge n. 183 del 2020](#), quindi al 31 dicembre 2021 dall'articolo 6, comma 1, del [decreto-legge n. 105 del 2021](#), poi al 31 luglio 2022 dall'articolo 3, comma 1, del [decreto-legge n. 228 del 2021](#) e, infine ulteriormente prorogato dall'articolo 3, comma 10-undecies, [del decreto legge 198 del 2022](#), al 31 luglio 2023.

Per effetto della disposizione in esame il termine di applicabilità delle norme sullo svolgimento delle assemblee ordinarie disposte dall'articolo 106 del decreto legge n. 18 del 2020 viene ulteriormente prorogato al **30 aprile 2024**.

Si rammenta che il comma 1 del citato articolo 106 del decreto legge n. 18 del 2020 posticipa il termine entro il quale l'assemblea ordinaria delle S.p.A. ed s.r.l. deve essere necessariamente convocata a centottanta giorni dalla chiusura dell'esercizio, specificando che si tratta della convocazione relativa all'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2020.

Il comma 2 consente un **più ampio ricorso ai mezzi di telecomunicazione per lo svolgimento delle assemblee, anche in deroga alle disposizioni statutarie**.

In particolare, viene stabilito che le **S.p.A., le società in accomandita per azioni (S.a.p.A.), le s.r.l. e le società cooperative e le mutue assicuratrici**, anche in deroga alle diverse disposizioni statutarie, con l'avviso di convocazione delle assemblee ordinarie o straordinarie possono prevedere che:

- il voto venga espresso in via elettronica o per corrispondenza;

- l'intervento all'assemblea avvenga mediante mezzi di telecomunicazione;
- l'assemblea si svolga, anche esclusivamente, mediante mezzi di telecomunicazione che garantiscano l'identificazione dei partecipanti, la loro partecipazione e l'esercizio del diritto di voto, ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2370, quarto comma, 2479-bis, quarto comma, e 2538, sesto comma, codice civile senza in ogni caso la necessità che si trovino nel medesimo luogo, ove previsti, il presidente, il segretario o il notaio.

In aggiunta, con esclusivo riferimento alle s.r.l., il comma 3 consente che l'espressione del voto avvenga mediante consultazione scritta o per consenso espresso per iscritto.

I commi 4 e 5 dell'articolo 106 mirano a incentivare un più ampio ricorso alle deleghe di voto per l'esercizio dei relativi diritti nell'assemblea delle società con azioni quotate nei mercati regolamentati, ammesse alla negoziazione su sistemi multilaterali di negoziazione o diffuse fra il pubblico in misura rilevante.

L'articolo 135-*undecies* del decreto legislativo n. 58 del 1998 (Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria - TUF) dispone che, salvo diversa previsione statutaria, le società con azioni quotate in mercati regolamentati designano per ciascuna assemblea un soggetto al quale i soci possono conferire, entro la fine del secondo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'assemblea, anche in convocazione successiva alla prima, una delega con istruzioni di voto su tutte o alcune delle proposte all'ordine del giorno. La delega ha effetto per le sole proposte in relazione alle quali siano conferite istruzioni di voto, è sempre revocabile (così come le istruzioni di voto) ed è conferita, senza spese per il socio, mediante la sottoscrizione di un modulo il cui contenuto è disciplinato dalla Consob con regolamento. Il conferimento della delega non comporta spese per il socio. Le azioni per le quali è stata conferita la delega, anche parziale, sono computate ai fini della regolare costituzione dell'assemblea mentre con specifico riferimento alle proposte per le quali non siano state conferite istruzioni di voto, le azioni non sono computate ai fini del calcolo della maggioranza e della quota di capitale richiesta per l'approvazione delle delibere. Il soggetto designato come rappresentante è tenuto a comunicare eventuali interessi che, per conto proprio o di terzi, abbia rispetto alle proposte di delibera all'ordine del giorno. Mantiene altresì la riservatezza sul contenuto delle istruzioni di voto ricevute fino all'inizio dello scrutinio, salva la possibilità di comunicare tali informazioni ai propri dipendenti e ausiliari, i quali sono soggetti al medesimo dovere di riservatezza. In forza della delega contenuta nei commi 2 e 5 dell'articolo 135-*undecies* del TUF la Consob ha disciplinato con regolamento alcuni elementi attuativi della disciplina appena descritta. In particolare, l'articolo 134 del regolamento Consob n. 11971/1999 ("regolamento emittenti") stabilisce le informazioni minime da indicare nel modulo e consente al rappresentante che non si trovi in alcuna delle

condizioni di conflitto di interessi previste nell'articolo 135-*decies* del TUF, ove espressamente autorizzato dal delegante, di esprimere un voto difforme da quello indicato nelle istruzioni nel caso si verificino circostanze di rilievo, ignote all'atto del rilascio della delega e che non possono essere comunicate al delegante, tali da far ragionevolmente ritenere che questi, se le avesse conosciute, avrebbe dato la sua approvazione, ovvero in caso di modifiche o integrazioni delle proposte di deliberazione sottoposte all'assemblea.

Per effetto del comma 4 dell'articolo 106, le società con azioni quotate in mercati regolamentati possono designare per le assemblee ordinarie o straordinarie il rappresentante al quale i soci possono conferire deleghe con istruzioni di voto su tutte o alcune delle proposte all'ordine del giorno, anche ove lo statuto disponga diversamente. Le medesime società possono altresì prevedere nell'avviso di convocazione che l'intervento in assemblea si svolga esclusivamente tramite il rappresentante designato, al quale possono essere conferite anche deleghe o sub-deleghe ai sensi dell'articolo 135-*novies* del TUF, che detta le regole generali (e meno stringenti) applicabili alla rappresentanza in assemblea, in deroga all'articolo 135-*undecies*, comma 4, del TUF che, invece, in ragione della specifica condizione del rappresentante designato dalla società, esclude la possibilità di potergli conferire deleghe se non nel rispetto della più rigorosa disciplina prevista dall'articolo 135-*undecies* stesso. Per effetto del comma 5, le disposizioni di cui al comma 4 sono applicabili anche alle società ammesse alla negoziazione su un sistema multilaterale di negoziazione e alle società con azioni diffuse fra il pubblico in misura rilevante.

Il comma 6 dell'articolo 106 prevede che anche le banche popolari, le banche di credito cooperativo, le società cooperative e le mutue assicuratrici, in deroga alle disposizioni legislative e statutarie che prevedono limiti al numero di deleghe conferibili ad uno stesso soggetto, possano designare per le assemblee ordinarie o straordinarie il rappresentante previsto dall'articolo 135-*undecies* del TUF. Le medesime società possono altresì prevedere nell'avviso di convocazione che l'intervento in assemblea si svolga esclusivamente tramite il predetto rappresentante designato. Viene tuttavia esclusa l'applicabilità del comma 5 dell'articolo 135-*undecies* del TUF, per cui viene esclusa la possibilità di esprimere un voto difforme rispetto alle istruzioni impartite dal delegante. Il termine per il conferimento della delega è fissato al secondo giorno precedente la data di prima convocazione dell'assemblea.

La possibilità di designare un rappresentante che raccolga un numero indefinito di deleghe viene prevista in deroga all'articolo 150-*bis*, comma 2-*bis*, del decreto legislativo n. 385 del 1993 (Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia - TUB), ai sensi del quale lo statuto delle banche popolari determina il numero massimo (comunque non superiore a 20) di deleghe che possono essere conferite a un socio; all'articolo 135-*duodecies* del TUF, che esclude l'applicabilità alle società cooperative

della disciplina sulle deleghe di voto; all'articolo 2539, primo comma, del codice civile, che, con riferimento alle banche di credito cooperativo stabilisce che ciascun socio può rappresentare fino a 10 soci, nonché alle disposizioni statutarie che prevedono un limite al numero di deleghe che possono essere conferite a un medesimo soggetto.

Il comma 8 dispone che per le società a controllo pubblico di cui all'articolo 2, comma 1, lettera *m*), del decreto legislativo n. 175 del 2016, l'applicazione delle disposizioni dell'articolo in esame non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Il comma 8-*bis*, infine, stabilisce che le disposizioni dell'articolo si applicano anche alle associazioni e alle fondazioni.

Articolo 3, commi da 12-terdecies a 12-quinquiesdecies
(Misure in favore dell'acquisto della casa di abitazione)

Il comma 12-terdecies, introdotto dalla Camera, estende il termine per avvalersi dell'agevolazione prevista per l'acquisto della casa di abitazione da parte di soggetti con età inferiore a trentasei anni e con valore dell'indicatore della situazione economica equivalente non superiore a 40.000, stabilendo che tale misura si applica anche nel caso che il **contratto preliminare registrato di acquisto** sia stato sottoscritto entro il 31 dicembre 2023, purché la stipula del contratto definitivo avvenga entro il 31 dicembre 2024.

Il **comma 12-quaterdecies**, inserito nel corso dell'esame alla Camera, riconosce, inoltre, un **credito d'imposta di importo pari alle imposte corrisposte dagli stessi acquirenti in eccesso** rispetto a quanto previsto dal comma 12-terdecies.

L'articolo 64 del decreto-legge n. 73 del 2021 prevede diverse misure di agevolazione per favorire l'acquisto della casa di abitazione per i giovani che non hanno compiuto i trentasei anni di età.

In particolare il **comma 6 dell'articolo 64** dispone per i soggetti che non hanno ancora compiuto trentasei anni di età nell'anno in cui l'atto è rogitato e che hanno un valore dell'indicatore della situazione economica equivalente non superiore a 40.000 euro annui, l'esenzione dall'imposta di registro, ipotecaria e catastale per gli atti traslativi a titolo oneroso della proprietà di "prime case" di abitazione nonché per gli atti traslativi o costitutivi della nuda proprietà, dell'usufrutto, dell'uso e dell'abitazione relativi alle stesse. Il comma 7 della medesima disposizione stabilisce inoltre che per gli atti di cui al comma 6, relativi a cessioni soggette all'imposta sul valore aggiunto, è attribuito agli acquirenti che non hanno ancora compiuto trentasei anni di età nell'anno in cui l'atto è stipulato un credito d'imposta di ammontare pari all'imposta sul valore aggiunto corrisposta in relazione all'acquisto. Il credito d'imposta può essere portato in diminuzione dalle imposte di registro, ipotecaria, catastale, sulle successioni e donazioni dovute sugli atti e sulle denunce presentati dopo la data di acquisizione del credito, ovvero può essere utilizzato in diminuzione delle imposte sui redditi delle persone fisiche dovute in base alla dichiarazione da presentare successivamente alla data dell'acquisto; può altresì essere utilizzato in compensazione. Infine il comma 8 dell'articolo 64 prevede che i finanziamenti erogati per l'acquisto, la costruzione e la ristrutturazione di immobili ad uso abitativo per i quali ricorrono le condizioni e i requisiti di cui al comma 6 e sempreché la sussistenza degli stessi risulti da dichiarazione della parte mutuataria resa nell'atto di finanziamento o allegata al medesimo sono

inoltre esenti dall'imposta sostitutiva delle imposte di registro, di bollo, ipotecarie e catastali e delle tasse sulle concessioni governative. **Gli incentivi sopra descritti si applicano**, ai sensi del comma 9 dell'articolo 64, **agli atti stipulati nel periodo compreso** tra la data di entrata in vigore del decreto (26 maggio 2021) e il **31 dicembre 2023**.

Il **comma 12-terdecies**, dell'**articolo 3**, **introdotto dalla Camera**, stabilisce che, al fine di dare certezza ai rapporti giuridici inerenti all'acquisto della casa di abitazione da parte di soggetti con età inferiore a trentasei anni e con valore dell'indicatore della situazione economica equivalente non superiore a 40.000 euro annui (le agevolazioni di cui all'articolo 64, commi 6, 7 e 8 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73) si applicano anche nei casi in cui, entro il termine indicato al comma 9 del citato articolo 64, **sia stato sottoscritto il contratto preliminare registrato di acquisto della casa di abitazione**, a condizione che la **stipulazione del contratto definitivo**, anche nei casi di trasferimento della proprietà da cooperative edilizie ai soci, **sia formalizzata entro il 31 dicembre 2024**.

Il **comma 12-quaterdecies**, **introdotto anch'esso, dalla Camera**, riconosce un credito d'imposta di importo pari alle imposte corrisposte dagli stessi acquirenti in eccesso rispetto a quanto disposto dal comma precedente.

In particolare, la norma dispone che nei casi di atti definitivi stipulati nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2024 e la data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, agli acquirenti è attribuito un **credito d'imposta di importo pari alle imposte corrisposte dagli stessi acquirenti in eccesso** rispetto a quanto previsto dalla misura introdotta dal comma 12-terdecies. Il credito d'imposta è utilizzabile nell'anno 2025 con le modalità previste dal comma 7 del richiamato articolo 64 del decreto-legge n. 73 del 2021.

Il **comma 12-quinquiesdecies** provvede, infine, alla **copertura finanziaria**, stabilendo che agli oneri derivanti dai commi 12-terdecies e 12-quaterdecies, rispettivamente valutati in 9 milioni di euro per l'anno 2024 e 9 milioni di euro per l'anno 2025 si provvede:

- a) quanto a 4,5 milioni di euro per l'anno 2024 e 4,5 milioni per l'anno 2025 mediante corrispondente riduzione del fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione, di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014 n. 190;
- b) quanto a 4,5 milioni di euro per l'anno 2024 e 4,5 milioni per l'anno 2025 mediante corrispondente riduzione del fondo per interventi

strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282.

Articolo 3-bis
(Differimento del termine di pagamento della prima e della seconda rata della "Rottamazione quater" al 15 marzo 2024)

L'articolo 3-bis, introdotto dalla Camera, al comma 1, differisce al 15 marzo 2024 il termine di pagamento della prima (o unica) e della seconda e terza rata della c.d. rottamazione-*quater*. A tale nuova scadenza si applica il termine di tolleranza di 5 giorni.

Il **comma 2** reca l'analogia proroga al **15 marzo 2024** per le popolazioni dell'Emilia-Romagna, della Toscana e delle Marche colpite dagli eventi alluvionali del maggio 2023, con riferimento alla prima e seconda rata della rottamazione-*quater*.

Più in dettaglio, le disposizioni prevedono al **comma 1** che il **mancato, insufficiente, o tardivo versamento**, alle relative scadenze, delle rate di cui all'articolo 1, comma 232, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, da corrispondere nell'anno 2023, nonché della rata in scadenza il 28 febbraio 2024, **non determini l'inefficacia della definizione agevolata** dei carichi affidati all'agente della riscossione (prevista dal comma 231 dello stesso articolo 1 della legge n. 197 del 2022) purché il **debitore effettui l'integrale versamento** di tali rate **entro il termine del 15 marzo 2024**.

In sostanza, l'effetto delle disposizioni in commento è quello di **differire al 15 marzo 2024 il pagamento:**

- della **prima (o unica) e della seconda rata della c.d. rottamazione-*quater***. Esse scadevano in origine, rispettivamente, il 31 ottobre 2023 e il 30 novembre 2023. Successivamente l'articolo 4-*bis* del decreto-legge n. 145 del 2023 le ha posticipate al 18 dicembre 2023;
- della **terza rata**, in scadenza il 28 febbraio 2024 (con tolleranza di cinque giorni, ovvero entro il 4 marzo 2024).

• **La definizione agevolata dei carichi affidati all'agente della Riscossione (cd. Rottamazione-*quater*)**

La legge di bilancio 2023 (articolo 1, commi da 231 a 252, della legge n. 197 del 2022) ha introdotto la definizione agevolata (cosiddetta Rottamazione-*quater*) dei carichi affidati all'Agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022.

Attraverso l'adesione a tale istituto, il contribuente può estinguere i debiti relativi ai carichi rientranti nell'ambito applicativo, versando, in un'unica soluzione o nel numero massimo di diciotto rate, la prima e la seconda delle quali, ciascuna di importo pari al 10 per cento delle somme complessivamente dovute ai fini della definizione, **solo le somme dovute a titolo di capitale e quelle maturate a titolo di rimborso spese per le procedure esecutive e per i diritti di notifica**. Non sono invece da corrispondere le somme dovute a titolo di interessi iscritti a ruolo, sanzioni, interessi di mora e aggio.

Per quanto riguarda i debiti relativi ai carichi riguardanti le sanzioni per violazioni del codice della strada, nonché le altre sanzioni amministrative (diverse da quelle irrogate per violazioni tributarie o per violazione degli obblighi relativi ai contributi e ai premi dovuti agli enti previdenziali), l'accesso alla misura agevolativa prevede, invece, che non sono da corrispondere le somme dovute a titolo di interessi, compresi quelli di cui all'art. 27, sesto comma, della legge n. 689 del 1981 (cosiddette maggiorazioni), quelli di mora di cui all'art. 30, comma 1, del DPR n. 602/1973 e di rateizzazione, nonché le somme dovute a titolo di aggio.

Il decreto-legge n. 51 del 2023 ha differito al 30 giugno 2023 il termine per presentare la domanda di adesione alla Definizione agevolata, posticipando inoltre i termini per i successivi adempimenti.

Per effetto dell'articolo 4-*bis* del decreto-legge n. 145 del 2023 la tempistica del versamento delle rate era stata nuovamente rimodulata, rinviando il versamento della prima o unica rata, nonché della seconda rata, dal 30 novembre al 18 dicembre 2023.

Le predette norme hanno mantenuto fermo il pagamento della terza rata entro il 28 febbraio 2024, con tolleranza di cinque giorni, al 4 marzo 2024.

Le restanti rate del 2024 vanno saldate entro il 31 maggio, il 31 luglio e il 30 novembre, ovvero secondo le scadenze del piano contenuto nella Comunicazione delle somme dovute effettuata al contribuente.

Per ulteriori informazioni si rinvia alla [pagina](#) dedicata dell'Agenzia delle entrate – Riscossione.

Per i soggetti con la residenza, la sede legale o la sede operativa nei territori indicati dall'allegato n. 1 del decreto Alluvione, ovvero il decreto-legge n. 61 del 2023 convertito con modificazioni nella Legge n. 100/2023, i termini e le scadenze della Definizione agevolata ("Rottamazione-*quater*") sono stati prorogati di 3 mesi.

Per effetto delle **norme in esame**, dunque, le scadenze delle rate della rottamazione-*quater* sono così rimodulate:

- **prima (o unica), seconda e terza rata** entro il **15 marzo 2024**;
- per le **restanti rate**, entro il **31 maggio, il 31 luglio e il 30 novembre** di ciascun anno a decorrere **dal 2024**.

Il **comma 2** estende la **proroga al 15 marzo 2024** del **pagamento delle prime due rate** della rottamazione-*quater* anche a **soggetti** con la

residenza, la sede legale o la sede operativa nei territori dell'Emilia-Romagna, della Toscana e delle Marche **colpiti dagli eventi alluvionali del maggio 2023**, indicati dall'articolo 1, comma 1, del decreto-legge n. 61 del 2023, relativamente alle rate di cui all'articolo 1, comma 232, della legge n. 197 del 2022, con scadenza originariamente prevista per il 31 gennaio e il 28 febbraio 2024.

Di conseguenza, per tali soggetti la **prima (o unica) rata e la seconda rata possono essere validamente pagate entro il 15 marzo 2024**.

Articolo 4, comma 1
(Proroga del termine di approvazione del bilancio preventivo degli ordini delle professioni sanitarie)

Il **comma 1** dell'articolo 4 in esame **proroga** fino alla data della presentazione del conto consuntivo dell'anno 2023 (vale a dire fino al **30 aprile 2024**) il termine di **approvazione del bilancio preventivo dell'anno 2024 degli Ordini delle professioni sanitarie** fissato al 31/12/2023. Ciò al fine di semplificare l'applicazione delle procedure di approvazione dei bilanci degli ordini professionali in base al principio di economia di gestione.

La disposizione in esame interviene sul **procedimento di approvazione del bilancio preventivo** degli Ordini delle professioni sanitarie di cui al D.Lgs. 13 settembre 1946, n. 233⁷⁰, prorogando per la prima volta il termine per la presentazione dello stesso, in considerazione del breve periodo di tempo disponibile per convocare le Assemblee ed approvare il bilancio nei termini di legge (31 dicembre 2023), dato anche l'elevato numero di iscritti ed i conseguenti oneri per le convocazioni assembleari⁷¹.

La legge istitutiva degli ordini professionali, il citato D.LGS.C.P.S. 13 settembre 1946, n. 233, concerne la costituzione degli Ordini delle professioni sanitarie in ogni provincia⁷², con un albo permanente per ciascun ordine o collegio, in cui sono iscritti i professionisti della rispettiva categoria, residenti nella circoscrizione. Gli Ordini ed i Collegi provinciali sono riuniti rispettivamente in Federazioni nazionali con sede in Roma.

L'articolo 3 della L. n. 3 del 2018⁷³ che ha, tra l'altro, disposto norme di delega per il riordino delle professioni sanitarie (c.d. Legge Lorenzin, [qui il](#)

⁷⁰ *Ricostituzione degli Ordini delle professioni sanitarie e per la disciplina dell'esercizio delle professioni stesse.*

⁷¹ Come indicato dalla relazione illustrativa, sono circa 1 milione e 500 mila gli iscritti agli Ordini delle professioni sanitarie, di cui iscritti allo specifico Ordine dei medici circa 470 mila (47 mila solo a Roma, 30 mila a Milano e 23 mila a Napoli).

⁷² Nelle circoscrizioni geografiche corrispondenti alle province esistenti alla data del 31 dicembre 2012 sono costituiti gli Ordini dei medici-chirurghi e degli odontoiatri, dei veterinari, dei farmacisti, dei biologi, dei fisici, dei chimici, delle professioni infermieristiche, della professione di ostetrica e dei tecnici sanitari di radiologia medica e delle professioni sanitarie tecniche, della riabilitazione e della prevenzione.

⁷³ *Delega al Governo in materia di sperimentazione clinica di medicinali nonche' disposizioni per il riordino delle professioni sanitarie e per la dirigenza sanitaria del Ministero della salute.*

[Dossier](#)), ha operato una revisione della disciplina di tali professioni, in parte novellando il richiamato decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato n. 233 del 13 settembre 1946, ai Capi I, II e III, concernenti gli ordini delle professioni sanitarie, gli albi nazionali e le federazioni nazionali, e in parte introducendo nuove disposizioni relative agli ordini e alle federazioni, con l'obiettivo di introdurre una riforma organica, intervenendo direttamente a modificare la normativa vigente, in chiave di ammodernamento della disciplina di tali professioni che richiedono maggiore garanzia del livello di professionalità. Ciò anche per tenere conto dei principi della direttiva 2005/36/CE, recepita con D.Lgs. n. 206/2007⁷⁴, che riguarda, tra l'altro, il riconoscimento delle qualifiche professionali già acquisite in uno o più Stati membri dell'Unione europea, per l'accesso alle professioni regolamentate ed il loro esercizio, allo scopo di prevenire comportamenti non coerenti con la deontologia professionale. La norma, in ogni caso, non prefigura un diverso assetto organizzativo in quanto le attività disciplinate sono già espletate dagli enti interessati, con oneri coperti, per la totalità, a valere sui contributi a carico degli iscritti.

È compito di ciascun Consiglio direttivo di ciascun Ordine provvedere all'amministrazione dei beni spettanti all'Ordine e proporre all'approvazione dell'Assemblea degli iscritti il bilancio preventivo riferito all'anno successivo ed il conto consuntivo, che si chiudono entro l'anno solare in corso.

⁷⁴ *Attuazione della direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, nonché della direttiva 2006/100/CE che adegua determinate direttive sulla libera circolazione delle persone a seguito dell'adesione di Bulgaria e Romania.*

Articolo 4, comma 1-bis
(Proroga della sospensione dei procedimenti sanzionatori relativi all'inadempimento degli obblighi di vaccinazione contro il COVID-19)

Il comma 1-bis – inserito dalla Camera – dell'articolo 4 proroga dal **30 giugno 2024 al 31 dicembre 2024** la sospensione delle attività e dei procedimenti di irrogazione della sanzione amministrativa pecuniaria, pari a cento euro, prevista per l'inadempimento dell'obbligo di vaccinazione contro il COVID-19, obbligo stabilito – con riferimento a vari periodi temporali, poi conclusi – per molteplici categorie di soggetti.

La sospensione in esame decorre dal 31 dicembre 2022, ai sensi del comma 1-bis dell'articolo 7 del [D.L. 31 ottobre 2022, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla L. 30 dicembre 2022, n. 199](#)⁷⁵ – comma oggetto della novella di cui al presente **comma 1-bis** –.

Si ricorda che la sanzione amministrativa pecuniaria in oggetto è irrogata dal Ministero della salute⁷⁶, tramite l'ente pubblico economico Agenzia delle entrate-Riscossione, il quale vi provvede sulla base degli elenchi dei soggetti inadempienti all'obbligo vaccinale, periodicamente predisposti e trasmessi dal medesimo Ministero. Tali elenchi sono formati anche mediante l'acquisizione dei dati disponibili in base al Sistema Tessera Sanitaria⁷⁷ sui soggetti – assistiti dal Servizio Sanitario Nazionale – vaccinati contro il COVID-19, nonché sui soggetti per i quali non risultano vaccinazioni (comunicate dal Ministero della salute al medesimo Sistema) e, ove disponibili, sui soggetti che risultano esenti dall'obbligo di vaccinazione.

⁷⁵ Nella suddetta data del 31 dicembre 2002 è entrata in vigore la citata L. n. 199.

⁷⁶ La disciplina procedurale in esame è posta dall'articolo 4-*sexies*, commi da 3 a 6, del [D.L. 1° aprile 2021, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla L. 28 maggio 2021, n. 76](#), e successive modificazioni.

⁷⁷ Riguardo al Sistema Tessera Sanitaria, cfr. il relativo [portale](#).

Articolo 4, comma 2
(Proroga di termini in materia di incarichi provvisori o di sostituzione conferiti ai laureati in medicina e chirurgia abilitati e ai medici iscritti al corso di specializzazione in pediatria)

La disposizione in titolo, redatta in forma di novella, proroga **dal 31 dicembre 2023 al 31 dicembre 2024** il termine finale di applicazione di una speciale **disciplina transitoria** che consente ai **laureati in medicina e chirurgia abilitati** di assumere **incarichi provvisori o di sostituzione di medici di medicina generale**, nonché ai **medici iscritti al corso di specializzazione in pediatria**, durante il percorso formativo, di assumere **incarichi provvisori o di sostituzione di pediatri di libera scelta convenzionati** con il servizio sanitario nazionale.

Tale disciplina transitoria, in primo luogo, permette ai medici abilitati⁷⁸, anche durante la loro iscrizione ai corsi di formazione specialistica (presso le scuole universitarie di specializzazione in medicina e chirurgia) o ai corsi di formazione specifica in medicina generale, l'assunzione di incarichi provvisori o di sostituzione di medici di medicina generale.

Nell'ambito del suddetto regime transitorio, per gli iscritti al corso di formazione specifica in medicina generale, le ore di attività svolte devono essere considerate a tutti gli effetti quali attività pratiche, da computare nel monte ore complessivo previsto⁷⁹. In caso di assunzione di incarico provvisorio che comporti l'assegnazione di un numero di assistiti superiore a 800, l'erogazione della borsa di studio è sospesa. Le disposizioni di cui agli articoli 11 e 12 del D.M. 7 marzo 2006⁸⁰, relativi, rispettivamente, alle

⁷⁸ Si ricorda che, in base alla normativa vigente, i laureati in medicina in possesso di giudizio di idoneità del tirocinio pratico valutativo sono da ritenersi abilitati alla professione: cfr. art. 102 del d.l. n. 18/2020 (convertito con modificazioni dalla legge n. 27/2020) e circolare del 25 marzo 2020 del Ministero dell'Università e della ricerca. In particolare, al comma 1 dell'art.102 del predetto d.l., "il legislatore ha introdotto nel panorama italiano della formazione superiore la laurea magistrale a ciclo unico in Medicina e Chirurgia abilitante all'esercizio della professione di Medico Chirurgo" (così la summenzionata circolare).

⁷⁹ Il corso di formazione specifica in medicina generale si articola in attività didattiche pratiche e attività didattiche teoriche da svolgersi in un ambiente ospedaliero individuato dalla regione o provincia autonoma territorialmente competente, in relazione alla disponibilità di attrezzature e di servizi, o nell'ambito di uno studio di medicina generale o di un centro anch'esso accreditato, ai fini della formazione, dalla regione o provincia autonoma. La formazione prevede un totale di almeno 4800 ore, di cui 2/3 rivolti all'attività formativa di natura pratica (cfr articolo 26, comma 1, del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368).

⁸⁰ Principi fondamentali per la disciplina unitaria in materia di formazione specifica in medicina generale.

modalità di corso a tempo pieno e a tempo parziale di formazione specifica in medicina generale, si intendono integrate dalle norme suddette.

Quanto agli iscritti ai corsi di formazione specialistica, il periodo di attività è riconosciuto ai fini del ciclo di studi che conduce al conseguimento del diploma di specializzazione. Le università, ferma restando la durata legale del corso, assicurano il recupero delle attività formative, teoriche e assistenziali, necessarie al raggiungimento degli obiettivi formativi previsti.

Al riguardo, le norme generali vigenti⁸¹ prevedono che i medici abilitati, anche durante la loro iscrizione ai corsi di specializzazione o ai corsi di formazione specifica in medicina generale, possano assumere incarichi di sostituzione di medici di medicina generale ma non anche incarichi provvisori autonomi.

In secondo luogo, la disciplina transitoria oggetto di proroga consente ai medici iscritti al corso di formazione specialistica in pediatria, durante il percorso formativo, l'assunzione di incarichi provvisori o di sostituzione di pediatri di libera scelta. Anche in questo caso, il periodo di attività è riconosciuto ai fini del ciclo di studi che conduce al conseguimento del diploma di specializzazione, e le università, ferma restando la durata legale del corso, assicurano il recupero delle attività formative, teoriche e assistenziali, necessarie al raggiungimento degli obiettivi formativi previsti.

La proroga in esame è disposta attraverso una modifica testuale all'articolo 4, comma 2, del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228⁸².

Si ricorda che la disciplina transitoria di cui trattasi fu posta in origine dall'articolo 2-*quinquies* del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18⁸³, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27. Il predetto articolo 2-*quinquies* prevedeva anche la possibilità, per i medici iscritti al corso di formazione in medicina generale, di instaurazione di un rapporto convenzionale a tempo determinato con il Servizio sanitario nazionale.

Secondo la relazione illustrativa di accompagnamento all'A.C. 1633, le disposizioni oggetto di proroga permettono ai laureati in medicina e chirurgia abilitati, iscritti ad un corso di formazione di medicina generale, di assumere

⁸¹ Cfr. l'articolo 19, comma 11, della L. 28 dicembre 2001, n. 448.

⁸² Disposizioni urgenti in materia di termini legislativi, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15. Il termine del 31 dicembre 2023 previsto dalla disciplina previgente era a sua volta frutto del differimento disposto dall'art. 4, comma 9-*quater*, del D.L. 29 dicembre 2022, n. 198, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2023, n. 14.

⁸³ Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19.

incarichi provvisori o di sostituzione di medici di medicina generale, nonché ai medici iscritti al corso di specializzazione in pediatria, durante il percorso formativo, di assumere incarichi provvisori o di sostituzione di pediatri di libera scelta convenzionati con il servizio sanitario nazionale consentendo a tutti di valorizzare l'attività svolta quale attività pratica, da computare nel monte ore complessivo previsto.

Articolo 4, comma 3

(Proroga dei termini di validità dell'iscrizione all'elenco nazionale dei soggetti idonei alla nomina di direttore generale delle ASL e di altri enti del Servizio Sanitario Nazionale)

Il **comma 3** dell'articolo 4 in commento dispone la **proroga del termine di validità** dell'iscrizione nell'elenco nazionale dei soggetti idonei alla **nomina di direttore generale** delle ASL, AO (Aziende ospedaliere) e degli altri enti del SSN, **in scadenza il 31 marzo 2024**, per i soggetti iscritti nell'apposito elenco del Ministero della salute, fino alla pubblicazione del nuovo elenco aggiornato e **comunque non oltre il 31 dicembre 2024**.

In proposito, inizialmente, l'articolo 1, comma 2, del D. Lgs. 4 agosto 2016, n. 171⁸⁴ ha previsto che l'iscrizione al suddetto elenco, fermo restando l'aggiornamento biennale dello stesso, fosse valida per quattro anni: pertanto, per i soggetti iscritti nell'elenco pubblicato sul sito *internet* del Ministero della salute in data 12 febbraio 2018⁸⁵, la validità dell'iscrizione nell'elenco stesso era in scadenza il 12 febbraio 2022.

Nelle more dell'avvio delle procedure volte al prescritto aggiornamento biennale del predetto elenco (ripubblicato successivamente il 1° aprile 2020 e attualmente aggiornato al 4 dicembre 2023, v. [pagina del Ministero della salute](#)), al fine di non vedere ridotta la platea dei soggetti idonei all'incarico di direttore generale delle Aziende e degli Enti del SSN - anche in ragione delle esigenze straordinarie ed urgenti derivanti dal perdurare dell'emergenza epidemiologica -, l'articolo 4, comma 3 del D.L. 228/2021⁸⁶ ha una prima volta prorogato la predetta iscrizione fino alla pubblicazione, nell'anno 2022, dell'elenco nazionale aggiornato e comunque non oltre il 30 giugno 2022. Il termine è stato successivamente **differito al 31 dicembre 2022**, dal comma 5-*bis* dell'articolo 35 del D.L. n. 73/2022 (L. n. 122/2022)⁸⁷.

⁸⁴ Attuazione della delega di cui all'articolo 11, comma 1, lettera p), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di dirigenza sanitaria.

⁸⁵ All'esito della selezione avviata con Avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - IV serie speciale 3 ottobre 2017, n. 75.

⁸⁶ Disposizioni urgenti in materia di termini legislativi, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 15/2022.

⁸⁷ Quanto agli aggiornamenti precedenti, con [determina 30 marzo 2021](#) è stata disposta la pubblicazione dell'integrazione dell'Elenco nazionale dei soggetti idonei alla nomina di Direttore generale delle Aziende sanitarie locali, delle Aziende ospedaliere e degli altri enti del Servizio sanitario nazionale, nonché dei soggetti idonei alla nomina di Direttore generale presso gli Istituti Zooproflattici Sperimentali. Ciò in quanto l'articolo 4, comma 8, del D.L.

La Commissione (v. *box*) successivamente nominata con decreto ministeriale 28 gennaio 2022 per la selezione dei soggetti idonei alla nomina di direttore generale delle aziende sanitarie locali, delle aziende ospedaliere e degli altri enti del Servizio sanitario nazionale, ha proceduto all'aggiornamento dell'elenco pubblicato in data con [determina del 24 maggio 2023](#), con la validità dell'iscrizione nell'elenco stesso fino al 31 marzo 2024.

• **Conferimento di incarichi direttoriali negli enti e nelle aziende del SSN**

In materia di **dirigenza pubblica e di valutazione dei rendimenti dei pubblici uffici**, si segnala l'attuazione della delega di cui all'[articolo 11, comma 1, lettera p\) della legge n. 124/2015](#), da parte del [decreto legislativo n. 171/2016](#) che, nell'ambito di una più ampia disciplina di delega in materia di **dirigenza pubblica e di valutazione dei rendimenti dei pubblici uffici**, ha disposto la revisione delle norme sul conferimento di incarichi direttoriali negli enti ed aziende del SSN.

La principale novità in proposito è la costituzione di un **elenco nazionale, presso il Ministero della Salute, dei soggetti idonei a ricoprire l'incarico di direttore generale** delle ASL, delle Aziende ospedaliere e degli altri enti del SSN, policlinici universitari compresi. Vengono anche definite le disposizioni per il conferimento degli incarichi e prevista la decadenza da direttore generale in caso di gravi disavanzi, per violazioni di legge o per il mancato rispetto delle norme in materia di trasparenza. Sono poi previste nuove misure anche per il conferimento degli incarichi di direttore sanitario, amministrativo e sociosanitario. Le disposizioni di attuazione sono in vigore dal 18 settembre 2016, con delega vigente dal 28 agosto 2015.

Più nel dettaglio, l'elenco, istituito presso il Ministero della Salute, è aggiornato con cadenza biennale. Sempre ogni due anni, per la formazione dell'elenco nazionale dei soggetti idonei, deve essere nominata una Commissione composta da cinque esperti di comprovata competenza ed esperienza, in particolare in materia di organizzazione e gestione aziendale, di cui due designati dal Ministro della salute, uno con funzioni di Presidente scelto tra magistrati ordinari, amministrativi, contabili e avvocati dello Stato, uno designato dall'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali, e due designati dalla Conferenza Stato-Regioni⁸⁸.

n. 183/2020⁸⁷ allo scopo di garantire l'ampliamento della platea dei soggetti idonei all'incarico di direttore generale degli enti e delle aziende del SSN, anche in ragione delle esigenze straordinarie derivanti dalla diffusione del COVID-19, ha previsto che l'elenco nazionale citato potesse essere integrato entro il 21 marzo 2021, previa riapertura dei termini di presentazione delle domande da parte dei soggetti interessati. Con [determina del 4 novembre 2021](#), infine, è stata disposta la pubblicazione dell'aggiornamento all'integrazione dell'Elenco nazionale sopracitato, all'esito della seduta della commissione del 27 ottobre 2021 (cfr. anche successiva [determina del 10 febbraio 2022](#)).

⁸⁸ I componenti della Commissione possono essere nominati una sola volta e restano in carica per il tempo necessario alla formazione dell'elenco. La Commissione procede alla formazione dell'elenco nazionale entro 120 giorni dalla data di insediamento. Alla selezione sono

Le Regioni devono procedere a nominare direttori generali esclusivamente coloro che risultano iscritti all'elenco nazionale. Una commissione regionale composta da esperti, indicati da qualificate istituzioni scientifiche indipendenti, ed uno designato dall'AGENAS, procede poi a una valutazione per titoli e colloquio dei candidati, tenendo conto anche di eventuali provvedimenti di accertamento della violazione degli obblighi in materia di trasparenza.

In proposito, il presidente della Regione propone una terna di candidati nell'ambito dei quali verrà scelto quello che presenta i requisiti maggiormente coerenti con le caratteristiche dell'incarico da attribuire. Nel decreto viene inoltre specificato che, nella terna proposta, non potranno essere inseriti coloro che abbiano ricoperto l'incarico di direttore generale, per due volte, presso la stessa azienda sanitaria locale, azienda ospedaliera o ente del SSN⁸⁹. Le previsioni appena descritte si applicano anche alle aziende ospedaliere universitarie, ferma restando per la nomina del direttore generale l'intesa del Presidente della Regione con il Rettore.

Con riferimento alle disposizioni per il conferimento dell'incarico di **direttore sanitario, direttore amministrativo e di direttore dei servizi socio-sanitari** delle aziende sanitarie locali, delle aziende ospedaliere e degli altri enti

ammessi i candidati che non abbiano compiuto 65 anni di età in possesso di: a) diploma di laurea; b) comprovata esperienza dirigenziale, almeno quinquennale, nel settore sanitario o settennale in altri settori, con autonomia gestionale e diretta responsabilità delle risorse umane, tecniche e o finanziarie, maturata nel settore pubblico o nel settore privato; c) attestato rilasciato all'esito del corso di formazione in materia di sanità pubblica e di organizzazione e gestione sanitaria. Il punteggio massimo complessivamente attribuibile dalla Commissione a ciascun candidato è di 100 punti e possono essere inseriti nell'elenco nazionale i candidati che abbiano conseguito un punteggio minimo non inferiore a 75 punti. Non possono essere reinseriti nell'elenco nazionale coloro che siano stati dichiarati decaduti dal precedente incarico di direttore generale per violazione degli obblighi di trasparenza di cui al [decreto legislativo 24 marzo 2013, n. 33](#), come modificato dal [decreto legislativo 25 maggio 2016, n. 97](#).

Il Decreto Fiscale (decreto-legge 124/2019, art. 45, co. 1-*quater*), con una modifica al comma 7 dell'articolo 3 del D.Lgs n. 502/1992, ha disposto che il requisito del mancato compimento del sessantacinquesimo anno di età debba sussistere soltanto all'atto del conferimento dell'incarico.

⁸⁹ All'atto della nomina di ciascun direttore generale, le Regioni devono definire e assegnare, aggiornandoli periodicamente, gli obiettivi di salute e di funzionamento dei servizi con riferimento alle relative risorse, gli obiettivi di trasparenza, finalizzati a rendere i dati pubblicati di immediata comprensione e consultazione per il cittadino. La durata dell'incarico di direttore generale non potrà essere inferiore a tre anni e superiore a cinque. In caso di commissariamento delle aziende sanitarie locali, delle aziende ospedaliere e degli altri enti del Servizio sanitario nazionale, il commissario viene scelto tra i soggetti inseriti nell'elenco nazionale. Trascorsi 24 mesi dalla nomina di ciascun direttore generale, la Regione, entro 60 giorni, deve verificare i risultati aziendali conseguiti e il raggiungimento degli obiettivi e, in caso di esito negativo, dichiarare la decadenza immediata dall'incarico con risoluzione del relativo contratto. L'immediata decadenza del direttore generale potrà avvenire, inoltre, in caso di gravi e comprovati motivi o nel caso in cui la gestione dovesse presentare una situazione di grave disavanzo o ancora in caso di manifesta violazione di legge o regolamenti o del principio di buon andamento e di imparzialità dell'amministrazione, nonché per violazione degli obblighi in materia di trasparenza. I provvedimenti di decadenza dovranno essere comunicati al Ministero della salute per la cancellazione dall'elenco nazionale del soggetto decaduto dall'incarico.

del SSN, la Commissione deve valutare per la scelta i titoli formativi e professionali, scientifici e di carriera presentati dai candidati, secondo specifici criteri indicati nell'avviso pubblico. Anche in questo caso l'elenco regionale viene aggiornato con cadenza biennale, e l'incarico di direttore amministrativo, di direttore sanitario e di direttore dei servizi sociosanitari non potrà avere durata inferiore a tre anni e superiore a cinque anni. Il conferimento di questi incarichi è incompatibile con la sussistenza di altro rapporto di lavoro, dipendente o autonomo, con partecipazione alla Commissione nazionale e alle Commissioni regionali a titolo gratuito.

Articolo 4, comma 4
(Proroga della possibilità di conferimento di alcuni tipi di incarichi a tempo determinato nell'ambito del SSN)

Il comma in titolo consente alle aziende e agli enti del Servizio sanitario nazionale (SSN) di utilizzare, **anche per l'anno 2024**, alcuni **strumenti straordinari** - previsti nel periodo emergenziale legato al COVID-19 e successivamente prorogati⁹⁰ - **per far fronte alle carenze di personale sanitario e socio-sanitario** che non possono essere risolte con gli ordinari istituti previsti dall'ordinamento. Si tratta del **conferimento di incarichi** di lavoro autonomo o a tempo determinato a medici specializzandi e del conferimento di incarichi a tempo determinato a personale delle professioni sanitarie e ad operatori socio-sanitari.

In particolare, il comma in esame modifica la lettera *a*) dell'articolo 1, comma 268, della legge di bilancio 2022⁹¹.

La disposizione oggetto di novella - ai fini di rafforzare strutturalmente i servizi sanitari regionali, di far fronte alla lunghezza delle liste d'attesa e di consentire la valorizzazione della professionalità acquisita dal personale (anche nello svolgimento del servizio durante l'emergenza epidemiologica da COVID-19) - consentiva che, ancora fino a tutto il biennio 2022-2023, gli enti ed aziende del SSN conferissero incarichi in base ad alcune disposizioni transitorie richiamate⁹², nonché nel rispetto di determinate condizioni (v. *infra*).

In virtù della prima modifica introdotta dal comma in esame, il conferimento dei predetti incarichi resta possibile anche nell'anno 2024.

In particolare, si consente che gli enti ed aziende succitati continuino in tale anno a conferire incarichi di lavoro autonomo, ivi compresi incarichi di collaborazione coordinata e continuativa, a medici specializzandi iscritti all'ultimo o al penultimo anno di corso delle scuole di specializzazione, nonché, mediante avviso pubblico e selezione per titoli o colloquio orale,

⁹⁰ Dall'art. 4, comma 3-*bis*, del D.L. 29 dicembre 2022, n. 198, convertito, con modificazioni, dalla L. 24 febbraio 2023, n. 14.

⁹¹ L. 30 dicembre 2021, n. 234.

⁹² Le norme richiamate sono l'articolo 2-*bis* e l'articolo 2-*ter*, commi 1 e 5, del D.L. 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla L. 24 aprile 2020, n. 27, e successive modificazioni; tuttavia, riguardo all'articolo 2-*bis*, il richiamo viene circoscritto ai medici specializzandi di cui al comma 1, lettera *a*), di quest'ultimo articolo.

ovvero per titoli e colloquio orale⁹³, incarichi individuali a tempo determinato al personale delle professioni sanitarie e ad operatori socio-sanitari⁹⁴, oltre che ai medici specializzandi predetti.

Tali facoltà sono esercitabili anche mediante proroga dei rapporti omologhi già in corso (stipulati in base alle suddette norme transitorie)⁹⁵, fino ad un termine, in ogni caso, non successivo al **31 dicembre 2024 (termine così ampliato dalla seconda modifica introdotta dal comma in esame)**.

Le facoltà anzidette sono subordinate al rispetto dei limiti generali di spesa per il personale degli enti ed aziende del Servizio sanitario nazionale⁹⁶ e alla condizione della previa verifica dell'impossibilità di utilizzare personale già in servizio o di ricorrere agli idonei di graduatorie concorsuali in corso di validità.

⁹³ Per tali procedure comparative, si possono prevedere (ai sensi del comma 2 del citato articolo 2-ter del D.L. n. 18 del 2020) forme di pubblicità semplificata, quali la pubblicazione dell'avviso solo nel sito *internet* dell'ente o azienda che bandisca la selezione (per una durata minima di pubblicazione pari a cinque giorni).

⁹⁴ Riguardo ai medici specializzandi, si ricorda che, in base al comma 1, lettera *a*), del citato articolo 2-bis del D.L. n. 18 del 2020 e al comma 5 del citato articolo 2-ter dello stesso D.L. n. 18, e successive modificazioni: essi restano iscritti alla scuola di specializzazione universitaria e continuano a percepire il relativo trattamento economico, integrato dagli emolumenti corrisposti per l'attività lavorativa svolta in base ad una delle due tipologie di incarichi in esame; il periodo relativo a tale attività è riconosciuto ai fini del ciclo di studi che conduce al conseguimento del diploma di specializzazione; le università, ferma restando la durata legale del corso, assicurano il recupero delle attività formative, teoriche e assistenziali, necessarie al raggiungimento degli obiettivi formativi previsti.

⁹⁵ Si ricorda che i summenzionati incarichi di lavoro autonomo, di cui al citato articolo 2-bis del D.L. n. 18 del 2020, non possono avere una durata superiore a sei mesi, fatte salve le possibilità di proroga in oggetto (anche in deroga a quanto stabilito dall'articolo 7, comma 6, del decreto legislativo n. 165 del 2001), mentre gli incarichi a termine di cui al citato articolo 2-ter dello stesso D.L. n. 18 hanno la durata di un anno, ovvero una durata non superiore a sei mesi nel caso dei medici specializzandi summenzionati, sempre fatte salve le possibilità di proroga in oggetto.

⁹⁶ Di cui all'articolo 11, comma 1, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 2019, n. 60, come modificato dal comma 269 dell'articolo 1 della legge di bilancio 2022.

Articolo 4, comma 5
(Proroga di disposizioni in tema di reclutamento a tempo determinato di personale medico)

Il comma in titolo stabilisce un'ulteriore **proroga, fino al 31 dicembre 2024**, delle disposizioni che consentono alle aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale di procedere - in deroga alla normativa vigente in materia di gestione del personale delle pubbliche amministrazioni e di riduzione dei costi degli apparati amministrativi - al **reclutamento a tempo determinato di laureati in medicina e chirurgia abilitati all'esercizio della professione medica e iscritti agli ordini professionali**. Viene specificato che la predetta forma di reclutamento deve avvenire, qualora utilizzata, **nel rispetto dei vigenti limiti alla spesa per il personale sanitario**.

Il comma in esame reca una modifica testuale all'articolo 4, comma 3, del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198⁹⁷, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2023, n. 14, relativo al conferimento di incarichi di lavoro autonomo ai laureati in medicina e chirurgia, abilitati⁹⁸ e iscritti agli ordini professionali (anche se privi della specializzazione, come precisa la disposizione in commento).

Per effetto della predetta modifica, le disposizioni di cui all'articolo 2-bis, comma 3, del decreto-legge 18/2020⁹⁹, richiamate dalla disposizione oggetto di novella, continuano ad applicarsi **fino al 31 dicembre 2024, nel rispetto della normativa vigente in materia di limiti alla spesa il personale sanitario** (di cui al richiamato articolo 11, comma 1, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 2019, n. 60). Il testo previgente della norma novellata prevedeva l'applicabilità delle disposizioni richiamate, in tema di reclutamento a tempo determinato, fino al 31 dicembre 2023 e "nei limiti delle risorse disponibili autorizzate a legislazione vigente".

⁹⁷ Disposizioni urgenti in materia di termini legislativi.

⁹⁸ Si ricorda che, in base alla normativa vigente, i laureati in medicina in possesso di giudizio di idoneità del tirocinio pratico valutativo sono da ritenersi abilitati alla professione: cfr. art. 102 del d.l. n. 18/2020 (convertito con modificazioni dalla legge n. 27/2020) e circolare del 25 marzo 2020 del Ministero dell'Università e della ricerca. In particolare, al comma 1 dell'art.102 del predetto d.l., "il legislatore ha introdotto nel panorama italiano della formazione superiore la laurea magistrale a ciclo unico in Medicina e Chirurgia abilitante all'esercizio della professione di Medico Chirurgo" (così la summenzionata circolare).

⁹⁹ Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27.

Le disposizioni di cui è stabilita la proroga consentono che alcuni incarichi di lavoro autonomo (ivi compresi incarichi di collaborazione coordinata e continuativa), già previsti dalla disciplina transitoria in materia di emergenza epidemiologica da COVID-19, possano essere attribuiti - da parte degli enti ed aziende del Servizio sanitario nazionale - anche a tutti i laureati in medicina e chirurgia abilitati all'esercizio della professione medica e iscritti all'ordine professionale. Gli incarichi in questione, secondo quanto previsto dalla disciplina transitoria prorogata, devono avere durata non superiore a sei mesi e sono conferibili in deroga all'articolo 7 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165¹⁰⁰, e all'articolo 6 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78¹⁰¹, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.

Si ricorda che il summenzionato articolo 7 del d. lgs. 165/2001 dispone in ordine alla gestione delle risorse umane delle pubbliche amministrazioni, mentre il succitato articolo 6 del d.l. 78/2010 reca norme sulla riduzione dei costi degli apparati amministrativi.

Si ricorda che la proroga in esame è stata preceduta da una serie di altre proroghe: vedi l'art. 19, comma 1, D.L. 31 dicembre 2020, n. 183, convertito, con modificazioni, dalla L. 26 febbraio 2021, n. 21, l'art. 11, comma 1, D.L. 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla L. 17 giugno 2021, n. 87, l'art. 16, comma 1, D.L. 24 dicembre 2021, n. 221, convertito, con modificazioni, dalla L. 18 febbraio 2022, n. 11, l'art. 10, comma 1, D.L. 24 marzo 2022, n. 24, convertito, con modificazioni, dalla L. 19 maggio 2022, n. 52 e, da ultimo, l'art. 4, comma 3, D.L. 29 dicembre 2022, n. 198, convertito, con modificazioni, dalla L. 24 febbraio 2023, n. 14.

¹⁰⁰ Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche.

¹⁰¹ Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.

Articolo 4, commi 5-bis e 5-ter
***(Raccolta sangue e emocomponenti da parte di laureati in
medicina e chirurgia)***

Il comma 5-bis, inserito **dalla Camera**, **sospende fino al 31 dicembre 2024** l'efficacia delle disposizioni del *Regolamento recante la disciplina per l'attività di raccolta sangue e emocomponenti da parte di laureati in medicina e chirurgia abilitati*, di cui al [D.M. 30 agosto 2023 n. 156](#), al fine di armonizzare le vigenti disposizioni a quelle del successivo comma 5-ter.

Il comma 5-ter, inserito anch'esso **dalla Camera**, modificando una disposizione della legge finanziaria per il 2002 ([Legge 28 dicembre 2001, n. 448](#)¹⁰²) specifica che la collaborazione volontaria ed occasionale dei laureati in medicina e chirurgia abilitati all'attività di raccolta di sangue ed emocomponenti sulla base di convenzioni stipulate con le regioni o con gli enti del Servizio sanitario nazionale, **possa avvenire non solo a titolo gratuito ma anche con contratto libero-professionale**.

Il comma 5-bis, inserito **dalla Camera**, **sospende fino al 31 dicembre 2024** l'efficacia delle disposizioni del *Regolamento recante la disciplina per l'attività di raccolta sangue e emocomponenti da parte di laureati in medicina e chirurgia abilitati*, di cui al [D.M. 30 agosto 2023 n. 156](#), adottato in attuazione dell'articolo 19, comma 11, secondo periodo della legge finanziaria per il 2002 ([Legge 28 dicembre 2001, n. 448](#), al fine di armonizzare le vigenti disposizioni a quelle **del successivo comma 5-ter**.

Va brevemente ricordato che il citato D.M. n. 156/2023, prevede disposizioni di attuazione dell'articolo 19, comma 11, secondo e terzo periodo, della legge 28 dicembre 2001 n. 448 (legge di bilancio per il 2002), individuando modalità e limiti per la collaborazione volontaria, gratuita e occasionale di laureati in medicina e chirurgia abilitati, anche iscritti a corsi di specializzazione o ai corsi di formazione specifica in medicina generale, presso gli enti e associazioni che svolgono attività di raccolta di sangue ed emoderivati senza scopo di lucro. I medici citati svolgono la loro attività a supporto del personale operante nei relativi servizi. Vengono poi disciplinate le modalità di svolgimento delle attività, gli specifici adempimenti a carico dei medici in formazione e gli obblighi (anche di copertura assicurativa) degli enti e delle associazioni presso le quali sono svolte le attività di raccolta sangue.

¹⁰² Legge finanziaria 2002

Il comma 5-ter, inserito anch'esso dalla Camera, modificando il già richiamato articolo 19, comma 11, secondo periodo della legge finanziaria per il 2002 ([Legge 28 dicembre 2001, n. 448](#)¹⁰³) specifica che **la collaborazione volontaria ed occasionale dei laureati in medicina e chirurgia abilitati all'attività di raccolta di sangue ed emocomponenti** sulla base di convenzioni stipulate con le regioni o con gli enti del Servizio sanitario nazionale, **possa avvenire non solo a titolo gratuito ma anche con contratto libero-professionale.**

Va ricordato che il **comma 11 della legge finanziaria per il 2002** ([Legge 28 dicembre 2001, n. 448](#)) consente ai laureati in medicina, purché abilitati (*anche durante la loro iscrizione ai corsi di specializzazione o ai corsi di medicina di base*):

- di sostituire i medici di base, ma solo a tempo determinato;
- di essere iscritti negli elenchi della guardia medica - notturna e festiva, e turistica - ma occupati solo nel caso che i medici già iscritti non siano disponibili in numero sufficiente.

Il citato secondo periodo del medesimo comma prevede che essi, fatte salve le disposizioni del [decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368](#), (*Attuazione della direttiva 93/16/CEE in materia di libera circolazione dei medici e di reciproco riconoscimento dei loro diplomi, certificati ed altri titoli*) possono altresì prestare, al di fuori dell'orario dedicato alla formazione specialistica e fermo restando l'assolvimento degli obblighi formativi, **la propria collaborazione volontaria a titolo gratuito ed occasionale** agli enti e alle associazioni che, senza scopo di lucro, svolgono attività di raccolta di sangue ed emocomponenti sulla base di convenzioni stipulate con le regioni o con gli enti del Servizio sanitario nazionale. Le modalità e i limiti per la prestazione dell'attività di cui al precedente periodo sono stabiliti mediante regolamento adottato con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'università e della ricerca e con il Ministro dell'economia e delle finanze.

In tal senso la sospensione dell'efficacia del citato D.M. ad opera del comma 2-bis in esame viene disposta poiché attualmente esso (cfr. art. 1) prevede e disciplina la collaborazione volontaria, gratuita e occasionale di laureati in medicina e chirurgia abilitati, mentre con la modifica recata al comma 11 della legge finanziaria per il 2002 si inserisce anche la collaborazione con contratto libero-professionale

¹⁰³ *Legge finanziaria 2002.*

Articolo 4, comma 6 *(Incarichi a sanitari e operatori socio-sanitari in quiescenza)*

Il comma 6 dell'articolo 4 proroga dal 31 dicembre 2023 al 31 dicembre 2024 la normativa transitoria¹⁰⁴ che consente il conferimento - da parte degli enti ed aziende del Servizio sanitario nazionale - di incarichi di lavoro autonomo, anche di collaborazione coordinata e continuativa, a dirigenti medici, veterinari e sanitari e al personale del ruolo sanitario del comparto sanità, collocati in quiescenza (anche se non iscritti al competente albo professionale in conseguenza del collocamento a riposo), nonché agli operatori socio-sanitari collocati in quiescenza.

La durata di ciascun contratto di lavoro in esame non può essere superiore a sei mesi; i medesimi rapporti di lavoro non possono superare il termine ora oggetto di proroga. Resta fermo che il conferimento degli incarichi in esame è subordinato alla verifica dell'impossibilità di assumere personale (la sussistenza di tale impossibilità deve essere verificata anche rispetto all'ipotesi di ricorso agli idonei collocati in graduatorie concorsuali in vigore).

Il presente **comma 6** specifica che:

- la proroga è prevista nel rispetto dei limiti vigenti di spesa per il personale degli enti ed aziende del Servizio sanitario regionale¹⁰⁵;
- si applicano¹⁰⁶ (ove ne sussistano i presupposti) le norme sul divieto di cumulo degli emolumenti lavorativi con i trattamenti pensionistici liquidati in base ad una delle cosiddette quote 100, 102 e 103¹⁰⁷. Si ricorda che, in base alla disciplina transitoria oggetto della proroga in esame, il cumulo era finora ammesso, con

¹⁰⁴ Normativa di cui all'articolo 2-bis, comma 5, del [D.L. 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla L. 24 aprile 2020, n. 27](#). Riguardo all'ultimo precedente intervento di proroga, cfr. l'articolo 36, comma 4-bis, del [D.L. 21 giugno 2022, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla L. 4 agosto 2022, n. 122](#).

¹⁰⁵ Riguardo a tali limiti, cfr. l'articolo 11 del [D.L. 30 aprile 2019, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla L. 25 giugno 2019, n. 60](#), e successive modificazioni.

¹⁰⁶ Cfr. i richiamati articolo 14, comma 3, e articolo 14.1, comma 3, del [D.L. 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla L. 28 marzo 2019, n. 26](#), e successive modificazioni.

¹⁰⁷ Riguardo ad un'ulteriore ipotesi in cui il cumulo non è in ogni caso ammesso (ipotesi rappresentata dal trattamento pensionistico liquidato in base ai requisiti inerenti ai cosiddetti lavoratori precoci), cfr., da ultimo, il [messaggio](#) dell'INPS n. 3287 del 6 settembre 2022.

riferimento, dunque, agli emolumenti relativi al periodo anteriore al 1° gennaio 2024¹⁰⁸.

¹⁰⁸ Riguardo ad un'ipotesi in cui il cumulo non era in ogni caso ammesso (ipotesi rappresentata dal trattamento pensionistico liquidato in base ai requisiti inerenti ai cosiddetti lavoratori precoci), cfr., come detto, il [messaggio](#) dell'INPS n. 3287 del 6 settembre 2022.

Articolo 4, comma 6-bis
(Limiti massimi per il collocamento a riposo di dirigenti medici e sanitari)

Il **comma 6-bis** – inserito dalla Camera – dell'**articolo 4** introduce una **disciplina transitoria in materia di limiti massimi anagrafici per il collocamento a riposo di dirigenti medici e sanitari degli enti ed aziende del Servizio sanitario nazionale, nonché per gli appartenenti al ruolo della dirigenza sanitaria del Ministero della salute e per i docenti universitari che svolgono attività assistenziali in medicina e chirurgia**. Si prevede che, fino al 31 dicembre 2025, tali soggetti possano richiedere la prosecuzione del rapporto fino al compimento del settantaduesimo anno di età (e comunque non oltre la suddetta data). Un'analoga possibilità viene concessa, a determinate condizioni, all'omologo personale già collocato in quiescenza a titolo di pensionamento di vecchiaia e con decorrenza non anteriore al 1° settembre 2023 (per tale personale si prevede infatti la possibilità di richiedere la riammissione in servizio).

I dirigenti e docenti rientranti nelle deroghe transitorie poste dalla novella di cui al presente **comma 6-bis** non possono mantenere o assumere incarichi dirigenziali apicali di struttura complessa o dipartimentale o di livello generale.

La riammissione in servizio dei suddetti soggetti già in quiescenza è subordinata al rispetto dei limiti delle facoltà assunzionali vigenti e alla previa opzione (da parte dei medesimi soggetti) per il mantenimento del trattamento previdenziale già in godimento ovvero per l'erogazione della retribuzione connessa al nuovo incarico.

Per le deroghe transitorie in oggetto, il **comma** fa riferimento (oltre che alla grave carenza di personale) anche ad alcune finalità di formazione e tutoraggio di personale.

Il **comma** in esame pone le suddette deroghe introducendo un comma 164-bis nell'articolo 1 della [L. 30 dicembre 2023, n. 213](#).

Si ricorda che il comma 164 dello stesso articolo 1 della L. n. 213 ha modificato, con norma di carattere permanente, i limiti massimi di permanenza in servizio per i dirigenti medici e gli altri dirigenti del ruolo della dirigenza sanitaria degli enti ed aziende del Servizio sanitario nazionale e per gli infermieri dipendenti dai medesimi enti ed aziende; in particolare, il comma ha previsto che tali soggetti possano presentare domanda di autorizzazione per il trattenimento in servizio anche oltre il

limite del quarantesimo anno di servizio effettivo, fermo restando un limite massimo anagrafico di settanta anni.

Articolo 4, comma 6-ter
**(Proroga della disciplina in deroga sul riconoscimento delle
 qualifiche professionali sanitarie per medici ucraini)**

Il **comma 6-ter** dell'articolo 4, introdotto nel corso dell'esame alla Camera, dispone l'ulteriore **proroga al 31 dicembre 2024** (dal 31 dicembre 2023) in deroga alla normativa vigente, dell'**esercizio temporaneo delle qualifiche professionali sanitarie** e della **qualifica di operatore socio-sanitario** da parte dei **professionisti cittadini ucraini, residenti in Ucraina** prima del 24 febbraio 2022.

L'ulteriore proroga che sposta di un anno (al 2024) il termine precedentemente prorogato al 31 dicembre 2023 (dal 4 marzo 2023) ai sensi dell'articolo 2-bis del [D.L. n. 16/2023](#) in materia di protezione temporanea per le persone provenienti dall'Ucraina (L. 46/2023), consente di derogare alla normativa vigente sui riconoscimenti delle qualifiche professionali sanitarie di cui agli articoli 49 e 50 del Regolamento di cui al [DPR 31 agosto 1999, n. 394](#)¹⁰⁹, oltre che alle disposizioni di cui al [D. Lgs. 206 del 2007](#)¹¹⁰ per i **professionisti cittadini ucraini residenti in Ucraina** prima del 24 febbraio 2022.

Tali soggetti infatti possano richiedere l'**esercizio temporaneo sul territorio nazionale delle qualifiche professionali sanitarie** e della **qualifica di operatore socio-sanitario**, presso strutture sanitarie o sociosanitarie pubbliche o private. Le qualifiche attengono alla **professione sanitaria** o alla **professione di operatore socio-sanitario** se, una volta conseguite all'estero, siano regolate da specifiche direttive dell'Unione europea (comma 1, primo periodo).

La tecnica utilizzata è la novella alla norma originaria contenuta all'articolo 34, comma 1, primo periodo del [D.L. n. 21/2022](#)¹¹¹ (L. n. 51 del 2022).

La finalità della norma originaria è stata quella di agevolare l'**ingresso in Italia dei cittadini ucraini in fuga a causa della situazione bellica in atto** e disporre per essi l'autorizzazione all'esercizio temporaneo di una professione sanitaria o della professione di operatore socio-sanitario.

¹⁰⁹ *Regolamento recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell'articolo 1, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286.*

¹¹⁰ *Attuazione della direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, nonché della direttiva 2006/100/CE che adegua determinate direttive sulla libera circolazione delle persone a seguito dell'adesione di Bulgaria e Romania.*

¹¹¹ *Misure urgenti per contrastare gli effetti economici e umanitari della crisi ucraina*

Poiché in Ucraina non è prevista l'iscrizione all'albo professionale, la norma in esame si rende necessaria al fine della **verifica dell'effettiva qualifica professionale** ad opera delle strutture sanitarie interessate. Si sottolinea che i predetti professionisti devono essere comunque muniti del Passaporto europeo delle qualifiche per i rifugiati.

Preliminarmente, in Italia l'esercizio della professione medica - e sanitaria più in generale – è praticabile esclusivamente a seguito di abilitazione alla professione stessa, in considerazione della particolare importanza del bene tutelato, cioè la salute dell'individuo; ne consegue pertanto che tale esercizio è consentito solo attraverso l'iscrizione di Albi professionali, secondo procedure stabilite dalla legge.

La deroga al dispositivo dell'articolo 49 del DPR n. 394 del 31 agosto 1999 (T.U. delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e la condizione dello straniero), il quale disciplina il **riconoscimento dei titoli abilitanti all'esercizio delle professioni** e quindi la possibilità per i cittadini stranieri non residenti di esercitare in Italia come lavoratori autonomi o dipendenti delle professioni corrispondenti (nella fattispecie sanitarie), è di ottenere tale riconoscimento **anche in assenza di un titolo abilitante all'esercizio della professione**; al riguardo, il successivo articolo 50 del medesimo T.U. specifica quali disposizioni si applicano in particolare agli esercenti le professioni sanitarie, prevedendo che anche il nominativo del professionista con titolo conseguito all'estero deve risultare negli appositi elenchi di cittadini stranieri che abbiano ottenuto il riconoscimento di titoli abilitanti o per i quali non vi è ancora un ordine o un collegio. Tali elenchi sono tenuti presso il Ministero della salute e vengono aggiornati annualmente.

Lo stesso articolo 50 prescrive come presupposti all'iscrizione, oltre che la conoscenza della lingua italiana, la conoscenza delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia in base alle modalità stabilite dal Ministero della salute: verifica preventiva all'iscrizione che è affidata, oltre che al medesimo Ministero, agli ordini e ai collegi professionali, con oneri a carico dei soggetti interessati.

Inoltre, il citato D. Lgs. 206 del 2007 che dà attuazione alla [direttiva 2005/36/CE](#) relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, al Capo IV, detta, con riferimento alle diverse professioni, il regime specialistico del riconoscimento delle esperienze professionali e dei periodi di formazione, per quanto qui interessa, dei medici chirurghi, infermieri, odontoiatri, veterinari, specialisti ostetricia, farmacisti¹¹². Al riguardo si sottolinea che l'UE ha regolamentato la [Tessera professionale europea – EPC](#), una procedura elettronica diretta ad ottenere il riconoscimento di una [professione regolamentata](#) in un altro paese dell'UE, con particolare riferimento al riconoscimento delle

¹¹² La direttiva inoltre è volta ad istituire un sistema generale di riconoscimento per altre professioni regolamentate, oltre agli esercenti le professioni sanitarie e gli architetti, quali gli insegnanti, i traduttori e gli agenti immobiliari ed un sistema di riconoscimento basato sull'esperienza professionale, ad esempio per falegnami, tappezzeri ed estetisti.

qualifiche di cinque professioni specifiche (infermieri responsabili dell'assistenza generale, fisioterapisti, farmacisti, agenti immobiliari e guide alpine).

Al riguardo, si fa riferimento al progetto del Consiglio d'Europa relativo al [Passaporto europeo per le qualifiche dei rifugiati \(EQPR\)](#) e si propone di facilitare il **riconoscimento delle qualifiche dei rifugiati** anche in assenza di una [documentazione completa](#).

Il citato Passaporto è uno strumento internazionale che consente di valutare i titoli di istruzione e le qualifiche dei rifugiati, ottenuti nel Paese di provenienza, anche in caso di documentazione mancante o insufficiente. Consente l'ammissione ad ulteriori studi nei Paesi di arrivo ed accoglienza, agevolando il processo di integrazione e di occupazione dei beneficiari di asilo politico, protezione internazionale e protezione temporanea. Il passaporto indica anche le esperienze lavorative ed il livello linguistico.

Per completezza, si ricorda la [Convenzione sul riconoscimento delle qualifiche relative all'insegnamento superiore nella regione europea](#) (nota anche come "Convenzione di Lisbona sul riconoscimento") del Consiglio d'Europa e dell'UNESCO, adottata a Lisbona nel 1997. Si tratta del principale strumento giuridico per il riconoscimento delle qualifiche nella regione dell'Europa e dell'America settentrionale dell'UNESCO. Essa consente ai titolari di una qualifica di un paese firmatario di accedere alla valutazione delle sue qualifiche in un altro paese firmatario. Tale valutazione e il successivo riconoscimento possono essere finalizzati ad accedere a un'ulteriore istruzione terziaria; utilizzare titoli accademici; facilitare l'accesso ai mercati del lavoro.

Ai fini della presente scheda di lettura, rileva il fatto che i Paesi firmatari della suddetta Convenzione si sono inoltre impegnati a **istituire procedure nazionali per valutare le qualifiche dei rifugiati e degli sfollati**, anche quando non esistono documenti ufficiali.

La **disposizione appare a carattere ordinamentale**, non comportando nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, considerati i limiti di spesa previsti dall'articolo 11, comma 1, del [DL. n. 35/2019](#) (L. 60/2019)¹¹³ per i contratti a tempo determinato stipulati dalle strutture

¹¹³ In sintesi, a decorrere dal 2019, la spesa per il personale degli enti del SSR non può superare il valore della spesa sostenuta nell'anno 2018 o, se superiore, il valore della spesa dell'anno 2004 diminuito dell'1,4 per cento, come prescritto dall'articolo 2, comma 71, della legge 23 dicembre 2009, n. 191. I predetti valori sono incrementati annualmente, a livello regionale, di un importo pari al 10 per cento dell'incremento del Fondo sanitario regionale rispetto all'esercizio precedente. Nel triennio 2019-2021 la predetta percentuale è pari al 10 per cento per ciascun anno. Qualora nella singola Regione emergano oggettivi, ulteriori fabbisogni di personale rispetto alle facoltà assunzionali consentite dal presente articolo, valutati congiuntamente dal Tavolo tecnico per la verifica degli adempimenti e dal Comitato permanente per la verifica dell'erogazione dei livelli essenziali di assistenza, può essere concessa alla medesima Regione un'ulteriore variazione del 5 per cento dell'incremento del Fondo sanitario regionale rispetto all'anno precedente, fermo restando il rispetto dell'equilibrio economico e finanziario del Servizio sanitario regionale.

sanitarie ovvero con il conferimento di incarichi libero professionali anche di collaborazione coordinata e continuativa, in deroga a quanto previsto dal D. Lgs. n. 165/2001.

Articolo 4, comma 7 *(Proroga della sperimentazione della Farmacia dei servizi)*

Il comma in titolo, redatto in forma di novella ad alcuni commi della legge di bilancio 2018, prevede la **prosecuzione della sperimentazione della Farmacia dei servizi nell'anno 2024, con effettuazione di una valutazione finale degli esiti**. Dispone, altresì, in ordine alla relativa **autorizzazione di spesa** (25,3 milioni di euro).

Sono oggetto di modificazioni testuali, in particolare, i commi 406-*bis* e 406-*ter* dell'articolo 1 della legge 205/2017.

In sede di relazione illustrativa di accompagnamento all'A.C. 1633, riguardo alla disposizione di proroga in esame, il Governo osserva quanto segue.

Il decreto legislativo 3 ottobre 2009, n. 153¹¹⁴, ha riconosciuto il ruolo della farmacia come presidio sanitario in grado di erogare, oltre ai farmaci, una serie di prestazioni sanitarie aggiuntive, individuando “i nuovi servizi assicurati dalle farmacie nell'ambito del Servizio sanitario nazionale, nel rispetto di quanto previsto dai Piani socio-sanitari regionali e previa adesione del titolare della farmacia”.

Per dare concreta e omogenea applicazione al nuovo modello di Farmacia dei servizi, la legge di bilancio per il 2018 (legge 27 dicembre 2017, n. 205) ha stanziato 36 milioni di euro per una sperimentazione triennale dei nuovi servizi in Farmacia in 9 Regioni (Piemonte, Lombardia, Veneto; Emilia-Romagna, Umbria, Lazio; Campania, Puglia, Sicilia)¹¹⁵. È stato, quindi, istituito in Gruppo di lavoro presso il Ministero della salute per definire criteri uniformi per la sperimentazione.

Le Linee guida predisposte dal gruppo di lavoro ai fini dell'erogazione sperimentale di nuovi servizi nell'ambito del monitoraggio del corretto uso dei farmaci, dell'attivazione e dell'alimentazione del Fascicolo Sanitario Elettronico, dell'erogazione di prestazioni di telemedicina e dell'effettuazione dello screening di prevenzione del tumore del colon retto sono state recepite dalla Conferenza Stato-Regioni del 17 ottobre 2019.

¹¹⁴ Individuazione di nuovi servizi erogati dalle farmacie nell'ambito del Servizio sanitario nazionale, nonché disposizioni in materia di indennità di residenza per i titolari di farmacie rurali, a norma dell'articolo 11 della legge 18 giugno 2009, n. 69.

¹¹⁵ È stato il decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, 17 maggio 2018 a individuare, previa intesa in Conferenza Stato-Regioni, le nove regioni interessate da tale sperimentazione, di cui tre per l'anno 2018 (Piemonte, Lazio e Puglia), ulteriori tre per il 2019 (Lombardia, Emilia Romagna e Sicilia), e ulteriori tre per il 2020 (Veneto, Umbria e Campania).

La legge di bilancio per il 2020 (legge 27 dicembre 2019, n. 160) ha poi prorogato al biennio 2021-2022 la sperimentazione nelle 9 regioni iniziali, estendendola, per lo stesso periodo, alle altre 7 regioni a statuto ordinario e autorizzando a tale scopo la spesa di 25,3 mln di euro per ciascuno degli anni 2021/2022.

Superate le criticità oggettive connesse con l'attuazione alla sperimentazione nel contesto dell'emergenza pandemica, le Regioni hanno inviato i Cronoprogrammi per l'attuazione della sperimentazione stessa al Ministero della salute che li ha, a sua volta, sottoposti al vaglio del Comitato permanente per la verifica dei livelli essenziali di assistenza e del Tavolo tecnico per la verifica degli adempimenti regionali, nelle riunioni del 28 dicembre 2022 e del 26 gennaio 2023. Tali organismi hanno espresso parere positivo sui cronoprogrammi regionali, a condizione che fossero espunti alcuni servizi non contemplati dalla normativa di riferimento, quali ad esempio l'esecuzione in farmacia di nuove tipologie di vaccini (herpes zoster).

Allo stesso tempo va considerato che l'art. 20, comma 2-bis, del decreto-legge n. 41 del 2021¹¹⁶, ha previsto che le risorse destinate alla sperimentazione della farmacia dei servizi potessero essere utilizzate anche a far fronte, per l'anno 2021, agli oneri collegati alla somministrazione in farmacia dei vaccini contro il SARS-CoV-2.

I fattori suindicati hanno determinato una limitazione dell'ambito della sperimentazione stessa a servizi in parte già attivati dalle farmacie ovvero con scarsa valenza innovativa e un pesante ritardo nell'avvio della sperimentazione, rendendo complessa una sua conclusione entro il 2023 e ancor più ardua la rendicontazione delle attività svolte entro il 31 marzo 2024.

Vista l'importanza della sperimentazione ai fini della valutazione dell'efficacia dei nuovi servizi erogati dalle farmacie in termini di maggiore facilità di accesso da parte dei cittadini alle prestazioni del SSN e di riduzione degli oneri organizzativi ed economici sostenuti dalle strutture pubbliche nell'ambito del nuovo modello organizzativo del SSN delineato dal PNRR, la presente disposizione prevede la facoltà di effettuare tale sperimentazione anche nell'anno 2024, al termine del quale si provvede a una valutazione degli esiti.

Si consideri l'opportunità di precisare a chi spetti la prescritta valutazione al termine dell'anno aggiuntivo di sperimentazione ("Alla fine...si provvede alla valutazione degli esiti della sperimentazione", così recita, al riguardo, la disposizione in esame).

Si ricorda che, nelle linee di indirizzo per la sperimentazione della Farmacia dei Servizi, di cui all'accordo in sede di Conferenza Stato-Regioni del 17 ottobre 2019, si prevedeva, tra l'altro, ai fini del monitoraggio della sperimentazione stessa, la trasmissione da parte delle Regioni, con cadenza semestrale, al

¹¹⁶ Misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19, convertito con modificazioni dalla legge 21 maggio 2021, n. 69.

Ministero della salute - Direzione generale della Programmazione sanitaria, delle schede di rilevazione generale insieme ad una relazione di verifica per ogni sperimentazione indicata, in corso o conclusa.

I nuovi servizi assicurati dalle farmacie nell'ambito del Servizio sanitario nazionale (art. 1 del d. lgs. 153/2009, e succ. mod. e integr., e relativi provvedimenti attuativi)

I nuovi servizi assicurati dalle farmacie nell'ambito del Servizio sanitario nazionale, nel rispetto di quanto previsto dai Piani socio-sanitari regionali e previa adesione del titolare della farmacia, concernono:

a) la partecipazione delle farmacie al servizio di assistenza domiciliare integrata a favore dei pazienti residenti o domiciliati nel territorio della sede di pertinenza di ciascuna farmacia, a supporto delle attività del medico di medicina generale o del pediatra di libera scelta, a favore dei pazienti che risiedono o hanno il proprio domicilio nel territorio di competenza, attraverso:

1) la dispensazione e la consegna domiciliare di farmaci e dispositivi medici necessari;

2) la preparazione, nonché la dispensazione al domicilio delle miscele per la nutrizione artificiale e dei medicinali antidolorifici, nel rispetto delle relative norme di buona preparazione e di buona pratica di distribuzione dei medicinali e nel rispetto delle prescrizioni e delle limitazioni stabilite dalla vigente normativa;

3) la dispensazione per conto delle strutture sanitarie dei farmaci a distribuzione diretta;

4) la messa a disposizione di operatori socio-sanitari, di infermieri e di fisioterapisti, per la effettuazione, a domicilio, di specifiche prestazioni professionali richieste dal medico di famiglia o dal pediatra di libera scelta, fermo restando che le prestazioni infermieristiche o fisioterapiche che possono essere svolte presso la farmacia, sono limitate a quelle di cui alla lettera d) e alle ulteriori prestazioni, necessarie allo svolgimento dei nuovi compiti delle farmacie, individuate con decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano;

b) la collaborazione delle farmacie alle iniziative finalizzate a garantire il corretto utilizzo dei medicinali prescritti e il relativo monitoraggio, a favorire l'aderenza dei malati alle terapie mediche, anche attraverso la partecipazione a specifici programmi di farmacovigilanza;

c) la erogazione di servizi di primo livello, attraverso i quali le farmacie partecipano alla realizzazione dei programmi di educazione sanitaria e di campagne di prevenzione delle principali patologie a forte impatto sociale, rivolti alla popolazione generale ed ai gruppi a rischio e realizzati a livello nazionale e regionale, ricorrendo a modalità di informazione adeguate al tipo di struttura e, ove necessario, previa formazione dei farmacisti che vi operano;

d) la erogazione di servizi di secondo livello rivolti ai singoli assistiti, in coerenza con le linee guida ed i percorsi diagnostico-terapeutici previsti per le

specifiche patologie, su prescrizione dei medici di medicina generale e dei pediatri di libera scelta, anche avvalendosi di personale infermieristico, prevedendo anche l'inserimento delle farmacie tra i punti forniti di defibrillatori semiautomatici;

e) l'effettuazione, presso le farmacie, nell'ambito dei servizi di secondo livello di cui alla lettera d), di prestazioni analitiche di prima istanza rientranti nell'ambito dell'autocontrollo, nei limiti e alle condizioni stabiliti con decreto di natura non regolamentare del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, restando in ogni caso esclusa l'attività di prescrizione e diagnosi, nonché il prelievo di sangue o di plasma mediante siringhe o dispositivi equivalenti;

e-bis) in attuazione del piano nazionale della cronicità di cui all'intesa del 15 settembre 2016 sancita in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, al fine di favorire la presa in cura dei pazienti cronici e di concorrere all'efficientamento della rete dei servizi, la possibilità di usufruire presso le farmacie, in collaborazione con i medici di medicina generale e con i pediatri di libera scelta e comunque nel rispetto di prescrizioni mediche, di un servizio di accesso personalizzato ai farmaci. A tal fine, attraverso le procedure della ricetta elettronica, i medici di medicina generale e i pediatri di libera scelta che effettuano le prescrizioni possono intrattenere ogni forma di collaborazione con le farmacie prescelte dal paziente per l'erogazione dei servizi, anche attraverso le funzionalità del dossier farmaceutico di cui all'articolo 12, comma 2-bis, del decreto-legge n. 179 del 2012. Le farmacie, quanto alle prestazioni e ai servizi erogati dalla presente lettera, forniscono ai pazienti interessati ogni utile e completa informazione sulle cure prestate e sulle modalità di conservazione e assunzione personalizzata dei farmaci prescritti, nonché informano periodicamente, e ogni volta che risulti necessario, il medico di medicina generale e il pediatra di libera scelta o il medico prescrittore sulla regolarità o meno dell'assunzione dei farmaci o su ogni altra notizia reputata utile, ivi compresa la necessità di rinnovo delle prescrizioni di farmaci per garantire l'aderenza alla terapia;

e-ter) l'effettuazione presso le farmacie da parte di un farmacista di test diagnostici che prevedono il prelievo di sangue capillare;

e-quater) la somministrazione, con oneri a carico degli assistiti, presso le farmacie, da parte di farmacisti opportunamente formati a seguito del superamento di specifico corso abilitante e di successivi aggiornamenti annuali, organizzati dall'Istituto superiore di sanità, di vaccini anti SARS-CoV-2 e di vaccini antinfluenzali nei confronti dei soggetti di età non inferiore a diciotto anni, previa presentazione di documentazione comprovante la pregressa somministrazione di analoga tipologia di vaccini, nonché l'effettuazione di test diagnostici che prevedono il prelievo del campione biologico a livello nasale, salivare o orofaringeo, da effettuare in aree, locali o strutture, anche esterne, dotate di apprestamenti idonei sotto il profilo igienico-sanitario e atti a garantire la tutela della riservatezza. Le aree, i locali o le strutture esterne alla

farmacia devono essere compresi nella circoscrizione farmaceutica prevista nella pianta organica di pertinenza della farmacia stessa;

f) la effettuazione di attività attraverso le quali nelle farmacie gli assistiti possano prenotare prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale presso le strutture sanitarie pubbliche e private accreditate, e provvedere al pagamento delle relative quote di partecipazione alla spesa a carico del cittadino, nonché ritirare i referti relativi a prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale effettuate presso le strutture sanitarie pubbliche e private accreditate; tali modalità sono fissate, nel rispetto delle previsioni contenute nel codice in materia di protezione dei dati personali, e in base a modalità, regole tecniche e misure di sicurezza, con decreto, di natura non regolamentare, del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sentito il Garante per la protezione dei dati personali.

In attuazione della disciplina sulla Farmacia dei servizi sono stati adottati i seguenti decreti ministeriali:

- Decreto del Ministro della salute del 16 dicembre 2010, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 57 del 10 marzo 2011, relativo ai test "autodiagnostici", test gestibili direttamente dai pazienti in funzione di autocontrollo a domicilio, o che possono, in caso di condizioni di fragilità di non completa autosufficienza, essere utilizzati mediante il supporto di un operatore sanitario, presso le farmacie territoriali pubbliche e private;
- Decreto del Ministro della salute del 16 dicembre 2010, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 90 del 19 aprile 2011, che regola l'attività degli operatori sanitari in farmacia;
- Decreto del Ministro della salute dell'8 luglio 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 229 del 2011, concernente le attività di prenotazione delle prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale, pagamento delle relative quote di partecipazione alla spesa a carico del cittadino e ritiro dei referti relativi a prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale;
- Decreto del Ministro della salute 11 dicembre 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 67 del 2013, recante i criteri in base ai quali subordinare l'adesione delle farmacie pubbliche ai nuovi servizi, di cui all'art. 1, comma 3, del decreto legislativo n. 153/2009.

Articolo 4, comma 7-bis
***(Proroga del termine per l'attuazione della normativa in tema di
selezione dei soggetti privati ai fini della stipula di accordi
contrattuali con il SSN)***

Il comma in titolo, **introdotto dalla Camera**, prevede che le regioni e le province autonome abbiano tempo **fino al 31 dicembre 2024** per adeguare i rispettivi ordinamenti ad alcune innovazioni introdotte dalla Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2021, in tema di selezione dei soggetti privati accreditati ai fini della stipulazione degli accordi contrattuali con il Servizio sanitario nazionale.

La legge annuale per il mercato e la concorrenza 2021 (L. 118/2022) ha introdotto alcune innovazioni in materia di revisione e trasparenza dell'accREDITamento e del convenzionamento delle strutture e dei soggetti privati. In particolare, per quanto qui rileva, ha inserito nell'articolo 8-*quinquies* del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502¹¹⁷, il comma 1-*bis*. Tale comma prevede che la stipula degli accordi contrattuali avvenga mediante procedure trasparenti, eque e non discriminatorie, previa pubblicazione da parte delle regioni di un avviso contenente criteri oggettivi di selezione, che valorizzino prioritariamente la qualità delle specifiche prestazioni sanitarie da erogare. La selezione deve essere effettuata periodicamente, tenuto conto della programmazione sanitaria regionale e sulla base di verifiche delle eventuali esigenze di razionalizzazione della rete in convenzionamento e, per i soggetti già titolari di accordi contrattuali, dell'attività svolta; a tali fini si tiene conto altresì dell'effettiva alimentazione in maniera continuativa e tempestiva del fascicolo sanitario elettronico (FSE) ai sensi della normativa vigente in materia¹¹⁸, nonché degli esiti delle attività di controllo, vigilanza e monitoraggio per la valutazione delle attività erogate, le cui modalità sono definite con il decreto ministeriale¹¹⁹ previsto dall'articolo 8-*quater*, comma 7 dello stesso d. lgs. 502/1992 (comma modificato a sua volta dalla L. 118/2022).

¹¹⁷ Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421.

¹¹⁸ Articolo 12 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221.

¹¹⁹ Si veda il D.M. 19 dicembre 2022, recante "Valutazione in termini di qualità, sicurezza ed appropriatezza delle attività erogate per l'accREDITamento e per gli accordi contrattuali con le strutture sanitarie", pubblicato nella G.U. n. 305 del 31 dicembre 2022.

Il comma in esame prevede, in sostanza, attraverso la proroga disposta, che le regioni e le province autonome abbiano tempo **fino al 31 dicembre 2024 per l'adeguamento dei rispettivi ordinamenti** alle sopra descritte innovazioni introdotte dalla legge annuale per il mercato e la concorrenza 2021.

Si ricorda che, in base all'articolo 5, comma 1, del citato D.M. 19 dicembre 2022 (v. sopra in nota), "Le regioni e le province autonome adeguano il proprio ordinamento alle disposizioni di cui all'art. 8-*quater*, comma 7 e all'art. 8-*quinqüies*, comma 1-*bis* del decreto legislativo n. 502 del 1992 entro il termine di nove mesi dalla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana" (pubblicazione avvenuta, come detto, nella G.U. n. 305 del 31 dicembre 2022). Successivamente, tale termine è stato è prorogato al 31 marzo 2024 dal D.M. 26 settembre 2023¹²⁰.

Si ricorda che l'accreditamento istituzionale delle strutture sanitarie e sociosanitarie, pubbliche e private, dei professionisti sanitari e delle organizzazioni, pubbliche e private, autorizzate per l'erogazione di cure domiciliari è sospeso¹²¹ in caso di mancata stipulazione di accordi (nel caso dei summenzionati soggetti pubblici) o di accordi contrattuali (nel caso dei summenzionati soggetti privati). L'accreditamento istituzionale è subordinato, a sua volta, al rilascio dell'autorizzazione, la quale concerne la realizzazione di strutture e l'esercizio di attività sanitarie e sociosanitarie (il regime di autorizzazione è disciplinato dall'articolo 8-*ter* del citato D.Lgs. n. 502/1992, e successive modificazioni).

¹²⁰ Proroga dei termini di cui all'art. 5, comma 1, del decreto 19 dicembre 2022, concernente «Valutazione in termini di qualità, sicurezza ed appropriatezza delle attività erogate per l'accreditamento e per gli accordi contrattuali con le strutture sanitarie», pubblicato nella G.U. 29 settembre 2023, n. 228.

¹²¹ Ai sensi del comma 2-*quinqüies* del citato articolo 8-*quinqüies* del D.Lgs. n. 502/1992.

Articolo 4, comma 8
(Incentivo al processo di riorganizzazione della rete dei laboratori del Servizio sanitario nazionale)

Il comma 8 dell'articolo 4 in esame proroga al **31 dicembre 2024** il termine del 31 dicembre 2023 entro il quale le strutture sanitarie pubbliche e private accreditate che erogano prestazioni specialistiche e di diagnostica di laboratorio devono **approvare gli specifici piani organizzativi** per l'adeguamento agli *standard* di utilizzo di **metodiche automatizzate** al fine di incrementare l'efficienza delle soglie minime, sia degli esami di laboratorio sia delle prestazioni specialistiche ovvero dei campioni analizzati con tecnologia NGS (sequenziamento di nuova generazione). Ciò al fine di convalidare **il contributo da parte delle Regioni o Province autonome** erogato per favorire il processo di completamento della riorganizzazione della rete di queste strutture sanitarie ancora in via di completamento e di relativa valutazione da parte del Governo.

Una prima proroga del termine (dal 31 dicembre 2022) al 31 dicembre 2023 era stata approvata con l'articolo 4, comma 9-*quinquies*, del D.L. 198/2022 (L. n. 14/2023 in materia di proroga di termini legislativi), intervenuto novellando il comma 1, secondo periodo, dell'articolo 29 del D.L. 73/2021¹²² (L. n. 106/2021), in materia di **incentivi al processo di riorganizzazione della rete dei laboratori del Servizio sanitario nazionale**.

La presente proroga, intervenendo sulla medesima disposizione dell'articolo 29, comma 1, sposta al 31 dicembre 2024 il termine entro cui le specifiche strutture sanitarie pubbliche o private accreditate sopra menzionate devono approvare i **piani organizzativi** per l'efficientamento delle soglie relative al numero di esami di laboratorio previsti per gli 2021 e 2022 (200.000 esami di laboratorio o prestazioni specialistiche ovvero 5.000 analisi di campioni in base alla tecnologia NGS¹²³), già approvate dal [Comitato paritetico permanente per la verifica dell'erogazione dei Livelli Essenziali di Assistenza](#), ma ancora in fase di implementazione in base a nuovi criteri omogenei a livello nazionale.

Si ricorda che per l'attuazione della disposizione è stato già assegnato uno stanziamento pari a 46 milioni di euro per il 2021 ed a 23 milioni per il 2022 (complessivamente 69 milioni di euro), al cui riparto ha provveduto il [decreto](#)

¹²² *Misure urgenti connesse all'emergenza da Covid-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute ed i servizi territoriali*, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 106/2021.

¹²³ Sequenziamento di seconda generazione per esaminare simultaneamente frammenti di DNA.

[interministeriale Salute – MEF del 30 dicembre 2021 \(qui il link\)](#), a seguito d'intesa in sede di Conferenza Stato-Regioni.

Articolo 4, commi 8-bis e 8-ter
(Fondo per l'assistenza dei bambini affetti da malattia oncologica)

Il **comma 8-bis** dell'articolo 4, inserito **dalla Camera**, incrementa di un importo pari a **400.000 euro, per il 2024**, le risorse del **Fondo per l'assistenza dei bambini affetti da malattia oncologica**, di cui al comma 388, articolo 1, della [legge di bilancio n. 205 del 2017](#). Ai fini della copertura finanziaria dell'incremento, si riduce, nella corrispondente misura di 400.000 per il medesimo 2024, il Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili in corso di gestione¹²⁴.

Inoltre, il **comma 8-ter**, inserito anch'esso **dalla Camera**, novellando la medesima disposizione del comma 388 della citata legge di Bilancio 2018, specifica che le associazioni di riferimento che hanno accesso al fondo sono gli enti del Terzo settore di cui all'articolo 4 del relativo Codice, costituiti in forma di associazione o fondazione.

Il Fondo, istituito dal richiamato comma 338 della legge di Bilancio 2018, [L. 27 dicembre 2017, n. 205](#), è stato incrementato annualmente nel corso degli anni successivi al 2018. La dotazione finanziaria iniziale, in base alla norma istitutiva, era limitata al triennio 2018-2020 - dotazione pari ad **1 milione** di euro per ciascuno degli **anni 2018 e 2019** e (in base all'incremento disposto dall'articolo 25, comma 4-*octies*, del [D.L. 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla L. 28 febbraio 2020, n. 8](#)) a **7 milioni di euro per il 2020**¹²⁵.

Per il **2021**, le risorse sono state **incrementate di un importo di 2 milioni** di euro (articolo 4, comma 8-*quater*, del [D.L. n. 183/2020](#) di proroga termini legislativi - L. n. 21/2021). Analogo **incremento di 2 milioni di euro per il 2022** è stato successivamente disposto con l'articolo 4, comma 8-*undecies* del D.L. n. 228/2021 di proroga termini legislativi (L. n. 15/2022).

Per gli anni 2023 e successivi, la dotazione del fondo per l'assistenza dei bambini affetti da malattia oncologica è rimasta pari a 5 milioni di euro annui, in base allo stanziamento permanente introdotto dall'articolo 1, comma 329, della [L. 30 dicembre 2020, n. 178](#).

¹²⁴ Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della [L. 23 dicembre 2014, n. 190](#), e successive modificazioni.

¹²⁵ La dotazione originaria per il 2020 era pari a 5 milioni di euro.

Il regolamento sull'utilizzo delle risorse del fondo è stato adottato con il [D.M. 9 ottobre 2019, n. 175](#)¹²⁶.

Il presente incremento ai sensi del nuovo **comma 8-bis**, pertanto, porta la dotazione del fondo in parola ad un totale di **5,4 milioni per il 2024**.

Al Fondo, iscritto nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, possono accedere le associazioni che svolgono attività di assistenza psicologica, psicosociologica o sanitaria (in tutte le forme) **in favore dei bambini affetti da malattia oncologica e delle loro famiglie**.

Con la modifica apportata dal presente **comma 8-ter**, si specifica che si tratta degli enti del Terzo settore di cui all'articolo 4 del Codice del Terzo settore ([D. Lgs. 3 luglio 2017, n. 117](#)¹²⁷), costituiti in forma di associazione o fondazione.

Si ricorda che sono enti del Terzo settore in base al richiamato articolo 4 le organizzazioni di volontariato, le associazioni di promozione sociale, gli enti filantropici, le imprese sociali, incluse le cooperative sociali, le reti associative, le società di mutuo soccorso, le associazioni, riconosciute o non riconosciute, le fondazioni e gli altri enti di carattere privato diversi dalle società costituiti per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento, in via esclusiva o principale, di una o più attività di interesse generale in forma di azione volontaria o di erogazione gratuita di denaro, beni o servizi, o di mutualità o di produzione o scambio di beni o servizi, ed iscritti nel registro unico nazionale del Terzo settore.

In base al Regolamento del Fondo ([D.M. 9 ottobre 2019, n. 175](#)), esso è destinato a sostenere, attraverso l'erogazione di contributi finanziari, lo svolgimento delle specifiche attività indicate dalla normativa vigente (v. *ante*), attraverso progetti promossi dalle associazioni indicate, anche in partenariato tra di esse.

I progetti devono prevedere lo svolgimento di una o più delle seguenti azioni:

- a) segretariato sociale in favore dei nuclei familiari;
- b) attività strutturate di sostegno psicologico sia ai bambini che ai loro familiari;
- c) accoglienza integrata temporanea per i periodi di cura;
- d) accompagnamento verso e dai luoghi di cura;
- e) attività di ludoterapia e clownterapia presso i reparti ospedalieri oncoematologici pediatrici;
- f) riabilitazione psicomotoria dei bambini;

¹²⁶ Decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze (in base alla procedura prevista dal citato articolo 1, comma 338, della L. n. 205).

¹²⁷ *Codice del Terzo settore, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106.*

- g) attività ludiche e didattiche presso le strutture di accoglienza, compreso il sostegno scolastico;
- h) sostegno al reinserimento sociale dei bambini e dei loro familiari".

Per la realizzazione dei progetti possono essere attivate **forme di collaborazione tra le associazioni suddette ed altri enti**, pubblici o privati, i quali non possono essere beneficiari delle risorse del fondo, ma possono cofinanziare l'iniziativa o il progetto.

Articolo 4, comma 8-quater
(Proroga incremento risorse bonus psicologo)

Il **comma 8-quater**, introdotto nel corso dell'esame alla Camera, dispone anche per il 2024 l'incremento di 5 milioni delle risorse previste per il **c.d. bonus psicologo**. I corrispondenti oneri, pari a 5 milioni di euro per l'anno 2024, sono conseguentemente coperti a valere sul Fondo per le esigenze urgenti e indifferibili.

In proposito, la legge di bilancio 2023, al comma 538, art. 1 ([L. n. 197 del 2022](#)), novellando il richiamato articolo 1-*quater*, comma 3, del [D.L. 30 dicembre 2021, n. 228](#) di proroga di termini legislativi (L. n. 15/2022) che aveva introdotto la misura, ha disposto la corresponsione di tale *bonus*, in precedenza previsto limitatamente all'anno 2022, **anche per l'anno 2023 e per gli anni 2024 e seguenti**, elevando al contempo il limite massimo *pro capite* del contributo alla cifra più alta di 1.500 euro a persona - rispetto al limite massimo di 600 euro a persona previsto per il 2022 - e disponendo un limite complessivo di spesa di 5 milioni di euro per il 2023 e 8 milioni a decorrere dal 2024. Si sottolinea che nel 2022 la misura era stata finanziata per complessivi 25 milioni di euro.

L'articolo 22-*bis* del D.L. 18 ottobre 2023, n. 145 (L. n. 191/2023) recante misure urgenti in materia economica e fiscale ha poi disposto per il solo 2023 l'incremento di 5 milioni delle risorse previste per la misura, portandole a complessivi 10 milioni di euro per tale anno¹²⁸. Si noti che essendo entrata in vigore la disposizione di incremento delle risorse il 17 dicembre 2023, con la conversione ad opera della L. n. 191/2023, il decreto di riparto alle Regioni [D.M. Salute del 24 novembre 2023](#) non ha registrato l'incremento, nonostante la pubblicazione avvenuta successivamente a gennaio 2024 (v. *box*).

Il **comma 8-quater** in esame è pertanto volto a prevedere anche per il 2024 l'incremento di 5 milioni delle risorse, portandole di fatto a complessivi 13 milioni di euro per tale anno, con corrispondente copertura di 5 milioni prevista a valere sulla riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, vale a dire il Fondo per le esigenze urgenti e indifferibili.

¹²⁸ Con copertura a valere sulla riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.



- ***Il bonus psicologo***

La misura nota come ‘**bonus psicologo**’ è stata introdotta in considerazione dell'aumento delle condizioni di depressione, ansia, stress e fragilità psicologica a causa dell'emergenza pandemica e della conseguente crisi socio-economica.

Esso consiste in un **contributo per sostenere le spese relative a sessioni di psicoterapia**, fruibili presso specialisti privati regolarmente iscritti nell'elenco degli psicoterapeuti nell'ambito dell'albo degli psicologi, entro 270 giorni dall'autorizzazione del contributo tramite accoglimento della domanda.

Tale contributo viene parametrato alle diverse fasce dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) al fine di sostenere le persone con ISEE più basso e non spetta alle persone con ISEE superiore a 50.000 euro.

L'individuazione delle modalità di presentazione della domanda per accedere al contributo, dell'entità dello stesso e dei requisiti, anche reddituali, per la sua assegnazione nel 2023 è stata fissata con [D.M. Salute del 24 novembre 2023](#) (in G.U. n. 7 del 10.1.2024)¹²⁹. Il decreto ha definito altresì il riparto del fondo per l'anno 2023, in base alle quote di accesso al fabbisogno sanitario nazionale indistinto per l'anno 2022 (v. allegato al decreto [tabella del riparto](#)).

Con tale atto è stato definito l'importo massimo per persona in 1.500 euro, comunque nel limite complessivo di 5 milioni di euro per l'anno 2023 e di 8 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024. Pertanto il decreto

A decorrere dall'anno 2023, al fine di sostenere le persone con ISEE più basso, il beneficio è parametrato alle seguenti fasce dell'indicatore della situazione economica equivalente:

- a. ISEE inferiore a 15.000 euro il beneficio, fino a 50 euro per ogni seduta, è erogato a concorrenza dell'importo massimo stabilito in 1.500 euro per ogni beneficiario;
- b. ISEE compreso tra 15.000 e 30.000 euro il beneficio, fino a 50 euro per ogni seduta, è erogato a concorrenza dell'importo massimo stabilito in 1.000 euro per ogni beneficiario;
- c. ISEE superiore a 30.000 e non superiore a 50.000 euro il beneficio, fino a 50 euro per ogni seduta, è erogato a concorrenza dell'importo massimo stabilito in 500 euro per ogni beneficiario.

¹²⁹ Per il 2022 si veda il [D.M. 31 maggio 2022](#).

Articolo 4, commi 8-quinquies e 8-sexies
(Dotazione per il 2024 del Fondo per il contrasto dei disturbi della nutrizione e dell'alimentazione)

I commi in titolo, **introdotti dalla Camera**, recano la **dotazione per l'anno 2024**, pari a **10 milioni di euro**, del **Fondo per il contrasto dei disturbi della nutrizione e dell'alimentazione**, e provvedono in ordine alla copertura del connesso onere finanziario.

La Legge di bilancio 2022 ha istituito, presso il Ministero della Salute, un Fondo per il contrasto dei disturbi della nutrizione e dell'alimentazione, con una dotazione complessiva di 25 milioni di euro, di cui 15 milioni di euro per l'anno 2022 e 10 milioni di euro per l'anno 2023 (art. 1, co. 688, L. 234/2021). L'istituzione del Fondo predetto è stata disposta “nelle more dell'aggiornamento” dei LEA, al fine espresso di “garantire il contrasto dei DNA”.

Il **comma 8-quinquies** dell'articolo in esame, apportando una modifica testuale al succitato comma 688 dell'articolo 1 della legge di bilancio 2022, dispone che il Fondo anzidetto abbia una **dotazione anche per l'anno 2024, pari a 10 milioni di euro**.

In base al successivo **comma 8-sexies**, agli oneri derivanti dalla previsione della predetta dotazione per il 2024 si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa per le transazioni da stipulare con soggetti talassemici, affetti da altre emoglobinopatie o da anemie ereditarie, emofilici ed emotrasfusi occasionali danneggiati da trasfusione con sangue infetto o da somministrazione di emoderivati infetti e con soggetti danneggiati da vaccinazioni obbligatorie che hanno instaurato azioni di risarcimento danni (autorizzazione di spesa di cui al richiamato art. 2, co. 361, della legge 244/2007- legge finanziaria 2008, pari a 180 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2008¹³⁰).

Si ricorda che, in una recente risposta ad atto di sindacato ispettivo¹³¹, il Ministro della salute ha fornito alcune informazioni merito alle misure in tema

¹³⁰ Per alcune riduzioni di tale autorizzazione di spesa - stabilite, in relazione a determinati anni, da provvedimenti successivi - si vedano: l'art. 47, comma 2, L. 4 novembre 2010, n. 183, l'art. 3-ter, comma 7, lett. c), D.L. 22 dicembre 2011, n. 211, convertito, con modificazioni, dalla L. 17 febbraio 2012, n. 9, l'art. 5-ter, comma 2, D.L. 7 giugno 2017, n. 73, convertito con modificazioni, dalla L. 31 luglio 2017, n. 119, e, successivamente, l'art. 1, comma 329, L. 30 dicembre 2018, n. 145.

¹³¹ Si veda la risposta all'interrogazione n. 3-00862 a prima firma del senatore Renzi sul finanziamento del fondo per il contrasto dei disturbi della nutrizione e dell'alimentazione,

contrasto dei disturbi dei comportamenti alimentari, soffermandosi anche sulla genesi dei commi in esame.

Per definire la ripartizione complessiva del Fondo già previsto in materia (v. sopra), nel mese di marzo 2022 è stato istituito un apposito gruppo tecnico-scientifico. I criteri, le linee di intervento per l'utilizzo del fondo e le procedure per la presentazione dei piani di attività biennali da parte delle Regioni e delle Province autonome, elaborate dall'anzidetto gruppo tecnico-scientifico, sono stati oggetto di intesa in sede di Conferenza Stato-Regioni. Le risorse sono state quindi ripartite ed entro il 31 ottobre del 2024 le Regioni e Province autonome dovranno trasmettere una relazione e rendicontazione finanziaria.

Le Regioni e Province autonome hanno presentato al Ministero della salute una relazione intermedia dell'attività svolta nel mese di dicembre scorso. Ad oggi, dalle relazioni intermedie presentate si evince che Regioni e Province autonome hanno impiegato il 59 per cento del finanziamento e speso il tre per cento del finanziamento.

Secondo quanto previsto dai commi 688 e 689 dell'articolo 1 della legge di bilancio 2022, è stato adottato il decreto ministeriale 23 giugno 2023, recante la definizione delle tariffe dell'assistenza specialistica ambulatoriale, “grazie al quale, dopo molti anni, è possibile dare concretezza al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 12 gennaio 2017, cosiddetto LEA”, per cui ad oggi gli assistiti affetti da anoressia e bulimia possono vedere soddisfatto il loro diritto di usufruire in esenzione delle prestazioni di specialistica ambulatoriali approvate per il monitoraggio del disturbo. L'entrata in vigore del nomenclatore, su unanime richiesta delle Regioni, è riprogrammata al 1° aprile prossimo.

Nell'ambito dei disturbi della nutrizione e dell'alimentazione, gli assistiti possono accedere a 16 nuove prestazioni di specialistica ambulatoriale. Fermo restando queste prestazioni, nell'ambito della proposta di aggiornamento LEA, la Commissione nazionale per l'aggiornamento LEA e la promozione del Servizio sanitario nazionale ha rilevato l'importanza di introdurre ulteriori nuove 16 prestazioni di assistenza ambulatoriale da concedere in esenzione.

Ciò considerato, nelle more della piena operatività del nuovo nomenclatore tariffario e dell'ulteriore aggiornamento dei LEA, atteso per il primo semestre di quest'anno, per garantire ai pazienti affetti da disturbi del comportamento alimentare un'appropriata presa in carico da parte delle strutture regionali, si è in ogni caso deciso, con un emendamento in sede di conversione al decreto mille proroghe, di mettere a disposizione del fondo straordinario, pur in assenza della completa rendicontazione da parte delle Regioni e di quanto già erogato a loro favore, una cifra pari a 10 milioni di euro per il 2024.

Resta fermo che con l'entrata in vigore del nuovo nomenclatore tariffario e dell'ulteriore aggiornamento dei LEA sarà garantita la piena copertura finanziaria in modo strutturale per l'erogazione delle prestazioni a beneficio di tutti i pazienti con disturbi del comportamento alimentare, rendendo di fatto non

data nella seduta del Senato n. 150 del 25 gennaio 2024:
https://www.senato.it/japp/bgt/showdoc/frame.jsp?tipodoc=Resaula&leg=19&id=1403062&part=doc_dc-ressten_rs

più necessario qualsivoglia fondo straordinario a carattere temporaneo, come finora sperimentato.

Si ricorda, infine, che in Senato, presso la 10^a Commissione permanente, sono in corso d'esame alcuni disegni di legge in materia di disturbi del comportamento alimentare (Atti Senato nn. [599](#) e [990](#)).

Articolo 4, commi 8-septies e 8-octies
(Norme transitorie in tema di limitazione della responsabilità penale a titolo di omicidio colposo e lesioni personali colpose per fatti commessi nell'esercizio di una professione sanitaria)

I commi in titolo, **introdotti dalla Camera**, prevedono una **transitoria limitazione della punibilità** a titolo di omicidio colposo e lesioni personali colpose qualora il fatto sia stato commesso, nell'esercizio di una professione sanitaria, in situazioni di grave carenza di personale sanitario.

La disciplina transitoria introdotta dai commi in esame stabilisce che la limitazione della punibilità ai soli casi di colpa grave prevista, per la durata dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19, dall'articolo 3-*bis* del decreto legge 1° aprile 2021, n. 44, si applica altresì ai fatti di cui agli articoli 589 e 590 del codice penale commessi **fino al 31 dicembre 2024**, in presenza di un determinato presupposto (v. *infra*).

Si limita quindi la punibilità a titolo di omicidio colposo o di lesioni personali colpose¹³² per i fatti commessi nell'esercizio di una professione sanitaria fino al 31 dicembre 2024.

Si ricorda che, ai sensi del richiamato articolo 3-*bis* del d.l. 44/2021¹³³, durante lo stato di emergenza epidemiologica da COVID-19, dichiarato con delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020 e successive proroghe, i fatti di cui agli articoli 589 e 590 del codice penale, commessi nell'esercizio di una professione sanitaria e che “trovano causa nella situazione di emergenza”, sono punibili solo nei casi di colpa grave¹³⁴.

Si ricorda, inoltre, che lo stato di emergenza epidemiologica da COVID-19, deliberato in origine dal Consiglio dei ministri il 31 gennaio 2020 e successivamente prorogato, è terminato il 31 marzo 2022¹³⁵.

¹³² Reati previsti dai richiamati articoli 589 e 590 del codice penale.

¹³³ Misure urgenti per il contenimento dell'epidemia da COVID-19, in materia di vaccinazioni anti SARS-CoV-2, di giustizia e di concorsi pubblici, convertito con modificazioni dalla legge 28 maggio 2021, n. 76.

¹³⁴ Ai fini della valutazione del grado della colpa, il giudice tiene conto, tra i fattori che ne possono escludere la gravità, della limitatezza delle conoscenze scientifiche al momento del fatto sulle patologie da SARS-CoV-2 e sulle terapie appropriate, nonché della scarsità delle risorse umane e materiali concretamente disponibili in relazione al numero dei casi da trattare, oltre che del minor grado di esperienza e conoscenze tecniche possedute dal personale non specializzato impiegato per far fronte all'emergenza (cfr art. 3-*bis*, comma 2, d.l. 44/2021).

¹³⁵ Lo stato di emergenza da COVID-19 è stato deliberato dal Consiglio dei ministri il 31 gennaio 2020 e poi più volte prorogato fino al 31 marzo 2022. Con il decreto-legge n. 105 del 2021 e, da ultimo, con il decreto-legge n. 221 del 2021, la durata dello stato d'emergenza

Come detto, la limitazione della punibilità prevista dai commi in esame concerne i delitti di omicidio colposo o di lesioni personali colpose commessi nell'esercizio di una professione sanitaria. L'ambito delle professioni sanitarie comprende i soggetti iscritti agli albi professionali degli ordini¹³⁶: dei medici-chirurghi e degli odontoiatri; dei veterinari; dei farmacisti; dei biologi; dei fisici e dei chimici; delle professioni infermieristiche; della professione di ostetrica; dei tecnici sanitari di radiologia medica e delle professioni sanitarie tecniche, della riabilitazione e della prevenzione; degli psicologi; dei fisioterapisti.

Si valuti l'opportunità di chiarire se la limitazione della punibilità concerna anche gli operatori (negli ambiti sanitari o socio-sanitari) che concorrano nel delitto e che non rientrino nelle summenzionate categorie delle professioni sanitarie.

Presupposto per l'applicazione del regime transitorio di limitazione della punibilità è, in base al comma 8-*septies*, che i fatti siano stati commessi in situazioni di grave carenza di personale sanitario. Pertanto, ai fini della limitazione di responsabilità, la situazione di grave carenza di personale, *di cui non è fornita una definizione*, deve essere sussistente ma non è richiesto che essa sia la causa del fatto. Nella richiamata disciplina transitoria valevole per il periodo dell'emergenza Covid-19, come ricordato, è invece richiesto che il fatto commesso “trovi causa” nella situazione di emergenza.

Il successivo comma 8-*octies* prevede che, nell'applicazione della disciplina transitoria in esame, si tenga conto delle condizioni di lavoro dell'esercente la professione sanitaria, dell'entità delle risorse umane, materiali e finanziarie concretamente disponibili in relazione al numero dei casi da trattare, del contesto organizzativo in cui i fatti sono commessi nonché del minor grado di esperienza e conoscenze tecniche possedute dal personale non specializzato.

Si ricorda che, in base alla disciplina vigente di cui all'articolo 590-*sexies* del codice penale, è esclusa la punibilità, per i casi di omicidio colposo o lesioni personali colpose commessi nell'esercizio della professione sanitaria, qualora

è stata altresì affidata alla fonte primaria. In particolare, l'articolo 1, comma 1, del decreto-legge n. 221 del 2021 ha previsto da ultimo la proroga dello stato di emergenza nazionale fino al 31 marzo 2022.

¹³⁶ Per l'individuazione di essi, cfr. l'articolo 1, comma 1, del D.Lgs.C.P.S. 13 settembre 1946, n. 233, e successive modificazioni, nonché, per l'ordine degli psicologi, l'articolo 01 della L. 18 febbraio 1989, n. 56, nonché, per l'ordine dei fisioterapisti, il decreto del Ministro della salute 8 settembre 2022, n. 183, Regolamento recante istituzione degli Ordini territoriali della professione sanitaria di fisioterapista e della Federazione nazionale degli Ordini della professione sanitaria di fisioterapista.

l'evento si sia verificato a causa di imperizia - e quindi non per negligenza o imprudenza - e siano state rispettate le raccomandazioni previste dalle linee guida (adeguate alle specificità del caso concreto), come definite e pubblicate ai sensi di legge, ovvero, in mancanza di esse, le buone pratiche clinicoassistenziali¹³⁷. La sentenza delle sezioni unite penali della Corte di cassazione n. 8770 del 2018 ha interpretato tale norma nel senso che essa non esclude i casi di imperizia contraddistinta da colpa grave¹³⁸, oltre che i casi di imperizia verificatasi in assenza di linee guida o buone pratiche applicabili (all'atto sanitario in questione) ovvero con individuazione delle stesse in maniera inadeguata (da parte del reo) e in generale i casi di negligenza o imprudenza.

In tema di successione nel tempo di leggi penali, si ricorda che, ai sensi dell'articolo 2 c.p.: nessuno può essere punito per un fatto che, secondo una legge posteriore, non costituisce reato e, se vi è stata condanna, ne cessano l'esecuzione e gli effetti penali; se la legge del tempo in cui fu commesso il reato e le posteriori sono diverse, si applica quella le cui disposizioni sono più favorevoli al reo, salvo che sia stata pronunciata sentenza irrevocabile; se si tratta di leggi eccezionali o temporanee, non si applicano le disposizioni anzidette.

¹³⁷ Riguardo alle suddette linee guida e buone pratiche, cfr. l'articolo 5 della L. n. 24 del 2017, e successive modificazioni.

¹³⁸ La sussistenza di una colpa grave (anziché lieve), secondo la sentenza, deve essere valutata tenendo conto del grado di rischio da gestire e delle specifiche difficoltà tecniche dell'atto medico.

Articolo 4, comma 8-novies
(Commissario straordinario per l'attuazione e il coordinamento delle misure di contenimento e contrasto della diffusione della PSA)

L'articolo 4, comma 8-novies, introdotto dalla Camera, estende temporalmente l'operatività del Commissario straordinario per l'attuazione e il coordinamento delle misure di contenimento e contrasto della diffusione della PSA.

L'articolo 4, comma 8-novies – novellando il comma 7, articolo 2, D.L. n. 9/2022:

- prevede, oltre che la prorogabilità, **anche la rinnovabilità del mandato** del Commissario straordinario per l'attuazione e il coordinamento delle misure di contenimento e contrasto della diffusione della PSA che attualmente opera per un periodo di dodici mesi prorogabili per una sola volta;
- **estende la prorogabilità del mandato** del Commissario straordinario per l'attuazione e il coordinamento delle misure di contenimento e contrasto della diffusione della PSA da dodici mesi **fino a 36 mesi**.

Si ricorda che il mandato del Commissario straordinario dott. Vincenzo Caputo, nominato con [decreto](#) del Presidente del Consiglio dei ministri 24 febbraio 2023, scadrà il 24 febbraio 2024.

Si menziona che il **comma 7, articolo 2, D. L. n. 9/2022** prevede che il Commissario straordinario opera per un periodo di dodici mesi, prorogabile, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della salute, di concerto con i Ministri delle politiche agricole alimentari e forestali e per gli affari regionali e le autonomie, per una sola volta, per un ulteriore periodo di dodici mesi. Del conferimento o del rinnovo dell'incarico è data immediata comunicazione alle Camere e notizia nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Articolo 4, comma 8-decies
*(Proroga dei termini per la piena operatività del sistema di
identificazione e registrazione degli operatori, degli stabilimenti e
degli animali)*

Il comma 8-decies dell'articolo 4, introdotto nel corso dell'esame alla Camera, differisce al 31 dicembre 2024 il termine per il completamento degli adempimenti necessari per la piena operatività del **Sistema di identificazione e registrazione** (cd. Sistema I&R) **degli stabilimenti, degli operatori e degli animali**.

La norma interviene a differire il termine previsto dal Manuale operativo riguardante la gestione ed il funzionamento del sistema di identificazione e registrazione degli operatori, degli stabilimenti e degli animali (c.d. I&R), approvato con [D.M. Salute del 7 marzo 2023](#), entro 180 giorni dall'entrata in vigore di tale decreto.

Ai sensi dell'articolo 2, comma 1, del Manuale operativo, il rispetto di tale termine era obbligatorio per il completamento degli adempimenti necessari per la piena operatività delle disposizioni previste per il **Sistema I&R ad opera delle autorità competenti**, ed in particolare del Centro servizi nazionale per l'identificazione e la registrazione dei bovini¹³⁹, oltre che degli altri responsabili del funzionamento di tale sistema, ognuno per le proprie competenze.

Il decreto, essendo stato pubblicato nella Gazzetta ufficiale del 16 maggio 2023, è entrato in vigore, ai sensi del comma 1 dell'articolo 3, il 30° giorno successivo alla sua pubblicazione in Gazzetta ufficiale. Ai fini della piena operatività del sistema I&R, **180 giorni pertanto sono scaduti il 13 dicembre 2023**. La norma, pertanto, *nel differire un termine già scaduto*, lo fissa al 31 dicembre 2024.

Si ricorda che il Manuale operativo è stato adottato ai sensi dell'articolo 23, comma 1, del D. Lgs. 5 agosto 2022, n. 134, recante le disposizioni in materia di sistema di identificazione e registrazione degli operatori, degli stabilimenti e degli animali per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del [regolamento \(UE\) 2016/429](#) in materia di sanità animale, in attuazione della legge di delegazione europea 2019-2020.

• *Il sistema di identificazione e registrazioni (i&R)*

¹³⁹ [Ministero della sanità 2 marzo 2001](#) presso l'Istituto zooprofilattico sperimentale dell'Abruzzo e del Molise

Il decreto legislativo 5 agosto 2022, n. 134 ha inteso dare attuazione alla norma di delega di cui all'articolo 14 della legge 22 aprile 2021, n. 53 (legge di delegazione europea 2019-2020), che recepisce le disposizioni di cui al Regolamento (UE) 2016/429 relativo al Sistema di identificazione e registrazione (I&R) anche allo scopo di **prevenire le malattie animali trasmissibili**.

Si tratta del recepimento delle disposizioni relative all'**ambito della sanità animale**, riferita in particolare al **sistema di tracciabilità delle diverse specie di animali terrestri** e del materiale germinale, nonché dei prodotti di origine animale, finalizzato ad una più efficiente politica di **prevenzione e controllo delle malattie di origine animale**.

Le più significative novità sono rappresentate dalla introduzione nella normativa nazionale di un **obbligo per gli operatori di assicurare agli animali allevati regolari visite veterinarie** allo scopo di prevenire e migliorare determinate condizioni sanitarie soprattutto negli allevamenti, individuando più dettagliatamente le responsabilità di allevatori, veterinari e altri soggetti che si occupano di animali, anche attraverso l'utilizzo di nuove tecnologie nelle attività di salute degli animali, come la sorveglianza delle malattie, l'identificazione elettronica e la registrazione degli animali.

Il Regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio attiene alla regolazione dell'ambito delle **malattie animali trasmissibili** nonché modifiche ed abrogazioni di taluni atti in materia di sanità animale. A tal fine, il Regolamento detta alcune prescrizioni specifiche per l'identificazione e la registrazione delle diverse specie animali, prevedendo, come indicato dal 107mo considerando, la possibilità di **istituire un sistema di identificazione e registrazione degli operatori, degli stabilimenti e degli animali** (denominato sistema I&R) per i quali tali disposizioni o non esistono ancora ovvero devono essere adattate a causa delle mutate circostanze intervenute e dei conseguenti rischi per la salute pubblica.

Il Regolamento reca un **nuovo quadro giuridico generale in materia di sanità animale** (definito come *Animal Health Law* - AHL o Legge di Sanità Animale), modificando o abrogando circa quaranta atti europei precedenti e riguarda tutte le specie animali, da reddito e da compagnia, domestiche e selvatiche secondo le classificazioni dell'[Organizzazione Mondiale della Sanità Animale](#) (OIE) .

Ciò per consentire un maggiore **utilizzo delle nuove tecnologie nelle attività di salute degli animali**, come la sorveglianza delle malattie, l'identificazione elettronica e la registrazione degli animali. In tal modo, la Commissione europea ha rivisto, semplificato ed aggiornato la legislazione comunitaria ad oggi vigente in merito al sistema al citato sistema di Identificazione e Registrazione (I&R). In particolare, sono state finora applicate, come da [Nota del Ministero della salute del 20 aprile 2021](#), le disposizioni vigenti per l'identificazione dei bovini,

ovicapri e suini approvate prima del 21 aprile 2021, come consentito dall'articolo 20 del Regolamento di esecuzione (UE) 2021/520 che prevede, fino al 21 aprile 2023, la possibilità di mantenere i mezzi identificativi previsti prima dell'applicazione del Regolamento.

Articolo 4, comma 8-undecies
(*Determinazione dei fabbisogni sanitari standard regionali*)

Il comma 8-undecies dell'articolo 4, inserito dalla Camera, estende al 2024 la norma transitoria, già prevista per gli anni 2021, 2022 e 2023, in base alla quale si assumono come **regioni** di riferimento (cd. *benchmark*) per il calcolo delle quote di riparto delle risorse del fabbisogno sanitario **tutte le cinque regioni** individuate come le migliori in termini di erogazione dei livelli essenziali di assistenza (LEA) in condizioni di equilibrio economico.

Il **comma 8-undecies dell'articolo 4**, inserito nel corso dell'esame alla Camera, modificando il comma 5-ter dell'articolo 27 del [D.Lgs. n. 68 del 2011](#) in materia di determinazione dei costi e fabbisogni sanitari standard regionali, **estende al 2024 la norma transitoria** già prevista per il 2021, 2022 e 2023¹⁴⁰ per l'individuazione delle **regioni** di riferimento (cd. *benchmark*), assumendo tutte le cinque Regioni individuate ai sensi del comma 5 del citato articolo 27.

In base all'articolo 27 del D. Lgs. 68/2011, sono Regioni di riferimento solo tre regioni, tra cui obbligatoriamente la prima, che siano state scelte dalla Conferenza Stato-Regioni tra le cinque indicate dal Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro per i rapporti con le regioni e per la coesione territoriale, in quanto migliori cinque regioni che, avendo garantito l'erogazione dei livelli essenziali di assistenza in condizione di equilibrio economico^[1], comunque non essendo assoggettate a piano di rientro e risultando adempienti, come verificato dal [Tavolo di verifica degli adempimenti regionali di cui all'articolo 12 dell'intesa Stato-Regioni in materia sanitaria del 23 marzo 2005](#), sono individuate in base a **criteri di qualità dei servizi erogati**, appropriatezza ed efficienza definiti con decreto del Presidente

¹⁴⁰ In proposito va ricordato che il comma 5-ter è stato inserito dall'[art. 35, comma 1, lett. a\), D.L. 25 maggio 2021, n. 73](#) (Misure urgenti connesse all'emergenza da COVID-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali), convertito, con modificazioni, dalla [L. 23 luglio 2021, n. 106](#), e, successivamente, così modificato dall'[art. 19, comma 1, lett. a\), D.L. 9 agosto 2022, n. 115](#), (*Disposizioni urgenti in materia di termini legislativi*) convertito, con modificazioni, dalla [L. 21 settembre 2022, n. 142](#), e dall'[art. 4, comma 9-quadecies, D.L. 29 dicembre 2022, n. 198](#), (*Disposizioni urgenti in materia di termini legislativi*) convertito, con modificazioni, dalla [L. 24 febbraio 2023, n. 14](#).

del Consiglio dei Ministri (si veda la [delibera del Consiglio dei Ministri dell'11 dicembre 2012](#)) previa intesa della Conferenza Stato-Regioni.

Nella individuazione delle regioni si dovrà tenere conto dell'esigenza di garantire una rappresentatività in termini di appartenenza geografica al nord, al centro e al sud, con almeno una regione di piccola dimensione geografica.

Si ricorda che al fine del riparto del finanziamento del Servizio sanitario nazionale per il 2022, sono state individuate tutte le cinque regioni benchmark: Emilia-Romagna, Umbria, Marche, Lombardia, Veneto. Ciò in virtù dell'articolo 19, comma 1, lettera a), del D.L. [9 agosto 2022](#), n. 115 recante misure urgenti in materia di energia, emergenza idrica, politiche sociali e industriali (L. n. 142/2022) che ha integrato il richiamato articolo 27 del D. Lgs. n. 68 del 2011 disponendo che anche per l'annualità 2022, ai fini della determinazione dei fabbisogni sanitari standard regionali, sono regioni di riferimento tutte le cinque regioni indicate dal Ministro della salute, di concerto con il MEF e sentito il Ministro per i rapporti con le regioni e per la coesione territoriale.

Da ultimo, **anche per nel riparto 2023**, ai fini della determinazione dei fabbisogni sanitari standard regionali, sono regioni di riferimento tutte le cinque regioni indicate (Emilia Romagna, Marche, Veneto, Lombardia e Umbria), ai sensi dell'art. 4, comma 9 *-quaterdecies*, del D. L. n. 198/2022 di proroga termini legislativi (L. n. 14/2023).

Articolo 5, comma 1 ***(Fondazione “I Lincei per la scuola”)***

L’articolo 5, comma 1, proroga per il 2024 l’autorizzazione di spesa di 250.000 euro in favore della Fondazione “I Lincei per la scuola”.

Nel dettaglio, la disposizione in commento prevede che, al fine di garantire la prosecuzione delle attività della [Fondazione “I Lincei per la scuola”](#) presso [l’Accademia nazionale dei Lincei](#), la disposizione di cui all’**art. 1, comma 385, lettera h)**, [della legge n. 208 del 2015](#) (legge di stabilità 2016), riguardante interventi finanziari a favore degli italiani nel mondo, relativa alla predetta Fondazione, è prorogata per **l’anno 2024**. Ai relativi oneri, pari a **250.000 euro per l’anno 2024**, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del **fondo speciale** di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al Ministero dell’istruzione e del merito.

Si ricorda che il citato **art. 1, comma 385** della legge di stabilità 2016 ha disposto una serie di contributi a favore degli italiani del mondo, tra cui, alla **lettera h)**, **250.000 euro** per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018 in favore della Fondazione «I Lincei per la scuola» presso l’Accademia nazionale dei Lincei. Successivamente, l’art. 1, comma 406 della [legge n. 145 del 2018](#) (legge di bilancio 2019) ha prorogato tale contributo per l’anno 2019. Ancor dopo, l’art. 7, comma 10-*duodecies* del [decreto-legge n. 162 del 2019](#) (legge n. 8 del 2020) ha ulteriormente prorogato il contributo di 250.000 euro per il 2020. È quindi intervenuto l’art. 64, comma 6-*septies* del [decreto-legge n. 77 del 2021](#) (legge n. 108 del 2021) che ha disposto la proroga del contributo per il 2021. Infine, l’art. 5, comma 11-*ter* del [decreto-legge n. 198 del 2022](#) (legge n. 14 del 2023) ha prorogato il medesimo contributo per il 2023.

Si rammenta che, in base allo [Statuto](#), l’Accademia Nazionale dei Lincei è un’istituzione di alta cultura che ha lo scopo di promuovere, coordinare, integrare e diffondere le conoscenze scientifiche e che, in particolare, si compone di due Classi:

- Scienze Fisiche, Matematiche e Naturali;
- Scienze Morali, Storiche e Filologiche.

Essa è sottoposta alla vigilanza del Ministero (ora) della cultura.

Presso l’Accademia Nazionale dei Lincei ha sede appunto la [Fondazione “I Lincei per la Scuola”](#), interessata dalla disposizione in commento, che è nata con atto costitutivo il 23 giugno 2015.

In base allo [Statuto](#), la Fondazione si propone, d'intesa con il Ministero (ora) dell'istruzione e del merito, di promuovere e coordinare un progetto per una nuova didattica della scuola.

Si segnala che, il 25 gennaio 2021, l'allora Ministero dell'istruzione e la Fondazione hanno siglato l'["Accordo di collaborazione per lo sviluppo dell'innovazione didattica e digitale nella scuola italiana"](#), di durata triennale, finalizzato a instaurare e disciplinare una collaborazione per favorire: a) la ricerca e la sperimentazione di nuovi processi di apprendimento e insegnamento basati sull'utilizzo delle tecnologie digitali nella didattica, il pensiero computazionale, l'intelligenza artificiale, i *big data*, la cybersicurezza, la valorizzazione delle discipline STEAM (*Science, Technology, Engineering, Art and Mathematics*), l'educazione ai media; b) l'attuazione di percorsi formativi pilota, da realizzarsi anche in rete con uno o più Poli formativi della Fondazione "I Lincei per la scuola", in favore dei docenti delle istituzioni scolastiche italiane in presenza e/o *on line*; c) la promozione di percorsi di qualificazione, di integrazione e di scambio di conoscenze e buone pratiche sulla didattica digitale, anche in rete con i referenti PNSD presso gli Uffici scolastici regionali, gli animatori digitali, i team per l'innovazione digitale, le *équipe* formative territoriali, i poli formativi innovativi "*Future Labs*", coordinati dal Ministero dell'istruzione; d) la sperimentazione di iniziative per la valorizzazione dei talenti degli studenti, attraverso azioni didattiche congiunte.

Articolo 5, comma 2, lettera a)
*(Procedure di istituzione di graduatorie e conferimento di
supplenze)*

L'articolo 5, comma 2, alla lettera a) proroga agli anni scolastici **2024-2025** e **2025-2026** la definizione, con **ordinanze** del Ministro dell'istruzione e del merito, della disciplina relativa alle **graduatorie provinciali per le supplenze** e al successivo conferimento delle supplenze stesse per il personale docente ed educativo.

Ciò avviene, nel dettaglio, con una novella all'art. **2, comma 4-ter** del [decreto-legge n. 22 del 2020](#) (legge n. 41 del 2020).

Si ricorda che, a legislazione precedentemente vigente, l'art. **2, comma 4-ter** del [decreto-legge n. 22 del 2020](#) (così come modificato dall'art. 19, comma 3-bis del [decreto-legge n. 4 del 2022](#)) ha previsto che, in considerazione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, **le procedure di istituzione delle graduatorie** di cui all'[art. 4, commi 6-bis e 6-ter, della legge 3 maggio 1999, n. 124](#) e **le procedure di conferimento delle relative supplenze per il personale docente ed educativo**, ad esclusione di ogni aspetto relativo alla costituzione e alla composizione dei posti da conferire a supplenza, sono disciplinate, in prima applicazione e per gli anni scolastici 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023 e **2023/2024, anche in deroga all'art. 4, comma 5**, della predetta legge, sia per il primo biennio di validità che per il successivo aggiornamento e rinnovo biennale, con una o più ordinanze del Ministro dell'istruzione (e del merito) ai sensi del comma 1 del medesimo articolo 2, al fine dell'individuazione nonché della graduazione degli aspiranti. Detta ordinanza del Ministro dell'istruzione (e del merito) è adottata sentiti contestualmente il Consiglio superiore della pubblica istruzione (CSPI) e il Ministero dell'economia e delle finanze per gli aspetti finanziari. La valutazione delle istanze per la costituzione delle graduatorie, di cui al citato [comma 6-bis dell'art. 4 della legge n. 124 del 1999](#), è effettuata dagli uffici scolastici territoriali, che possono a tal fine avvalersi delle istituzioni scolastiche della provincia di riferimento per attività di supporto alla valutazione di istanze afferenti a distinti posti o classi di concorso, ferma restando l'approvazione di dette graduatorie da parte dell'ufficio scolastico provinciale territoriale competente. La presentazione delle istanze, la loro valutazione e la definizione delle graduatorie avvengono con procedura informatizzata che prevede la creazione di una banca dati a sistema, anche ai fini dell'anagrafe nazionale dei docenti.

Si ricorda che il citato art. 4, comma 5 della [legge n. 124 del 1999](#) – che viene derogato dalla disciplina qui prorogata - ha previsto che, con proprio decreto da adottare secondo la procedura prevista dall'art. 17, commi 3 e 4, della [legge 23 agosto 1988, n. 400](#), l'attuale **Ministro dell'istruzione e del merito emani un regolamento** per la disciplina del conferimento delle supplenze annuali e temporanee, nel rispetto dei criteri di cui ai commi seguenti del medesimo art. 4.

Ora, **la disposizione in commento** proroga la suddetta procedura attivabile tramite ordinanza ministeriale anche agli **anni scolastici 2024-2025 e 2025-2026** (attuando anche un coordinamento formale del testo, che fa ora riferimento ai «successivi aggiornamenti e rinnovi biennali» delle graduatorie e non più al «successivo aggiornamento e rinnovo biennale» delle stesse).

La **relazione illustrativa** di accompagnamento all'A.C. 1633 rileva che in “ragione del protrarsi dei tempi utili all'adozione del decreto del Ministro dell'istruzione e del merito, recante il “Regolamento concernente la costituzione delle graduatorie provinciali e di istituto di cui all'articolo 4, commi 6-*bis* e 6-*ter*, della legge 3 maggio 1999, n. 124, e il conferimento delle supplenze per il personale docente ed educativo”, con l'intervento in esame si dispone **la proroga del potere di ordinanza in capo al Ministro dell'istruzione e del merito**, conferito dall'articolo 2, comma 4-*ter*, del decreto-legge n. 22 del 2020, anche per il biennio costituito dagli anni scolastici 2024/2025 e 2025/2026”.

Si ricorda che il citato **art. 4, comma 6-*bis*** della [legge n. 124 del 1999](#) – nel testo vigente - ha previsto che, al fine di garantire la copertura di cattedre e posti di insegnamento mediante le **supplenze annuali o temporanee fino al termine delle attività didattiche**, sono costituite specifiche **graduatorie provinciali** distinte per posto e classe di concorso. Una specifica graduatoria provinciale, finalizzata all'attribuzione dei relativi incarichi di supplenza, è destinata ai soggetti in possesso del titolo di specializzazione sul sostegno. Ai sensi del successivo **comma 6-*ter*** del medesimo **art. 4, i soggetti inseriti nelle graduatorie provinciali** di cui sopra indicano, ai fini della costituzione delle **graduatorie di istituto per la copertura delle supplenze temporanee diverse da quelle annuali o fino al termine delle attività didattiche**, sino a venti istituzioni scolastiche della provincia nella quale hanno presentato domanda di inserimento per ciascuno dei posti o classi di concorso cui abbiano titolo.

In attuazione della suddetta procedura, è stata adottata, da ultimo, in relazione agli anni scolastici **2022-2023 e 2023-2024**, [l'ordinanza ministeriale n. 112 del 6 maggio 2022](#).

La **relazione tecnica** di accompagnamento all'A.C. 1633 rileva che la disposizione in commento, recante disciplina in deroga delle procedure di istituzione di graduatorie e conferimento di supplenze ed avente natura ordinamentale, non prevede nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Articolo 5, comma 2, lettera b)
(Proroga del termine abbreviato per i pareri del Consiglio superiore della pubblica istruzione)

L'articolo 5, comma 2, lett. b), proroga dal **31 dicembre 2023** al **31 dicembre 2024** l'obbligo per il **Consiglio superiore della pubblica istruzione (CSPI)** di **rendere i pareri di propria competenza nel termine abbreviato di 7 giorni dalla richiesta da parte del Ministro dell'istruzione e del merito**, decorso inutilmente il quale si può prescindere dal parere.

Come anticipato, l'art. 5, comma 2, lett. b), **modificando l'art. 3, comma 1, del D.L. 22/2020**, porta al 31 dicembre 2024 l'obbligo per il Consiglio superiore della pubblica istruzione (CSPI), di rendere i pareri di propria competenza – al fine di dare attuazione alla **Missione 4 - Componente 1 del PNRR** («Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle università») – nel termine di 7 giorni dalla richiesta da parte del Ministro dell'istruzione e del merito, decorso inutilmente il quale si può prescindere dal parere.

La previsione in questione rappresenta una deroga rispetto al termine generale previsto dall'**art. 3, comma 5, del D.LGS. 233/1999**, come già modificato dall'art. 3, comma 2-ter, lett. a) e b) del D.L. 22/2020, in base al quale i pareri sono resi dal Consiglio nel termine ordinario di venti giorni dalla richiesta, salvo che per motivi di particolare urgenza il Ministro assegni un termine diverso, che non può comunque essere inferiore a dieci giorni; decorso il termine di venti giorni o quello inferiore assegnato dal Ministro, si può prescindere dal parere.

Prima della novella in commento, il termine della deroga era stato fissato al 31 dicembre 2023 dall'**art. 5, comma 10, del D.L. 198/2022** (il quale ha anche introdotto la finalizzazione della deroga all'attuazione del PNRR). Tale deroga, peraltro, ha fatto seguito a quella disposta al 31 dicembre del 2022 dall'art. 10, comma 1, del D.L. 24/2022 e prima ancora a quella disposta fino al perdurare dello stato di emergenza di cui alla deliberazione del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020.

Si ricorda che, a norma dell'**art. 2 del D.LGS. 233/1999**, il **Consiglio superiore della pubblica istruzione** è organo di garanzia dell'unitarietà del sistema nazionale dell'istruzione e di supporto tecnico-scientifico per l'esercizio delle funzioni di governo del settore.

Il Consiglio **formula proposte ed esprime pareri obbligatori**: a) sugli indirizzi in materia di definizione delle politiche del personale della scuola; b) sulle direttive del Ministro dell'istruzione e del merito, in materia di valutazione del sistema dell'istruzione; c) sugli obiettivi, indirizzi e standard del sistema di istruzione definiti a livello nazionale nonché sulla quota nazionale dei curricula dei diversi tipi e indirizzi di studio; d) sull'organizzazione generale dell'istruzione. Il Consiglio si pronuncia inoltre sulle materie che il Ministro ritenga di sottoporgli. Il Consiglio esprime, anche di propria iniziativa, pareri facoltativi su proposte di legge e in genere in materia legislativa e normativa attinente all'istruzione e promuove indagini conoscitive sullo stato di settori specifici dell'istruzione, i cui risultati formano oggetto di relazioni al Ministro.

Il Consiglio superiore della pubblica istruzione è formato da trentasei componenti. Di tali componenti: a) quindici sono eletti dalla componente elettiva che rappresenta il personale delle scuole statali nei consigli scolastici locali; è garantita la rappresentanza di almeno una unità di personale per ciascun grado di istruzione; b) quindici sono nominati dal Ministro tra esponenti significativi del mondo della cultura, dell'arte, della scuola, dell'università, del lavoro, delle professioni e dell'industria, dell'associazionismo professionale, che assicurino il più ampio pluralismo culturale; di questi, tre sono esperti designati dalla Conferenza unificata Stato-regioni città e autonomie locali e tre sono esperti designati dal CNEL; c) tre sono eletti rispettivamente uno dalle scuole di lingua tedesca, uno dalle scuole di lingua slovena ed uno dalle scuole della Valle d'Aosta; d) tre sono nominati dal Ministro in rappresentanza delle scuole pareggiate, parificate e legalmente riconosciute e delle scuole dipendenti dagli enti locali, tra quelli designati dalle rispettive associazioni. Il Consiglio superiore è integrato, inoltre, da un rappresentante della Provincia di Bolzano o di Trento, quando è chiamato ad esprimere il parere sui progetti delle due province concernenti la modifica degli ordinamenti scolastici.

Nella **relazione illustrativa** di accompagnamento all'A.C. 1633, si rappresenta – con una motivazione sostanzialmente coincidente con quella che accompagnava l'art. 5, comma 10, del D.L. 198/2022 – che a seguito dell'adozione delle riforme del PNRR previste nella Missione 4 "Istruzione e ricerca" Componente 1 "Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle università", infatti, vi sarebbe una pluralità di provvedimenti attuativi da predisporre da parte del Ministero dell'istruzione e del merito che richiedono un'azione tempestiva da parte di tutti i soggetti coinvolti, compreso il Consiglio superiore per la pubblica istruzione (CSPI). Ne deriva – sempre secondo la relazione illustrativa – che il termine ordinario di quarantacinque giorni per rendere il suddetto parere non risulterebbe compatibile con le tempistiche del PNRR.

La **relazione tecnica** di accompagnamento all'A.C. 1633 precisa che la disposizione ha carattere ordinamentale e, pertanto, non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Articolo 5, comma 3 *(Dimensionamento della rete scolastica)*

L'**articolo 5, comma 3**, novellando la legge n. 107 del 2015, prevede: a) che le Regioni, **per il solo anno scolastico 2024/2025**, provvedano al dimensionamento della rete scolastica, entro e non oltre il **5 gennaio 2024**, con modalità che derogano la disciplina vigente; b) che, **a decorrere dall'anno scolastico 2024/2025**, la facoltà di richiesta della concessione dell'**esonero o del semi esonero dall'insegnamento** sia riconosciuta anche alle istituzioni scolastiche oggetto di accorpamento a seguito del dimensionamento della rete scolastica.

Nel dettaglio, la disposizione in commento introduce i **due nuovi commi 83-ter e 83-quater all'art. 1** della [legge n. 107 del 2015](#), recante "*Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti*". Ciò al fine di garantire l'attuazione della riforma R. 1.3 «Riorganizzazione del sistema scolastico» della Missione 4 – Componente 1 del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR).

Si ricorda che la suddetta **Riforma dell'organizzazione del sistema scolastico M4C1-R.1.3** del PNRR, di competenza del Ministero dell'istruzione e del merito, intende adeguare il numero degli alunni per classe e rivedere le norme relative al dimensionamento degli edifici scolastici. **Un primo traguardo**, al 31 dicembre 2022, relativo all'adozione della riforma, risulta raggiunto, in particolare, per mezzo della **legge di bilancio 2022** (art. 1, commi 344-347 della [legge n. 234 del 2021](#)), che ha previsto la possibilità di derogare, a determinate condizioni, al numero minimo di alunni per classe, al fine di favorire l'efficace fruizione del diritto all'istruzione anche da parte dei soggetti svantaggiati e di contrastare la dispersione scolastica. (qui la [relativa scheda di lettura](#) del dossier). Sono stati quindi adottati il [DM n. 220 dell'8 agosto 2022](#), il [DM n. 272 del 17 ottobre 2022](#), il [DM n. 90 del 19 maggio 2023](#) e il [DM n. 201 del 18 ottobre 2023](#).

È poi previsto un successivo traguardo, al **31 dicembre 2023**, consistente nell'entrata in vigore delle disposizioni per l'efficace attuazione e applicazione di tutte le misure relative alla riforma, ove necessario.

Una seconda parte della riforma, concernente il **dimensionamento della rete scolastica**, è stata quindi adottata con la **legge di bilancio 2023** (art. 1, commi **557-559** della [legge n. 197 del 2022](#)). In particolare, il comma **557** introduce, a decorrere dall'a.s. 2024/2025, una nuova disciplina relativa alla determinazione dei criteri per la definizione del **contingente organico dei dirigenti scolastici e dei direttori dei servizi generali e amministrativi** e la sua distribuzione tra le

Regioni. Il **comma 558** stabilisce che i risparmi conseguiti mediante l'applicazione della disciplina di cui al comma 557 confluiscono, previo accertamento degli stessi, in un fondo istituito nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione e del merito. Il **comma 559** consente alle contrattazioni integrative regionali (CIR) per la definizione delle retribuzioni di posizione e di risultato dei dirigenti scolastici per gli anni scolastici 2020/2021 e 2021/2022, l'innalzamento della percentuale delle risorse complessive del Fondo unico nazionale (FUN) della dirigenza scolastica destinata alla retribuzione di posizione e ai compensi per gli incarichi di reggenza delle istituzioni sottodimensionate, esclusivamente al fine di evitare la ripetizione di somme già erogate in favore dei dirigenti scolastici negli anni scolastici 2020/2021 e 2021/2022.

In attuazione di quanto sopra, sono stati adottati il [DM n. 70 del 19 aprile 2023](#) e il [DM n. 127 del 30 giugno 2023](#).

La **relazione illustrativa** di accompagnamento all'A.C. 1633 rileva che, a fronte delle criticità registrate da talune Regioni nell'attuazione del piano di dimensionamento scolastico del PNRR (riforma 1.3 "Riorganizzazione del sistema scolastico" della Missione 4 – Componente 1) si introducono misure volte ad agevolare il raggiungimento degli obiettivi previsti dalla medesima misura del PNRR.

Innanzitutto – prosegue la **relazione** - si dispone **una proroga dei termini** previsti dalla legislazione vigente per consentire alle regioni di adempiere al piano di dimensionamento, previsto dall'**art. 19** del [decreto-legge n. 98 del 2011](#). Ai sensi dei commi **5-quater e 5-quinquies del citato articolo 19** – rileva la relazione illustrativa - tali termini sono attualmente fissati al 30 novembre (2023), prorogabile di 30 giorni sulla base di delibere motivate delle regioni. **Ad oggi, dunque** -prosegue la relazione – **“il termine è, nelle regioni che si sono avvalse della proroga, il 30 dicembre 2023**. Tale previsione di proroga risponde al bisogno, espresso da talune regioni, di adottare dei piani di dimensionamento che siano il frutto di un pieno e completo confronto con gli enti locali coinvolti nel processo di attuazione delle nuove disposizioni: confronto che non si è reso possibile, in taluni casi, completare, a causa dei ristretti tempi concessi, anche in relazione alla recente [sentenza della Corte Costituzionale](#), la quale, solo il 22 novembre u.s. ha definitivamente statuito per la piena legittimità della disciplina di riferimento. In particolare, gli enti locali, in alcune regioni, non hanno rispettato i termini indicati dalle regioni medesime, impedendo, di fatto, l'adozione dei rispettivi piani. Ferma restando la proroga, le Regioni hanno anche manifestato la difficoltà ad attuare la misura del dimensionamento senza che si introducano anche misure specifiche, in grado di accompagnare, con maggiore gradualità il processo di attuazione della riforma del PNRR in parola. E così, **con il capoverso comma 83-ter si introduce un temporaneo meccanismo di flessibilità per il solo AS. 2024/2025**, in parziale deroga del [contingente organico di DS e DSGA](#) indicato nel [decreto interministeriale MIM/MEF n. 127 del 30 giugno 2023](#). In tale contesto, al fine di venire incontro alle cennate criticità, **si dispone, per il solo anno scolastico 2024/25, un**

incremento del numero di autonomie scolastiche, attivabili in misura non superiore al 2,5% del contingente definito per il medesimo anno scolastico 2024/2025 dal citato decreto n. 127 del 2023. Il parametro del 2,5% è stato individuato sulla base dei rapporti pervenuti dalle regioni in maggiore difficoltà nel garantire il raggiungimento del contingente organico per l'AS. 2024/2025; costituisce, pertanto, una soglia di temporaneo incremento che consentirà di adottare dei piani regionali nei tempi necessari al regolare avvio dell'anno scolastico. **La scadenza del 5 gennaio 2024 per il dimensionamento,** con le modalità previste al comma 83-*ter* – aggiunge la relazione illustrativa - è un termine tassativo il cui rispetto risulta essenziale per garantire il regolare avvio dell'anno scolastico 2024-2025, con particolare riferimento alle operazioni tecniche propedeutiche alla data di apertura delle procedure digitali per le iscrizioni, prevista per il 18 gennaio 2024. Affinché si possano mettere le famiglie, al momento di avvio delle iscrizioni, nelle condizioni di conoscere quale sia l'articolazione delle autonomie scolastiche sul territorio occorre fare sì che l'anagrafe delle istituzioni scolastiche autonome sia tempestivamente aggiornata, sulla base dei piani di dimensionamento varati dalle Regioni. Resta, infine, impregiudicato il raggiungimento dell'obiettivo di attuazione della riorganizzazione del sistema scolastico, in quanto, l'incremento temporaneo per il solo AS. 2024/2025 verrà riassorbito dalle regioni che vorranno avvalersi della deroga prevista, nelle successive due annualità. La disposizione, infatti, fa restare fermi gli organici indicati per gli anni scolastici successivi al primo, in modo da far comunque conseguire l'obiettivo di riduzione indicato dal citato decreto n. 127 del 2023, il cui contenuto è stato positivamente vagliato dalla Commissione europea ai fini della validazione degli obiettivi del paese nell'ambito del PNRR. Al contempo, per le regioni che avranno adottato i piani di dimensionamento regionali conformi alle indicazioni del decreto interministeriale n. 127 del 30 giugno del 2023, sarà – da un lato – consentita la facoltà di deliberare nuovamente (in ipotesi avvalendosi dell'incremento previsto, in via eccezionale, per il 2024/25) ovvero – dall'altro – di beneficiare di un incremento della possibilità di avvalersi della richiesta della concessione dell'esonero o del semi esonero dall'insegnamento per i collaboratori del dirigente scolastico, ai sensi del capoverso comma 83-*quater*.

Il capoverso **comma 83-*quater*** – prosegue la relazione illustrativa - in materia di **concessione dell'esonero e del semi esonero dall'insegnamento**, ne estende la possibilità, rispetto alle disposizioni del comma 83-*bis*, dell'articolo 1 della legge n. 107/2015, a partire dall'anno scolastico 2024/2025, anche alle istituzioni scolastiche oggetto di accorpamento a seguito del dimensionamento della rete scolastica. Con la disposizione si introduce uno strumento indispensabile, dal punto di vista organizzativo, per accompagnare l'attuazione della riforma M4C1-R1.3 del PNRR relativa alla riorganizzazione del sistema scolastico, che prevede, a partire dal predetto anno scolastico 2024/2025, una progressiva riduzione delle autonomie scolastiche, in proporzione alla riduzione della popolazione scolastica. La misura è, infatti, rivolta alle scuole oggetto di accorpamento a seguito del dimensionamento della rete scolastica, ai sensi dell'articolo 19, commi 5-*quater* e seguenti del decreto-legge 6 luglio 2011, n.

98. Di converso, si fa presente che la medesima riforma PNRR del dimensionamento della rete scolastica nazionale, introdotta con l'articolo 1, comma 557, della [legge n. 197/2022](#), a partire dall'AS 2024-2025, nel prevedere una nuova disciplina che consente di superare il fenomeno delle reggenze - rendendole una misura eccezionale motivata da esigenze specifiche e contingenti -, ha anche il conseguente effetto di ridurre l'impatto delle reggenze medesime rispetto al previgente meccanismo di esonero e semi esonero previsto dal comma 83-*bis*. La disposizione prevede, secondo le stesse modalità utilizzate finora in attuazione del comma 83-*bis*, cui viene fatto espresso rinvio, che a decorrere dall'anno scolastico 2024/2025, anche i dirigenti scolastici delle scuole oggetto di accorpamento possano chiedere all'Ufficio scolastico regionale competente la concessione dell'esonero o del semi esonero dall'insegnamento per un numero massimo di un docente nel caso di esonero e di due nel caso di semi esonero, per attività di collaborazione nello svolgimento delle funzioni amministrative e organizzative, tra i docenti individuati ai sensi del menzionato comma 83 (*"Il dirigente scolastico può individuare nell'ambito dell'organico dell'autonomia fino al 10 per cento di docenti che lo coadiuvano in attività di supporto organizzativo e didattico dell'istituzione scolastica."*) e dell'articolo 25, comma 5 del [decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165](#) (*"Nello svolgimento delle proprie funzioni organizzative e amministrative il dirigente può avvalersi di docenti da lui individuati, ai quali possono essere delegati specifici compiti, ed è coadiuvato dal responsabile amministrativo, che sovrintende, con autonomia operativa, nell'ambito delle direttive di massima impartite e degli obiettivi assegnati, ai servizi amministrativi ed ai servizi generali dell'istituzione scolastica, coordinando il relativo personale"*).

Si ricorda, nel dettaglio, che il citato **art. 19 del [decreto-legge n. 98 del 2011](#)**, prevede, al **comma 5-*quater***, che, al fine di dare attuazione alla riorganizzazione del sistema scolastico prevista nel Piano nazionale di ripresa e resilienza, **a decorrere dall'anno scolastico 2024/2025, i criteri per la definizione del contingente organico dei dirigenti scolastici e dei direttori dei servizi generali e amministrativi e la sua distribuzione tra le regioni**, tenendo conto del parametro della popolazione scolastica regionale indicato per la riforma 1.3 prevista dalla missione 4, componente 1, del citato Piano nazionale di ripresa e resilienza, nonché della necessità di salvaguardare le specificità delle istituzioni scolastiche situate nei comuni montani, nelle piccole isole e nelle aree geografiche caratterizzate da specificità linguistiche, anche prevedendo forme di compensazione interregionale, **sono definiti, su base triennale con eventuali aggiornamenti annuali, con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito**, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previo accordo in sede di Conferenza unificata da adottare entro il 31 maggio dell'anno solare precedente all'anno scolastico di riferimento. Ai fini del raggiungimento dell'accordo, lo schema del decreto è trasmesso dal Ministero dell'istruzione e del merito alla Conferenza unificata entro il 15 aprile. Le regioni, sulla base dei parametri individuati dal decreto di cui al primo periodo, provvedono autonomamente al dimensionamento della rete scolastica entro il 30 novembre

di ogni anno, nei limiti del contingente annuale individuato dal medesimo decreto. Con deliberazione motivata della regione può essere determinato un differimento temporale di durata non superiore a trenta giorni. Gli uffici scolastici regionali, sentite le regioni, provvedono alla ripartizione del contingente dei dirigenti scolastici assegnato. Il successivo **comma 5-quinquies** del medesimo art. 19, poi, prevede che, decorso inutilmente il termine del 31 maggio di cui al primo periodo del comma 5-*quater*, il contingente organico dei dirigenti scolastici e dei direttori dei servizi generali e amministrativi e la sua distribuzione tra le regioni sono definiti con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro il 30 giugno, sulla base di un coefficiente indicato dal decreto medesimo, non inferiore a 900 e non superiore a 1000, e tenuto conto dei parametri, su base regionale, relativi al numero degli alunni iscritti nelle istituzioni scolastiche statali e dell'organico di diritto dell'anno scolastico di riferimento, integrato dal parametro della densità degli abitanti per chilometro quadrato, ferma restando la necessità di salvaguardare le specificità delle istituzioni scolastiche situate nei comuni montani, nelle piccole isole e nelle aree geografiche caratterizzate da specificità linguistiche, nonché da un parametro perequativo, determinato in maniera da garantire a tutte le regioni, nell'anno scolastico 2024/2025, almeno il medesimo numero di istituzioni scolastiche calcolato sulla base del parametro di cui al comma 5 e comunque entro i limiti del contingente complessivo a livello nazionale individuato ai sensi del secondo periodo. Al fine di garantire una riduzione graduale del numero delle istituzioni scolastiche per ciascuno degli anni scolastici considerati si applica, per i primi sette anni scolastici, un correttivo non superiore al 2 per cento anche prevedendo forme di compensazione interregionale. Gli uffici scolastici regionali, sentite le regioni, provvedono alla ripartizione del contingente dei dirigenti scolastici assegnato. Il **comma 5-sexies** dello stesso **art. 19** del decreto-legge n. 98 del 2011, infine, prevede che, in sede di prima applicazione, per l'anno scolastico 2023/2024, restano ferme le disposizioni dei commi 5, 5-*bis* e 5-*ter* del medesimo articolo 19, con i parametri indicati all'articolo 1, comma 978, della [legge 30 dicembre 2020, n. 178](#), e, per l'anno scolastico 2024/2025, il decreto di cui al comma 5-*quater* o quello di cui al comma 5-*quinquies* del presente articolo definisce un contingente organico comunque non superiore a quello determinato mediante l'applicazione dei commi 5 e 5-*bis*. A decorrere dall'anno scolastico 2025/2026, il decreto di cui al comma 5-*quater* o quello di cui al comma 5-*quinquies* definisce un contingente organico comunque non superiore a quello determinato sulla base dei criteri definiti nell'anno scolastico precedente. Eventuali situazioni di esubero trovano compensazione nell'ambito della definizione del contingente.

Si segnala – come accennato nella relazione illustrativa - la recente [sentenza della Corte costituzionale n. 223 del 2023](#) (depositata il 22 dicembre 2023) che ha deciso in merito all'impugnazione dell'art. 1, commi 557, 558, 560 e 561, della citata [legge n. 197 del 2022](#) sui ricorsi promossi dalle Regioni Toscana, Emilia-Romagna e Puglia. In essa,

affermandosi la **prevalenza della competenza statale nella riorganizzazione del sistema scolastico**, si statuisce, in particolare, che le norme censurate dalle Regioni, nonostante interferiscano «con la competenza regionale concorrente in materia di istruzione, sotto il profilo del **dimensionamento scolastico**», «**si fondano però, in via prevalente, su diversi titoli della competenza esclusiva statale**», quali, in particolare, «ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato» e «norme generali sull'istruzione», di cui all'art. 117, secondo comma, **lettere g) e n)** della Carta costituzionale ([qui il relativo comunicato stampa](#)).

«A) Nello specifico, il nuovo comma **83-ter** della [legge n. 107 del 2015](#), **introdotto dalla disposizione in commento**, prevede che, in deroga ai termini del suddetto articolo 19, comma 5-*quater*, terzo e quarto periodo, del [decreto- legge 6 luglio 2011, n. 98](#), (legge n. 111 del 2011), **per il solo anno scolastico 2024/2025** le Regioni provvedono al dimensionamento della rete scolastica, **entro e non oltre il 5 gennaio 2024**, con le modalità previste dal medesimo comma 83-*ter*.

Si dispone quindi che, fermi restando il **contingente organico** dei dirigenti scolastici (DS) e dei direttori dei servizi generali e amministrativi (DSGA) e la sua distribuzione tra le regioni definiti, per gli anni scolastici **2025/2026 e 2026/2027**, dal [decreto del Ministro dell'istruzione e del merito, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze n. 127 del 30 giugno 2023](#) ([qui l'allegato](#) che contiene il contingente organico per il 2024/2025, 2025/2026 e 2026/2027), **le Regioni, per il solo anno scolastico 2024/2025, possono attivare un ulteriore numero di autonomie scolastiche in misura non superiore al 2,5 per cento del contingente dei corrispondenti posti di dirigente scolastico e di direttore dei servizi generali e amministrativi definito**, per ciascuna Regione, per il medesimo anno scolastico **2024/2025**, dal citato decreto n. 127 del 2023, alle quali attribuire solo reggenze e senza un corrispondente incremento delle facoltà assunzionali. La facoltà di cui al nuovo comma 83-*ter* è esercitabile anche dalle Regioni che hanno già provveduto al dimensionamento della rete scolastica ai sensi dell'art. 19, commi 5-*quater* e 5-*quinquies* del decreto-legge n. 98 del 2011. **In ogni Regione il numero di autonomie scolastiche attivate in misura non superiore al 2,5 per cento** di cui sopra non rileva ai fini della mobilità e delle nomine in ruolo dei dirigenti scolastici e dei direttori dei servizi generali ed amministrativi.

Per l'anno scolastico 2024/2025, a beneficio delle istituzioni scolastiche delle Regioni in cui non viene esercitata la facoltà di cui al nuovo comma in esame, sono messe a disposizione le risorse conseguentemente non utilizzate, individuate dal decreto di cui al secondo

periodo del successivo nuovo comma *83-quater*, da destinare alla concessione di ulteriori posizioni di esonero o di semi esonero dall'insegnamento ai sensi del medesimo comma *83-quater*.

Per l'attuazione del nuovo comma *83-ter* dell'art. 1 della legge n. 127 del 2015 è autorizzata la spesa di **3,6 milioni di euro** per il **2024** e di **7,2 milioni di euro per il 2025** (si rinvia alla **relazione tecnica** del provvedimento in esame per la metodologia con la quale è stata quantificata la predetta spesa). Ai relativi oneri – prosegue il nuovo comma *83-ter* in esame - si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per l'arricchimento e l'ampliamento dell'offerta formativa e per gli interventi perequativi, di cui alla [legge 18 dicembre 1997, n. 440](#).

B) Il nuovo comma *83-quater* della [legge n. 107 del 2015](#), poi, prevede che, **a decorrere dall'anno scolastico 2024/2025**, la facoltà di **richiesta della concessione dell'esonero o del semi esonero dall'insegnamento** di cui al comma *83-bis* è riconosciuta anche alle istituzioni scolastiche oggetto di accorpamento a seguito del dimensionamento della rete scolastica, ai sensi dell'art. 19, commi *5-quater* e seguenti del [decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98](#) (legge n. 111 del 2011). **Con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito**, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione (**ossia dal 31 dicembre 2023**), sono definiti parametri, criteri e modalità per l'individuazione, su base regionale, delle istituzioni scolastiche di cui al primo periodo, ovvero affidate in reggenza, che possono avvalersi della predetta facoltà, nel rispetto del limite di spesa di **14,48 milioni di euro per l'anno 2024** e di **13,82 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025** (comprensivo dello stanziamento, **rileva la relazione tecnica** – già previsto a legislazione vigente – di **12.500.000 euro a decorrere dal 2024**, di cui al comma *83-bis*, al quale si aggiungono 1.980.000 € per il solo anno 2024 e 1.320.000 € annui a decorrere dall'anno 2025). Per l'attuazione del nuovo comma *83-quater* è quindi autorizzata la spesa di **1,98 milioni di euro per il 2024** e di **1,32 milioni di euro annui a decorrere dal 2025**. Ai relativi oneri pari a 1,98 milioni di euro per l'anno 2024 e 1,32 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025, si provvede, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'istruzione e del merito.

Si ricorda che il più volte citato **art. 83-bis** dell'art. 1 della [legge n. 107 del 2015](#) prevede che, dall'anno scolastico 2022/2023, in aggiunta a quanto previsto a legislazione vigente e a quanto stabilito dalla contrattazione collettiva, i

dirigenti delle istituzioni scolastiche individuate ai sensi del decreto di cui al secondo periodo **possono** altresì **chiedere** all'Ufficio scolastico regionale competente, **nel limite massimo di un docente nel caso di esonero e di due nel caso di semi esonero**, tra i docenti individuati ai sensi del comma 83 del medesimo articolo 1 e dell'articolo 25, comma 5, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, **la concessione dell'esonero o del semi esonero dall'insegnamento per attività di collaborazione nello svolgimento delle funzioni amministrative e organizzative**. Con decreto del Ministro dell'istruzione (e del merito), di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze sono definiti, anche ai fini del rispetto del limite di spesa di cui al terzo periodo, parametri, criteri e modalità per l'individuazione, su base regionale, delle istituzioni scolastiche, affidate in reggenza, che possono avvalersi della facoltà di cui al periodo precedente, con priorità per quelle caratterizzate dal maggior numero di classi, nel rispetto del limite di spesa di cui al terzo periodo. **Per l'attuazione del comma 83-bis** è stata autorizzata la spesa nel limite di 5 milioni di euro per l'anno 2022 e – come anticipato - **di 12,5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023**, cui si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse iscritte nel Fondo per il miglioramento dell'offerta formativa.

La normativa di settore

Si rileva che **la disciplina del numero di alunni per classe** è oggi stabilita, in via generale, dal [decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 81](#) (Norme per la riorganizzazione della rete scolastica e il razionale ed efficace utilizzo delle risorse umane della scuola, ai sensi dell'art. 64, comma 4, del [decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 6 agosto 2008, n. 133](#)).

Si ricorda che l'art. **64, comma 1, del D.L. 112/2008** ha disposto il **ridimensionamento delle dotazioni organiche dei docenti** attraverso l'incremento graduale, fino al raggiungimento di un punto, a partire dall'a.s. 2009-2010 ed entro l'a.s. 2011-2012, del rapporto alunni/docente, per un accostamento di tale rapporto ai relativi *standard* europei, tenendo anche conto delle esigenze degli alunni diversamente abili. Per la realizzazione, tra l'altro, di tale finalità, i commi 3 e 4 dello stesso articolo hanno previsto la predisposizione di un piano programmatico di interventi e misure e la conseguente adozione, a fini attuativi, di regolamenti recanti, per quanto qui interessa, la revisione dei criteri vigenti in materia di formazione delle classi, nonché di quelli relativi alla determinazione della consistenza complessiva degli organici del personale docente ed ATA. In base al comma 6 dello stesso art. 64, quanto disposto dal comma 1 concorre, a decorrere dal 2009, alla realizzazione di economie di spesa per il bilancio dello Stato.

Per ciò che qui rileva, il DPR 81/2009 individua come segue il **numero di alunni per classe**:

DPR 81/2009	ALUNNI	
	<i>min</i>	<i>max</i>
<i>Scuola primaria</i>		
art. 10, co. 1 e 4	15 (10 nelle scuole e nelle sezioni staccate funzionanti nei comuni montani, nelle piccole isole e nelle aree geografiche abitate da minoranze linguistiche)	26 ¹⁶⁶
art. 10, co. 1 (pluriclassi)	8	18
<i>Scuola secondaria di primo grado</i>		
art. 11, co. 1 e 3 (classi prime)	18 (10 nelle scuole e nelle sezioni staccate funzionanti nei comuni montani, nelle piccole isole, nelle aree geografiche abitate da minoranze linguistiche)	27 ¹⁶⁷
art. 11, co. 2 (classi seconde e terze)	Pari al nr di classi di provenienza solo se nr medio alunni per classe ≥ 20	
art. 11, co. 4 (classi con alunni iscritti ad anni di corso diversi, qualora il numero degli stessi non consenta la formazione di classi distinte)		18
<i>Scuola secondaria di secondo grado</i>		
art. 16 (classi prime)	25/27 (le classi del primo anno di corso di sezioni staccate, scuole coordinate, sezioni di diverso indirizzo o specializzazione funzionanti con un solo corso devono essere costituite con un numero di alunni di norma non inferiore a 25. E' consentita la costituzione di classi iniziali articolate in gruppi di diversi indirizzi di studio, purché le classi stesse siano formate da un numero di alunni complessivamente non inferiore a 27 e il gruppo di alunni di minore consistenza sia costituito da almeno 12 unità)	30
art. 17, co. 1 (classi intermedie)	Pari al nr di classi di provenienza solo se nr medio alunni per classe ≥ 22	
art. 17, co. 2 (ultime classi)	Pari al nr di classi di provenienza solo se nr medio alunni per classe ≥ 10	

¹⁶⁶ Elevabile fino a 27 qualora residuino resti.

¹⁶⁷ Elevabile fino a 28 qualora residuino resti.

Già nella disciplina del [DPR 81/2009](#) – come si vede – il limite di alunni per classe trova dei **congegni di flessibilità**:

- in via generale, l'**art. 4** stabilisce che **al fine di dare stabilità alla previsione delle classi, riducendo al massimo gli scostamenti tra il numero delle classi previsto ai fini della determinazione dell'organico**

di diritto e quello delle classi effettivamente costituite all'inizio di ciascun anno scolastico, è consentito derogare, in misura non superiore al 10 per cento, al numero minimo e massimo di alunni per classe previsto, per ciascun tipo e grado di scuola, dal presente regolamento. I dirigenti scolastici possono disporre incrementi del numero delle classi dell'istruzione primaria e dell'istruzione secondaria solo in caso di inderogabili necessità legate all'aumento effettivo del numero degli alunni rispetto alle previsioni, previa autorizzazione del dirigente preposto all'Ufficio scolastico regionale, secondo i criteri ed i parametri di cui al presente regolamento;

- con specifico riferimento (anche) alle fattispecie considerate nella proposta di legge in esame, **l'art. 8**, in relazione a scuole «**in situazioni disagiate**», dispone che **nelle scuole funzionanti nelle piccole isole, nei comuni montani, nelle zone abitate da minoranze linguistiche, nelle aree a rischio di devianza minorile o caratterizzate dalla rilevante presenza di alunni con particolari difficoltà di apprendimento e di scolarizzazione, possono essere costituite classi uniche per anno di corso e indirizzo di studi con numero di alunni inferiore a quello minimo e massimo stabilito dagli articoli 10, 11 e 16.** In tali casi le regioni e gli enti locali interessati stipulano, con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, convenzioni con il Ministero dell'istruzione, e del merito per consentire, in situazioni particolarmente svantaggiate, l'istituzione di centri scolastici digitali collegati funzionalmente alle istituzioni scolastiche di riferimento, mediante l'utilizzo di nuove tecnologie al fine di migliorare la qualità dei servizi agli studenti e di garantire una maggiore socializzazione delle comunità di scuole.

Interventi normativi successivi hanno poi configurato ulteriori casi e forme di deroga ai limiti in parola. Si ricordano fra l'altro:

- la previsione di cui all'**art. 1, comma 84, della [L. 107/2015](#)**, a tenore della quale il dirigente scolastico, nell'ambito dell'organico dell'autonomia assegnato e delle risorse, anche logistiche, disponibili, riduce il numero di alunni e di studenti per classe rispetto a quanto previsto dal regolamento di cui al DPR 81/2009, allo scopo di migliorare la qualità didattica anche in rapporto alle esigenze formative degli alunni con disabilità (cfr. il relativo [dossier](#) per approfondimenti);

- la facoltà per i dirigenti degli Uffici scolastici regionali (**prevista dall'art. 18-bis del [D.L. 189/2016](#) sin dall'anno scolastico 2016/2017 e, da ultimo, estesa, prima all'anno scolastico 2023/2024 dall'art. 5, comma 9, del [D.L. 198/2022](#) e, successivamente, all'anno scolastico 2028/2029 dall'art. 3-novies del [D.L. 3/2023](#): cfr. il relativo [dossier](#) per approfondimenti) di derogare al numero minimo e massimo di alunni per classe previsto, per ciascun tipo e grado di scuola, dal DPR 81/2009, con**

riferimento alle **istituzioni scolastiche ed educative situate nelle aree colpite dagli eventi sismici** verificatisi nei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria, nonché nei comuni di Casamicciola Terme, Forio e Lacco Ameno dell'Isola di Ischia;

- la previsione di cui all'**art. 1, commi 344-347 della [L. 234/2021](#)** (legge di bilancio 2022: cfr. il relativo [dossier](#) per approfondimenti) che, **al fine di favorire l'efficace fruizione del diritto all'istruzione anche da parte dei soggetti svantaggiati collocati in classi con numerosità prossima o superiore ai limiti previsti a normativa vigente, autorizza il Ministero dell'istruzione [e oggi, del merito] a istituire classi in deroga alle dimensioni previste dal DPR 81/2009**. La predetta deroga opera nelle scuole caratterizzate da valori degli **indici di *status* sociale, economico e culturale e di dispersione scolastica** individuati con decreto del Ministro dell'istruzione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro il mese di febbraio precedente all'anno scolastico di riferimento, e nel limite delle risorse strumentali e finanziarie e della dotazione organica di personale scolastico disponibili a legislazione vigente. Si ricorda che, in sede attuativa, sono stati adottati, anzitutto, il [decreto interministeriale 90 del 2022](#), che ha stabilito per il 2022/2023 in 8.741 unità la quota massima dell'organico del personale docente da destinare alle classi costituite in deroga alle dimensioni individuate DPR 81/2009; poi, il [decreto del Ministero dell'istruzione 220/2022](#) che ha stabilito gli indici di *status* sociale, economico e culturale e di dispersione scolastica. Da ultimo, è intervenuto il [decreto ministeriale n. 90 del 2023](#) in materia di limite massimo dell'organico del personale docente da destinare alle classi costituite in deroga alle dimensioni previste dal [decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 81](#) per **l'anno scolastico 2023/2024**.

Si ricorda poi – come anticipato - che la **legge di bilancio 2023 ([legge n. 197 del 2022](#))**, ai **commi 557-559** dell'art. 1, attua la seconda parte della Riforma 1.3 della Missione 4, componente 1 del PNRR (relativa alla Riforma dell'organizzazione del sistema scolastico), concernente il **dimensionamento della rete scolastica**.

Successivamente, sono stati adottati:

a) il [decreto ministeriale n. 70 del 19 aprile 2023](#), con il quale è stata definita la consistenza complessiva delle dotazioni organiche dei dirigenti scolastici l'anno scolastico 2023-2024;

b) il [decreto ministeriale n. 90 del 19 maggio 2023](#) che ha indicato: il limite massimo dell'organico del personale docente da destinare alle classi costituite in deroga alle dimensioni previste dal DPR n. 81 del 2009 (art. 1); le deroghe alle dimensioni previste dal medesimo DPR (art. 2); gli indicatori di *status* sociale, economico e culturale, di dispersione scolastica e di spopolamento (art. 3); le soglie degli indicatori per la deroga alle

dimensioni previste dal medesimo DPR (art. 4); i parametri per la costituzione delle classi in deroga alle dimensioni previste dallo stesso DPR n. 81 del 2009 (art. 5);

c) il citato [decreto interministeriale n. 127 del 30 giugno 2023](#), concernente **i criteri per la definizione del contingente organico dei dirigenti scolastici e dei direttori dei servizi generali e amministrativi** e la sua distribuzione tra le regioni per il triennio 2024/2025, 2025/2026 e 2026/2027 ai sensi dell'art. 1, comma 557, della [legge 29 dicembre 2022, n. 197](#). PNRR M4 C1 - Riforma 1.3.

Inoltre, l'**art. 10-bis** del [decreto-legge n. 123 del 2023 \(legge n. 159 del 2023\)](#), recante "*Abolizione del limite numerico minimo di alunni per classe nelle istituzioni scolastiche del Mezzogiorno - "Agenda Sud"*", dispone che, a decorrere **dall'anno scolastico 2024/2025**, i dirigenti degli uffici scolastici regionali, con riferimento alle istituzioni scolastiche ed educative del **primo e del secondo ciclo di istruzione**, site nelle piccole isole, nei comuni montani, nelle aree geografiche abitate da minoranze linguistiche, nei contesti di disagio giovanile o caratterizzate dalla presenza di alunni con fragilità negli apprendimenti nelle regioni Abruzzo, Basilicata, Campania, Molise, Puglia, Calabria, Sardegna e Sicilia, **possono derogare al numero minimo di alunni per classe previsto dal regolamento di cui al DPR n. 81 del 2009**, nei limiti dell'organico dell'autonomia assegnato a livello regionale.

Da ultimo, il [decreto ministeriale 18 ottobre 2023, n. 201](#), ha previsto **le consistenze delle dotazioni organiche per i posti comuni, nazionali e regionali, del personale** di cui all'art. 1, comma 64, della [legge 13 luglio 2015, n. 107](#), **per l'anno scolastico 2023/2024**, con evidenza dei posti da destinare all'educazione motoria nella scuola primaria per le classi quarte e quinte e dei posti da destinare alle classi costituite in deroga alle dimensioni previste dal [decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 81](#), nel limite delle risorse finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e **a invarianza di dotazione organica complessiva vigente per l'anno scolastico 2022/23**. Ha previsto, altresì, il contingente dei **posti comuni di potenziamento** e la dotazione organica dei **posti di sostegno** per l'anno scolastico 2023/24.

Articolo 5, commi 3-bis, 3-ter, 3-quater
(Proroghe in materia di graduatorie e ammissione agli esami di Stato)

I commi **3-bis**, **3-ter** e **3-quater**, introdotti nel corso dell'esame alla Camera, intervengono in materia di graduatorie e ammissione agli esami di Stato. In particolare: **i)** il **comma 3-bis** prevede che le graduatorie a esaurimento di cui al D.L. 97/2004, a decorrere dal 2024/2025, e le graduatorie per le supplenze siano aggiornate con cadenza biennale, anziché triennale; **ii)** il **comma 3-ter** prevede che dal primo aggiornamento delle graduatorie triennali di circolo e di istituto del personale amministrativo, tecnico e ausiliario successivo alla sua data di entrata in vigore, si applichi anche ai casi di primo inserimento nelle graduatorie il termine annuale per l'acquisizione della certificazione internazionale di alfabetizzazione informatica; **iii)** il **comma 3-quater** proroga al 2023/2024 la deroga alla necessità di possedere il requisito concernente lo svolgimento dei percorsi per le competenze trasversali e l'orientamento per l'ammissione agli esami di Stato del secondo ciclo, sia per i candidati interni che esterni.

Nell'analizzare il nuovo comma **3-bis**, si ricorda che l'art. 1, comma 4, del D.L. 97/2004 prevede, al primo periodo, che a decorrere dall'anno scolastico 2011/2012, senza possibilità di ulteriori nuovi inserimenti, l'aggiornamento delle graduatorie, divenute ad esaurimento in forza dell'articolo 1, comma 605, lett. c), della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è effettuato con cadenza triennale e con possibilità di trasferimento in un'unica provincia secondo il proprio punteggio, nel rispetto della fascia di appartenenza. **La novella qui in commento – come anticipato – modifica la decorrenza del meccanismo di aggiornamento delle graduatorie, dal 2011/2012 al 2024/2025, e la frequenza temporale, che da triennale diviene biennale.**

Il secondo periodo dell'art. 1, comma 4, prevede invece che l'aggiornamento delle graduatorie di istituto, di cui all'articolo 5, comma 5, del regolamento di cui al decreto del Ministro della pubblica istruzione 13 giugno 2007, n. 131, per il conferimento delle supplenze ai sensi dell'articolo 4, comma 5, della legge 3 maggio 1999, n. 124, è effettuato con cadenza triennale. **Anche qui, la novella in commento trasforma la cadenza dell'aggiornamento da triennale a biennale.**

Con riguardo, poi, al **comma 3-ter**, esso prevede che dal primo aggiornamento delle graduatorie triennali di circolo e di istituto del personale amministrativo, tecnico e ausiliario seguente alla data di entrata in vigore della presente disposizione (cioè, trattandosi di un emendamento al decreto-legge Milleproroghe presentato dal Governo, dall'approvazione della legge di conversione), il termine di un anno, previsto dall'articolo 59, comma 10, del CCNL del personale del comparto Istruzione e ricerca Periodo 2019-2021 ai fini dell'acquisizione della certificazione internazionale di alfabetizzazione informatica, si applica anche ai casi di primo inserimento nelle graduatorie medesime.

L'**art. 59, comma 10, del CCNL 2019-2021** dispone che i dipendenti inseriti nelle graduatorie di circolo e di istituto di III fascia che non siano in possesso dei requisiti di base richiesti per l'accesso dall'esterno previsti dal nuovo ordinamento e non abbiano maturato neanche un giorno di supplenza decadono dalle graduatorie. In ogni caso, i dipendenti inseriti nelle graduatorie di circolo e di istituto di III fascia che non siano in possesso della certificazione internazionale di alfabetizzazione informatica, se prevista come requisito di accesso dal nuovo ordinamento dovranno acquisirla entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente Capo, decorso il quale essi decadono dalle graduatorie stesse.

Infine, con riguardo al nuovo **comma 3-quater**, esso ripropone e proroga all'**anno scolastico 2023/2024**, ai fini dell'ammissione agli esami di Stato del secondo ciclo d'istruzione, la previsione di cui all'art. 1, comma 6, del D.L. 22/2020, già prorogata al 2022/2023 dall'art. 5, comma 11, dell'ultimo decreto Milleproroghe (il D.L. 198/2022), sul quale qui si interviene. Si tratta invero – anche questa volta – di una proroga “selettiva” e limitata solo ad alcuni aspetti individuati dalla disposizione originaria, che, in via di sintesi, si **sostanziano nella proroga anche al nuovo anno scolastico della deroga alla necessità di possedere il requisito concernente lo svolgimento dei percorsi per le competenze trasversali e l'orientamento per l'ammissione agli esami di Stato del secondo ciclo, sia per i candidati interni che esterni.**

Occorre ricordare come l'art. 1, comma 6, del D.L. 22/2020 dispone che «limitatamente all'anno scolastico 2019/2020, ai fini dell'ammissione dei candidati agli esami di Stato, si prescinde dal possesso dei requisiti di cui agli articoli 5, comma 1, 6, commi 2, 3, 4 e 5, 7, comma 4, 10, comma 6, 13, comma 2, e 14, comma 3, ultimo periodo, del decreto legislativo n. 62 del 2017. Fermo restando quanto stabilito nel primo periodo, nello scrutinio finale e nell'integrazione del punteggio di cui all'articolo 18, comma 5, del citato decreto legislativo, anche in deroga ai requisiti ivi previsti, si tiene conto del processo formativo e dei risultati di apprendimento conseguiti

sulla base della programmazione svolta. Le esperienze maturate nei percorsi per le competenze trasversali e l'orientamento costituiscono comunque parte del colloquio di cui all'articolo 17, comma 9, del decreto legislativo n. 62»

L'art. 5, comma 11, del D.L. 198/2022, prorogato per un'ulteriore annualità dalla disposizione qui in commento, stabilisce invece che ai fini dell'ammissione agli esami di Stato del secondo ciclo di istruzione, la previsione di cui all'art. 1, comma 6, del D.L. 22/2020, limitatamente agli articoli 13, comma 2, lettera c), e 14, comma 3, ultimo periodo, in relazione alle attività assimilabili all'alternanza scuola-lavoro, del D.LGS 62/2017, è prorogata all'anno scolastico 2022/2023 e ora, in virtù della novella in esame, anche al 2023/2024.

In via di sintesi, i requisiti dal cui possesso gli studenti possono prescindere sono solo, rispetto all'art. 1, comma 6, del D.L. 22/2020:

- **quelli stabiliti dall'art. 13, comma 2, lett. c) del D.LGS. 62/2017** (relativo all'ammissione agli esami di candidati interni), ove si richiede il requisito dello «svolgimento dell'attività di alternanza scuola-lavoro secondo quanto previsto dall'indirizzo di studio nel secondo biennio e nell'ultimo anno di corso. Nel caso di candidati che, a seguito di esame di idoneità, siano ammessi al penultimo o all'ultimo anno di corso, le tipologie e i criteri di riconoscimento delle attività di alternanza scuola-lavoro necessarie per l'ammissione all'esame di Stato sono definiti con il decreto di cui all'articolo 14, comma 3, ultimo periodo»;

- **quelli stabiliti dall'art. 14, comma 3, ultimo periodo, del D.LGS. 62/2017** (relativo all'ammissione agli esami di candidati esterni), ove si precisa che «l'ammissione all'esame di Stato è altresì subordinata alla partecipazione presso l'istituzione scolastica in cui lo sosterranno alla prova a carattere nazionale predisposta dall'INVALSI nonché allo svolgimento di attività assimilabili all'alternanza scuola-lavoro, secondo criteri definiti con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca».

Articolo 5, comma 3-quinquies
(Facoltà assunzionali Ministero dell'istruzione e del merito –
Ufficio scolastico Friuli-Venezia Giulia)

L'articolo 5, comma 3-quinquies – inserito nel corso dell'esame alla Camera – prevede che **le facoltà assunzionali già autorizzate in favore del Ministero dell'istruzione e del merito**, non utilizzate alla data del 31 dicembre 2023 a seguito dello scorrimento delle graduatorie nazionali per le **assunzioni di 14 unità di personale dell'Area funzionale III, posizione economica F1**, di cui al concorso bandito con decreto del Ministero dell'istruzione del 22 luglio 2021, n. 61, destinate all'ufficio scolastico regionale per il Friuli-Venezia Giulia, **siano prorogate fino al 31 dicembre 2024** per le assunzioni in ruolo presso il medesimo ufficio scolastico regionale.

Nello specifico, ciò avviene, con una novella, che aggiunge **all'art. 3** del [decreto-legge 9 gennaio 2020, n. 1](#) (legge n. 12 del 2020), il **comma 3-quater**.

Il **nuovo comma 3-quater** dell'art. 3 del D.L. 1/2020 prevede **che le facoltà assunzionali** già autorizzate in favore del Ministero dell'istruzione e del merito, di cui al precedente comma 3-ter del medesimo art. 3, **non utilizzate alla data del 31 dicembre 2023** a seguito dello scorrimento delle graduatorie nazionali per le assunzioni di **14 unità** di personale dell'Area funzionale III, posizione economica F1, di cui al concorso per personale non dirigenziale bandito con [decreto del Ministero dell'istruzione n. 61 del 22 luglio 2021](#), pubblicato nella [Gazzetta Ufficiale - 4ª serie speciale n. 59 del 27 luglio 2021](#) ([qui le informazioni sulla procedura concorsuale](#)), destinate **all'ufficio scolastico regionale per il Friuli-Venezia Giulia, sono prorogate fino al 31 dicembre 2024** per le assunzioni in ruolo presso il medesimo ufficio scolastico regionale, mediante lo scorrimento di graduatorie concorsuali per personale di qualifica equivalente, messe a disposizione dalla regione autonoma Friuli-Venezia Giulia o da altri enti locali della medesima regione, sulla base dei criteri di inquadramento e della corrispondenza tra i livelli economici regolati dal [decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 novembre 2023](#), recante "*Disciplina dei processi di mobilità fra pubbliche amministrazioni del personale non dirigenziale*", pubblicato nella [Gazzetta Ufficiale n. 20 del 25 gennaio 2024](#), previo decreto del Ministro dell'istruzione e del merito, di concerto con il Ministro per la pubblica

amministrazione e con il Ministro dell'economia e delle finanze e d'intesa con la regione autonoma Friuli-Venezia Giulia.

Si ricorda che il citato **comma 3-ter** dell'art. 3 del **decreto-legge n. 1 del 2020** ha previsto che il Ministero dell'istruzione (e del merito) e il Ministero dell'università e della ricerca **siano autorizzati a bandire apposite procedure** concorsuali pubbliche, **da concludere entro il 31 dicembre 2023**, a valere sulle facoltà assunzionali pregresse, relative al comparto Funzioni centrali e alla relativa area dirigenziale, il cui utilizzo è stato già autorizzato in favore del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca. A tal fine, le predette facoltà assunzionali s'intendono riferite rispettivamente al Ministero dell'istruzione (e del merito) e al Ministero dell'università e della ricerca, in proporzione alle relative dotazioni organiche di cui al precedente comma *3-bis*, del medesimo art. 3, ferma restando l'attribuzione al solo Ministero dell'istruzione (e del merito) delle facoltà assunzionali relative al personale dirigenziale tecnico con compiti ispettivi.

Articolo 6, comma 1
(Nomina dei componenti dell'organo direttivo dell'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca - ANVUR)

L'articolo 6, comma 1, modifica l'art. 2, comma 140, del D.L. 262/2006, innalzando da due a tre anni la validità temporale dell'elenco di soggetti entro cui sono nominati i componenti dell'organo direttivo dell'ANVUR (cioè, il Consiglio direttivo). L'elenco è definito da un comitato di selezione; sulla base di esso, il Ministro dell'università e della ricerca propone la nomina, che avviene con decreto del Presidente della Repubblica, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti

Come anticipato, ai sensi dell'art. 2, comma 140, del D.L. 262/2006, i componenti dell'organo direttivo dell'ANVUR sono nominati con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti, formulata sulla base di un elenco di persone, definito da un comitato di selezione, che rimane valido, in forza della novella in commento, per tre anni (non più due).

Si ricorda che la disciplina dell'ANVUR, oltre che dalla fonte istitutiva rappresentata dall'art. 2, commi 138-142 del richiamato D.L. 262/2006, è definita a livello regolamentare dal decreto del Presidente della Repubblica 1 febbraio 2010, n. 76 (recante «Regolamento concernente la struttura ed il funzionamento dell'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca - ANVUR, adottato ai sensi dell'articolo 2, comma 140, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286»).

Il DPR in questione, all'art. 8, nel denominare più puntualmente «Consiglio direttivo» quello che l'art. 2, comma 140, indica come organismo direttivo, prevede nel dettaglio – per quanto qui interessa – che:

- il Consiglio direttivo determina le attività e gli indirizzi della gestione dell'Agenzia, nonché i criteri e i metodi di valutazione, predispone il programma delle attività, approva il bilancio preventivo, il conto consuntivo e i rapporti di valutazione;
- esso è costituito da sette componenti, scelti tra personalità, anche straniere, di alta e riconosciuta qualificazione ed esperienza nel campo dell'istruzione superiore e della ricerca, nonché della valutazione di tali attività, provenienti da una pluralità di ambiti professionali e disciplinari;
- riprendendo quanto previsto dalla fonte primaria, i componenti del Consiglio direttivo sono nominati con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro, sentite le competenti Commissioni parlamentari. Nel Consiglio direttivo devono comunque essere presenti almeno due uomini e almeno due donne. Ai fini della proposta, il Ministro sceglie i componenti in un elenco composto da non meno di dieci e non più di quindici persone definito da un comitato di selezione appositamente

costituito con decreto del Ministro. Il comitato di selezione è composto da cinque membri di alta qualificazione, designati, uno ciascuno, dal Ministro, dal Segretario generale dell'OCSE e dai Presidenti dell'Accademia dei Lincei, dell'*European research council* e del Consiglio nazionale degli studenti. Il comitato di selezione valuta anche le indicazioni di nominativi, con relativi curricula, fornite, sulla base di bandi ad evidenza pubblica in Italia e all'estero, dagli interessati, da istituzioni, accademie, società scientifiche, da esperti, nonché da istituzioni ed organizzazioni degli studenti e delle parti sociali. Ai componenti del comitato di selezione spetta esclusivamente il rimborso delle spese sostenute per la partecipazione alle sedute, nei limiti della disciplina vigente per i dipendenti dell'amministrazione dello Stato di livello dirigenziale, con onere a carico dell'apposito capitolo di bilancio dello stato di previsione del Ministero;

- se il **Presidente o un componente del Consiglio direttivo cessano dalla carica**, anche prima della scadenza del proprio mandato, il Ministro designa il nuovo componente con le modalità di cui sopra, fino all'esaurimento dell'elenco;

- l'**incarico di componente il Consiglio direttivo è a tempo pieno ed è incompatibile**, a pena di decadenza, con qualsiasi rapporto di lavoro, diretto o indiretto, anche a titolo gratuito, instaurato con le istituzioni valutate. I componenti del Consiglio direttivo possono svolgere attività di ricerca e pubblicare i risultati di tali attività, a titolo gratuito, fatti salvi gli eventuali diritti d'autore. I risultati delle predette attività di ricerca non possono, comunque, formare oggetto di valutazione da parte dell'Agenzia;

- i dipendenti di università italiane, di enti di ricerca o, comunque, di amministrazioni pubbliche che sono nominati componenti del Consiglio direttivo sono collocati, per tutta la durata del mandato, in aspettativa senza assegni, ai sensi dell'articolo 23-bis, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, o, se professori o ricercatori universitari, ai sensi dell'articolo 13, comma 1, numero 13, del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382. In ogni caso, gli stessi cessano dalle cariche eventualmente ricoperte nelle università e negli enti di ricerca e, fermo quanto previsto sopra, non possono essere assegnatari di finanziamenti statali di ricerca, né far parte di commissioni di valutazione per il reclutamento e le conferme in ruolo dei professori e dei ricercatori universitari e del personale degli enti di ricerca;

- il **trattamento economico** dei componenti del Consiglio direttivo è pari all'85 per cento di quello complessivo attribuito al Presidente.

Nella **relazione illustrativa** di accompagnamento all'A.C. 1633, si rappresenta che la proroga consente al Comitato attualmente incaricato di selezionare i citati nominativi, di definire un elenco con una validità temporale idonea a consentire, non solo l'integrazione dei componenti attualmente ancora da nominare in seno al Consiglio Direttivo ANVUR (n. 2), ma anche la sostituzione dei componenti attualmente in carica che verranno a scadere nel 2025 e nel 2026. Sempre secondo la relazione illustrativa, ai sensi della normativa vigente il citato elenco, che sarà definito dal Comitato di selezione, avrebbe validità solo biennale. L'elenco, che sarà prodotto presumibilmente nei primi mesi dell'anno 2024, consentirebbe, pertanto, al Ministro dell'università e della ricerca di poter individuare solo i due nominativi da proporre per l'integrazione dell'attuale composizione del Consiglio Direttivo ANVUR, ma non anche

quelli per la sostituzione dei componenti attualmente in carica e che cesseranno il loro mandato negli anni 2025 e 2026. La disposizione mira, pertanto, a prorogare la validità dell'elenco che sarà prodotto dal Comitato di selezione, insediatosi il 24 novembre scorso, al fine di consentire al Ministro, alla scadenza dei mandati degli attuali componenti del Consiglio Direttivo ANVUR, di individuare i sostituiti.

La **relazione tecnica** di accompagnamento all'A.C. 1633 precisa che la disposizione ha carattere ordinamentale e, pertanto, non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Articolo 6, comma 2

(Differimento del termine per l'erogazione di somme residue in relazione a mutui concessi da CDP per edilizia universitaria)

L'articolo 6, comma 2, differisce (dal **31 dicembre 2023**) al **31 dicembre 2024** il termine per l'erogazione delle somme residue di mutui concessi da Cassa depositi e prestiti (CDP) per interventi di **edilizia universitaria**.

A tal fine, esso novella l'articolo 1, comma 1145, ultimo periodo, della L. n. 205/2017 (legge di bilancio per il 2018).

L'art. 1, comma 1145, della L. 205/2017, ha introdotto una specifica disciplina per le somme residue relative ai mutui concessi da CDP, trasferiti al Ministero dell'economia e delle finanze (MEF), in attuazione delle norme che hanno disposto la trasformazione di CDP in società per azioni e definito i rapporti giuridici con il MEF, per interventi di **edilizia universitaria**, a valere sulle risorse concesse per favorire lo sviluppo sociale ed economico delle aree depresse dall'art. 1, comma 1, del [D.L. 67/1997](#) e sulle risorse volte ad agevolare lo sviluppo dell'economia e dell'occupazione ai sensi dell'art. 54, comma 1 della [L. 488/1999](#).

Dette **somme residue** possono essere **erogate** anche successivamente alla scadenza dell'ammortamento dei predetti mutui, per realizzare interventi che riguardano l'opera oggetto del mutuo concesso, ovvero per un diverso utilizzo purché autorizzato da Cassa depositi e prestiti nel corso dell'ammortamento e previo **parere favorevole del Ministero dell'università e della ricerca (MUR)**.

Originariamente, l'erogazione delle somme avrebbe dovuto essere effettuata entro il 31 dicembre 2019, su domanda dei mutuatari e previo nulla osta del MUR.

Tale termine è stato già prorogato nelle seguenti occasioni: inizialmente al 31 dicembre 2020 dall'art. 6, comma 1, del [D.L. 162/2019](#) (L. 8/2020), dall'art.6, comma 7, del [D.L. 183/2020](#) (L. n. 21/2021), dall'art. 6, comma 3, del D.L. n. 228/2021 (L. n. 15/2022) e, da ultimo, al 31 dicembre 2023 dall'art. 6, comma 2, del D.L. n. 198/2022 (L. n. 14/2023). Già in occasione dell'esame parlamentare del D.L. 162/2019, nella relazione illustrativa allegata al disegno di legge di conversione ([A.C. 2325](#)) si faceva presente che per tre università (Cassino, Napoli Federico II e Napoli Parthenope) restavano ancora da erogare complessivamente 15.745.082 euro. Le università avevano fatto presente, con nota congiunta, che a causa della complessità degli appalti non sarebbero riuscite a completare le opere nel termine indicato.

La relazione illustrativa allegata al disegno di legge di conversione del D.L. n. 183/2020 ([A.C. 2845](#)) a sua volta ha precisato che per le università

interessate (Cassino e Napoli Parthenope) rimanevano ancora da erogare complessivamente 6.748.772,40 euro. Gli atenei, con nota congiunta, avevano informato dei ritardi nell'esecuzione dei lavori, motivandoli, in tale occasione, con l'emergenza epidemiologica in corso.

La relazione illustrativa allegata al disegno di legge di conversione del D.L. n. 228/2021 ([A.C. 3431](#)), ha osservato che, allo stato, per alcune delle università interessate dalla norma, in particolare per le università di Cassino e di Napoli «Parthenope», restano ancora da erogare complessivamente euro 5.353.324,66. I suddetti atenei hanno rappresentato, con nota congiunta, che, in ragione della complessità della gestione degli appalti nonché per via dei ritardi dovuti all'approvvigionamento di materiali e manufatti dovuti principalmente all'emergenza epidemiologica da COVID-19, le esecuzioni dei lavori hanno subito notevoli rallentamenti. Gli stessi hanno pertanto manifestato l'esigenza di un ulteriore differimento del termine previsto dalla legge vigente.

La [relazione illustrativa](#) allegata al disegno di legge di conversione del D.L. n. 198/2022 (AS 452) specificava che per le Università interessate (Università degli studi di Cassino e Università degli studi Napoli «Parthenope») restavano ancora da erogare complessivamente € 3.890.295,53. Tali Università avevano rappresentato che gli interventi oggetto del finanziamento non erano ancora conclusi, proponendo, pertanto, un differimento di 12 mesi.

La [RT](#) allegata al suddetto provvedimento faceva altresì presente che la proroga di cui al comma 2 (dell'articolo 6) in materia di mutui per l'edilizia universitaria non comportava oneri aggiuntivi per la finanza pubblica in quanto si trattava di mutui per i quali gli oneri di ammortamento a carico dello Stato erano stati completamente erogati.

La relazione illustrativa del disegno di legge in esame osserva che allo stato - novembre 2023 - per l'Università di Napoli Parthenope restano ancora da erogare complessivamente euro 3.738.890,35 e per l'Università di Cassino restano da ancora erogare euro 90.837,94.

L'Università di Napoli Parthenope ha fatto presente, con nota n. 14840 del 24 novembre 2023, che, sia a causa della complessità degli appalti sia a causa di avverse condizioni atmosferiche e di interferenze con le attività istituzionali, le esecuzioni dei lavori hanno subito notevoli rallentamenti. La stessa ha, pertanto, richiesto una proroga del termine previsto dalla legge.

L'Università di Napoli Parthenope ha rappresentato che gli interventi oggetto del finanziamento non sono ancora conclusi. Si richiede la predetta proroga anche per l'Università di Cassino.

La RT allegata al suddetto provvedimento reitera le osservazioni contenute nella RT allegata all'AS 452 (vedi sopra), per cui la proroga in materia di mutui per l'edilizia universitaria non comporta oneri aggiuntivi per la finanza pubblica in quanto si tratta di mutui per i quali gli oneri di ammortamento a carico dello Stato sono stati completamente erogati.

Si rammenta infine che, con [comunicato stampa del 27 dicembre 2022](#), è stata data notizia della pubblicazione sul sito del Ministero dell'università e della ricerca [la graduatoria delle università statali](#) che hanno avuto accesso alla prima tranche di contributi del Fondo per l'edilizia e le infrastrutture di ricerca, istituito per promuovere gli interventi di ammodernamento strutturale e tecnologico delle università, delle istituzioni di alta formazione artistica e musicale e degli enti di ricerca. Questa linea di interventi, la prima del Fondo, vede impegnati 537 milioni di euro su oltre 1 miliardo e 400 milioni complessivi in esso confluiti e riguarda lavori di edilizia da avviare entro il prossimo 30 giugno.

Articolo 6, comma 3
(Esami di Stato per l'abilitazione professionale successivi al conseguimento del diploma di laurea ed altri esami professionali)

Il comma 3 dell'articolo 6 prevede la proroga dal 31 dicembre 2023 al 31 dicembre 2024 della normativa transitoria¹⁴¹ relativa alla possibilità di svolgimento secondo modalità particolari degli esami di Stato per l'abilitazione ad alcune professioni (esami successivi al conseguimento del diploma di laurea) e di altri esami professionali.

In particolare, si prevede che, con applicazione delle relative disposizioni fino al 31 dicembre 2024:

- il Ministro dell'università e della ricerca, con uno o più decreti, possa definire con disposizioni di deroga alle norme vigenti – nel rispetto delle disposizioni del [D.Lgs. 9 novembre 2007, n. 206](#)¹⁴², volte ad assicurare il riconoscimento delle qualifiche professionali – l'organizzazione e le modalità degli esami di Stato di abilitazione all'esercizio delle seguenti professioni: dottore agronomo e dottore forestale, architetto, assistente sociale, attuario, biologo, chimico, geologo, ingegnere, tecnologo alimentare, dottore commercialista ed esperto contabile. Dall'ambito dell'intervento di proroga sono esplicitamente escluse le lauree abilitanti alle professioni di odontoiatra, di farmacista, di medico veterinario e di psicologo (lauree abilitanti nel cui corso è previsto lo svolgimento di un tirocinio pratico-valutativo)¹⁴³ nonché le lauree abilitanti

¹⁴¹ Cfr. l'articolo 6, comma 1, 2 e 2-bis, del [D.L. 8 aprile 2020, n. 22, convertito, con modificazioni, dalla L. 6 giugno 2020, n. 41](#), l'articolo 6, comma 8, del [D.L. 31 dicembre 2020, n. 183, convertito, con modificazioni, dalla L. 26 febbraio 2021, n. 21](#), e successive modificazioni, l'articolo 6, comma 4, del [D.L. 30 dicembre 2021, n. 228, convertito, con modificazioni, dalla L. 25 febbraio 2022, n. 15](#), e l'articolo 6, comma 8-bis, del [D.L. 29 dicembre 2022, n. 198, convertito, con modificazioni, dalla L. 24 febbraio 2023, n. 14](#). Le disposizioni originarie di cui al citato articolo 6, comma 1, 2 e 2-bis, del D.L. n. 22 del 2020 facevano riferimento allo stato di emergenza epidemiologica da COVID-19.

¹⁴² Quest'ultimo reca la disciplina, per i cittadini degli Stati membri dell'Unione europea, sul riconoscimento del possesso di una qualifica professionale, conseguita in altri Paesi dell'Unione.

¹⁴³ Cfr. l'articolo 1 della [L. 8 novembre 2021, n. 163](#); le lauree oggetto di tale articolo sono esplicitamente escluse dall'ambito della proroga. Tale esclusione è stata già prevista dal citato articolo 6, comma 8-bis, del D.L. n. 198 del 2022, con riferimento alla proroga relativa al 2023.

all'esercizio delle professioni di geometra laureato, di agrotecnico laureato, di perito agrario laureato e di perito industriale laureato¹⁴⁴. La **relazione illustrativa** del disegno di legge di conversione del presente decreto¹⁴⁵ rileva che la proroga concerne tutte le professioni per le quali il Ministero dell'università e della ricerca indice le sessioni di esame di Stato per la relativa abilitazione; per tale fattispecie – afferma la medesima relazione – si ritiene opportuno (anche in considerazione della prospettiva di istituzione di ulteriori lauree abilitanti) consentire anche per il 2024, mediante la proroga in esame, la semplificazione delle modalità di svolgimento degli esami e l'organizzazione degli stessi da parte dei singoli atenei, con la costituzione in via autonoma (anziché in sede centrale ministeriale) delle commissioni giudicatrici;

- il Ministro dell'università e della ricerca possa definire, con decreti, modalità di svolgimento diverse da quelle ordinarie, ivi comprese modalità a distanza, per le attività pratiche o di tirocinio previste per l'abilitazione all'esercizio delle professioni summenzionate;
- il Ministro dell'università e della ricerca possa individuare, con decreto, modalità di svolgimento in deroga alle norme vigenti per le prove integrative per l'abilitazione all'esercizio della revisione legale;
- il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministero della salute, possa definire, con decreto, modalità di svolgimento diverse da quelle vigenti, ivi compresa l'eventuale previsione di modalità a distanza, per l'esame di Stato per l'abilitazione all'esercizio della professione di consulente del lavoro;
- il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministero della salute, possa definire, con decreto, modalità di svolgimento diverse da quelle vigenti, ivi compresa l'eventuale previsione di modalità a distanza, per gli esami di abilitazione per l'iscrizione nell'elenco nominativo degli "esperti qualificati" e nell'elenco nominativo dei "medici autorizzati" – soggetti competenti a svolgere, su incarico del datore di lavoro, la sorveglianza, rispettivamente, fisica e medica dei lavoratori esposti al rischio da radiazioni ionizzanti¹⁴⁶ –.

¹⁴⁴ Cfr. l'articolo 2 della citata L. n. 163 del 2021; le lauree oggetto di tale articolo sono esplicitamente escluse dall'ambito della proroga. Tale esclusione è stata già prevista dal citato articolo 6, comma 8-*bis*, del D.L. n. 198 del 2022, con riferimento alla proroga relativa al 2023.

¹⁴⁵ La suddetta **relazione illustrativa** è reperibile nell'[A.C. n. 1633](#).

¹⁴⁶ Riguardo a tali elenchi, cfr., rispettivamente, gli articoli 129 e 138 del [D.Lgs. 31 luglio 2020, n. 101](#), e successive modificazioni.

La disposizione di proroga di cui al presente **comma 3** fa letteralmente riferimento, in un inciso, allo svolgimento degli esami di Stato di abilitazione professionale. Tuttavia, la proroga concerne, come detto, anche fattispecie diverse dagli esami suddetti. *Si valuti l'opportunità di una ridefinizione di tale profilo.*

Si ricorda altresì che una diversa disposizione¹⁴⁷ – non oggetto della proroga di cui al **comma 3** in esame – ha prorogato fino al 31 dicembre 2023 la possibilità di definizione, con uno o più decreti del Ministro dell'istruzione e del merito, di disposizioni di deroga alle norme vigenti – fermo restando il rispetto delle norme del citato D.Lgs. n. 206 del 2007 – sull'organizzazione e le modalità degli esami di Stato di abilitazione all'esercizio delle professioni di agrotecnico e agrotecnico laureato, geometra e geometra laureato, perito agrario e perito agrario laureato, perito industriale e perito industriale laureato (naturalmente la disposizione non riguarda i soggetti titolari di lauree abilitanti all'esercizio delle professioni in oggetto¹⁴⁸).

¹⁴⁷ Di cui all'articolo 7-ter del [D.L. 10 maggio 2023, n. 51, convertito, con modificazioni, dalla L. 3 luglio 2023, n. 87](#).

¹⁴⁸ Al riguardo, cfr. *supra*.

Articolo 6, comma 4 **(Assegni di ricerca)**

L'articolo 6, comma 4, proroga dal **31 dicembre 2023** al **31 luglio 2024** il termine entro il quale le università, le istituzioni il cui diploma di perfezionamento scientifico è riconosciuto equipollente al titolo di dottore di ricerca e gli enti pubblici di ricerca possono continuare a conferire assegni di ricerca secondo la disciplina vigente prima del 30 giugno 2022 (data di entrata in vigore della L. 79/2022, di conversione del D.L. 36/2022).

A tal fine, la disposizione in commento novella l'articolo 14, comma 6-*quaterdecies*, primo periodo, del D.L. n. 36/2022 (L. n. 79/2022).

La relazione illustrativa di accompagnamento all'A.C. 1633 fa presente che, in base alla normativa attualmente vigente, gli "assegni di ricerca" sono stati sostituiti da contratti di lavoro a tempo determinato, denominati "contratti di ricerca", regolati dal novellato articolo 22 della legge 30 novembre 2010, n. 240. Il comma 6 dello stesso articolo 22 rimette la determinazione del solo importo economico del contratto di ricerca alla relativa definizione in sede di contrattazione collettiva nazionale, che attualmente è in corso di svolgimento. Alla luce delle criticità rappresentate in sede di contrattazione collettiva, relativamente alla disciplina degli aspetti giuridici ed economici della nuova figura professionale, è stato istituito presso il Ministero dell'università e della ricerca un Gruppo di lavoro, con decreto ministeriale 5 ottobre 2023, n. 1310, composto da personalità di elevata esperienza e da rappresentanti delle istituzioni del settore dell'università e della ricerca, con il compito di analizzare le disposizioni normative e provvedere a formulare proposte per il riordino, il coordinamento e la razionalizzazione delle norme vigenti in materia di contratti e di assegni di ricerca.

Al riguardo, si rammenta che il 14 luglio 2023 è stata firmata all'Aran l'[ipotesi di accordo del Contratto collettivo nazionale di lavoro \(CCNL\) per il comparto dell'istruzione e della ricerca, relativo al periodo 2019-2021](#). L'articolo 178, comma 1, lettera g), in considerazione della particolare complessità del contratto che si riferisce a figure professionali eterogenee cui si applicano discipline difficilmente riconducibili ad unità, ha tra l'altro rinviato ad una o più sequenze negoziali l'attuazione delle previsioni di cui all'art. 22 della L. n. 240/2010 come sostituito dall'art. 14, comma 6-*septies* del D.L. n. 36/2022 (L. n. 79/2022).

L'articolo 6, comma 1, del D.L. n. 198/2022 (L. n. 14/2023), il quale ha novellato l'articolo 14, comma 6-*quaterdecies*, primo periodo, del D.L. n. 36/2022 (L. n. 79/2022) ha già prorogato dal 31 dicembre 2022 al 31

dicembre 2023 il termine entro il quale le università, le istituzioni il cui diploma di perfezionamento scientifico è riconosciuto equipollente al titolo di dottore di ricerca e gli enti pubblici di ricerca possono continuare a conferire assegni di ricerca secondo la disciplina vigente prima del 30 giugno 2022 (data di entrata in vigore della L. 79/2022, di conversione del D.L. 36/2022).

Secondo quanto si evince dalla [relazione illustrativa](#) allegata al disegno di legge di conversione del D.L. 198/2022 (AS 452), la proroga prevista dal comma 1 dell'articolo 6 del provvedimento citato (si veda sopra) si riferisce agli assegni di ricerca, i quali sono stati trasformati in contratti di ricerca, con le modifiche, disposte dal comma 6-*septies* dell'articolo 14 del D.L. n. 36/2022 (L. n. 79/2022), all'articolo 22 della L. n. 240/2010, caratterizzati da maggiori tutele e tali da assicurare un trattamento economico sensibilmente migliore ai giovani che si avviano alle carriere della ricerca. L'importo del contratto di ricerca deve essere stabilito in sede di contrattazione collettiva, in ogni caso in misura non inferiore al trattamento iniziale spettante al ricercatore confermato a tempo definito. In attesa di definizione del nuovo contratto collettivo, e dunque della piena attivabilità della nuova figura del contratto di ricerca, si assicura la possibilità di attivare posizioni all'interno del cosiddetto pre-ruolo universitario, al fine di consentire la prosecuzione del supporto alle attività di ricerca¹⁴⁹. In questa prospettiva, la proroga del termine ultimo per la possibilità di indire procedure di selezione per assegni di ricerca consente, da un lato, di dare compiuta ed organica attuazione alla riforma delle procedure di reclutamento nel sistema universitario e, dall'altro, di dare continuità ai filoni di ricerca in corso di svolgimento nei singoli atenei e di valorizzare, altresì, tramite la possibilità di indire procedure per il conferimento di assegni di ricerca, i profili professionali più adeguati.

Il documento conclusivo ([Doc. XVII, 5](#)) dell'indagine conoscitiva sulla condizione studentesca nelle università e il precariato nella ricerca universitaria, svolta dalla 7^a Commissione del Senato, con riferimento agli assegnisti di ricerca, ha posto in evidenza come essi abbiano rappresentato, negli anni recenti, la figura "non strutturata" e assistita da scarse garanzie sotto i profili del diritto del lavoro alla quale le università statali hanno fatto maggiormente ricorso, anche ai fini dell'espletamento delle attività didattiche, nonostante che la normativa vigente indirizzi gli assegni allo svolgimento di attività di ricerca (pag. 63). A fronte di tale situazione, una minima percentuale di essi è destinata a strutturarsi nel sistema universitario (pag. 78).

¹⁴⁹ Nel dettaglio, l'art. 22, comma 6, della L. 240/2010, come sostituito dall'art. 14, comma 6-*septies*, del D.L. 36/2022, prevede che l'importo del contratto di ricerca è stabilito in sede di contrattazione collettiva, in ogni caso in misura non inferiore al trattamento iniziale spettante al ricercatore confermato a tempo definito. La spesa complessiva per l'attribuzione dei contratti di cui al presente articolo non può essere superiore alla spesa media sostenuta nell'ultimo triennio per l'erogazione degli assegni di ricerca, come risultante dai bilanci approvati.

È stata pertanto auspicata la soppressione dell'assegno di ricerca come disciplinato dal (pre)vigente articolo 22 della legge n. 240 del 2010 e la concomitante introduzione di un'unica figura post-dottorale che semplifichi l'intricato quadro delle figure *post doc* (pag. 79). Tale figura, destinata ad espletare esclusivamente attività di ricerca, rappresenterebbe lo stadio intermedio tra il dottorato e i contratti di ricerca in *tenure track*. I titolari di contratti di ricerca *tenure track*, a loro volta, sarebbero destinati a essere immessi nel ruolo della docenza universitaria di II fascia a condizione che nel corso del contratto conseguano l'abilitazione scientifica nazionale (ASN) di cui all'art. 16 della legge n. 240 del 2010. Si rammenta dunque che l'articolo 14, comma 6-*septies*, del D.L. 36/2022, ha sostituito gli assegni di ricerca, di cui all'art. 22 della legge n. 240 del 2010, con i contratti di lavoro a tempo determinato finalizzati all'esclusivo svolgimento di specifici progetti di ricerca (cd. "contratti di ricerca"), il cui importo è determinato in sede di contrattazione collettiva, in ogni caso in misura non inferiore al trattamento iniziale spettante al ricercatore confermato a tempo definito.

Per ulteriori ragguagli si veda il *dossier* n. 569/2 del 23 giugno 2022, predisposto in occasione dell'esame dell'A.C. 3656/XVIII.

Nella previgente formulazione, l'articolo 14, comma 6-*quaterdecies*, D.L. 36/2022, prevedeva che, per i 180 giorni successivi al 30 giugno 2022 (data di entrata in vigore della legge di conversione dello stesso D.L. 36/2022), limitatamente alle risorse già programmate alla data medesima, ovvero deliberate dai rispettivi organi di governo entro il medesimo termine, le università, le istituzioni il cui diploma di perfezionamento scientifico è riconosciuto equipollente al titolo di dottore di ricerca ai sensi dell'articolo 74, quarto comma, del DPR n. 382 del 1980¹⁵⁰, e gli enti pubblici di ricerca (elencati all'art. 1, comma 1, del d.lgs. n. 218 del 2016) potessero indire procedure per il conferimento di assegni di ricerca ai sensi dell'articolo 22, della legge n. 240 del 2010, nel testo vigente il giorno antecedente il 30 giugno 2022 (data di entrata in vigore della legge di conversione del D.L. 36/2022).

Fino all'adozione del decreto di definizione dei gruppi scientifico-disciplinari di cui all'art. 15 della legge n. 240 del 2010, come modificato dall'articolo 14, comma 6-*bis*, del D.L. 36/2022, i contratti di ricerca di cui

¹⁵⁰ Ai sensi di tale disposizione, il Ministro dell'università e della ricerca, con proprio decreto, su conforme parere del Consiglio universitario nazionale (CUN), può stabilire eventuali equipollenze con il titolo di dottore di ricerca dei diplomi di perfezionamento scientifico rilasciati dall'Istituto universitario europeo, dalla Scuola normale superiore di Pisa, dalla Scuola superiore di studi universitari e di perfezionamento di Pisa, dalla Scuola internazionale superiore di studi avanzati di Trieste e da altre scuole italiane di livello post-universitario e che siano assimilabili ai corsi di dottorato di ricerca per strutture, ordinamento, attività di studio e di ricerca e numero limitato di titoli annualmente rilasciati. Con [decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica del 6 agosto 1998](#) sono state disciplinate le attività istruttorie per i provvedimenti di equipollenza con il titolo di dottore di ricerca dei diplomi di perfezionamento scientifico rilasciati da scuole italiane di livello post-universitario.

all'articolo 22 della medesima legge n. 240 nel nuovo testo introdotto dall'articolo 14, comma 6-*septies*, del medesimo D.L., sono stipulati con riferimento ai macrosettori e ai settori concorsuali secondo le norme vigenti il giorno antecedente il 30 giugno 2022 (data di entrata in vigore della legge di conversione del D.L. 36/2022).

In attuazione dell'art. 15 della legge n. 240 del 2010, il [decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca n. 855 del 30 ottobre 2015](#) ha provveduto a rideterminare i macrosettori e i settori concorsuali. L'allegato A al decreto reca l'elenco dei macrosettori e dei settori concorsuali nonché delle corrispondenze tra i settori concorsuali e i settori scientifico-disciplinari; l'allegato B reca le declaratorie dei settori concorsuali.

Nel dettaglio, si ricorda che gli assegni di ricerca - originariamente introdotti dall'articolo 51, comma 6, della legge 27 dicembre 1977, n. 449 (successivamente abrogato dall'articolo 29, comma 11, lettera d), della legge n. 240 del 2010) - costituiscono oggetto di disciplina dell'articolo 22 della legge n. 240 del 2010.

L'art. 22, comma 1, della legge n. 240 del 2010, nel testo in vigore prima della nuova disciplina introdotta dall'articolo 14, comma 6-*septies*, D.L. 36/2022, prevede che le università, le istituzioni e gli enti pubblici di ricerca e sperimentazione, l'Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile (ENEA) e l'Agenzia spaziale italiana (ASI), nonché le istituzioni il cui diploma di perfezionamento scientifico è stato riconosciuto equipollente al titolo di dottore di ricerca - nell'ambito delle relative disponibilità di bilancio possano conferire assegni per lo svolgimento di attività di ricerca.

I suddetti soggetti disciplinano le modalità di conferimento degli assegni con apposito regolamento, prevedendo la possibilità di attribuire gli stessi mediante due procedure definite dalla legge: i) pubblicazione di un unico bando relativo alle aree scientifiche di interesse del soggetto che intende conferire assegni per attività di ricerca, seguito dalla presentazione direttamente dai candidati dei progetti di ricerca, corredati dei titoli e delle pubblicazioni e valutati da parte di un'unica commissione che formula, sulla base dei punteggi attribuiti, una graduatoria per ciascuna delle aree interessate; ii) pubblicazione di bandi relativi a specifici programmi di ricerca dotati di propri finanziamenti, secondo procedure stabilite dal soggetto che intende conferire assegni per attività di ricerca.

I bandi (da pubblicare anche per via telematica sui siti dell'ateneo, ente o istituzione, del Ministero e dell'Unione europea) devono contenere informazioni dettagliate sulle funzioni, sui diritti e i doveri relativi alla posizione e sul trattamento economico e previdenziale spettante all'assegnatario.

Possono essere destinatari degli assegni studiosi in possesso di *curriculum* scientifico professionale idoneo allo svolgimento di attività di ricerca, con esclusione del personale di ruolo delle suddette università e istituzioni.

I soggetti conferitori possono stabilire che il dottorato di ricerca o titolo equivalente conseguito all'estero ovvero, per i settori interessati, il titolo

di specializzazione dell'area medica corredato di un'adeguata produzione scientifica, costituiscono requisito obbligatorio per l'ammissione al bando; in assenza di tale disposizione, detti titoli costituiscono titolo preferenziale ai fini dell'attribuzione degli assegni. Gli assegni hanno durata compresa tra uno e tre anni e sono rinnovabili per una durata complessiva comunque non superiore a quattro anni (ad esclusione del periodo in cui l'assegno è stato fruito in coincidenza con il dottorato di ricerca, nel limite massimo della durata legale del relativo corso).

La durata complessiva dei rapporti instaurati con i titolari degli assegni cumulata con la durata dei contratti di ricercatore a tempo determinato (anche con atenei diversi, statali, non statali o telematici, nonché con i suddetti enti) non può superare i 12 anni anche non continuativi.

L'importo degli assegni è determinato dal soggetto conferitore sulla base di un importo minimo stabilito con decreto ministeriale.

Con [decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 9 marzo 2011, n. 102](#), l'importo minimo lordo annuo degli assegni di ricerca, banditi ai sensi dell'articolo 22, è stato determinato in una somma pari a 19.367 euro, al netto degli oneri a carico dell'amministrazione erogante. L'importo lordo annuo degli assegni di ricerca di cui all'articolo 51, comma 6, della legge 27 dicembre 1977, n. 449 - inizialmente determinato in una somma compresa tra un minimo di euro 12.911 (25 milioni di lire) e un massimo di euro 15.494 (30 milioni di lire) dal decreto ministeriale n. 121 dell'11 febbraio 1998 - era stato rivalutato dal decreto ministeriale 26 febbraio 2004, n. 45, in una somma compresa tra un minimo di 16.138 euro e un massimo di 19.367 euro. La determinazione dell'importo tiene conto del fatto che i soggetti titolari degli assegni in questione partecipano ai gruppi e ai progetti di ricerca delle università, qualunque ne sia l'ente finanziatore (*ex* articolo 18, comma 5, della legge n. 240 del 2010), con assunzione di specifiche responsabilità nell'esecuzione della connessa attività tecnico-scientifica.

Articolo 6, comma 5
*(Commissioni per l'abilitazione scientifica nazionale per la
tornata 2021-2023)*

L'articolo 6, comma 5, proroga dal **31 dicembre 2023** al **15 febbraio 2024** il termine per la conclusione dei lavori delle **commissioni nazionali** per l'**abilitazione scientifica nazionale** per la tornata 2021-2023, formate sulla base [del decreto direttoriale n. 251 del 29 gennaio 2021](#). Resta ferma la previgente disposizione legislativa, secondo cui la presentazione delle domande per il sesto quadrimestre della tornata dell'abilitazione scientifica nazionale 2021-2023 è fissato dal 7 febbraio al 7 giugno 2023. I lavori riferiti al sesto quadrimestre si concludono entro il 7 dicembre 2023.

A tal fine, la disposizione in commento novella l'articolo 6, comma 8, del D.L. n. 198/2022 (L. n. 14/2023).

Secondo quanto si evince dalla relazione illustrativa di accompagnamento all'A.C. 1633, l'intervento normativo si rende necessario al fine di prevenire e far fronte ad eventuali eventi non prevedibili, quali, ad esempio, richieste delle Commissioni di intervenire in autotutela a rettifica di giudizi già resi e pubblicati o problemi legati a situazioni personali e imprevedibili dei commissari delle Commissioni. La proroga del mandato, inoltre, consente di concedere alle Commissioni che ne avessero diritto (e quindi nei soli casi previsti dalla legge) termini di differimento della chiusura dei lavori più ampi di quelli al momento concessi entro il 31 dicembre 2023.

Al riguardo, si rammenta che l'articolo 10, comma 1, del D.L. n. 132/2023 (L. n. 170/2023) ha già **prorogato** dal **7 ottobre 2023** al **7 dicembre 2023** il termine entro il quale avrebbero dovuto concludersi i lavori delle commissioni nazionali riferiti al **sesto quadrimestre** (dal 7 febbraio 2023 al 7 giugno 2023) della tornata dell'abilitazione scientifica nazionale 2021-2023, al fine di assicurare il regolare ed efficiente svolgimento delle attività relative a tale quadrimestre. A tal fine, esso ha novellato il summenzionato articolo 6, comma 8, terzo periodo, del D.L. n. 198/2022 (L. n. 14/2023).

Secondo la [relazione illustrativa](#) allegata al disegno di legge di conversione del summenzionato D.L. n. 132/2023 (AS 899), essendo il termine del 7 ottobre ormai di prossima scadenza, si rischia di non concludere la procedura, attualmente in corso, relativa al VI Quadrimestre, data la mole delle istanze pervenute, che è tale da aggravare e ritardare i lavori delle Commissioni giudicatrici.

Al riguardo, il DD n. 251/2021, richiamato nell'art. 6, co. 8, del suddetto D.L. n. 198/2022, ha disposto l'avvio della procedura per la formazione

delle commissioni nazionali per il conferimento dell'abilitazione scientifica nazionale alle funzioni di professore universitario di prima e di seconda fascia, per ciascun settore concorsuale di cui all'allegato A del D.M. n. 855/2015. Le commissioni hanno durata biennale e sono composte da cinque commissari.

Si ricorda inoltre che il regolamento di cui al [DPR 95/2016](#), all'art. 3, co. 1, ha disposto che con **decreto** del competente **direttore generale** del (ora) Ministero dell'università e della ricerca, adottato **ogni due anni entro il mese di dicembre**, sono avviate, per ciascun settore concorsuale e distintamente per la prima e la seconda fascia dei professori universitari, le procedure per il conseguimento dell'abilitazione. Ha, altresì, disposto che le domande dei candidati sono presentate, unitamente alla relativa documentazione e secondo le modalità indicate nel regolamento, durante tutto l'anno. L'art. 8, co. 3, a sua volta, ha disposto che la commissione **conclude la valutazione** di ciascuna domanda nel termine di **tre mesi** decorrenti dalla scadenza del quadrimestre nel corso del quale è stata presentata la candidatura. Su tale previsione è poi intervenuto il [D.L. 244/2016](#) (L. 19/2017: art. 4, co. 5-*sexies*), estendendo il termine di 30 giorni.

Il [D.L. 183/2020](#) (art. 6, co. 6-*bis*), ha altresì previsto che per la tornata 2021-2023 non si tiene conto del termine previsto dall'art. 3, co. 1, del DPR 95/2016 – di cui si è detto sopra e che, nel caso di specie, sarebbe coinciso con il 31 dicembre 2020 – per l'avvio, con decreto direttoriale, delle procedure per il conseguimento dell'ASN. La procedura per il conseguimento dell'ASN per la nuova tornata è stata avviata con [D.D. 553 del 26 febbraio 2021](#) che, in particolare, ha disposto che le domande di partecipazione devono essere presentate, sempre telematicamente, nei seguenti termini:

- a) **I quadrimestre**: a decorrere dal 31 maggio 2021 ed entro le ore 15.00 del 30 settembre 2021;
- b) **II quadrimestre**: a decorrere dal 1° ottobre 2021 ed entro le ore 15.00 del 1° febbraio 2022;
- c) **III quadrimestre**: a decorrere dal 2 febbraio 2022 ed entro le ore 15.00 del 3 giugno 2022;
- d) **IV quadrimestre**: a decorrere dal 4 giugno 2022 ed entro le ore 15.00 del 4 ottobre 2022;
- e) **V quadrimestre**: a decorrere dal 5 ottobre 2022 ed entro le ore 15.00 del 6 febbraio 2023.

Successivamente, il D.D. 553/2021 è stato rettificato con [D.D. 589 del 5 marzo 2021](#). [Qui](#) il testo coordinato.

A sua volta il [decreto-legge n. 228 del 2021](#) (legge n. 15 del 2022) ha prorogato da nove a **dieci anni** la durata dell'**abilitazione scientifica nazionale** per l'accesso alla docenza universitaria di prima (professori ordinari) e seconda fascia (professori associati) (art. 6, comma 4-*bis*).

La disciplina per il conseguimento dell'abilitazione scientifica nazionale (ASN) – introdotta dalla [L. 240/2010](#) e presupposto per le chiamate dei

professori universitari – è stata in seguito modificata, in particolare passando da una procedura a indizione annuale ad una procedura "a sportello" ed elevandone a 9 anni la durata .

Nello specifico, la disciplina vigente per il conseguimento dell'ASN, recata dalla stessa [L. 240/2010](#) (artt. 15 e 16), prevede che:

- la **durata** dell'ASN è di **9 anni**. In particolare, il [D.L. 126/2019 \(L. 156/2019\)](#): art. 5, co. 1), nell'elevare (da 6) a 9 anni il periodo di validità, ha stabilito che ciò si applica anche ai titoli di ASN conseguiti precedentemente alla data della sua entrata in vigore;
- le procedure per il conseguimento dell'abilitazione sono svolte per **settori concorsuali**, che sono raggruppati in macrosettori concorsuali e possono essere articolati in **settori scientifico-disciplinari**;
- le **domande** di partecipazione alle procedure per il conseguimento dell'abilitazione sono **presentate senza scadenze prefissate**; per ciascun settore concorsuale, è istituita un'**unica commissione nazionale**, di **durata biennale**, mediante sorteggio di **5 commissari** da una lista in cui sono inseriti i professori ordinari del medesimo settore concorsuale che hanno fatto domanda di esservi inclusi. Il sorteggio garantisce, laddove possibile, la partecipazione di **almeno un commissario per ciascun settore scientifico-disciplinare** compreso nel settore concorsuale al quale afferiscono almeno 10 professori ordinari;
- della commissione nazionale **non può far parte più di un commissario della stessa università**; i commissari **non** possono far parte contemporaneamente di **più di una commissione** e, per 3 anni dalla conclusione del mandato, di altre commissioni per il conferimento dell'abilitazione;
- la commissione può acquisire **pareri scritti pro veritate** sull'attività scientifica dei candidati da parte di esperti revisori; nel caso di candidati afferenti ad un settore scientifico-disciplinare non rappresentato nella commissione, il parere è obbligatorio;
- l'abilitazione è attribuita con **motivato giudizio** fondato sulla valutazione dei titoli e delle pubblicazioni scientifiche ed è espresso sulla base di **criteri e parametri** differenziati per funzioni e per settore concorsuale, definiti con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, sentiti il CUN e l'ANVUR;
- in caso di **mancato conseguimento** dell'abilitazione, il candidato **non può presentare una nuova domanda** per lo stesso settore e per la stessa fascia o per la fascia superiore **nei 12 mesi successivi** alla data di presentazione della domanda; in caso di conseguimento dell'abilitazione, il candidato non può presentare una nuova domanda per lo stesso settore e per la stessa fascia nei 48 mesi successivi alla data di conseguimento della stessa.

Il comma 6-*bis* dell'articolo 14 del D.L. n. 36/2022 (L. 79/2022) ha infine innovato la disciplina dei settori concorsuali e settori scientifico-disciplinari recata dall'**art. 15 della legge n. 240 del 2010**, introducendo **gruppi scientifico-disciplinari**, articolati in **settori scientifico-**

disciplinari. Il nuovo art. 15 della legge n. 240 del 2010 (come **sostituito dal comma 6-bis**), che ha assunto la rubrica di "Gruppi e settori scientifico-disciplinari":

- al comma 1, ha affidato al Ministro dell'università e della ricerca la **definizione dei gruppi scientifico-disciplinari e delle relative declaratorie** (vale a dire la descrizione dei contenuti scientifico-disciplinari dei gruppi). La definizione deve essere condotta secondo criteri di affinità, attinenza scientifica, formativa e culturale. Il Ministro provvede alla suddetta definizione con proprio decreto di natura non regolamentare, da adottare, su proposta del Consiglio universitario nazionale (CUN), entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della disposizione in esame;
- al comma 2, ha fornito specificazioni relative alla utilizzazione dei gruppi scientifico-disciplinari, prevedendo che: i) siano utilizzati ai fini delle seguenti procedure di cui alla legge n. 240 del 2010: il conseguimento dell'abilitazione scientifica nazionale di cui all'articolo 16; la chiamata dei professori di cui all'art. 18; la stipula dei contratti di ricercatore a tempo determinato di cui all'art. 24 (art. 15, comma 2, lett. *a*)); ii) costituiscano il riferimento per l'inquadramento dei professori di I e II fascia e dei ricercatori (art. 15, comma 2, lett. *b*)); iii) costituiscano il riferimento per l'adempimento degli obblighi didattici da parte del docente (art. 15, comma 2, lett. *d*)). Il medesimo comma prevede che i gruppi scientifico-disciplinari possano essere articolati in settori scientifico-disciplinari che concorrono alla definizione degli ordinamenti didattici di cui all'articolo 17, commi 95 e seguenti, della legge n. 127 del 1997¹⁰³ e alla indicazione dell'afferenza dei professori di I e II fascia e dei ricercatori (art. 15, comma 2, lett. *c*));
- al comma 3, ha disposto che il numero dei gruppi scientifico-disciplinari non oltrepassasse quello dei settori concorsuali di cui al DM n. 855 del 30 ottobre 2015 (i settori concorsuali sono attualmente 190);
- al comma 4, ha individuato ulteriori contenuti del decreto ministeriale di cui al comma 1: i) nella riconduzione dei settori scientifico-disciplinari ai gruppi scientifico-disciplinari; ii) nella razionalizzazione e nell'aggiornamento dei settori scientifico-disciplinari di cui all'articolo 14, comma 2, del decreto-legge n. 152 del 2021, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 233 del 2021;
- al comma 5, ha disposto in ordine all'aggiornamento dei gruppi e dei settori scientifico-disciplinari, da effettuare con cadenza triennale. All'aggiornamento provvede il Ministro dell'università e della ricerca con proprio decreto adottato su proposta del CUN qualora questa pervenga entro sei mesi dalla scadenza del termine previsto per l'aggiornamento. Il Ministro adotta il decreto di aggiornamento a prescindere dalla proposta del CUN qualora questa non pervenga ovvero pervenga nel corso dei sei mesi immediatamente precedenti la scadenza del termine di aggiornamento.

Rispetto alla normativa previgente, le principali differenze sono le seguenti:

- -in luogo dei settori concorsuali (e del loro raggruppamento in macrosettori concorsuali) sono introdotti gruppi scientifico-disciplinari, che, al pari dei precedenti settori concorsuali, sono articolati in settori scientifico-disciplinari. Conseguentemente, le declaratorie dei settori concorsuali sono sostituite dalle declaratorie dei gruppi scientifico-disciplinari;
- -la definizione dei gruppi scientifico-disciplinari deve essere condotta secondo criteri di affinità nonché di attinenza scientifica, formativa e culturale, mentre, per la definizione dei settori concorsuali, il previgente art. 15 faceva riferimento esclusivamente a criteri di affinità;
- -il CUN, anziché esprimere un parere, acquista potere di proposta in relazione sia al decreto ministeriale di definizione dei gruppi scientifico-disciplinari e relative declaratorie sia al decreto di aggiornamento dei medesimi, che diventa triennale anziché quinquennale;
- -circa l'utilizzazione dei gruppi scientifico-disciplinari, il nuovo art. 15 introduce espressa previsione che i gruppi costituiscano riferimento per l'adempimento degli obblighi didattici da parte del docente.
- Di conseguenza, l'art. 14, comma 6-ter, del D.L. n. 36/2022 (L. 79/2022) ha disposto che alle procedure per il conseguimento dell'abilitazione scientifica nazionale relative alla tornata 2021-2023 continuassero ad applicarsi le disposizioni vigenti il giorno antecedente il 30 giugno 2022 (data di entrata in vigore della legge di conversione del medesimo decreto). Tale disposizione implica, per la tornata dell'abilitazione scientifica nazionale 2021-2023, il riferimento ai settori concorsuali di cui al DM n. 855 del 2015. Fatta salva la suddetta disposizione, a decorrere dalla data di adozione del decreto ministeriale di definizione dei gruppi scientifico-disciplinari secondo quanto previsto dal comma 6-bis, i riferimenti ai settori concorsuali e ai macrosettori concorsuali contenuti in disposizioni legislative e regolamentari vigenti si intendono riferiti ai gruppi scientifico-disciplinari. Fino all'adozione del decreto ministeriale di definizione dei gruppi scientifico-disciplinari secondo quanto previsto dal comma 6-bis, le procedure di cui agli articoli 18 (chiamata dei professori di I e di II fascia) e 24 (contratti di ricercatore a tempo determinato) della legge n. 240 del 2010, nonché l'inquadramento dei professori di I e di II fascia e dei ricercatori restano riferiti ai macrosettori e ai settori concorsuali secondo le disposizioni vigenti il giorno antecedente il 30 giugno 2022 (data di entrata in vigore della legge di conversione del medesimo decreto).

L'art. 6, co. 8, del D.L. n. 198/2022 ha istituito, nell'ambito del bando ASN 2021-2023, il VI quadrimestre (7 febbraio 2023 – 7 giugno 2023), confermando le Commissioni già nominate e pienamente operative dal 2021, al fine di consentire ai candidati di accedere alle procedure per il conseguimento dell'abilitazione in continuità alle procedure ad oggi in essere, senza dover attendere la tempistica di definizione dei GSD, facendo

peraltro ricorso ad una soluzione già adottata nel 2020 (cfr. articolo 7-bis del decreto-legge n. 22 del 2020), con la proroga delle funzioni della commissione ASN del tempo, stante la situazione emergenziale dovuta al Covid-19 che impediva una soluzione alternativa.

La tornata ASN 2021-2023, attualmente in corso, è stata avviata con D.D. 553 del 26 febbraio 2021 e a febbraio 2023 si è aperta l'ultima finestra di operatività delle attuali commissioni.

Tuttavia, il decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36 – e, segnatamente, l'art. 14, commi da 6-bis a 6-vicies semel -, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n. 79, ha introdotto una serie di innovazioni che non rendono possibile, allo stato, l'avvio della tornata ASN 2023-2025. Dal punto di vista procedurale, la disposizione in parola prevede che i GSD e le relative declaratorie sono definiti con decreto del Ministero dell'università e della ricerca, su proposta del Consiglio universitario nazionale (CUN) “*secondo criteri di affinità e attinenza scientifica, formativa e culturale*”.

In via transitoria, si è provveduto a salvaguardare le procedure per il conseguimento dell'abilitazione scientifica nazionale in corso, garantendo l'applicazione a queste delle disposizioni relative ai settori concorsuali (benché in via di superamento).

Il termine previsto per l'adozione del decreto ministeriale sopra citato, attuativo della predetta riforma in materia di gruppi scientifico-disciplinari, originariamente fissato a 90 giorni dall'entrata in vigore della disposizione, rischia di non essere rispettato in ragione del ritardo della proposta del CUN, che – per le vie brevi – ha prospettato la conclusione dei lavori presumibilmente entro il mese di dicembre p.v. Il ritardo nella individuazione dei GSD rende, pertanto, impossibile l'entrata a regime della tornata ASN 2023-2025, per la quale sarebbero indispensabili adempimenti preparatori che, tuttavia, non possono essere svolti non soltanto prima della adozione del decreto di individuazione dei GSD, ma anche prima della disponibilità degli indicatori di produttività scientifica aggiornati al nuovo perimetro, nonché alla disponibilità degli aspiranti commissari, magari a valle di una opzione di incardinamento tra GSD diversi.

Articolo 6, comma 6
*(Graduatorie nazionali ad esaurimento relative alle Istituzioni di
 alta formazione artistica, musicale e coreutica)*

L'articolo 6, comma 6, estende dall'a.a. 2023-2024 all'a.a. 2024-2025 la possibilità di attingere, per il conferimento di incarichi di insegnamento a tempo indeterminato e a tempo determinato nelle Istituzioni AFAM, alle graduatorie nazionali ad esaurimento cosiddette "143".

A tal fine, la disposizione in commento novella l'art. 19, comma 1, del D.L. 104/2013 (L. 128/2013).

Nell'anno accademico 2022/2023 il comparto AFAM è costituito da 158 Istituzioni (107 statali e 51 non statali). A seguito della procedura di statizzazione conclusasi nel 2022 e che ha riguardato 22 Istituti in precedenza non statali, le Istituzioni AFAM risultano così suddivise: 24 Accademie di Belle Arti statali (ABA), 12 Accademie legalmente riconosciute (ALR – di cui 1 sede decentrata), 75 Conservatori di musica statali (CON – di cui 4 sezioni staccate), 1 Istituti Superiori di Studi Musicali non statali (ISSM – ex Istituti Musicali Pareggiati), 1 Politecnico delle Arti (PdA), 5 Istituti Superiori per le Industrie Artistiche statali (ISIA), 1 Accademia Nazionale di Danza statale (AND), 1 Accademia Nazionale di Arte Drammatica statale (ANAD) e 38 altri soggetti privati autorizzati a rilasciare titoli AFAM con valore legale (di cui 4 sedi decentrate) ([Focus "Il Sistema AFAM" a.a. 2022-2023 - Ottobre 2023](#)).

Secondo quanto afferma la relazione illustrativa di accompagnamento all'A.C. 1633 il comma 6 tratta della proroga delle graduatorie nazionali AFAM ai sensi della legge n. 143 del 2004, nelle more dell'entrata in vigore e della completa attuazione del nuovo regolamento sul reclutamento AFAM (la cui approvazione è in corso di svolgimento), atteso che le graduatorie, per alcuni insegnamenti, non sono ancora esaurite (residuano un candidato per "Restauro per la decorazione", cinque candidati per "Oboe" e una candidata per "Lingua e letteratura italiana").

Il 29 dicembre 2023 il Consiglio di Stato ha sospeso la pronuncia del parere sullo schema di DPR concernente «Regolamento recante le procedure e le modalità per la programmazione e il reclutamento del personale docente e del personale amministrativo e tecnico del comparto AFAM», nelle more degli approfondimenti istruttori indicati in motivazione ([parere 1622 del 29 dicembre 2023](#)).

In precedenza, l'articolo 6, comma 3, del D.L. n. 198/2022 (L. n. 14/2023) ha già esteso dall'a.a. 2022-2023 all'a.a. 2023-2024 la possibilità di attingere, per il conferimento di incarichi di insegnamento a tempo

indeterminato e a tempo determinato nelle Istituzioni AFAM, alle graduatorie nazionali ad esaurimento “143”.

Nel testo precedente alle modifiche apportate dal suddetto D.L. n. 198/2022, l'art. 19, comma 1, del D.L. 104/2013 (L. 128/2013) prevedeva:

- la trasformazione in **graduatorie nazionali a esaurimento (GNE)** delle **graduatorie nazionali** di cui all'**articolo 2-bis del D.L. n. 97/2004** (L. n. 143/2004);

- che tali graduatorie fossero utili, inizialmente per il solo anno accademico **2013-2014**, per l'attribuzione degli incarichi di insegnamento con contratto a tempo indeterminato e determinato. In seguito una serie di disposizioni legislative ha esteso la validità di tali graduatorie anche per i successivi anni accademici; l'ultima di tali disposizioni, l'articolo 6, comma 1, del D.L. 228/2021 (L. 15/2022), ne ha esteso la validità fino all'a.a. **2022-2023**.

Le graduatorie previste dall'articolo 2-bis del D.L. n. 97/2004 (L. n. 143/2004) comprendevano i docenti **precari** che avessero avuto un **servizio di 360 giorni** nelle Istituzioni AFAM. In origine, l'inserimento di tali nominativi, previa valutazione dei **titoli** artistico-professionali e culturali, era effettuato per l'attribuzione dei soli incarichi di insegnamento a tempo determinato (la procedura per la formazione di tali graduatorie è stata indetta con [DM 16 giugno 2005](#)).

L'attribuzione degli incarichi di insegnamento con contratto a tempo indeterminato e determinato ai soggetti inseriti nelle graduatorie previste dall'articolo 2-bis del D.L. n. 97/2004 (L. n. 143/2004) è subordinata:


- al rispetto del limite percentuale di cui all'articolo 270, comma 1, del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado (d.lgs. n. 297/1994), in base al quale l'accesso ai ruoli del personale docente ed assistente, delle assistenti educatrici, degli accompagnatori al pianoforte e dei pianisti accompagnatori dei Conservatori di musica, delle Accademie di belle arti e delle Accademie nazionali di arte drammatica e di danza ha luogo, per il 50 per cento dei posti a tal fine annualmente assegnabili, mediante concorsi per titoli ed esami e, per il restante 50 per cento, attingendo a graduatorie nazionali permanenti. Tali graduatorie nazionali permanenti sono divenute poi ad **esaurimento (GNE)**, a seguito di quanto disposto dall'art. 2, co. 6, della L. 508/1999 (i termini e le modalità di formazione delle GNE sono stati definiti con [DM 19 marzo 2001](#), come rettificato con [DM 19 aprile 2001](#));

- al ricorso in via prioritaria alle graduatorie dei concorsi per **titoli ed esami (GET)** e alle graduatorie nazionali ad **esaurimento (GNE)**, previste dall'articolo 2, comma 6, della L. n. 508/1999,

- e al rispetto del regime autorizzatorio per le assunzioni presso le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, di cui all'articolo 39 della L. n. 449/1997.

Secondo il [Focus “Il Sistema AFAM” a.a. 2022-2023 - Ottobre 2023](#), nell’anno accademico 2022/2023 nel sistema AFAM si compone di circa 18 mila docenti e circa 4 mila non docenti tecnico-amministrativi. Con riferimento al **Personale Docente**, il 51,5% risulta impegnato nelle Istituzioni dell’Area Artistica e il 48,5% nelle Istituzioni dell’Area Musicale. Il Grafico 13 mostra per il complesso delle Istituzioni AFAM una sostanziale equi-ripartizione tra il personale docente strutturato (a tempo indeterminato e determinato) e il personale docente a contratto (collaboratori esterni). Nelle Istituzioni statali, in cui opera circa il 63% del Personale Docente, si osserva una netta prevalenza di docenti a tempo indeterminato e determinato (circa il 73%); su tale quota incidono soprattutto gli Istituti dell’Area Musicale. Nelle Istituzioni non statali, in cui opera il restante 37%, prevale il numero di docenti con contratto di collaborazione (circa l’89%).


Grafico 13. Personale Docente per tipo di contratto, macro-area didattica - A.A. 2022/2023



Negli ultimi dieci anni l’andamento del personale docente presenta una crescita complessiva del 60% (con variazione percentuale media annua pari al 5,1%).

Tale aumento ha riguardato prevalentemente i docenti con contratto di collaborazione per insegnamento che sono quasi triplicati in dieci anni (+176%). Il personale strutturato nello stesso periodo ha registrato una crescita molto inferiore, del 13% (Grafico 14).

Grafico 14. Personale Docente per tipo di contratto - Serie storica A.A. 2013/14 - A.A. 2022/23



Rispetto all'anno accademico precedente 2021/22, si segnala un aumento percentuale del personale docente complessivamente pari al 6,8%: rispettivamente +8,4% per il personale a tempo indeterminato e +9,1% per il personale a contratto.

Nelle istituzioni statali si è registrato un aumento dei docenti con contratto a tempo indeterminato pari a +14,4%, attribuibile al processo di passaggio allo Stato anche del personale in servizio, conseguenza della statizzazione. Nell'anno accademico 2022/2023 la quota di docenti donne nel sistema AFAM risulta mediamente pari al 35% (33% è la percentuale delle docenti a tempo indeterminato e 37% quella delle docenti a contratto), solo di poco superiore a quella di dieci anni prima (nel 2013/2014 era pari al 32,6%).


La presenza femminile risulta maggiore nelle istituzioni dell'area Artistica rispetto a quelle dell'area Musicale (40% e 29%, rispettivamente).

Con riferimento alle istituzioni statali, la consistenza complessiva del **Personale non docente, tecnico e amministrativo (T.A.)**, è rimasta costante nel tempo, ma nell'ultimo anno accademico 2022/23 si è registrato un aumento percentuale di circa il 25%, anche in questo caso verosimilmente in relazione alle procedure di stabilizzazione del personale nelle istituzioni AFAM oggetto di statizzazione.

Nelle istituzioni statali la quota dei contratti a tempo indeterminato risulta nettamente superiore rispetto a quella delle altre tipologie contrattuali (circa il 66% e il 34%, rispettivamente, nell'anno accademico 2022/2023, Grafico 13).

La percentuale femminile risulta stabilmente superiore a quella maschile sia nell'ambito dei contratti a tempo indeterminato (65,5%) che nelle altre tipologie di contratto (64,8%).

Grafico 13. Personale non Docente T.A. delle Istituzioni Statali per tipo di contratto
- Serie storica A.A. 2013/14 - A.A. 2022/23



Articolo 6, comma 7
(Rinvio dell'applicazione di varie disposizioni relative al comparto AFAM)

L'**articolo 6, comma 7, lettera a)**, proroga (dall'a.a. **2024/2025**) all'**a.a. 2025/2026** l'avvio dell'**applicazione** del **regolamento** recante le procedure e le modalità per la programmazione e il **reclutamento** del personale docente e del personale amministrativo e tecnico del comparto AFAM, al contempo differendo (dal **31 dicembre 2023**) al **31 dicembre 2024** il termine per l'approvazione della **prima programmazione triennale del reclutamento** del personale docente e tecnico-amministrativo, a tempo indeterminato e determinato. La **lettera b)** differisce (dall'anno accademico **2024/2025**) all'**anno accademico 2025/2026** l'abrogazione di alcune disposizioni legislative prevista dal suddetto regolamento.

A tal fine, la disposizione in commento **novella l'art. 3-quater, commi 1 e 2, del D.L. 1/2020** (L. 12/2020).

Secondo la relazione illustrativa di accompagnamento all'A.C. 1633, con il **comma 7** viene rinviata all'anno accademico 2025/2026 l'attuazione del regolamento recante le procedure e le modalità per la programmazione e il reclutamento del personale docente e del personale amministrativo e tecnico del comparto AFAM, dato che è in fase di approvazione il nuovo regolamento, che sostituisce integralmente il D.P.R. n. 143/2019. Il nuovo regolamento è stato approvato, in esame preliminare, dal Consiglio dei Ministri del 16 novembre 2023, dopo che un primo schema – già approvato in esame preliminare dal CdM in data 1° settembre 2022 – è stato oggetto di modifiche sostanziali in seguito a un parere interlocutorio del Consiglio di Stato e alle novità normative introdotte con l'articolo 26, comma 9-bis, del decreto-legge n. 13 del 2023, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 41 del 2023 e, pertanto, il relativo iter di approvazione non è ancora concluso. Il rinvio è necessario per coordinare le tempistiche di entrata in vigore del nuovo regolamento con l'attuale sistema di reclutamento. Il suddetto rinvio comprende sia il termine per la programmazione dei fabbisogni di personale delle istituzioni AFAM, fissato al 31 dicembre 2023, data entro cui le istituzioni non potrebbero, di conseguenza, operare tale programmazione stante l'incertezza del quadro normativo, sia le abrogazioni disposte dal regolamento, le quali operano su disposizioni di legge relative a graduatorie nazionali e alla stabilizzazione del personale tecnico-amministrativo del comparto AFAM, disposizioni che consentono

di garantire le assunzioni necessarie fino all'entrata in vigore del regolamento stesso.

Il 29 dicembre 2023 il Consiglio di Stato ha sospeso la pronuncia del parere sullo schema di DPR concernente «Regolamento recante le procedure e le modalità per la programmazione e il reclutamento del personale docente e del personale amministrativo e tecnico del comparto AFAM», nelle more degli approfondimenti istruttori indicati in motivazione ([parere 1622 del 29 dicembre 2023](#)).

Al riguardo, si ricorda che con **DPR 143/2019** è stata introdotta la disciplina del reclutamento del personale presso le istituzioni del comparto AFAM. In base all'art. 8, co. 3, dello stesso DPR, le relative disposizioni **si sarebbero dovute applicare a decorrere dall'a.a. 2020/2021**.

Tale termine è stato poi **differito**:

- **all'anno accademico 2021/2022** dall'art. 3-*quater*, comma 1, del **D.L. 1/2020** (L. 12/2020) che, contestualmente, aveva disposto che, in sede di prima attuazione, la **programmazione del reclutamento del personale** di cui all'art. 2 del medesimo DPR doveva essere approvata dal consiglio di amministrazione, su proposta del consiglio accademico, entro il **31 dicembre 2020**;

- **all'a.a. 2022/2023** dall'art. 6, co. 2, lett. *a*), del **D.L. 183/2020** (L. 21/2021) (nonché dall'art. 1, co. 890, primo periodo, della L. 178/2020 - L. di bilancio 2021) che, contestualmente, aveva differito al **31 dicembre 2021** il termine per la **programmazione del reclutamento del personale**;

- **all'a.a. 2023/2024** dall'art. 6, co. 2, del **D.L. 228/2021** (L. 15/2022) che, contestualmente, aveva differito al **31 dicembre 2022** il termine per la **programmazione del reclutamento del personale**;

- **all'a.a. 2024/2025** dall'**articolo 6, comma 4, lettera a)**, del D.L. 198/2022 (L. 14/2023), il quale ha al contempo differito (dal **31 dicembre 2022**) al **31 dicembre 2023** il termine per l'approvazione della **prima programmazione triennale del reclutamento** del personale.

Inoltre, l'art. 64-*bis*, comma 6, del D.L. 77/2021 (L. 108/2021) ha previsto che le disposizioni recate dall'art. 8, comma 5, del DPR 143/2019, relative alla definizione della dotazione organica del personale docente e non docente delle istituzioni AFAM con decreto del Ministero (ora) dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze e con (ora) il Dipartimento della funzione pubblica del Ministero della pubblica amministrazione, si applicano (a differenza di tutte le altre disposizioni del medesimo regolamento) a decorrere dall'a.a. 2021/2022.

La **lettera b)** novella l'art. 3-*quater*, comma 2, del [D.L. 1/2020](#) (L. 12/2020), differendo (dall'anno accademico **2024/2025**) **all'anno accademico 2025/2026** la decorrenza delle **abrogazioni** disposte dall'art. 8, comma 4, del DPR 143/2019.

Al riguardo, si rammenta che l'**articolo 6, comma 4, lettera b)**, del D.L. n. 198/2022 (L. n. 14/2023), nel novellare l'art. 3-*quater*, comma 2, del [D.L. 1/2020](#) (L. 12/2020), ha già differito (dall'anno accademico **2023/2024**) **all'anno accademico 2024/2025** la decorrenza delle **abrogazioni** disposte dall'art. 8, comma 4, dello stesso DPR 143/2019.

Tale **art. 8, comma 4** del [DPR 143/2019](#) ha previsto l'**abrogazione** delle seguenti disposizioni:

- l'art. **19**, comma **3-bis**, del [decreto-legge n. 104 del 2013](#) (L. n. 128 del 2013);

Si ricorda che il suddetto **art. 19**, comma *3-bis*, prevede – in relazione all'Alta formazione artistica, musicale e coreutica, che **il personale** che abbia superato un concorso pubblico per l'accesso all'area "Elevata professionalità" o all'area terza di cui all'allegato A al [contratto collettivo nazionale di lavoro del 4 agosto 2010](#), può essere assunto con contratto a tempo indeterminato al maturare di tre anni di servizio, nel rispetto del regime autorizzatorio in materia di assunzioni, di cui all'art. 39, comma *3-bis*, della [legge n. 449 del 1997](#).

- l'art. 1-*quater*, comma 1, quarto periodo, del [decreto-legge n. 250 del 2005](#) (legge n. 27 del 2006);

Si ricorda che il suddetto art. 1-*quater*, comma 1, quarto periodo, del d.l. 250/2005, in materia di personale amministrativo, tecnico e ausiliario delle istituzioni di alta formazione artistica e musicale, prevede modalità di reclutamento del personale.

- l'art. 270 del [decreto legislativo n. 297 del 1994](#) (in materia di accesso ai ruoli del personale docente, degli assistenti, degli **accompagnatori al pianoforte** e dei pianisti accompagnatori dei Conservatori di musica, delle Accademie di belle arti e delle Accademie nazionali di arte drammatica e di danza) e [l'art. 3 della legge 124 del 1999](#) (relativo alla stessa materia) fatte salve talune graduatorie;

- l'art. 4 del [decreto-legge n. 357 del 1989](#) (legge n. 417 del 1989), relativo alla medesima materia di cui sopra, fatte salve talune graduatorie.

Articolo 6, comma 8 ***(Reclutamento dei docenti AFAM a tempo indeterminato)***

L'**articolo 6, comma 8**, consente alle istituzioni dell'alta formazione artistica musicale e coreutica di reclutare, oltre che, come già previsto, per l'a.a. 2023/2024, **anche per l'a.a. 2024/2025** e nei limiti delle facoltà assunzionali autorizzate e successivamente ripartite dal Ministero dell'università e della ricerca, personale docente a tempo indeterminato, nelle more della piena attuazione del regolamento disciplinante le procedure di reclutamento del personale delle medesime istituzioni.

Il reclutamento deve essere prioritariamente effettuato a valere:

- sulle vigenti graduatorie formate nell'ambito dei processi di statizzazione delle istituzioni alta formazione artistica musicale e coreutica non statali;
- nonché sulle vigenti graduatorie nazionali per titoli;
- e, in subordine, mediante selezioni pubbliche per titoli ed esami, nel rispetto di alcuni principi in materia di reclutamento nelle PA, nonché di criteri, modalità e requisiti di partecipazione definiti con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, da adottarsi entro 30 giorni dal 28 febbraio 2023 (data di entrata in vigore della L. 14/2023, di conversione del D.L. 198/2022). La disposizione in commento inserisce l'espresso riferimento all'obbligo di **permanenza nella sede di prima destinazione per cinque anni**.

A tal fine, la disposizione in commento novella l'articolo 6, comma 4-ter, del D.L. n. 198/2022 (L. n. 14/2023).

In base alla relazione illustrativa di accompagnamento all'A.C. 1633, la proroga si ricollega all'*iter* di perfezionamento del nuovo regolamento in materia di reclutamento del personale AFAM, e si prevede, altresì – considerato inoltre che le proroghe di cui ai commi 6 e 7 implicano che nel 2024 la mobilità del personale AFAM sia ancora gestita a livello nazionale con modalità di derivazione scolastica - che al personale reclutato mediante tale norma transitoria si applichi la disposizione che prevede l'obbligo di permanenza nella sede di prima destinazione per cinque anni. Tale proroga appare necessaria, alla luce dell'altrettanto necessaria proroga disposta dal comma 7, affinché le istituzioni AFAM possano reclutare docenti nell'a.a. 2024/2025, fermo restando che la norma prorogata opera in subordine ai concorsi riservati al personale precario, introdotti per l'anno accademico 2024/2025 dall'articolo 11, comma 3-bis, del decreto-legge n. 69 del 2023.

L'articolo 6, comma 4-*ter*, del D.L. n. 198/2022 richiama inoltre anche l'articolo 35, comma 3, lettere a), b), c) ed e), e l'articolo 35-*bis*, comma 1, lettera a), del d.lgs. n. 165/2001.

L'articolo 35, comma 3, prevede che le procedure di reclutamento nelle pubbliche amministrazioni si conformano ai seguenti principi:

- adeguata pubblicità della selezione e modalità di svolgimento che garantiscano l'imparzialità e assicurino economicità e celerità di espletamento, ricorrendo, ove è opportuno, all'ausilio di sistemi automatizzati, diretti anche a realizzare forme di preselezione - lettera a);
- adozione di meccanismi oggettivi e trasparenti, idonei a verificare il possesso dei requisiti attitudinali e professionali richiesti in relazione alla posizione da ricoprire - lettera b);
- rispetto delle pari opportunità tra lavoratrici e lavoratori – lettera c);
- composizione delle commissioni esclusivamente con esperti di provata competenza nelle materie di concorso, scelti tra funzionari delle amministrazioni, docenti ed estranei alle medesime, che non siano componenti dell'organo di direzione politica dell'amministrazione, che non ricoprano cariche politiche e che non siano rappresentanti sindacali o designati dalle confederazioni ed organizzazioni sindacali o dalle associazioni professionali – lettera e).

L'articolo 35-*bis*, comma 1, lettera a), del d.lgs. n. 165/2001 prevede che coloro che sono stati condannati, anche con sentenza non passata in giudicato, per i delitti dei pubblici ufficiali contro la pubblica amministrazione (previsti nel capo I del titolo II del libro secondo del codice penale) non possono fare parte, anche con compiti di segreteria, di commissioni per l'accesso o la selezione a pubblici impieghi.

Come sopra anticipato, la novella in esame inserisce anche l'esplicito riferimento al comma 5-*bis* dell'articolo 35 del d.lgs. n. 165/2001.

Tale disposizione - che costituisce norma non derogabile dai contratti collettivi - prevede che i vincitori dei concorsi devono permanere nella sede di prima destinazione per un periodo non inferiore a cinque anni, ad eccezione dei direttori dei servizi generali e amministrativi delle istituzioni scolastiche ed educative che permangono nella sede di prima destinazione per un periodo non inferiore a tre anni.

Si ricorda che il rapporto di lavoro del personale delle istituzioni AFAM è regolato contrattualmente, nell'ambito di apposito comparto articolato in due distinte aree di contrattazione, rispettivamente per il personale docente e non docente.

L'emanazione del regolamento disciplinante le procedure di reclutamento del personale delle istituzioni AFAM è stata prevista dall'articolo 2, comma 7, lettera e), della L. n. 508/1999. In attuazione di tale disposizione

è stato quindi adottato il DPR n. 143/2019. La L. di bilancio 2021 ([L. 178/2020](#): art. 1, co. 890, primo periodo) ha **differito l'applicazione** del regolamento recante le procedure e le modalità per la programmazione e il reclutamento del personale docente e del personale amministrativo e tecnico delle istituzioni AFAM (**DPR 143/2019**) (dall'a.a. 2021/2022, previsto dall'art. 3-*quater* del D.L. 1/2020 - L. 12/2020) all'**a.a. 2022/2023**. Successivamente, il [D.L. 183/2020](#) (L. 21/2021: art. 6, co. 1 e 2), oltre a **prorogare anch'esso** (dall'a.a. 2021/2022) all'**a.a. 2022/2023** l'avvio dell'**applicazione** del DPR 143/2019, ha differito (dal 31 dicembre 2020) al **31 dicembre 2021** il termine per l'approvazione della **prima programmazione triennale del reclutamento**. Conseguentemente, ha esteso anche all'**a.a. 2021/2022** la possibilità di attingere alle graduatorie nazionali ad esaurimento di cui al D.L. 97/2004 (L. 143/2004: art. 2-*bis*), per l'attribuzione di incarichi di insegnamento a tempo indeterminato e a tempo determinato nelle medesime Istituzioni.

Per quanto d'interesse, il decreto-legge n. 228 del 2021 (legge n. 15 del 2022):

- ha introdotto modifiche alla disciplina delle procedure **per il reclutamento** e per l'attribuzione di alcuni incarichi di insegnamento nelle Istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM). In particolare, ha prorogato (dall'a.a. 2022/2023) all'**a.a. 2023/2024** l'avvio dell'**applicazione** del **regolamento** recante le procedure e le modalità per la programmazione e il **reclutamento** del personale docente e del personale amministrativo e tecnico delle medesime Istituzioni, al contempo differendo (dal 31 dicembre 2021) al **31 dicembre 2022** il termine per l'approvazione della **prima programmazione triennale del reclutamento**. Conseguentemente, ha esteso anche all'**a.a. 2022/2023** la **possibilità di attingere alle graduatorie nazionali ad esaurimento** di cui all'art. 2-*bis* del [D.L. 97/2004](#) (L. 143/2004), per l'attribuzione di incarichi di insegnamento a tempo indeterminato e a tempo determinato nelle medesime Istituzioni. Infine, **ha differito** (dall'anno accademico 2022/2023) all'anno accademico **2023/2024** talune abrogazioni di disposizioni legislative previste dal suddetto regolamento (art. 6, commi 1, 2 e 2-*bis*).

L'articolo 14, comma 4-*quater*, del D.L. n. 36/2022 (L. n. 79/2022), espressamente richiamato dal comma in esame, ha previsto che, nell'ambito dei processi di statizzazione razionalizzazione delle istituzioni AFAM non statali, disciplinati dall'art. 22-*bis* del D.L. n. 50 del 2017 (L. n. 96 del 2017), l'"Elenco A" e l'"Elenco B" previsti dal DPCM del 9 settembre 2021 fossero mantenuti, con **vigenza triennale** a decorrere dalla data di approvazione, quali graduatorie valide ai fini del **reclutamento a tempo indeterminato di personale per la sola istituzione AFAM che li avesse costituiti**, nonché quali graduatorie d'istituto valide ai fini del **reclutamento a tempo determinato da parte di tutte le istituzioni AFAM**.

Ai fini dell'inquadramento nei ruoli dello Stato del personale delle istituzioni AFAM non statali, il DPCM del 9 settembre 2021 ha stabilito che ciascuna istituzione predisponga due distinti elenchi.

Nell'«Elenco A» è collocato il personale, che, presentata apposita istanza, risulta in possesso dei seguenti requisiti: a) essere in servizio presso l'istituzione alla data del 24 giugno 2017 con contratto di lavoro a tempo indeterminato o determinato relativo al medesimo profilo professionale e, per i docenti, al medesimo settore disciplinare per i quali si presenta istanza; b) per il personale docente, se in servizio alla data del 24 giugno 2017 con contratto non a tempo indeterminato, aver maturato, al momento della presentazione dell'istanza, un'anzianità pari ad almeno tre anni, anche non continuativi, negli ultimi otto anni, intendendo, a tal fine, l'aver prestato servizio per tre anni accademici, con svolgimento per ciascuno di tali anni di almeno 125 ore di insegnamento (comprehensive delle ore per la partecipazione agli esami di ammissione, promozione, idoneità, licenza e diploma nel corso del medesimo anno accademico, e computando, a tal fine, tutte le ore di contratto o incarico previste per l'anno accademico 2020/2021, ancorché non ancora svolte); c) per il personale tecnico amministrativo, se in servizio con contratto non a tempo indeterminato, aver maturato, al momento della presentazione dell'istanza, un'anzianità pari ad almeno trentasei mesi, anche non continuativi, negli ultimi otto anni.

Nell'«Elenco B» è collocato il personale non iscritto nell'«Elenco A», il quale, presentata apposita istanza, risulta in possesso dei seguenti requisiti: a) essere in servizio presso l'istituzione alla data del 1° dicembre 2020 con contratto di lavoro a tempo indeterminato o determinato o con contratto di lavoro flessibile relativo al medesimo profilo professionale e, per i docenti, al medesimo settore disciplinare per i quali si presenta istanza; b) per il personale docente, se in servizio con contratto non a tempo indeterminato, aver maturato, al momento della presentazione dell'istanza, un'anzianità pari ad almeno tre anni, anche non continuativi, negli ultimi otto anni, intendendo, a tal fine, l'aver prestato servizio per tre anni accademici, con svolgimento, per ciascuno di tali anni, di almeno 125 ore di insegnamento (comprehensive delle ore per la partecipazione agli esami di ammissione, promozione, idoneità, licenza e diploma nel corso del medesimo anno accademico, e computando, a tal fine, tutte le ore di contratto o incarico previste per l'anno accademico 2020/2021 ancorché non ancora svolte); c) per il personale tecnico-amministrativo, se in servizio con contratto non a tempo indeterminato, aver maturato, al momento della presentazione dell'istanza, un'anzianità pari ad almeno trentasei mesi, anche non continuativi, negli ultimi otto anni.

Il passaggio nei ruoli avviene, prioritariamente, per il personale collocato nell'«Elenco A» e, in subordine, per il personale collocato nell'«Elenco B», secondo l'ordine delle graduatorie di cui all'art. 5, nei limiti della dotazione organica approvata con decreto di statizzazione e delle risorse a tal fine stanziare.

La L. di bilancio 2021 ([L. 178/2020](#): art. 1, co. 890), ha definito un **ordine di priorità** nell'**utilizzo** delle **graduatorie per soli titoli** per il conferimento di **incarichi di docenza a tempo indeterminato**. In particolare, ha previsto che l'attribuzione degli stessi incarichi avviene utilizzando prioritariamente le vigenti graduatorie nazionali per titoli (art. 270, co. 1, [d.lgs. 297/1994](#); art. 2-bis [D.L. 97/2004](#) - L. 143/2004; art. 19, co. 2, [D.L. 104/2013](#) - L. 128/2013; art. 1, co. 655, primo periodo, [L. 205/2017](#)) e, in subordine, le "graduatorie di cui all'articolo 3-*quater*, comma 3, del decreto-legge 9 gennaio 2020, n. 1" (L. 12/2020).

Al riguardo, si ricorda, in realtà, che il [D.L. 1/2020](#) (L. 12/2020: art. 3-*quater*) aveva previsto l'inserimento anche dei soggetti che maturavano la richiesta esperienza triennale entro l'a.a. 2020/2021 nelle graduatorie nazionali, utili per l'attribuzione di incarichi di insegnamento presso le Istituzioni AFAM, istituite dalla L. di bilancio 2018 (L. 205/2017: art. 1, co. 655: in tali graduatorie sono stati inseriti i docenti che non fossero già titolari di contratto a tempo indeterminato nelle Istituzioni AFAM, che avessero superato un concorso selettivo per l'inclusione nelle graduatorie di istituto e avessero maturato, fino all'a.a. 2017/2018, almeno 3 a.a. di insegnamento, anche non continuativi, presso le medesime Istituzioni).

La procedura per la costituzione delle (nuove) graduatorie nazionali utili per incarichi di docenza a tempo indeterminato e a tempo determinato (c.d. "graduatorie 205 bis") è stata avviata con [DM 645 del 31 maggio 2021](#) ([allegato 1](#): riserve; [allegato 2](#): preferenze; [allegato B](#): elenco sedi commissioni).

Articolo 6, commi da 8-bis a 8-quater *(Collegi di merito accreditati)*

I commi da 8-bis a 8-quater dell'articolo 6 sono stati introdotti dalla Camera. Il comma 8-bis incrementa di 1 milione di euro per il 2024 lo stanziamento destinato ai collegi di merito accreditati. Il comma 8-ter limita l'accesso ai contributi finanziati con le risorse di cui al comma 8-bis ai soli enti che erogano un numero di borse di studio o di agevolazioni in favore degli studenti del collegio di merito per un importo globale superiore a un terzo della sommatoria delle rette per l'anno accademico di riferimento. Il comma 8-quater reca la clausola di copertura degli oneri finanziari.

Il comma 8-bis, il quale novella l'articolo 1, comma 300, della L. n. 234/2021 (legge di bilancio per il 2022), incrementa di 1 milione di euro per il 2024 lo stanziamento appositamente iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'università e della ricerca e destinato ai collegi di merito accreditati.

La disposizione qui novellata aveva già previsto un incremento di 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023.

Le strutture residenziali destinate agli studenti universitari e i collegi universitari legalmente riconosciuti sono disciplinati dal Capo III (articoli da 13 a 17) del **decreto legislativo n. 68 del 2012**.

In particolare, costituiscono requisiti necessari ai fini della qualificazione come "struttura residenziale universitaria" la presenza di adeguate dotazioni di spazi e servizi e la capacità di garantire agli studenti le condizioni di permanenza nella sede universitaria per consentire loro la frequenza dei corsi, favorendone l'integrazione sociale e culturale nello specifico contesto.

Le strutture residenziali universitarie si differenziano in collegi universitari (strutture ricettive, dotate di spazi polifunzionali, idonee allo svolgimento di funzioni residenziali, con servizi alberghieri connessi, funzioni formative, culturali e ricreative) e residenze universitarie (strutture ricettive, dotate di spazi polifunzionali, idonee allo svolgimento di funzioni residenziali, anche con servizi alberghieri, strutturate in maniera tale che siano ottemperate entrambe le esigenze di individualità e di socialità. Le strutture in questione possono altresì svolgere funzioni di carattere formativo e ricreativo, ritenute più idonee per la specificità di ciascuna struttura) (art. 13).

Con specifico riguardo ai **collegi universitari legalmente riconosciuti**, si prevede che, nell'ambito delle proprie finalità istituzionali, essi sostengano gli studenti meritevoli e siano aperti a studenti di atenei italiani o stranieri,

di elevata qualificazione formativa e culturale, che perseguono la valorizzazione del merito e l'interculturalità della preparazione.

L'ammissione ai collegi universitari legalmente riconosciuti, a seguito di partecipazione a una procedura concorsuale, è riservata a studenti universitari dotati di comprovate capacità e meriti curriculari, che risultino iscritti a corsi di laurea di primo e di secondo livello ovvero a corsi promossi dalle istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica ovvero a corsi di specializzazione di livello universitario ovvero a corsi di dottorato e master universitari, o, infine, che partecipino a programmi di mobilità e scambio di studenti universitari, in ambito nazionale e internazionale (art. 15).

L'art. 16 disciplina la procedura di riconoscimento dei collegi universitari, a seguito della quale i medesimi acquisiscono la qualifica di "collegio universitario di merito".

Le modalità di dimostrazione dei requisiti per il riconoscimento sono state definite con [decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 8 settembre 2016, n. 672](#).

Decorso almeno cinque anni dal riconoscimento, i collegi universitari di merito possono richiedere l'accreditamento, il quale costituisce condizione necessaria per la concessione del finanziamento statale (art. 17).

I parametri per la dimostrazione dei requisiti per l'accreditamento sono stati definiti con [decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 8 settembre 2016, n. 673](#), il quale ha altresì stabilito le modalità di verifica della permanenza dei requisiti medesimi nonché di revoca dell'accreditamento all'esito negativo della predetta verifica (*ex art. 17, comma 1, del decreto legislativo n. 68 del 2012*).

Al riguardo, si è tuttavia da ultimo previsto che - in considerazione del protrarsi dell'emergenza epidemiologica da Covid-19 e del relativo impatto sul sistema universitario - i collegi universitari di merito riconosciuti nonché quelli accreditati mantengano il loro *status* con riferimento al monitoraggio dei requisiti di riconoscimento e dei requisiti di accreditamento basato sui dati relativi all'anno accademico 2020/2021, a prescindere dal loro rispetto (art. 31, comma 1-*bis*, del decreto-legge n. 41 del 2021, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 69 del 2021).

In relazione all'elenco dei Collegi universitari di merito si veda l'articolo 2 del [Decreto Direttoriale n.2164/2019](#).

Con riguardo all'elenco dei Collegi universitari di merito accreditati, si veda l'articolo 2 del [Decreto Direttoriale n. 2165/2019](#).

Il comma 8-ter limita l'accesso ai contributi finanziati con le risorse di cui al comma 8-*bis* ai soli enti che erogano un numero di borse di studio o di agevolazioni in favore degli studenti del collegio di merito per un importo globale superiore a un terzo della sommatoria delle rette per l'anno accademico di riferimento. In sede di accertamento dei requisiti di

accreditamento di cui all'articolo 6, comma 1, del succitato DM n. 673 dell'8 settembre 2016, il Ministero dell'università e della ricerca verifica il rispetto dei requisiti di cui al primo periodo per l'accesso al contributo.

Il **comma 8-quater** dispone in relazione agli oneri derivanti dal comma 8-bis, pari a 1 milione di euro per l'anno 2024, ai quali si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge di stabilità 2015 (L. n. 190/2014).

Articolo 6, comma 8-quinquies
(Rifinanziamento Fondazione European Brain Research Institute)

Il comma 8-quinquies dell'articolo 6, inserito **dalla Camera**, proroga per l'anno 2024, per un importo pari ad un milione di euro, l'autorizzazione di spesa in favore della [Fondazione EBRI](#) (*European Brain Research Institute*) recata dall'articolo 1, comma 784 della legge di bilancio per il 2022 ([L. 30 dicembre 2021, n. 234](#)). Viene poi disposta la copertura degli oneri recati dalla disposizione.

Il comma 8-quinquies dell'articolo 6, inserito **dalla Camera**, allo scopo di consentire **la prosecuzione delle attività di ricerca di nuove strategie terapeutiche** per malattie neurodegenerative, del neurosviluppo e per altri gravi disturbi del sistema nervoso, proroga per **l'anno 2024**, per **un importo pari ad un milione di euro**, l'autorizzazione di spesa in favore della [Fondazione EBRI](#) (*European Brain Research Institute*) recata dall'articolo 1, comma 784 della legge di bilancio per il 2022 ([L. 30 dicembre 2021, n. 234](#)).

In proposito va ricordato che il citato articolo 1, comma 784, della legge di bilancio per il 2022, reca una disposizione che autorizza la spesa di 800.000 euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023 in favore della Fondazione EBRI - European Brain Research Institute.

La citata disposizione fa seguito a precedenti interventi legislativi che avevano assicurato un sostegno statale alla Fondazione. Tra quelli più recenti si segnala che l'articolo 1, comma 407, della legge n. 145 del 2018 (legge di bilancio per il 2019) ha stanziato un milione di euro, a titolo di contributo straordinario, per gli anni dal 2019 al 2021¹⁵¹.

Come precisato nel sito *internet* della Fondazione, l'EBRI, è un centro di ricerca *non-profit* fondato nel 2002 dal Premio Nobel Rita Levi-Montalcini, dedicato alla comprensione delle funzioni cerebrali superiori, attraverso lo studio del cervello a vari livelli, con l'obiettivo di pervenire a conoscenze utili per sviluppare nuove strategie terapeutiche per le

¹⁵¹ In precedenza, con la legge di stabilità per il 2016 era stato riconosciuto un contributo straordinario alla Fondazione Ebri pari a un milione di euro per gli anni 2016-2018 (art.1, comma 360, l.n.208 del 2015) e, ancor prima, con la legge di stabilità per il 2013 (art.1, comma 288, l. n. 228 del 2012) era stato concesso un contributo straordinario di 800.000 euro per gli anni 2013-2015.

patologie neurologiche e neurodegenerative che colpiscono il cervello (fra cui la malattia di Alzheimer e le demenze senili, la sclerosi laterale amiotrofica, la sclerosi multipla, l'epilessia, il dolore cronico, le malattie del neurosviluppo dell'età pediatrica).

Viene poi disposta la **copertura degli oneri recati dalla disposizione, pari ad un milione di euro per l'anno 2024**, prevedendosi che alla stessa si provveda mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026, nell'ambito del Programma Fondi di riserva e speciali della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2024. Allo scopo utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'università e della ricerca.

Articolo 7, commi 1-3

(Durata della segreteria tecnica di progettazione per gli interventi di tutela del patrimonio culturale nei territori colpiti dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016)

L'articolo 7, comma 1, proroga da sette a otto anni la durata della **segreteria tecnica di progettazione**, costituita presso il Segretariato generale del Ministero della cultura, *ex art.15-bis*, comma 6, lett. a), del D.L. 189/2016, creata allo scopo di rendere più celere la realizzazione degli **interventi di tutela del patrimonio culturale nei territori colpiti dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016**. Il comma 2, corrispondentemente, provvede a **prorogare dal 2023 al 2024 l'incremento di unità di personale di cui la segreteria si compone**, disposto dall'art. 18, comma 2, del D.L. 8/2017. Il **comma 3 autorizza la spesa massima di 1 milione di euro per il 2024**, individuando la relativa copertura.

La disposizione in commento **ricalca nella sostanza e nella struttura l'art. 7, commi 1-3, del D.L. 228/2021** (Milleproroghe 2022). In particolare, il comma 1 aveva prorogato da cinque a sette anni la durata della segreteria tecnica di progettazione, mentre il comma 2 aveva prorogato dal 2017-2021 al 2023 l'incremento di unità di personale della segreteria. Cfr. qui l'apposito [dossier](#) predisposto dal Servizio studi.

A **livello d'inquadramento**, si ricorda che l'art. 15-*bis*, comma 6, del D.L. 189 del 2016 ha previsto che per accelerare la realizzazione degli interventi di tutela del patrimonio culturale nei territori colpiti dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016 nei **territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria** (con riguardo ai Comuni indicati negli allegati 1, 2 e 2-bis dello stesso decreto-legge) **l'ufficio del Soprintendente speciale istituito dal decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo 24 ottobre 2016:**

- si avvale di una apposita **segreteria tecnica di progettazione**, costituita, per la durata di sette anni a far data dal 2017, **ora prorogati a 8 in virtù del comma 1 della disposizione in commento**, presso il Segretariato generale del MIC e **composta da non più di venti unità di personale**, alle quali possono essere conferiti, in deroga ai limiti finanziari previsti dalla legislazione vigente, incarichi di collaborazione, ai sensi dell'articolo 7, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, per la durata massima di ventiquattro mesi, entro il limite di spesa di 500.000 euro annui; ai componenti della segreteria tecnica possono essere altresì affidate le funzioni di responsabile unico del procedimento. Rispetto al profilo delle **unità di personale** che compongono la segreteria tecnica, l'art. 18, comma 2, del D.L. 8/2017 ha stabilito che **esse possono essere incrementate fino a ulteriori venti unità**, nel limite dell'ulteriore

importo di un milione di euro annui per ciascuno degli anni dal 2017 al 2023, che ora si estendono al 2024 **in virtù di quanto previsto dal comma 2 della disposizione in commento;**

- può reclutare personale di supporto, fino a un massimo di venti unità mediante le modalità previste dagli articoli 50, comma 3, e 50-bis, comma 3, del medesimo D.L. 189/2016 entro il limite di spesa di 800.000 euro annui; tale personale è assunto dal MIC a tempo indeterminato e, decorsi cinque anni a far data dal 2017, può essere assegnato ad altro ufficio del medesimo Ministero;

- per le attività connesse alla messa in sicurezza, recupero e ricostruzione del patrimonio culturale, nell'ambito della ricostruzione post-sisma, è autorizzato ad operare attraverso apposita contabilità speciale dedicata alla gestione dei fondi finalizzati esclusivamente alla realizzazione dei relativi interventi in conto capitale. Sulla contabilità speciale confluiscono altresì le somme assegnate allo scopo dal Commissario straordinario previo versamento all'entrata del bilancio dello Stato e riassegnazione su apposito capitolo dello stato di previsione del MIC.

Nella **relazione illustrativa** di accompagnamento all'A.C. 1633 si evidenzia come gli interventi per la messa in sicurezza e la tutela del patrimonio culturale avviati dal Ministero della cultura in conseguenza degli eventi sismici non siano stati ancora completati, dunque le disposizioni in commento si configurano come interventi necessari a garantire all'Ufficio del Soprintendente il necessario supporto specialistico fornito dalla segreteria tecnica di progettazione. Tale proroga – sempre secondo la relazione illustrativa – è coerente con quella biennale relativa all'Ufficio del Soprintendente sisma.

La **relazione tecnica** di accompagnamento all'A.C. 1633 precisa che il fondo individuato per la copertura presenta le necessarie disponibilità.

Articolo 7, comma 4
(Comitato promotore delle celebrazioni legate alla figura di Pietro Vannucci detto «Il Perugino»)

L'articolo 7, comma 4, lettera a), posticipa dal **31 dicembre 2023** al **31 dicembre 2024** il termine finale di durata in carica del Comitato promotore delle celebrazioni legate alla figura di Pietro Vannucci detto «Il Perugino», istituito presso il Ministero della cultura dall'articolo 1, comma 806, della L. n. 234/2021 (legge di bilancio per il 2022). La lettera b) autorizza per l'anno 2024 la spesa di 100.000 euro per le spese di funzionamento del Comitato promotore e per i rimborsi delle spese spettanti ai componenti dello stesso Comitato, disponendo in relazione a tali oneri.

Per i predetti fini, la disposizione in commento novella l'articolo 1, comma 806, della L. n. 234/2021 (legge di bilancio per il 2022).

Secondo la relazione illustrativa di accompagnamento all'A.C. 1633, l'ulteriore proroga al 31 dicembre 2024 si rende necessaria in quanto molti dei progetti sostenuti sono stati prorogati e il Comitato, peraltro, è tenuto a rendicontare tali progetti. Senza la proroga il Comitato non potrebbe portare avanti la sua attività; dovrebbe chiudere il conto corrente ad esso intestato, senza poter provvedere alle erogazioni di somme ancora necessarie e non potrebbe ottemperare alle richieste di rendicontazione dei vari progetti sostenuti né predisporre la prescritta relazione conclusiva sui progetti realizzati e sulle risorse utilizzate. L'ulteriore proroga risulta, pertanto, indispensabile per consentire di ottemperare alle richieste di rendicontazione dei progetti, molti dei quali sono ancora in corso e non definiti. All'esito di tale rendicontazione il Comitato è destinato a cessare la sua attività, senza necessità di richiedere ulteriori proroghe. La proroga è, inoltre, urgente, in quanto la durata del Comitato è attualmente fissata al 31 dicembre 2023.

Come sopra segnalato, l'articolo 7, comma 4, lettera a), posticipa dal **31 dicembre 2023** al **31 dicembre 2024** il termine finale di durata in carica del Comitato promotore delle celebrazioni legate alla figura di Pietro Vannucci detto «Il Perugino».

La lettera b) autorizza per il 2024 la spesa di 100.000 euro per le spese di funzionamento del Comitato e per i rimborsi delle spese spettanti ai componenti dello stesso. A tali oneri si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del

programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della cultura.

Al riguardo, si ricorda che l'art. 1, comma 804, della L. n. 234/2021 (legge di bilancio per il 2022), ha previsto che la Repubblica, nell'ambito delle funzioni di promozione dello sviluppo della cultura e della ricerca scientifica nonché di salvaguardia e valorizzazione della tradizione culturale italiana e del patrimonio artistico e storico della nazione, a essa attribuite dalla Costituzione, avrebbe dovuto celebrare il pittore Pietro Vannucci detto «Il Perugino» nella ricorrenza del quinto centenario dalla sua morte.

Il comma 806 qui novellato ha istituito, per le predette finalità, presso il Ministero della cultura un Comitato promotore delle celebrazioni legate alla figura di Pietro Vannucci detto «Il Perugino». Il Comitato è presieduto da un presidente nominato dal Ministero della cultura e composto da un rappresentante del Ministero dell'istruzione, uno del Ministero dell'università e della ricerca, uno del Ministero del turismo, uno della regione Umbria, dal sindaco del comune di Perugia, dal sindaco del comune di Città della Pieve, nonché da quattro esperti della vita e delle opere del Perugino designati dal Ministro della cultura. Il Comitato, nominato con decreto del Ministro della cultura, che ne definisce anche le modalità di funzionamento, ha il compito di promuovere e diffondere, attraverso un adeguato programma di celebrazioni, di attività formative, editoriali, espositive e di manifestazioni artistiche, culturali e scientifiche, in Italia e all'estero, la figura e l'opera di Pietro Vannucci. A tal fine, al Comitato sono attribuite le risorse di cui al comma 805 (il quale ha autorizzato la spesa complessiva di 1 milione di euro per il 2022). Al termine delle celebrazioni il Comitato, che originariamente sarebbe dovuto rimanere in carica fino alla data del **31 dicembre 2022**, predispone una relazione conclusiva sulle iniziative realizzate e sull'utilizzazione delle risorse assegnate che presenta al Ministro della cultura, il quale la trasmette alle Camere. Ai componenti del Comitato non è corrisposto alcun compenso, gettone di presenza o altro emolumento comunque denominato. Essi hanno diritto, nell'ambito delle risorse di cui al comma 805, al solo rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per le attività strettamente connesse al funzionamento del Comitato, secondo la normativa vigente. Le spese per il funzionamento sono poste a carico delle risorse di cui al comma 805.

Successivamente, l'articolo 7, comma 3, lettera a), del D.L. n. 198/2022 (L. n. 14/2023), nel novellare a sua volta l'articolo 1, comma 806, della L. n. 234/2021 (legge di bilancio per il 2022), ha già posticipato dal 31 dicembre 2022 al 31 dicembre 2023 il termine finale di durata in carica del Comitato promotore delle celebrazioni legate alla figura di Pietro Vannucci detto «Il Perugino». La lettera b) di tale articolo ha quindi

introdotto una specifica disposizione per autorizzare, per il 2023, la spesa di 150.000 euro per le spese di funzionamento del Comitato promotore e per i rimborsi spese spettanti ai componenti dello stesso Comitato. Il comma 4 dell'articolo in esame ha infine disposto in relazione agli oneri, pari a 150.000 euro per il 2023, ai quali si doveva provvedere mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2022-2024, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2022, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della cultura.

Con [D.M. n. 51 del 7 febbraio 2022](#) si è proceduto alla nomina del Comitato promotore delle celebrazioni per il quinto centenario dalla morte del pittore Pietro Vannucci detto «Il Perugino». Il Comitato è così composto: Ilaria Borletti Buitoni, con funzioni di Presidente; Marina Imperato, designata dal Ministero dell'istruzione; Cristina Galassi, designata dal Ministero dell'università e della ricerca; Sabrina Licciardo, designata dal Ministero del turismo; Marina Balsamo, designata dalla Regione Umbria; il sindaco del Comune di Perugia; il sindaco del Comune di Città della Pieve; il direttore della Galleria nazionale dell'Umbria *pro tempore*; Caterina Bon di Valsassina e Madrisio; Francesco Federico Mancini; Laura Teza. Il successivo [D.M. n. 179 del 21 aprile 2022](#) ha quindi apportato alcune variazioni alla composizione del Comitato. Per effetto di siffatte modifiche, possono partecipare alle attività e alle riunioni del Comitato, senza diritto di voto, un rappresentante della diocesi di Perugia Città della Pieve, i Direttori dei Musei che conservano opere del Perugino e i Direttori generali del Ministero della cultura competenti nelle materie di volta in volta trattate, nonché i rappresentanti degli enti territoriali e locali e di altri soggetti, pubblici e privati, interessati alle iniziative elaborate dal Comitato.

Il Comitato ha il compito di promuovere e diffondere, in Italia e all'estero, anche mediante piattaforme digitali, la conoscenza della figura e l'opera del Perugino mediante un adeguato programma di celebrazioni, di attività di ricerca, formative, editoriali, espositive, nonché mediante l'organizzazione di manifestazioni culturali. Il Comitato, in particolare, ha il compito di: elaborare il piano delle iniziative culturali per la divulgazione e diffusione della conoscenza della figura e dell'opera del Perugino, anche con riferimento al settore della formazione scolastica, dell'alta formazione artistica, dell'università e della ricerca e del turismo, e il relativo piano economico, nonché tenendo conto degli ulteriori contributi eventualmente conferiti da soggetti pubblici e privati; elaborare il relativo programma volto a promuovere le attività indicate nel piano, da realizzare mediante il coinvolgimento di soggetti, pubblici o privati, dotati di comprovata esperienza e capaci di apportare ogni utile contributo o risorsa economica, anche al fine di favorire processi di sviluppo turistico

e di promozione commerciale in ambito culturale, connessi alle celebrazioni.

Il Comitato sottopone all'approvazione del Ministero della cultura i predetti piani entro il 30 aprile 2022. Al termine dei lavori, il Comitato predispose una relazione conclusiva sulle iniziative realizzate e sull'utilizzazione delle risorse assegnate che presenta al Ministro della cultura, il quale la trasmette alle Camere.

Il Comitato, cui, come si è visto, è stato inizialmente assegnato un contributo complessivo pari a euro 1.000.000 per l'anno 2022, può ricevere ulteriori contributi dalle amministrazioni statali, dagli enti territoriali e locali e da altri soggetti pubblici e privati.

Il Comitato è sottoposto alla vigilanza della Direzione generale Educazione, ricerca e istituti culturali del Ministero della cultura, alla quale esso presenta, entro il 31 dicembre 2022, il bilancio consuntivo delle spese, corredato di una dettagliata relazione sull'attività svolta, e ogni altra documentazione eventualmente richiesta dalla medesima Direzione generale nell'esercizio delle proprie attività di vigilanza. Con decreto del Direttore generale Educazione, ricerca e istituti culturali è designato il revisore dei conti del Comitato. Il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate e l'eventuale compenso riconosciuto al revisore graveranno sulle risorse assegnate al Comitato. Il revisore dei conti riferisce periodicamente della propria attività alla Direzione generale Educazione, ricerca e istituti culturali e alla Direzione generale Bilancio del Ministero della cultura.

Con [avviso pubblico](#) del Comitato si è dato seguito alla deliberazione assunta nella seduta del 28 aprile 2022 nel senso di procedere alla pubblicazione del presente avviso avente la finalità di raccogliere e selezionare i progetti necessari per l'elaborazione del previsto piano delle iniziative culturali per la divulgazione e diffusione della conoscenza della figura e dell'opera di Perugino, da realizzare tramite un programma di celebrazioni, di attività di ricerca, formative, editoriali, espositive e, più in generale, con l'organizzazione di manifestazioni culturali.

Con [apposito comunicato](#) sono stati pubblicati i risultati del bando per l'organizzazione d'iniziativa culturali per le celebrazioni del v centenario della morte del pittore Pietro Vannucci detto «Il Perugino».

Articolo 7, comma 5
(Proroga e modifica delle semplificazioni amministrative per spettacoli dal vivo e proiezioni cinematografiche)

L'art. 7, comma 5 modifica l'art. 38-*bis*, comma 1, del D.L. 76/2020, relativo alle semplificazioni amministrative per la realizzazione di spettacoli dal vivo e proiezioni cinematografiche, sotto due profili: da un lato, proroga dal 31 dicembre 2023 al 31 dicembre 2024 il regime amministrativo semplificato incentrato sull'istituto della segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) per gli spettacoli dal vivo e le proiezioni cinematografiche; dall'altro lato, innalza da 1.000 a 2.000 il limite massimo di soggetti che possono partecipare agli eventi di cui sopra, affinché possa operare il regime semplificato.

Si ricorda che l'art. 38-*bis*, comma 1, del D.L. 76/2020, più volte modificato e prorogato, in ultimo dall'art. 7, comma 7-*sexies* del D.L. 198/2022 (cfr. l'apposito [dossier](#) predisposto dal Servizio studi) stabilisce che fuori dei casi di cui agli artt. 142 e 143 del regolamento di cui al regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, al fine di far fronte alle ricadute economiche negative per il settore dell'industria culturale conseguenti alle misure di contenimento dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, in via sperimentale fino al 31 dicembre 2023, **che ora diviene 31 dicembre 2024** in virtù della novella in commento, per la realizzazione di spettacoli dal vivo che comprendono attività culturali quali il teatro, la musica, la danza e il musical, nonché le proiezioni cinematografiche che si svolgono in un orario compreso tra le ore 8.00 e le ore 1.00 del giorno seguente, destinati ad un massimo di 1.000 partecipanti, che ora salgono a 2.000 per effetto della disposizione in esame, ogni atto di autorizzazione, licenza, concessione non costitutiva, permesso o nulla osta comunque denominato, richiesto per l'organizzazione di spettacoli dal vivo, il cui rilascio dipenda esclusivamente dall'accertamento di requisiti e presupposti richiesti dalla legge o da atti amministrativi a contenuto generale, è sostituito dalla segnalazione certificata di inizio attività di cui all'art. 19 della L. 241/1990, presentata dall'interessato allo sportello unico per le attività produttive o ufficio analogo, fermo restando il rispetto delle disposizioni e delle linee guida adottate per la prevenzione e il contrasto della diffusione del contagio da COVID-19 e con esclusione dei casi in cui

sussistono vincoli ambientali, paesaggistici o culturali nel luogo in cui si svolge lo spettacolo in oggetto.

Si rappresenta che, per **completezza d'inquadramento normativo**, in base al successivo **comma 2 dell'art. 38-bis**, la segnalazione indica il numero massimo di partecipanti, il luogo e l'orario in cui si svolge lo spettacolo ed è corredata dalle dichiarazioni sostitutive di certificazioni e dell'atto di notorietà per quanto riguarda tutti gli stati, le qualità personali e i fatti previsti negli artt. 46 e 47 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, nonché da una relazione tecnica di un professionista iscritto nell'albo degli ingegneri o nell'albo degli architetti o nell'albo dei periti industriali o nell'albo dei geometri che attesta la rispondenza del luogo dove si svolge lo spettacolo alle regole tecniche stabilite con decreto del Ministro dell'interno.

L'attività oggetto della segnalazione – ai sensi del **comma 3** – può essere iniziata dalla data della presentazione della segnalazione all'amministrazione competente.

In base al **comma 4**, l'amministrazione competente, in caso di accertata carenza dei requisiti e dei presupposti di cui al comma 1, nel termine di sessanta giorni dal ricevimento della segnalazione di cui al medesimo comma, adotta motivati provvedimenti di divieto di prosecuzione dell'attività e di rimozione degli eventuali effetti dannosi di essa. In caso di dichiarazioni sostitutive di certificazioni e dell'atto di notorietà false o mendaci, l'amministrazione, ferma restando l'applicazione delle sanzioni penali di cui al successivo comma 5, nonché di quelle di cui al capo VI del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, può adottare i provvedimenti di cui al primo periodo anche dopo la scadenza del termine di sessanta giorni.

Infine, giusto il **comma 5**, ogni controversia relativa all'applicazione del presente articolo è devoluta alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo. Ove il fatto non costituisca più grave reato, chiunque, nelle dichiarazioni, attestazioni o asseverazioni che corredano la segnalazione certificata di inizio attività, dichiara o attesta falsamente l'esistenza dei requisiti o dei presupposti di cui al comma 1 è punito con la reclusione da uno a tre anni.

Nella **relazione illustrativa** di accompagnamento all'A.C. 1633, si rappresenta che la proroga è opportuna per continuare a sostenere e incentivare il settore dell'industria culturale, che ancora risente degli effetti negativi del periodo pandemico.

La **relazione tecnica** di accompagnamento all'A.C. 1633 precisa che la disposizione ha carattere ordinamentale e, pertanto, non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, aggiungendo peraltro che essa indirettamente realizza un abbattimento degli oneri connessi a simili procedimenti.

Articolo 7, comma 5-bis
(Dotazioni organiche delle fondazioni lirico-sinfoniche)

Il **comma 5-bis** dell'**articolo 7**, introdotto nel corso dell'esame alla Camera, proroga dal **31 dicembre 2023** al **31 dicembre 2024** il termine finale di durata della disciplina che consente alle fondazioni lirico-sinfoniche di procedere ad assunzioni a tempo indeterminato di personale artistico e tecnico nonché di personale amministrativo avente determinati requisiti mediante procedure selettive riservate. Tale disciplina transitoria deroga espressamente alla disposizione per cui il contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato presso le fondazioni lirico-sinfoniche è instaurato esclusivamente a mezzo di apposite procedure selettive pubbliche.

A tal fine, si novella l'articolo 22, comma *2-octies*, del d.lgs. n. 367/1996.

Al riguardo, si ricorda che già l'articolo 1, comma 801, della L. n. 234/2021 (legge di bilancio per il 2022), aveva posticipato tale termine dal **31 dicembre 2021** al **31 dicembre 2022**. Successivamente, il termine è stato ulteriormente posticipato al 31 dicembre 2023 con **decreto-legge n. 198 del 2022 (articolo 7, comma 2)**.

Si rammenta inoltre che la disposizione qui novellata è stata introdotta dall'articolo 1, comma 2, del [D.L. n. 59/2019](#) (L. n. 81/2019).

In particolare, l'articolo 22, comma *2-octies*, del d.lgs. n. 367/1996 come originariamente introdotto dall'articolo 1, comma 2, del decreto-legge n. 59 del 2019 ha disciplinato la procedura per **la definizione della dotazione organica delle fondazioni lirico-sinfoniche**. Per quanto qui di interesse, il decreto-legge disponeva originariamente che, fino al **31 dicembre 2021**, le fondazioni potevano procedere, in misura non superiore al 50% dei posti disponibili, ad assunzioni a tempo indeterminato mediante procedure selettive riservate a soggetti che prestassero servizio presso la stessa fondazione, o lo avessero prestato fino ad un anno prima del 13 agosto 2019 (data di entrata in vigore della L. n. 81/2019, di conversione del decreto-legge n. 59 del 2019), sulla base di contratti di lavoro a tempo determinato:

- per un tempo complessivo non inferiore a 18 mesi, anche non continuativi, negli 8 anni precedenti, nel caso del personale artistico e tecnico;
- per un tempo complessivo non inferiore a 36 mesi, anche non continuativi, negli 8 anni precedenti, nel caso del personale amministrativo.

Sempre fino al **31 dicembre 2021**, le fondazioni potevano altresì avviare, per i residui posti disponibili rispetto alla dotazione organica, procedure selettive per titoli ed esami di personale artistico, tecnico e amministrativo, finalizzate a valorizzare, con apposito punteggio, l'esperienza professionale maturata in virtù di precedenti rapporti di lavoro presso le stesse.

Tutte le assunzioni a tempo indeterminato da parte delle fondazioni devono essere contenute nei limiti di un contingente corrispondente alla spesa complessiva del personale cessato nell'anno in corso e nei due anni precedenti, nei limiti della dotazione organica, ferma restando la compatibilità di bilancio della fondazione. Le assunzioni a tempo indeterminato sono effettuate in coerenza con il fabbisogno della fondazione e previa verifica da parte del Collegio dei revisori dei conti delle compatibilità con le voci del bilancio preventivo e del rispetto del limite della dotazione organica approvata. Tali limiti finanziari possono essere elevati utilizzando le risorse previste per i contratti di lavoro a tempo determinato in essere (articolo 22, comma 2-*nonies*, del d.lgs. 367/1996). Le modalità di espletamento delle procedure selettive, i titoli abilitativi, i criteri di attribuzione dei punteggi e i titoli di preferenza sono definiti da ciascuna fondazione, nel rispetto dei principi di trasparenza, pubblicità e imparzialità, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative.

Come ricordato prima, per espressa previsione, l'articolo 22, comma 2-*octies*, del d.lgs. n. 367/1996 deroga all'articolo 11, comma 19, primo periodo, del D.L. n. 91/2013 (L. n. 112/2013). La disposizione oggetto di deroga prevede che il contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato presso le fondazioni lirico-sinfoniche è instaurato esclusivamente a mezzo di apposite procedure selettive pubbliche da svolgersi nel rispetto di quanto previsto dal comma 2 dell'articolo 22 del d.lgs. n. 367/1996. Tale disposizione stabilisce il principio per cui le fondazioni lirico-sinfoniche procedono al reclutamento del personale con contratti di lavoro a tempo indeterminato, previo esperimento di apposite procedure selettive pubbliche. Con propri provvedimenti, le fondazioni stabiliscono criteri e modalità per il reclutamento del personale a tempo indeterminato nel rispetto dei principi, anche di derivazione europea, di trasparenza, pubblicità e imparzialità e dei principi di cui all'articolo 35, comma 3, del d.lgs. n. 165/2001. In caso di mancata adozione dei suddetti provvedimenti, trova diretta applicazione il citato articolo 35, comma 3, del d.lgs. n. 165 del 2001. I provvedimenti recanti i criteri e le modalità per il reclutamento del personale a tempo indeterminato sono pubblicati sul sito istituzionale della fondazione. In caso di mancata o incompleta pubblicazione si applicano gli articoli 22, comma 4, 46 e 47, comma 2, del d.lgs. n. 33/2013.

Come evidenzia la [seconda relazione semestrale](#) (anno 2022), dopo aver ricevuto dalle fondazioni lirico-sinfoniche, nel corso del 2021, le proposte di approvazione delle nuove dotazioni organiche - ai sensi del decreto-

legge 28 giugno 2019, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2019, n.81 – durante il primo semestre 2022, al termine dell'istruttoria e ai sensi dell'art. 22, comma 2-*quater*, del decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 367, il Commissario ha provveduto al rilascio del parere di competenza al Ministro della Cultura e al Ministro dell'Economia e delle Finanze.

Il quadro attuale completo viene rappresentato nella Tabella 2.1 di seguito.

Tabella 2.1 – Dettaglio nuove proposte Dotazioni Organiche

Fondazioni	Dotazione Organica da Piano di risanamento	Dotazione Organica Proposta	Dotazione Organica Approvata	Parere del Commissario	Decreto Interministeriale MIC/MEF di approvazione della Dotazione Organica
Petruzzelli e Teatri di Bari	175	190	190	PROT.N.11426 16/12/2021	REP.50 03/02/2022
Teatro Comunale di Bologna	234	250	249	PROT.N.5418 01/06/2022	REP.N.302 27/07/2022
Teatro Maggio Musicale Fiorentino	326	359	359	PROT.N.2102 01/03/2022	REP.N.212 17/03/2022
Teatro Carlo Felice di Genova	245	261	260	PROT.N.2108 10/03/2022	REP.N.231 31/05/2022
Teatro S. Carlo di Napoli	374	392	392	PROT.N.11474 16/12/2021	REP.N.64 18/02/2022
Teatro Massimo di Palermo	340	358	n.a.	PROT.N.6200 22/06/2022	n.a.
Teatro dell'Opera di Roma	466	631	630	PROT.N.6762 08/07/2022	REP.N.323 24/08/2022
Teatro Lirico di G.Verdi di Trieste	230	239	239	PROT.N.5420 01/06/2022	REP.N.370 14/10/2022
Teatro Regio di Torino	309	309	309	PROT.N.2072 01/03/2022	REP.N.130 01/04/2022
Arena di Verona	257	301	301	PROT.N.11243 09/12/2021	REP.N.266 01/07/2022

Articolo 7, comma 6
(Proroga del termine di adozione dei regolamenti di riorganizzazione su base dipartimentale del Ministero della cultura)

L'articolo 7, comma 6, modificando l'art. 10, comma 2, del D.L. 105/2023, proroga dal 31 dicembre 2023 al 31 marzo 2024 il termine entro il quale devono essere adottati i regolamenti di organizzazione per la ri-organizzazione su base dipartimentale del Ministero della cultura; nelle more, continua ad applicarsi il DPCM 169/2019.

Si ricorda che i commi 1, 2 e 3 dell'art. 10 del D.L. 105/2023 hanno modificato il D.LGS. 300/1999 operando in due direzioni: da un lato, riordinano e aggiornano le aree funzionali del Ministero della cultura, senza mutarne le attribuzioni; dall'altro lato, modificano il modello organizzativo, fino ad allora incentrato sulle direzioni generali, coordinate da un segretario generale, optando per il modello articolato in dipartimenti (che non potranno essere più di 4). Il procedimento di attuazione della riorganizzazione avverrà con appositi regolamenti di organizzazione da adottarsi, in virtù della proroga introdotta dalla disposizione in commento, entro il 31 marzo 2024, anziché entro il 31 dicembre 2023 come originariamente stabilito. La cessazione dei precedenti incarichi avverrà nel momento in cui subentreranno i nuovi dirigenti. Per approfondimenti cfr. l'apposito [dossier](#) sul D.L. 105/2023 predisposto dal Servizio studi.

In particolare, il comma 2 qui oggetto di modifica ha riguardo ai tempi e modi di attuazione della riorganizzazione e alla disciplina intertemporale. Vi si prevede che:

a) i regolamenti di organizzazione dovranno essere adottati, dopo la novella qui in esame, entro il 31 marzo 2024, mediante le procedure di cui all'art. 13 del D.L. 173/2022.

La procedura in questione prefigura un *iter* di riorganizzazione dei ministeri che prende corpo in un DPCM, in deroga al procedimento ordinario stabilito dall'art. 17, comma 4-bis, della L. 400/1988 (nonché dall'art. 4 del D.lgs. 300/1999) che prevede invece regolamenti governativi di delegificazione, adottati con DPR. In particolare, per quanto concerne il procedimento di adozione del D.P.C.M., la disposizione in esame richiede la proposta del Ministro competente di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e con il Ministro dell'economia e delle finanze, nonché la delibera da parte del Consiglio dei ministri. La disposizione esplicita altresì che sui decreti di organizzazione è richiesto il parere del Consiglio di Stato, che pertanto risulta

obbligatorio, come nel caso dei regolamenti adottati con D.P.R. ai sensi dell'articolo 17, comma 4-bis, della legge 23 agosto 1988, n. 400. Ancorché non richiamato esplicitamente, si ricorda che sul D.P.C.M. è previsto il controllo preventivo di legittimità della Corte dei Conti in virtù della norma generale che lo estende a tutti i provvedimenti emanati a seguito di deliberazione del Consiglio dei Ministri (art. 3, co. 1, L. n. 20/1994). Rispetto alla procedura prevista per i D.P.R. di organizzazione dei Ministeri, di cui al citato comma 4-bis, per i D.P.C.M. in questione non è previsto il parere delle Commissioni parlamentari. Si evidenzia, a margine, che l'art. 13 del D.L. 173/2022, così come novellato dal D.L. 75/2023, prevede in via generale l'utilizzo della procedura in questione fino al 30 ottobre 2023; la disposizione in commento introduce una deroga speciale sotto il profilo temporale, prevedendo – come detto – al 31 dicembre 2023 il termine per l'adozione dei regolamenti di organizzazione del Ministero della cultura. Per approfondimenti, cfr. il dossier predisposto dal Servizio studi.

- b) nelle more, continua ad applicarsi il regolamento di cui al DPCM 2 dicembre 2019, n. 169, e dunque l'attuale sistema strutturato sulle direzioni generali;**
- c) gli incarichi dirigenziali generali e non generali in corso decadono (o meglio, cessano) con la conclusione delle procedure di conferimento dei nuovi incarichi ai sensi dell'articolo 19 del D.LGS. 165/2001;**
- d) con una **clausola di salvaguardia/deroga**, è comunque previsto che sono in ogni caso fatte salve le funzioni delle strutture preposte all'attuazione degli interventi del PNRR di cui all'art. 1, comma 1, del D.L. 13/2023 (cioè delle strutture di livello dirigenziale generale e delle strutture di missione ad hoc), nonché della Sperimentazione speciale per il PNRR, di cui all'art. 29 del D.L. 77/2021).

Nella **relazione illustrativa** di accompagnamento all'A.C. 1633, si rappresenta che la proroga è necessaria e rende necessaria per consentire all'amministrazione procedente di concludere l'*iter* di approvazione del regolamento in organizzazione: a oggi – si riferisce – lo schema di regolamento è stato approvato in via preliminare dal Consiglio dei ministri ed è in attesa del prescritto parere del Consiglio di Stato.

La **relazione tecnica** di accompagnamento all'A.C. 1633 precisa che la disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Articolo 7, comma 6-bis
(Incarichi di collaborazione presso gli Uffici periferici del Ministero della cultura per funzioni di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale)

Il **comma 6-bis** dell'**articolo 7**, introdotto nel corso dell'esame alla Camera, dispone che gli incarichi di collaborazione per l'espletamento delle funzioni di tutela e di valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio degli uffici periferici del Ministero della cultura possono essere conferiti, previa selezione comparativa dei candidati e per la durata massima di sei mesi, a decorrere dalla data del 1° aprile 2024, entro il limite di spesa di euro 6.961.000 per l'anno 2024. La durata dei predetti incarichi non può superare il termine del 31 dicembre 2024.

Come sopra ricordato, il **comma 6-bis** dispone che gli incarichi di collaborazione di cui all'articolo 24, comma 1, del D.L. n. 104/2020 (L. n. 126/2020), possono essere conferiti, previa selezione comparativa dei candidati e per la durata massima di sei mesi, a decorrere dalla data del 1° aprile 2024, entro il limite di spesa di euro 6.961.000 per l'anno 2024. La durata dei predetti incarichi non può superare il termine del 31 dicembre 2024.

L'articolo 24, comma 1, del D.L. n. 104/2020 (L. n. 126/2020), ha autorizzato il MIBACT (ora Ministero della cultura) a **conferire incarichi di collaborazione** ai sensi dell'art. 7, co. 6, del [d.lgs. 165/2001](#) per la durata massima di quindici mesi e comunque non oltre il 31 dicembre 2021 per assicurare lo svolgimento, nel territorio di competenza, delle funzioni di **tutela** e di **valorizzazione** del patrimonio culturale e del paesaggio degli **uffici periferici**. Ciascun ufficio assicura il rispetto degli obblighi di pubblicità e trasparenza nelle diverse fasi della procedura. Ciascun **incarico** ha un **importo massimo di 40.000 euro**, per un limite di spesa di 4 milioni di euro per l'anno 2020 e di 24 milioni di euro per l'anno 2021. Ai destinatari degli incarichi di collaborazione possono essere attribuite le funzioni di **responsabile unico del procedimento** (RUP).

Successivamente, l'articolo 1, comma 18-ter, del D.L. 198/2022 (L. 14/2023) ha esteso al periodo compreso tra il 1° aprile 2023 e il 31 dicembre 2023 la possibilità per il Ministero della cultura di conferire, previa selezione comparativa dei candidati, incarichi di collaborazione per assicurare lo svolgimento, nel territorio di competenza, delle funzioni di tutela e di valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio degli uffici periferici. Il conferimento di tali incarichi doveva aver luogo entro il limite di spesa di euro 15.751.500.

L'art. 39 del regolamento di organizzazione del Ministero della cultura ([D.P.C.M. 2 dicembre 2019, n. 169](#)) prevede quali organi periferici del dicastero: a) i Segretariati regionali del Ministero della cultura; b) le Soprintendenze Archeologia, belle arti e paesaggio; c) le Direzioni regionali Musei; e) i Musei, le aree e i parchi archeologici e gli altri luoghi della cultura; f) le Soprintendenze archivistiche e bibliografiche; g) gli Archivi di Stato; h) le Biblioteche.

Si ricorda che l'art. 7, co. 6, del d.lgs. 165/2001 stabilisce che, per specifiche esigenze cui non possono far fronte con personale in servizio, le amministrazioni pubbliche possono conferire esclusivamente incarichi individuali, con contratti di lavoro autonomo, ad esperti di particolare e comprovata specializzazione anche universitaria, a determinate condizioni, quali: a) l'oggetto della prestazione deve corrispondere alle competenze attribuite dall'ordinamento all'amministrazione conferente, ad obiettivi e progetti specifici e determinati e deve risultare coerente con le esigenze di funzionalità dell'amministrazione conferente; b) l'amministrazione deve avere preliminarmente accertato l'impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili al suo interno; c) la prestazione deve essere di natura temporanea e altamente qualificata; non è ammesso il rinnovo; l'eventuale proroga dell'incarico originario è consentita, in via eccezionale, al solo fine di completare il progetto e per ritardi non imputabili al collaboratore, ferma restando la misura del compenso pattuito in sede di affidamento dell'incarico; d) devono essere preventivamente determinati durata, oggetto e compenso della collaborazione. Si prescinde dal requisito della comprovata specializzazione universitaria in caso di stipulazione di contratti di collaborazione per attività che debbano essere svolte da professionisti iscritti in ordini o albi o con soggetti che operino nel campo dell'arte, dello spettacolo, dei mestieri artigianali o dell'attività informatica nonché a supporto dell'attività didattica e di ricerca, per i servizi di orientamento, compreso il collocamento, e di certificazione dei contratti di lavoro purché senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, ferma restando la necessità di accertare la maturata esperienza nel settore.

Agli oneri derivanti dal comma in esame, pari a euro 6.961.000 per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2024, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della cultura.

Articolo 7, comma 6-ter
(Proroga della facoltà di conferire incarichi dirigenziali non generali presso il Ministero della cultura)

Il comma 6-ter dell'articolo 7, inserito nel corso dell'esame alla Camera, alla **lettera a)**, proroga dal **31 dicembre 2023** al **31 dicembre 2024** il termine ultimo entro cui il Ministero della cultura, nelle more delle procedure concorsuali per il reclutamento del personale dirigenziale tecnico, può esercitare la facoltà di conferire incarichi dirigenziali non generali (di seconda fascia) *ex art. 19, comma 6, del d.lgs. 165/2001* fino al 15% del totale, anziché fino al 10%. La **lettera b)** introduce inoltre una specifica deroga alla vigente previsione per cui **i contratti relativi a detti incarichi devono prevedere una clausola risolutiva espressa** che dispone la cessazione dall'incarico all'atto dell'assunzione in servizio, nei ruoli del personale del MIC, dei vincitori del concorso per il reclutamento del personale dirigenziale tecnico di cui al comma 5 dell'art. 24 del D.L. 104/2020. In particolare, la disposizione qui introdotta prevede che i contratti relativi a detti incarichi, limitatamente alle Soprintendenze archeologia, belle arti e paesaggio nel numero massimo di 7, già conferiti e in essere al 31 dicembre 2023, cessano di avere efficacia decorsi tre anni dal conferimento o, in ogni caso, il 31 dicembre 2024.

La **lettera a)** della disposizione qui in commento, modificando **l'art. 24, comma 3, del D.L. 104/2020**, proroga dal **31 dicembre 2023** al **31 dicembre 2024** il termine entro cui il MIC, nelle more delle procedure concorsuali per il reclutamento del personale dirigenziale tecnico di cui al comma 5 del medesimo articolo, può esercitare la facoltà di conferire incarichi dirigenziali non generali (di seconda fascia) *ex art. 19, comma 6, del d.lgs. 165/2001* fino al 15% del totale, anziché nel limite generale del 10% previsto dall'art. 1, comma 6, secondo periodo, del D.L. 162/2019. Peraltro, a norma dell'art. 1-bis, comma 7, del D.L. 80/2021, la misura massima del 15% può essere incrementata fino a 1/3, tenuto conto della necessità di dare attuazione al PNRR.

In precedenza, già il **decreto-legge n. 198 del 2022** (L. 14/2023), all'articolo 1, comma 18, aveva prorogato tale termine dal **31 dicembre 2022** al **31 dicembre 2023**.

Si ricorda che l'art. 24, comma 3, del D.L. 104/2020 pone dei limiti alle modalità d'esercizio di tale facoltà:

1) gli incarichi dirigenziali non generali in questione possono essere conferiti esclusivamente per le direzioni periferiche di Soprintendenze archeologia, belle arti e paesaggio, archivistiche e bibliografiche, nonché per istituti e uffici periferici diversi dagli istituti di rilevante interesse nazionale dotati di autonomia speciale. Tali incarichi dirigenziali possono essere conferiti esclusivamente al personale delle aree funzionali del medesimo Ministero, già in servizio a tempo indeterminato e comunque in possesso dei requisiti di cui all'art. 19, comma 6, del D.LGS. 165/2001. Quest'ultimo consente il conferimento d'incarichi dirigenziali a tempo determinato a persone di particolare e comprovata qualificazione professionale, non rinvenibile nei ruoli dell'Amministrazione, che abbiano svolto attività in organismi ed enti pubblici o privati ovvero aziende pubbliche o private con esperienza acquisita per almeno un quinquennio in funzioni dirigenziali, o che abbiano conseguito una particolare specializzazione professionale, culturale e scientifica desumibile dalla formazione universitaria e postuniversitaria, da pubblicazioni scientifiche e da concrete esperienze di lavoro maturate per almeno un quinquennio, anche presso amministrazioni statali, ivi comprese quelle che conferiscono gli incarichi, in posizioni funzionali previste per l'accesso alla dirigenza, o che provengano dai settori della ricerca, della docenza universitaria, delle magistrature e dei ruoli degli avvocati e procuratori dello Stato;

2) i contratti relativi a detti incarichi devono prevedere una clausola risolutiva espressa che stabilisce la cessazione dall'incarico all'atto dell'assunzione in servizio, nei ruoli del personale del MIC, dei vincitori del concorso per il reclutamento del personale dirigenziale tecnico di cui al comma 5 del medesimo art. 24 del D.L. 104/2020. Come segnalato sopra, la **lettera b)** della disposizione oggetto della presente scheda introduce una specifica deroga alla suddetta previsione stabilendo che i contratti relativi a detti incarichi, limitatamente alle Soprintendenze archeologia, belle arti e paesaggio nel numero massimo di 7, già conferiti e in essere al 31 dicembre 2023, cessano di avere efficacia decorsi tre anni dal conferimento o, in ogni caso, il 31 dicembre 2024;

3) l'utilizzo della quota eccedente la soglia generale del 10% previsto dall'art. 1, comma 6, secondo periodo, del D.L. 162/2019, è comunque subordinato alla previa autorizzazione del Ministro per la pubblica amministrazione, a valere sulle facoltà assunzionali del MIC.

Come anticipato, l'esercizio della facoltà qui oggetto di proroga può avvenire solo nelle more delle procedure per il reclutamento dei dirigenti della professionalità tecnica di cui all'art. 24, comma 5, del D.L. 104/2020,

il quale disciplina un corso-concorso selettivo di formazione bandito dalla Scuola Nazionale dell'Amministrazione, che si avvale, mediante apposita convenzione, della Scuola dei beni e delle attività culturali, per gli aspetti relativi alle materie specialistiche, nonché per i profili organizzativi e logistici del concorso e del corso-concorso.

La disposizione di cui all'art. 24 del decreto-legge n. 104 del 2020 fissava originariamente il termine ultimo per l'esercizio della facoltà di cui sopra al 31 dicembre 2022.

Articolo 7, comma 6-quater
(Contabilità ordinarie Direzioni regionali Musei)

L'articolo 7, comma 6-quater – inserito nel corso dell'esame alla Camera– prevede che le **contabilità ordinarie** intestate a 5 [Direzioni regionali Musei](#) del Ministero della cultura, accorpate ai sensi del DPCM n. 167 del 2023, continuino ad operare fino al **31 dicembre 2024**, nelle more della riforma attuata con il predetto provvedimento, che ha portato **da 18 a 13** il numero massimo delle direzioni regionali musei del MIC.

Nello specifico, la disposizione in esame prevede che le **contabilità ordinarie** intestate alle [Direzioni regionali Musei](#) accorpate ai sensi dell'art. 42, comma 5, del regolamento di organizzazione del Ministero della cultura, di cui al [DPCM 2 dicembre 2019, n. 169](#), come sostituito dall'art. 1, comma 1, lettera f), del regolamento di cui al [DPCM 17 ottobre 2023, n. 167](#), continuino ad operare **fino al 31 dicembre 2024** per consentire agli istituti accorpanti (che sono uffici di livello dirigenziale non generale dotati di autonomia speciale) di esaurire le disponibilità residue accertate alla data di entrata in vigore del citato DPCM n. 167 del 2023 (ossia al 7 dicembre 2023).

La **relazione tecnica** concernente l'emendamento 7.26. approvato durante l'esame presso la Camera, chiarisce che le suddette **contabilità ordinarie**, che continuano ad operare fino al 31 dicembre 2024, sono le seguenti: 1) Direzione Regionale Musei del **Molise**; 2) Direzione Regionale Musei del **Friuli-Venezia Giulia**; 3) Direzione Regionale Musei delle **Marche**; 4) Direzione Regionale Musei dell'**Umbria**; 5) Direzione Regionale Musei della **Liguria**.

Tali direzioni regionali vengono accorpate, secondo informazioni acquisite informalmente dai competenti uffici del MIC, con le seguenti modalità: 1) il Parco Archeologico di Sepino e il Museo Sannitico di Campobasso accorpano la Direzione Regionale Musei Molise; 2) il Museo Storico e il Parco del Castello di Miramare accorpano la Direzione Regionale Musei Friuli-Venezia Giulia; 3) il Palazzo Ducale di Urbino accorpa la Direzione Regionale Musei Marche; 4) i Musei Nazionali di Perugia accorpano la Direzione Regionale Musei Umbria; 5) i Musei nazionali di Genova accorpano la Direzione Regionale Musei Liguria.

In base alle informazioni acquisite, si intende introdurre la disposizione in esame in quanto tutti i luoghi della cultura precedentemente assegnati alle direzioni regionali in questione devono ritenersi afferenti all'istituto autonomo di riferimento e dovranno essere gestiti secondo le norme applicabili agli istituti

autonomi. La disposizione in commento quindi intende agevolare la gestione contabile con riferimento ai luoghi della cultura già afferenti alle direzioni regionali.

Si ricorda che, ai sensi **dell'art. 42** del suddetto DPCM 169 del 2019, comma 1, **le [Direzioni regionali Musei](#) - uffici di livello dirigenziale non generale**, sono articolazioni periferiche della [Direzione generale Musei](#) del Ministero della cultura, che assicurano sul territorio l'espletamento del servizio pubblico di fruizione e di valorizzazione degli istituti e dei luoghi della cultura in consegna allo Stato o allo Stato comunque affidati in gestione.

Il citato art. 1, comma 1, **lettera f)** del DPCM 167 del 2023 ha novellato il **comma 5 del medesimo art. 42** – richiamato dalla disposizione in commento - **riducendo il numero massimo di direzioni regionali da 20 a 13** (attualmente, **le [direzioni regionali musei](#)**, cui è equiparata la Direzione musei statali della città di Roma, **sono 18**).

Il vigente comma 5 dell'art. 42 del [DPCM 169 del 2019](#) prevede quindi che le **Direzioni regionali Musei**, individuate con **decreto ministeriale di natura non regolamentare** adottato ai sensi dell'art. 17, comma 4-*bis*, lettera e), della [legge n. 400 del 1988](#), e dell'art. 4, commi 4 e 4-*bis*, del [decreto legislativo, n. 300 del 1999](#) (che non risulta ancora adottato), **sono non più di tredici**, inclusa la Direzione musei statali città di Roma, e operano in una o più Regioni o in una città metropolitana, ad esclusione delle Regioni Sicilia, Trentino-Alto Adige e Valle d'Aosta. Nelle Regioni Friuli-Venezia Giulia, Liguria, Marche, Molise e Umbria le direzioni regionali Musei sono **accorpate ai musei e agli altri luoghi della cultura individuati** nell'art. 33, comma 3, **lettera b)** del medesimo DPCM 169 del 2019 (che riporta **46 musei** e altri luoghi della cultura che sono uffici dotati di autonomia speciale di livello dirigenziale non generale). Le funzioni di **Direttore regionale Musei** o di Direttore Musei statali della città di Roma – prosegue tale disposizione - possono essere attribuite anche ai Direttori degli istituti e musei di cui all'art. 33, comma 3 del DPCM 169/2019 (che comprende anche - alla lettera *a*) – altri **14 Musei** e altri luoghi della cultura che sono uffici dotati di autonomia speciale di livello dirigenziale generale), con l'atto di conferimento dei relativi incarichi e senza alcun ulteriore emolumento accessorio.

Sostanzialmente, quindi, le **5 direzioni regionali** musei del Friuli-Venezia Giulia, della Liguria, delle Marche, del Molise e dell'Umbria **vengono accorpate ai musei o luoghi della cultura** sopra indicati, presenti nei rispettivi territori, venendo inserite nel suddetto elenco dell'art. 33, comma 3, lettera *b)* del [DPCM 169 del 2019](#) accanto ai relativi istituti accorpanti. **Le 13 direzioni regionali musei che residuano,**

secondo informazioni acquisite dai competenti uffici, sono le seguenti: 1) Musei statali della città di Roma (equiparati a direzione regionale musei); 2) Musei Abruzzo; 3) Musei Basilicata; 4) Musei Calabria; 5) Musei Campania; 6) Musei Emilia-Romagna; 7) Musei Lazio; 8) Musei Lombardia; 9) Musei Piemonte; 10) Musei Puglia; 11) Musei Sardegna; 12) Musei Toscana; 13) Musei Veneto.

Articolo 7, comma 6-quinquies
(Ripartizione della quota del Fondo nazionale per lo spettacolo dal vivo destinata alle fondazioni lirico-sinfoniche)

L'articolo 7, comma 6-quinquies – inserito nel corso dell'esame alla Camera – proroga all'anno 2024 la disciplina derogatoria di ripartizione della quota del **Fondo nazionale per lo spettacolo dal vivo** destinata alle **fondazioni lirico-sinfoniche**, introdotta dal decreto-legge n. 34 del 2020.

Nello specifico, la disposizione in esame novella l'**art. 183, comma 4**, del [decreto-legge n. 34 del 2020](#) (legge n. 77 del 2020), concernente la ripartizione della quota del Fondo nazionale per lo spettacolo dal vivo destinata alle **fondazioni lirico-sinfoniche**.

Si ricorda che il suddetto **comma 4** dell'art. 183 del decreto-legge n. 34 del 2020 prevede – a legislazione vigente - che la **quota del Fondo unico per lo spettacolo** (ora denominata “Fondo nazionale per lo spettacolo dal vivo”), di cui alla [legge n. 163 del 1985](#) destinata alle fondazioni lirico-sinfoniche per gli anni 2020, 2021, 2022 e 2023, sia ripartita sulla base della media delle percentuali stabilite per il triennio 2017-2019, in deroga ai criteri generali e alle percentuali di ripartizione previsti dall'articolo 1 del [decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo 3 febbraio 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 116 del 21 maggio 2014](#). Le fondazioni lirico-sinfoniche – prosegue la disposizione oggetto della novella in commento - entro il 30 giugno 2023 rendicontano l'attività svolta nel 2022, dando conto in particolare di quella realizzata a fronte dell'emergenza sanitaria da COVID-19, delle esigenze di tutela dell'occupazione e della riprogrammazione degli spettacoli.

Ora la **disposizione in commento**:

- A) **alla lettera a)**, oltre a sostituire - al primo periodo del comma 4 dell'art. 183 - la precedente dizione del Fondo unico per lo spettacolo con quella già introdotta dall'art. 1, comma 631 della [legge n. 197 del 2022](#) (legge di bilancio 2023), ossia "**Fondo nazionale per lo spettacolo dal vivo**", proroga all'anno 2024 la suddetta disciplina derogatoria di ripartizione della quota del medesimo Fondo destinata alle fondazioni lirico-sinfoniche;
- B) **alla lettera b)**, proroga conseguentemente al 30 giugno 2024 il termine entro cui le fondazioni lirico-sinfoniche rendicontano l'attività svolta, in questo caso, “nel 2023”.

Al riguardo, si ricorda che l'art. 1, comma 799, della [legge n. 234/2021](#) (legge di bilancio per il 2022) aveva già esteso al 2022 il meccanismo di ripartizione della quota dell'allora FUS destinata alle fondazioni lirico-sinfoniche previsto, in relazione agli anni 2020 e 2021, dall'art. 183, comma 4, del [decreto-legge n. 34 del 2020](#). Successivamente, l'art. 7, comma 7-bis, del [decreto-legge n. 198 del 2022](#) (legge n. 14 del 2023) ha ulteriormente esteso, **al 2023**, tale modalità derogatoria di riparto della quota destinata alle fondazioni lirico-sinfoniche.

Con riferimento ai criteri generali e alle percentuali di ripartizione che sono derogati dalla disposizione in commento, si ricorda che l'art. 1 del [decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo 3 febbraio 2014](#) (pubblicato nella GU n. 116 del 21 maggio 2014) ha stabilito che la quota dell'ex FUS (ora Fondo nazionale per lo spettacolo dal vivo) destinata alle fondazioni lirico-sinfoniche sia attribuita con decreto del Direttore generale competente sentita la commissione consultiva sulla base dei seguenti criteri: a) una sub-quota, nella misura del 50 per cento della quota, è ripartita in considerazione dei costi di produzione derivanti dai programmi di attività realizzata da ciascuna fondazione nell'anno precedente quello cui afferisce la ripartizione, sulla base degli indicatori di rilevazione della produzione di cui all'art. 2; b) una sub-quota, nella misura del 25 per cento della quota, è ripartita in considerazione del miglioramento dei risultati della gestione attraverso la capacità di reperire risorse; c) una sub-quota, nella misura del 25 per cento della quota, è ripartita in considerazione della qualità artistica dei programmi, con particolare riguardo per quelli atti a realizzare segnatamente in un arco circoscritto di tempo spettacoli lirici, di balletto e concerti coniugati da un tema comune e ad attrarre turismo culturale.

Si segnala, da ultimo, il [decreto ministeriale n. 168 del 14 aprile 2023](#), recante “*Riparto del Fondo nazionale per lo spettacolo dal vivo anno 2023*”. In base al predetto decreto, è stata ripartita la quota destinata alle 14 fondazioni lirico sinfoniche, per il **2023**, per mezzo dei decreti direttoriali [n. 922 del 12 luglio 2023](#) e [n. 1769 del 23 novembre 2023](#) (per complessivi 200 milioni di euro).

Per un approfondimento sul **Fondo nazionale per lo spettacolo dal vivo** (ex Fondo unico per lo spettacolo), si rinvia alla [relativa sezione dei temi web](#) del *Portale della documentazione*.

Articolo 7-bis
(Misure per l'innovazione digitale dell'editoria)

L'**articolo 7-bis**, inserito nel corso dell'esame alla Camera, prevede, al **comma 1**, che il contributo per favorire la conversione in digitale e la conservazione degli archivi multimediali delle imprese radiofoniche private è concesso nel limite di spesa di 2 milioni di euro per l'anno 2024. Il **comma 2** dispone in relazione agli oneri finanziari.

Il **comma 1** richiama espressamente l'articolo 30-*quater*, comma 2, del D.L. n. 34/2019 (L. n. 58/2019).

Si rammenta al riguardo che l'articolo 12, comma 5-*bis*, del D.L. 198/2022 (L. 14/2023), aveva previsto l'erogazione anche per l'anno 2023 - nel limite di spesa di 2 milioni - del contributo per la conversione in digitale e la conservazione in archivi multimediali delle imprese radiofoniche private che avessero svolto attività di informazione di interesse generale. Tale contributo era stato previsto (originariamente nella misura di 3 milioni e per il 2019) dall'articolo 30-*quater*, comma 2, del decreto-legge n. 34 del 2019.

È stato altresì previsto che il contributo non sia soggetto a riparto percentuale tra gli aventi diritto (e possa essere riassorbito da eventuale convenzione appositamente stipulata successivamente). Il contributo è riconosciuto alle imprese radiofoniche private che abbiano svolto attività di informazione di interesse generale, di cui alla legge n. 230 del 1990.

Tale legge è stata dapprima abrogata dall'articolo 1, comma 810 della legge n. 145 del 2018 (legge di bilancio 2019). L'abrogazione però - come tutti gli altri termini previsti dal richiamato comma 810 in relazione alla prevista progressiva riduzione ed eliminazione dei contributi per l'editoria - è stata oggetto di successive proroghe, giungendosi infine ad un termine di settantadue mesi (rispetto alla data di riferimento, il 1° gennaio 2019): cfr. l'articolo 14, comma 4-*ter* del decreto-legge n. 228 del 2021.

Ed ancora l'articolo 14 del decreto-legge n. 228 citato ha previsto (al comma 4-*bis*) che il contributo di cui qui si tratta fosse erogato (per complessivi due milioni) nell'anno 2022 (precedente proroga, per il 2021, era stata disposta dall'articolo 7, comma 4-*bis* del decreto-legge n. 183 del 2020).

L'articolo 1 della legge n. 230 individua come imprese radiofoniche che abbiano svolto attività di informazione di interesse generale, quelle che nei primi tre anni di applicazione di una precedente legge di disciplina e

finanziamento del settore editoriale (la legge n. 67 del 1987), abbiano: a) trasmesso quotidianamente propri programmi informativi su avvenimenti politici, religiosi, economici, sociali, sindacali o letterari per non meno di nove ore comprese tra le ore sette e le ore venti; b) utilizzato esclusivamente per la diffusione dei propri programmi, in ciascuno dei tre anni, almeno 60 impianti di trasmissione ubicati in almeno 35 province e in almeno 14 regioni italiane e che, quantomeno nel terzo anno, abbiano esteso il numero di impianti al 50 per cento delle province e all'85 per cento delle regioni; c) usufruito delle agevolazioni e dei rimborsi di cui al comma 1 dell'articolo 1 della legge n. 230 del 1990 (contributo per le imprese che abbiano diffuso con propri impianti programmi nel triennio 1986-1988 ed in regola con la documentazione richiesta) o dei contributi di cui al comma 2 dell'articolo 11 della legge n. 67 del 1987 (contributo per imprese radiofoniche che risultino organi di partiti politici rappresentati in almeno un ramo del Parlamento).

Il **comma 2** dispone in relazione agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 2 milioni di euro per l'anno 2024, ai quali si provvede a valere sulle risorse del Fondo unico per il pluralismo e l'innovazione digitale dell'informazione e dell'editoria, di cui all'articolo 1, comma 1, della legge 26 ottobre 2016, n. 198, nell'ambito della quota destinata agli interventi di competenza della Presidenza del Consiglio dei ministri, di cui all'articolo 1, comma 2, lettera c), della medesima legge n. 198 del 2016, e all'articolo 1, comma 616, della legge 30 dicembre 2020, n. 178.

Articolo 8, comma 1 *(Aeroporto di Firenze)*

L'articolo 8, comma 1 stabilisce una proroga temporale, dal 31 dicembre 2023 al **31 dicembre 2024**, per l'adempimento di alcuni oneri necessari a favorire la cantierabilità dei lavori relativi all'Aeroporto di Firenze "Amerigo Vespucci".

Il [comma 1 dell'articolo 8 del decreto-legge n. 215/2023](#) dispone la proroga del termine, originariamente fissato al 31 dicembre 2023, per il finanziamento di alcuni interventi presso l'Aeroporto di Firenze e stabiliti *ex* [articolo 3, comma 3-bis, del decreto-legge n. 133 del 2014](#). Tale termine viene prorogato alla data del **31 dicembre 2024**.

A tale riguardo si ricorda come il **decreto interministeriale MIT-MEF n. 82 del 4 marzo 2015** aveva stanziato l'importo di 50 milioni di euro per la realizzazione di interventi nell'aeroporto in questione.

Tuttavia le condizioni di appaltabilità non si sono ancora verificate, per via dell'**annullamento** del Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare di concerto con il Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo **n. 377 del 28/12/2017** con il quale era stata decretata la compatibilità ambientale del "Master Plan 2014 - 2029" dell'aeroporto "Amerigo Vespucci" di Firenze, subordinatamente al rispetto delle Condizioni ambientali descritte nel Decreto stesso. A seguito della pronuncia di annullamento, la Direzione Generale per lo sviluppo del territorio la programmazione ed i progetti internazionali del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, con **Decreto Direttoriale 9974 del 16/06/2020** ha decretato la cessazione degli effetti del Decreto del Direttore generale dello Sviluppo del Territorio, la programmazione ed i progetti internazionali del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti n. 6674 del 15 aprile 2019, con il quale era stato accertato il perfezionamento del procedimento d'Intesa Stato - Regione Toscana, relativo al Masterplan dell'Aeroporto "Amerigo Vespucci" di Firenze.

A seguito della situazione sopra descritta, la norma in commento prevede la proroga del termine sopra richiamato dal 31 dicembre 2023 al 31 dicembre 2024.

Articolo 8, commi 2 e 3
***(Proroga dell'attività delle agenzie per la somministrazione e la
riqualificazione del lavoro portuale)***

L'articolo 8, comma 2, proroga di **tre mesi** l'attività delle **agenzie per la somministrazione e la riqualificazione del lavoro nei porti**. Inoltre, prevede anche per il **2024** risorse per il personale **non avviato al lavoro**.

L'articolo 8 in commento – ai commi 2 e 3 – inerisce alle **agenzie per la somministrazione e la riqualificazione professionale dei lavoratori nei porti**.

Anzitutto, esso proroga l'attività di tali agenzie di **tre mesi**.

L'art. 4, comma 1, del decreto-legge n. 243 del 2016, infatti, prevedeva che le agenzie potessero operare per 78 mesi (sei anni e mezzo).

Il termine viene portato a **81 mesi** dall'istituzione.

Inoltre, essa prevede che il finanziamento per compensare i **lavoratori non effettivamente avviati al lavoro** da parte delle agenzie, già previsto in anni precedenti, sia prolungato per **2 milioni e 200 mila euro** a valere sul **2024**.

A tale ultimo riguardo, il comma 3 prevede l'apposita copertura mediante la **corrispondente riduzione** del fondo di cui all'art. 1, comma 471, della legge di bilancio per il 2023 (n. 197 del 2022). Si tratta del fondo – istituito nello stato di previsione del MIT - per l'**incentivazione alla qualificazione del lavoro portuale**, (c.d. **buono-lavoro portuale**), che aveva una dotazione di **3 milioni di euro** per ciascuno degli anni dal **2023** al **2026** (in pratica, per il **2024**, il fondo resta dotato di euro **800 mila**).

Al proposito, si ricorda che il **decreto-legge n. 243 del 2016 (art. 4)** ha previsto la **possibilità per le Autorità di sistema portuale di istituire** le **agenzie** per la **somministrazione e la riqualificazione professionale** dei lavoratori dei porti, presso i quali il c.d. *transshipment* (vale a dire la movimentazione dei *container* mediante trasbordo) sia stato largamente prevalente (per più precisi ragguagli v., oltre che il testo dell'art. 4 richiamato, anche il **dossier** della XVII legislatura).

Le agenzie istituite sono state le seguenti:

- porto di **Gioia Tauro** (Agenzia Gioia Tauro *Port Agency* srl)
- porto di **Taranto** (Taranto *Port Workers Agency* srl).

Peraltro, nel 2022, l’Autorità di sistema portuale del Mar di Sardegna ha istituito un’agenzia per il porto di **Cagliari** (la *Kalport* srl), il quale però – come pure si evince dalla Relazione tecnica di accompagnamento all’A.C. 1633 – **non** è destinataria della disposizione in commento. Essa infatti è oggetto di un finanziamento apposito, previsto in una distinta norma (l’art. 1, commi 997 e 998, della legge di bilancio per il 2022).

Quanto al citato fondo istituito dall’art. 1, comma 471, della legge di bilancio per il 2023, v. qui il [*dossier*](#). Con **decreto interministeriale dell’11 agosto 2023, n. 203** ne sono stati disciplinati gli aspetti applicativi (termini e modalità per le domande di concessione dei contributi).

Articolo 8, comma 3-bis
(Contributo per lavoro portuale)

Il comma 3-bis dell'articolo 8, introdotto dalla Camera, estende al 2024, rifinanziandola con 2 milioni di euro, la possibilità delle Autorità di sistema portuale di erogare risorse residue a favore di fornitori di lavoro e imprese titolari di contratti d'appalto nel settore portuale e la riconnette alla recente crisi in Medioriente e nel Mar Rosso, in aggiunta al conflitto bellico ucraino.

In dettaglio la modifica viene operata sull'articolo 199, comma 1, lettera *b*), quarto periodo, del **decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34** (c.d. decreto rilancio), convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, il quale ha disposto che in conseguenza della **crisi economica e finanziaria** derivante dagli sviluppi del **conflitto bellico in Ucraina, le Autorità di sistema portuale possano procedere**, nel limite complessivo massimo di 3 milioni di euro per l'anno 2023, nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente destinate allo scopo e nel rispetto degli equilibri di bilancio, **all'erogazione delle eventuali risorse residue stanziato dall'articolo 199**, in favore dei beneficiari e nel rispetto degli importi e dei requisiti ivi stabiliti. **a favore del soggetto fornitore di lavoro portuale** (di cui all'articolo 17 della legge 28 gennaio 1994, n. 84), **e delle imprese autorizzate** ai sensi dell'articolo 16 della stessa legge, **titolari di contratti di appalto e di attività comprese nel ciclo operativo** (ai sensi dell'articolo 18, comma 9, ultimo periodo, della medesima legge), nel rispetto degli importi e dei requisiti di cui ai precedenti periodi.

Si ricorda che la **quantificazione dei residui disponibili** e l'autorizzazione al loro utilizzo per ciascuna Autorità sono rimesse a un **decreto del MIT**, da adottarsi di concerto con il MEF.

Il richiamato articolo 199, interessato dalla novella, reca disposizioni in materia di lavoro portuale e trasporti marittimi. Rinviano per ogni approfondimento al relativo [dossier](#), si ricorda in questa sede che, in considerazione del **calo dei traffici** nei porti italiani derivanti dall'**emergenza Covid-19, il comma 1, lettera b), primo periodo**, ha autorizzato le **Autorità di sistema portuale e l'Autorità portuale di Gioia Tauro**, compatibilmente con le proprie disponibilità di bilancio e ferme restando le disposizioni in materia di lavoro portuale temporaneo di cui all'articolo 9-ter del decreto- legge n. 109 del 2018 (c.d. decreto Genova), a corrispondere al soggetto **fornitore di lavoro portuale** (di cui all'articolo 17 della legge n. 84 del 1994) un **contributo pari a 90 euro per**

ogni lavoratore in relazione a ciascuna giornata di lavoro prestata in meno rispetto al corrispondente mese dell'anno 2019, nel limite massimo di:

- 4 milioni di euro per il 2020;
- 4 milioni di euro per il 2021;
- 2 milioni di euro per il periodo dal 1° gennaio al 30 giugno 2022,

Il **terzo periodo** della stessa lett. b) ha previsto un **contributo** pari a euro **90 per ogni turno lavorativo prestato in meno** rispetto al corrispondente mese dell'anno 2019, **in favore di imprese autorizzate** (ai sensi dell'articolo 16 della legge 28 gennaio 1994, n. 84), **titolari di contratti d'appalto di attività comprese nel ciclo operativo** (ai sensi dell'articolo 18, comma 7, ultimo periodo, della legge n. 84 del 1994).

Si ricorda che l'art. 73, comma 6-bis del **D.L. n. 73 del 2021** reca un'interpretazione autentica di tale disposizione, stabilendo che la locuzione: "**per ogni lavoratore**" si interpreta nel senso che, ai fini della determinazione del contributo ivi previsto, si tiene conto di tutti i lavoratori impiegati in forza di contratti di lavoro subordinato, compresi quelli a tempo determinato, a tempo parziale o stagionale, nonché di contratti di somministrazione di lavoro di cui al capo IV del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81.

Alla **compensazione degli effetti finanziari** in termini di fabbisogno e di indebitamento netto, pari a **2 milioni di euro per l'anno 2024**, il **comma 3-bis** dispone che si provveda mediante **corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa** prevista dall'**articolo 1, comma 505, della legge di bilancio 2023** (legge 29 dicembre 2022, n. 197), cioè dello stanziamento, di 2,4 milioni di euro annui a decorrere dal 2023, **per compensare gli enti proprietari delle strade dei minori introiti derivanti dalla riduzione del 70 % dell'indennità dovuta per la maggiore usura delle strade** conseguente al **passaggio di convogli formati da macchine agricole** con massa complessiva del medesimo convoglio superiore a 44 tonnellate.

Articolo 8, comma 4 *(Proroga per la sicurezza delle gallerie ferroviarie)*

L'articolo 8, comma 4, proroga di **un anno** alcuni termini previsti nel **decreto MIT 28 ottobre 2005** sulla **sicurezza** delle **gallerie ferroviarie**.

In dettaglio, l'articolo 8 in commento – al comma 4 – differisce al **31 dicembre 2024** una serie di **termini** contenuti nel **decreto ministeriale del 28 ottobre 2005**, inerente alla **sicurezza** delle **gallerie ferroviarie**.

In particolare si tratta dei termini previsti dagli articoli 3, comma 8, 10, comma 2, e 11, comma 4, del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 28 ottobre 2005, che disciplina la sicurezza nelle gallerie ferroviarie. Tali disposizioni concernono i termini per l'adeguamento del sistema delle gallerie ferroviarie ai requisiti previsti dagli allegati al decreto sopra indicato. L'articolo 3, comma 8 del decreto ministeriale del 28 ottobre 2005 prescrive che in occasione della ristrutturazione del materiale rotabile in esercizio tutti i componenti sostituiti e integrativi devono rispettare i criteri di sicurezza di cui all'Allegato II del medesimo decreto, che contiene i requisiti di sicurezza per le gallerie nel sistema ferroviario. Comunque entro 15 anni dall'entrata in vigore del decreto ministeriale (entrato in vigore l'8 aprile 2016) tutto il materiale rotabile circolante sulle infrastrutture ferroviarie deve rispettare i criteri di sicurezza di cui all'Allegato II. L'articolo 10, comma 2, del decreto ministeriale del 28 ottobre 2005 prevede che entro 3 anni dall'entrata in vigore del decreto il Gestore dell'infrastruttura proponga al Ministero un programma di realizzazione delle misure di sicurezza modulato nel tempo, da attuarsi comunque non oltre i successivi sette anni, che rispetti l'obiettivo di sicurezza di cui all'Allegato III, contenente le disposizioni in materia di analisi di rischio. Il Ministero, sentito il parere della Commissione sicurezza, comunica il programma di realizzazione degli interventi di adeguamento ai soggetti erogatori dei finanziamenti per gli investimenti in attuazione delle norme vigenti. Infine l'articolo 11, comma 4, prevede che i lavori di adeguamento delle gallerie, in base agli interventi approvati, devono essere realizzati entro quindici anni dall'entrata in vigore del decreto.

La proroga è prevista nelle more dell'adozione, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di specifiche linee guida, indirizzate ai gestori delle infrastrutture ferroviarie e alle imprese ferroviarie e finalizzate ad assicurare la sicurezza nelle gallerie ferroviarie.

Al proposito, si tratta di un'**ulteriore** proroga rispetto a quella già disposta dall'art. **13, comma 17-bis**, del decreto-legge n. **183 del 2020** (Proroga termini del 2020, convertito nella legge n. 21 del 2021), su cui si rinvia – per approfondimenti – al relativo [dossier](#).

Articolo 8, comma 5
*(Semplificazione in materia di affidamento dei contratti pubblici
PNRR e PNC)*

L'articolo 8, comma 5 stabilisce una proroga **dal 31 dicembre 2023 al 30 giugno 2024** del termine per la realizzazione degli interventi finanziati dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza e dal Piano Nazionale Complementare mediante procedure di affidamento semplificate.

Il [comma 5 dell'articolo 8 del decreto-legge n. 215/2023](#) prevede quindi una dilazione temporale del termine fissato *ex* articolo 14, comma 4, del decreto-legge n. 13/2023 (in materia di realizzazione di interventi nell'ambito di procedure di affidamento semplificate con i fondi stanziati dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza e del Piano nazionale complementare), dal termine inizialmente fissato al 31 dicembre 2023 al termine del **30 giugno 2024**.

Articolo 8, comma 5-bis **(Responsabilità erariale)**

Il **comma 5-bis**, inserito nel corso dell'esame alla Camera, **proroga** di sei mesi (dal 30 giugno 2024 **al 31 dicembre 2024**) la disposizione del decreto-legge n. 76/2020 sul **c.d. "scudo erariale"**, che limita in via transitoria la responsabilità erariale di amministratori, dipendenti pubblici e privati cui è affidata la gestione di pubbliche risorse ai danni cagionati dalle sole condotte poste in essere con dolo, escludendo quindi ogni responsabilità per colpa grave.

A tal fine la disposizione in esame modifica l'**articolo 21, comma 2 del decreto-legge n. 76 del 2020** (conv. L. n. 120/2020), che nel testo vigente **limita**, con riguardo ai fatti commessi dal 17 luglio 2020 (data di entrata in vigore del citato decreto-legge) al 30 giugno 2024, **la responsabilità** dei soggetti sottoposti alla giurisdizione della Corte dei conti in materia di contabilità pubblica per l'azione di responsabilità, **ai soli casi** in cui la produzione del danno **conseguente alla condotta** del soggetto agente sia stata compiuta con **dolo**.

Questa limitazione di responsabilità si applica ai danni cagionati **dalle sole condotte attive**, mentre nel caso di danni cagionati da omissione o inerzia del soggetto che avrebbe dovuto attivarsi e non lo ha fatto, il soggetto agente continua a risponderne sia a titolo di dolo, sia di colpa grave.

In relazione ai **termini di efficacia** di tale disposizione si ricorda che nel testo originario del decreto-legge n. 76, l'esclusione dell'azione di responsabilità erariale per le condotte gravemente colpose, trovava applicazione con riguardo ai soli fatti commessi dal 17 luglio 2020 al 31 luglio 2020, termine quest'ultimo esteso al 31 dicembre 2021 in sede di conversione. L'efficacia della disposizione è stata poi ulteriormente **prorogata fino al 30 giugno 2023 dal DL 77/2021** (articolo 51, comma 1, lett. *h*) e **fino al 30 giugno 2024 dal DL 44/2023** (art. 1, comma 12-*quinqies*, lett. *a*).

Come ricostruito anche dalla Corte costituzionale con la [sentenza n. 8 del 2022](#), questo **intervento normativo**, maturato a seguito dell'emergenza pandemica da COVID-19, "nell'ambito di un eterogeneo provvedimento d'urgenza volto a dare nuovo slancio all'economia nazionale" risponde all'esigenza di contrastare il fenomeno che si è soliti

designare con l'espressione "burocrazia difensiva", per indicare l'atteggiamento in base al quale "i pubblici funzionari si astengono dall'assumere decisioni che pur riterrebbero utili per il perseguimento dell'interesse pubblico, preferendo assumerne altre meno impegnative (in quanto appiattite su prassi consolidate e anelastiche), o più spesso restare inerti, per il timore di esporsi a possibili addebiti penali (cosiddetta "paura della firma")".

In tale contesto il D.L. n. 76 del 2020 in un apposito capo (il Capo IV del Titolo II), intitolato «responsabilità», è intervenuto sulle due principali fonti di responsabilità per i pubblici amministratori, ossia la responsabilità erariale e la responsabilità penale, mediante "modifiche limitative e all'insegna della maggiore tipizzazione".

In particolare, con riguardo alla responsabilità erariale, come precisava la relazione illustrativa al D.L. 76/2020, la finalità è quella di **limitare** la responsabilità "al solo profilo del dolo **per le azioni e non anche per le omissioni**, in modo che i pubblici dipendenti abbiano maggiori rischi di incorrere in responsabilità in caso di non fare (omissioni e inerzie) rispetto al fare, dove la responsabilità viene limitata al solo profilo del dolo". Pertanto, la disposizione ha determinato un diverso trattamento riservato alle condotte gravemente colpose omissive rispetto a quelle commissive, le prime ancora oggetto dell'eventuale azione contabile, le seconde sottratte all'addebito per un periodo transitorio.

Più in generale è opportuno ricordare che la **responsabilità amministrativo-contabile**, sul piano generale, può definirsi come la misura prevista dall'ordinamento contro chi, legato da un rapporto di servizio con la P.A., arrechi un danno suscettibile di valutazione economica allo Stato o ad altro ente od organismo pubblico, con dolo o colpa grave, in violazione dei suoi doveri di servizio.

In base alla **legge 14 gennaio 1994, n. 20** (articolo 1), gli elementi di specifica caratterizzazione di tale tipo di responsabilità sono:

- il rapporto di servizio, che lega l'autore dell'illecito all'amministrazione pubblica che risente della sua negativa condotta;
- l'evento lesivo, che si sostanzia in un danno patrimoniale (illegittimo sacrificio di un bene economico della P.A.) oppure nella violazione di un bene bene-valore fondamentale della contabilità pubblica;
- lo stato soggettivo di dolo o almeno di colpa grave che ha sostenuto la condotta di chi ha agito, stante l'irrilevanza, a seguito dell'intervento riformatore del 1994, della semplice colpa.

Secondo la disciplina della legge n. 20/1994, l'**illecito contabile**, in particolare, per essere legittimamente imputabile al convenuto deve essergli riferibile **a titolo di dolo o colpa grave**, essendo irrilevante la mera colpa lieve (si veda Corte cost., sentenza 28 novembre 1998, n. 371), la quale può produrre conseguenze dal punto di vista del diritto civile ed

amministrativo (e persino di quello penale ove il reato sia previsto come colposo), ma non di quello contabile (si veda fra le tante [Corte dei Conti, Sezione Giurisdizionale Umbria, sentenza n. 67 del 25 settembre 2019](#)).

Proprio con la nota [sentenza n. 371 del 1998](#), la **Corte costituzionale**, chiamata a valutare la legittimità dell'intervento legislativo allora diretto a limitare la responsabilità amministrativa alle sole condotte poste in essere con colpa grave, escludendo la colpa lieve, da un lato ricordava che il legislatore è "arbitro di stabilire non solo quali comportamenti possano costituire titolo di responsabilità, ma anche quale grado di colpa sia richiesto ed a quali soggetti la responsabilità sia ascrivibile (sentenza n. 411 del 1988), senza limiti o condizionamenti che non siano quelli della non irragionevolezza e non arbitrarietà" Dall'altro, valutava non arbitraria né irragionevole la modifica allora introdotta sul presupposto dell'esigenza di dar luogo "nei confronti degli amministratori e dei dipendenti pubblici, un assetto normativo in cui il timore delle responsabilità non esponga all'eventualità di rallentamenti ed inerzie nello svolgimento dell'attività amministrativa (...) nella ricerca di un punto di equilibrio tale da rendere, per dipendenti ed amministratori pubblici, la prospettiva della responsabilità ragione di stimolo, e non di disincentivo" (punto 6 in diritto).

La novità introdotta dal decreto semplificazioni sulla limitazione della responsabilità erariale alle condotte dolose (articolo 20, comma 2, D.L. n. 76/2020) si accompagna ad un'ulteriore modifica, non di natura temporanea, contenuta nel primo comma del medesimo articolo, per cui "la prova del **dolo** richiede la dimostrazione della **volontà dell'evento dannoso**".

Sempre con riguardo specificamente ai titoli di **imputazione soggettiva delle condotte** (fatti e omissioni) secondo la giurisprudenza prevalente la **colpa grave** (generalizzata dall'art. 1, comma 1, legge 14 gennaio 1994, n. 20), da accertarsi (ex ante al tempo della condotta e non ex post) non in termini psicologici bensì normativi, consiste nell'errore professionale inescusabile dipendente da una violazione di legge, da intendersi in senso ampio, ovvero fondata su imperizia, negligenza e imprudenza dovendo la stessa sempre essere riferibile ai compiti, mansioni, funzioni e poteri del convenuto, non potendo, invece, essere dedotta dalla mera posizione di vertice, a meno che questa non implichi la necessità di adottare atti specifici puntualmente indicati dalla Procura regionale (Si vedano fra le altre C. conti, sez. riun., 14 settembre 1982, n. 313; sez. riun., 26 maggio 1987, n. 532; sez. riun., 10 giugno 1997, n. 56; sez. riun., 8 maggio 1991, n. 711).

Sui temi oggetto della disposizione in esame si è svolta l'[audizione informale](#) della Corte dei conti presso le Commissioni riunite I e XI della Camera nella seduta del 1° giugno 2023.

Articolo 8, comma 6
(Divieto di circolazione di veicoli a motore adibiti a servizi di trasporto pubblico locale)

L'articolo 8, comma 6, stabilisce la dilazione di una pluralità di termini previsti dall'articolo 4, comma 3-*bis*, del decreto-legge n. 121 del 2021 in relazione ai termini temporali da osservare per la riduzione della circolazione dei veicoli particolarmente inquinanti nel settore dei trasporti pubblici.

Nel dettaglio, la presente disposizione trasla rispettivamente a:

- **31 gennaio 2024** il termine, originariamente fissato al 1° gennaio 2024, per le categorie di veicoli Euro 2;
- **15 gennaio 2024** il termine, originariamente fissato al 15 novembre 2023, per le categorie di veicoli Euro 2 da poter esonerare nelle Province autonome di Trento e Bolzano;
- **31 gennaio 2024** il termine ultimo spettante al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per l'adozione del decreto di esonero delle categorie di veicoli Euro 2 che sono da considerarsi necessari per soddisfare i requisiti di funzionamento del trasporto pubblico locale.

Articolo 8, comma 6-bis
(Revisione periodica dei veicoli a motore)

Il comma 6-bis dell'articolo 8, introdotto dalla Camera, proroga ulteriormente, al 31 dicembre 2024, il termine entro il quale è consentito agli ispettori autorizzati di effettuare gli accertamenti relativi alla revisione dei veicoli a motore prevista dal Codice della Strada.

In dettaglio, il **comma 6-bis proroga al 31 dicembre 2024**, il termine che era stato da ultimo fissato al 31 dicembre 2023 dall'**articolo 10, comma 1 del decreto legge n. 228 del 2021**, convertito, con modificazioni dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15, come novellato dall'articolo 10, comma 6-bis, del decreto-legge n. 198 del 2022.

La previsione in commento si inserisce infatti all'interno di una **catena normativa**.

Si ricorda che lo svolgimento dell'attività di revisione è stato inizialmente consentito agli ispettori fino al **31 marzo 2021** dall'articolo 92, comma 4-septies, del decreto-legge n. 18 del 2020 (comma aggiunto dall'articolo 49, comma 5-septies, del decreto-legge n. 76 del 2020, c.d. semplificazioni). Tale scadenza è stata successivamente prorogata al **31 dicembre 2021** dall'articolo 11-sexies, comma 4, del decreto-legge n. 52 del 2021 (c.d. riaperture), al **31 dicembre 2022** con l'articolo 10, comma 1, del decreto-legge n. 228 del 2021 (c.d. milleproroghe 2022) e da ultimo al **31 dicembre 2023** con l'articolo 10, comma 6-bis, del decreto-legge n. 198 del 2022 (c.d. milleproroghe 2023).

La **proroga** interessa in particolare la previsione di cui all'articolo 92, comma 4-septies, primo periodo, del decreto-legge n. 18 del 2020 (c.d. cura Italia), il quale, al fine sia di mitigare gli effetti derivanti dall'attuazione delle misure di contrasto al Covid-19, sia di ridurre i tempi di espletamento delle attività di revisione, ha introdotto la **possibilità che a effettuare tali controlli siano anche gli ispettori, e non solo i soggetti già previsti, vale a dire le Motorizzazioni o i privati concessionari del servizio**. Più nel dettaglio, sono abilitati alle predette attività gli ispettori di cui al decreto MIT 214 del 19 maggio 2017, e cioè (articolo 4):

- **ispettori del MIT dallo stesso** abilitati, nei centri di controllo privati di cui all'articolo 80 del Codice della strada, ovvero
- **ispettori autorizzati**.

Si ricorda altresì che il richiamato **art. 10, comma 1 del D.L. n. 228 del 2021** aveva disposto a sua volta la proroga dell'articolo 92, comma 4-

septies, del DL n. 18 del 2020, il quale **ha consentito agli ispettori autorizzati, di cui al decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 19 maggio 2017**, di effettuare la revisione periodica dei veicoli a motore, secondo le procedure definite nello stesso decreto ministeriale, di recepimento della direttiva 2014/45/UE, come modificato dal **decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 11 dicembre 2019**. Esso prevede le modalità di effettuazione dei controlli tecnici sui veicoli circolanti sulle strade pubbliche, stabilendo (art. 4) che i controlli tecnici periodici siano effettuati da ispettori del Ministero dallo stesso abilitati, nei centri di controllo privati, ovvero da ispettori autorizzati e prevedendo (articolo 13), disposizioni specifiche in merito all'attività svolta dagli ispettori autorizzati ad effettuare le revisioni presso centri privati, ai requisiti minimi di competenza e formazione dei medesimi ispettori abilitati (definite nell'Allegato IV), nonché al rilascio della relativa certificazione.

Si ricorda che agli ispettori è riconosciuto, per lo svolgimento di tale attività, un compenso, a carico esclusivo dei richiedenti la revisione, determinato secondo le modalità definite nell'articolo 19, commi 1, 2, 3 e 4, della legge 1° dicembre 1986, n. 870

Articolo 8, comma 6-ter
(Prove per abilitazioni patenti di guida)

Il comma 6-ter dell'articolo 8, introdotto dalla Camera, proroga al 31 dicembre 2024 la possibilità che le prove pratiche per il conseguimento della patente di guida, in conto privato, possano essere svolte anche da personale degli Uffici della Motorizzazione civile in quiescenza.

La previsione in commento si inserisce all'interno di una **catena normativa**. Si tratta infatti del termine previsto dall'articolo 13, comma 6-bis del decreto-legge n. 183 del 2020, come da ultimo **prorogato al 31 dicembre 2023** dall'articolo 10, comma 6-ter, del decreto legge n. 198 del 2022, convertito dalla legge 24 febbraio 2024, n. 14.

In particolare giova ricordare come il sopra richiamato comma 6-bis dell'articolo 13 del decreto-legge n. 183 del 2020 abbia disposto che le prove pratiche per il conseguimento della patente di guida, in conto privato, potessero essere svolte, fino al **31 dicembre 2022** anche da personale degli Uffici della Motorizzazione civile in quiescenza. La disposizione intendeva far fronte all'ingente arretrato nell'espletamento delle prove di verifica delle capacità e dei comportamenti per il conseguimento delle abilitazioni di guida, determinatosi a causa di una forte carenza di organico negli Uffici della Motorizzazione Civile di personale addetto alla funzione di esaminatori nelle prove ed aggravatosi a causa degli effetti derivanti dall'attuazione delle misure di contenimento dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. La possibilità è prevista per le sedute in conto privato (di cui alla legge 1° dicembre 1986, n. 870 relativa ai servizi della Motorizzazione civile), ed in relazione al personale in quiescenza già abilitato ai sensi dell'articolo 121, commi 3 e 5-bis, del codice della Strada.

L'art. 10, comma 6-bis del D.L. n. 198 del 2022 ha previsto inoltre che a tali esaminatori ausiliari sia riconosciuto, per lo svolgimento dell'attività, un **compenso**, a carico esclusivo dei richiedenti le sedute di esame, determinato secondo le modalità di cui all'articolo 19, commi 1, 2, 3 e 4, della legge 1° dicembre 1986, n. 870.

Si ricorda che **l'art. 121 del Codice della Strada** prevede che gli **esami per la patente di guida** siano effettuati da dipendenti del Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici, a seguito della frequenza di corso di qualificazione iniziale, secondo le disposizioni di cui ai commi 5 e 5-bis, ed esame di abilitazione. La disposizione del comma 3 prevede inoltre che il permanere nell'esercizio della funzione di esaminatore sia subordinato alla frequenza di corsi di formazione periodica. Si ricorda che in base all'art. 121 del CdS, l'idoneità tecnica per

il rilascio della patente di guida si consegue superando una prova di verifica delle capacità e dei comportamenti (prova pratica) ed una prova di controllo delle cognizioni (esame teorico). Le richieste di sedute d'esame per la prova di verifica delle capacità e dei comportamenti svolte in conto privato possono essere presentate al competente Ufficio Motorizzazione civile, da parte di:

- autoscuole;
- centri di istruzione automobilistica (consorzi);
- gruppi di autoscuole organizzati a livello provinciale.

Articolo 8, comma 7
(Procedure per l'incentivazione degli investimenti pubblici in relazione ai contratti pubblici "sopra soglia")

L'articolo 8, comma 7 proroga dal 31 dicembre 2023 al 30 giugno 2024 il termine entro il quale può trovare applicazione la disciplina relativa agli operatori economici con sede operativa collocata in aree di crisi industriale che abbiano acquistato, nei dodici mesi successivi alla cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19, stabilimenti o aziende ubicate in dette aree.

A tale riguardo è utile ricordare come l'articolo 10, comma 8, del decreto-legge n. 198 del 2022 aveva prorogato l'applicabilità della disciplina di cui [all'articolo 2, comma 3, ultimo periodo, del decreto-legge n. 76 del 2020](#), estendendo la relativa normativa anche agli operatori economici con sede operativa collocata in aree di crisi industriale che abbiano acquistato, nei dodici mesi successivi alla cessazione dello stato di emergenza da COVID-19, stabilimenti o aziende ubicate in dette aree.

In merito si evidenzia inoltre che il citato articolo 2, comma 3, ultimo periodo, del decreto-legge n. 76 del 2020 aveva previsto la possibilità di ricorrere, fino al 30 giugno 2023, alla procedura negoziata di cui [all'articolo 63 del decreto legislativo n. 50 del 2016](#), per i settori ordinari, e di cui [all'articolo 125](#), per i settori speciali, per l'affidamento delle attività di esecuzione di lavori, servizi e forniture di importo pari o superiore alle soglie comunitarie di cui [all'articolo 35 del decreto legislativo n. 50 del 2016](#), anche in caso di singoli operatori economici con sede operativa collocata in aree di preesistente crisi industriale complessa che, con riferimento a dette aree ed anteriormente alla dichiarazione dello stato di emergenza sanitaria da COVID-19 del 31 gennaio 2020, avevano stipulato con le pubbliche amministrazioni competenti un accordo di programma per lo sviluppo di investimenti nelle aree sopra richiamate.

La disposizione in esame, pertanto, proroga dal 31 dicembre 2023 al 30 giugno 2024 la disciplina sopra descritta.

Articolo 8, comma 8 *(Risorse per la società Anas)*

L'articolo 8, comma 8 prevede che per le attività di investimento di Anas s.p.a. è riconosciuto, a titolo di onere di investimento, una quota non superiore al **12,5 per cento** del totale dello stanziamento destinato alla realizzazione, al miglioramento, all'adeguamento della rete stradale nonché alla gestione dei beni funzionali al servizio stradale ed autostradale.

Inoltre, si precisa che per i quadri economici approvati dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2023, viene riconosciuta una quota a titolo di oneri di investimento pari al **9 per cento**.

Infine, viene disposto che entro il predetto limite del 12,5 per cento, le eventuali risorse che residuano rispetto alle spese effettivamente sostenute da parte dell'ANAS S.p.A., verificate dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti sulla base delle risultanze della contabilità analitica, rimangono a disposizione della società.

In particolare, **l'art. 8 comma 8**, modificando [l'art. 36 del D.L. n. 98 del 2011](#), convertito con modificazioni dalla legge n. 111 del 2011, precisa la decorrenza temporale dei diversi regimi relativi alla quantificazione degli oneri di investimento, intesi quali voci di spesa del quadro economico volte alla copertura dei costi sostenuti da ANAS per lo svolgimento di una serie di attività, connesse e funzionalmente collegate alla realizzazione degli investimenti non ricomprese nell'ambito dei lavori principali e delle somme a disposizione.

Nel dettaglio, mediante la modifica del primo periodo [dell'art. 36 comma 3-bis del D.L. n. 98 del 2011](#), viene chiarito che la quota del 12,5 per cento prevista per i quadri economici approvati dal 1° gennaio 2015 è riferita sia agli oneri rendicontati di investimento che alle spese generali di ANAS S.p.a. per lo svolgimento delle funzioni di concessionario (di cui alle lettere a), b) e c) del precedente comma 3).

Modificando il secondo periodo del [medesimo comma 3](#), poi, viene limitata l'applicabilità temporale degli oneri di investimento al 9 per cento ai soli quadri economici approvati **dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2023**.

Infine, mediante l'introduzione di un nuovo **comma 3-ter**, viene stabilito che a decorrere **dal 1° gennaio 2024**, gli oneri di investimento comprensivi delle spese di progettazione degli interventi, siano

riconosciuti all'ANAS S.p.A. nella misura non superiore al **12,5 per cento** del totale dello stanziamento destinato alla realizzazione dell'intervento con esclusione delle spese previste da altre disposizioni di legge o regolamentari o inserite nel quadro economico di progetto approvato.

Viene disposto, inoltre, che entro il suddetto limite del **12,5 per cento**, le eventuali risorse che residuano rispetto alle spese effettivamente sostenute da parte dell'ANAS s.p.a. e verificate dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti sulla base delle risultanze della contabilità analitica, rimangano a disposizione della società.

Articolo 8, comma 9 **(Tariffe autostradali)**

L'articolo 8, comma 9 proroga dal 31 dicembre del 2023 al 30 marzo 2024 il termine ultimo entro il quale le società concessionarie di tratte autostradali devono predisporre una **proposta aggiornata del Piano economico finanziario** conformemente a quanto disposto dell'Autorità di regolazione dei trasporti nonché alle indicazioni rese dal Concedente.

L'aggiornamento dei Piani economici finanziari dovrà essere perfezionato **entro e non oltre il 31 dicembre 2024**.

Infine, è disposto **l'incremento delle tariffe autostradali** conformemente all'inflazione nella misura pari al **2,3 %**.

La disposizione in esame **sostituisce il comma 3 dell'articolo 13 del decreto-legge n. 162 del 2019**, relativo all'aggiornamento dei piani economico finanziari dei concessionari.

A tale riguardo si ricorda come **l'articolo 13, comma 3 del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162** aveva disposto, per i concessionari il cui periodo regolatorio quinquennale era pervenuto in scadenza, una sospensione degli adeguamenti delle tariffe autostradali relative agli anni 2020 e 2021 e di quelle relative a tutte le annualità comprese nel nuovo periodo regolatorio fino alla definizione del procedimento di aggiornamento dei piani economico e finanziari.

A tal fine, il summenzionato **decreto** prevedeva l'obbligo per i concessionari di presentare proposte di aggiornamento dei **PEF entro il 30 marzo 2020**.

Il termine per il perfezionamento della procedura di aggiornamento di PEF, in ragione delle successive proroghe intervenute, è stato da ultimo fissato nel **31 dicembre 2023**.

A seguito del mancato perfezionamento della procedura di aggiornamento dei PEF entro il termine, **ai fini di una maggior tutela degli interessi pubblici**, è disposto l'obbligo da parte delle società concessionarie nei cui confronti è intervenuta la scadenza dei periodi regolatori, di procedere alla **predisposizione di una proposta aggiornata di Piano economico finanziario** sviluppata in conformità alla regolamentazione dell'Autorità di regolazione dei trasporti nonché alle disposizioni rese dal Concedente, **entro il 30 marzo 2024**.

In presenza di un Piano finanziario predisposto conformemente ai criteri indicati, la disposizione in commento definisce anche il **termine massimo per la conclusione della procedura di aggiornamento, fissata al 31 dicembre 2024**.

Al fine di escludere il progressivo rinvio degli adeguamenti tariffari sulla rete autostradale e la concentrazione in un unico anno di un adeguamento tariffario comprensivo anche delle annualità pregresse, la disposizione prevede, per le società concessionarie con periodi regolatori scaduti, il riconoscimento di **un aggiornamento tariffario, dal 1° gennaio 2024**, pari alla sola componente dell'inflazione dell'anno 2024.

L'**incremento** previsto è pari a **2,3%** e corrisponde all'indice d'inflazione NADEF deliberato dal Consiglio dei Ministri il 27 settembre 2023.

Da ultimo, è specificato che le società nei cui confronti è intervenuta la scadenza della concessione, ogni eventuale adeguamento tariffario sia subordinato alla predisposizione e approvazione di un piano economico finanziario transitorio, decorrente dalla data di scadenza della concessione e formulato coerentemente alle disposizioni del concedente.

Attualmente, rilevano le seguenti società nei cui confronti è intervenuta la scadenza della concessione:

- Ativa S.p.A.
- SALT Società Autostrada Ligure Toscana p.a.
- Brennero
- Fiori Tronco A10
- SATAP A21

Articolo 8, comma 9-bis
(Varianti ai progetti di infrastrutture strategiche)

L'articolo 8, comma 9-bis, inserito nel corso dell'esame alla Camera, proroga di un ulteriore anno (vale a dire per tutto il 2024) l'applicabilità della disposizione transitoria che disciplina – per gli interventi ricompresi tra le infrastrutture strategiche già inseriti negli strumenti di programmazione approvati e per i quali la procedura di VIA sia già stata avviata alla data del 19 aprile 2016 – l'approvazione delle varianti da apportare al progetto definitivo.

Il comma in esame proroga di un ulteriore anno (vale a dire per tutto il 2024) l'applicabilità della disposizione, contenuta nel comma 15 dell'art. 1 del D.L. 32/2019 s.m.i., che disciplina - per gli interventi ricompresi tra le infrastrutture strategiche di cui all'art. 216, comma 1-bis, del “vecchio” Codice dei contratti pubblici (D.Lgs. 50/2016) – l'approvazione delle varianti da apportare al progetto definitivo, approvato dal CIPESS, sia in sede di redazione del progetto esecutivo sia in fase di realizzazione delle opere.

Sono altresì operate, al medesimo comma 15, delle modifiche formali volte ad aggiornare la denominazione del Comitato interministeriale per la programmazione economica, contenuta in tale comma, alla nuova denominazione (Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile) prevista dall'art. 1-bis del D.L. 111/2019.

In relazione alla disposizione di proroga si ricorda che, in base al disposto del comma 1-bis dell'art. 216 del D.Lgs. 50/2016, i progetti relativi agli interventi ricompresi tra le infrastrutture strategiche, già inseriti negli strumenti di programmazione approvati e per i quali la procedura di VIA sia già stata avviata alla data di entrata in vigore di tale decreto (vale a dire il 19 aprile 2016), sono approvati secondo la disciplina previgente il D.Lgs. 50/2016, cioè il D.Lgs. 163/2006.

Il comma 15 dell'art. 1 del D.L. 32/2019, reca una disciplina transitoria in base alla quale, per gli interventi di cui al citato comma 1-bis dell'articolo 216, le varianti da apportare al progetto definitivo approvato dal Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile (CIPESS), sia in sede di redazione del progetto esecutivo sia in fase di realizzazione delle opere, sono approvate esclusivamente dal soggetto aggiudicatore, anche ai fini della localizzazione e, ove occorrente, previa convocazione da parte di quest'ultimo della Conferenza di servizi, qualora non

superino del 50% il valore del progetto approvato; in caso contrario sono approvate dal CIPESS. Viene inoltre previsto che in caso di approvazione da parte del soggetto aggiudicatore, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti rende una informativa al CIPESS.

In origine, tale disposizione transitoria era applicabile solo per gli anni 2019 e 2020. Successivamente è stata estesa anche agli anni 2021 e 2022 dall'art. 42, comma 1, lettera a), del D.L. 76/2020 e, in seguito, anche al 2023 dall'art. 52, comma 1, lett. a), n. 8), del D.L. 77/2021. Il comma in esame interviene sul citato comma 15 al fine di estendere l'applicabilità di tale disposizione transitoria anche al 2024.

Articolo 8, comma 10
(Concessione Autostrada Tirrenica)

L'articolo 8, comma 10, dispone la proroga, alla data del 31 ottobre 2028, della scadenza del rapporto concessorio inerente alla gestione delle tratte autostradali da parte della Società Autostrada Tirrenica S.p.a.

Il comma in esame interviene sull'**articolo 35, comma 1-ter, del decreto legge 30 dicembre 2019, n. 162**, convertito con modificazioni dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, **recante disposizioni in materia di concessioni autostradali**.

Più nel dettaglio, la disposizione chiarisce che la scadenza della concessione è fissata al 31 ottobre 2028, indipendentemente dalla revisione del rapporto concessorio con la Società Autostrada Tirrenica.

A tale proposito si ricorda come il 23 ottobre 1969 è stato stipulato un contratto di concessione di lavori pubblici tra l'Azienda Nazionale Autonoma delle Strade S.p.a. (ANAS), amministrazione aggiudicatrice responsabile delle concessioni autostradali, e la Società Autostrada Tirrenica S.p.a. (SAT), avente per oggetto la costruzione e l'esercizio dell'autostrada Livorno- Civitavecchia.

In seguito, il 7 ottobre 1999, l'ANAS e la SAT hanno fissato la scadenza del contratto di concessione al 31 ottobre 2028.

In data 11 marzo 2009 l'ANAS e la SAT hanno sottoscritto uno schema di convenzione, cd. convenzione unica, in forza della quale la Società Autostrada Tirrenica provvede alla gestione delle tratte relative al collegamento autostradale A12 Livorno-Grosseto-Civitavecchia. La scadenza della concessione era fissata al 31 dicembre 2046.

La Corte di Giustizia dell'Unione europea, con sentenza del 18 settembre 2019 (C-526/17), ha censurato la proroga dal 31 ottobre 2028 al 31 dicembre 2046 della concessione della tratta Livorno-Cecina dell'autostrada A12 Livorno-Civitavecchia, poiché realizzata in assenza di pubblicazione di alcun bando di gara e quindi incompatibile con gli obblighi derivanti degli articoli 2 e 58 della Direttiva 2004/18/CE, relativa al coordinamento delle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, di forniture e di servizi.

La disposizione in commento, pertanto, conferma che in ogni caso la scadenza della concessione relativa alle tratte autostradali gestite dalla Società Autostrada Tirrenica è fissata alla data del **31 ottobre 2028**.

Articolo 8, comma 10-bis
(Proroga termini in materia di salvamento acquatico)

Il comma 8-bis dell'articolo 10, introdotto dalla Camera, proroga al 30 giugno 2024 il termine per l'entrata in vigore del regolamento MIT sulla formazione degli assistenti bagnanti e, conseguentemente, proroga alla stessa data la validità delle autorizzazioni all'esercizio di attività di formazione e concessione per lo svolgimento delle attività di salvamento acquatico.

Si tratta in dettaglio dei seguenti termini:

- si differisce dal 31 marzo 2024 **al 30 giugno 2024** l'entrata in vigore del **regolamento**, di cui al decreto MIT 29 luglio 2016, n. 206, che detta i criteri generali per l'ordinamento di **formazione dell'assistente bagnante** in acque interne e piscine e dell'assistente bagnante marittimo e determina la tipologia delle abilitazioni rilasciate;

- si prorogano, sempre dal 31 marzo 2024 **al 30 giugno 2024**, le **autorizzazioni** all'esercizio di attività di formazione e concessione per lo svolgimento delle **attività di salvamento acquatico che siano state rilasciate entro il 31 dicembre 2011**.

La previsione in commento si inserisce all'interno di una **catena normativa**: il differimento è operato sull'articolo 9, comma 2 del decreto legge 30 dicembre 2016, n. 244, convertito, con modificazioni dalla legge 27 febbraio 2017, n.19, più volte modificato nel tempo.

In particolare, si ricorda che con il **D.L. n. 132 del 2023** (art. 9, comma 1-*bis*), convertito dalla legge 27 novembre 2023, n. 170, tale termine era stato da ultimo prorogato al **31 marzo 2024**. In precedenza, tali termini erano stati prorogati al **30 novembre 2023** ad opera dell'articolo 8, co. 1, lett. a) del **decreto legge n. 51 del 2023** (convertito dalla legge n. 87 del 2023) e dai precedenti decreti c.d. milleproroghe. Si ricorda altresì che la lett. b) dell'articolo 8, co. 1, lett. a) del decreto legge n. 51 del 2023, novellando l'articolo 10, comma 3-*quinquies*, secondo periodo, del decreto-legge n. 228 del 2021, ha **autorizzato il Ministro delle infrastrutture e trasporti a modificare il regolamento MIT 29 luglio 2016, n. 206 per semplificare le procedure amministrative necessarie per il rilascio, il rinnovo e la sostituzione delle abilitazioni**. Le nuove finalità prevedono il rilascio delle autorizzazioni a nuovi soggetti formatori per garantire la salute dei bagnanti, la sicurezza delle attività balneari lungo i litorali marittimi, lacustri, fluviali e nelle piscine e valorizzare il carattere altamente specialistico che comporta l'attività dei soggetti abilitati al salvamento. La novella ha previsto inoltre, che, per tali finalità di interesse

pubblico, possano essere rilasciate autorizzazioni a nuovi soggetti formatori aventi personalità giuridica e privi di scopo di lucro, con presenza diffusa sul territorio nazionale. Infine, l'ultimo periodo ha stabilito che **fino alla data di entrata in vigore del decreto di modifica del citato regolamento**, si applichino le disposizioni in vigore prima dell'emanazione del decreto ministeriale n. 206 del 2016 stesso, quindi si è previsto che **il decreto ministeriale n. 206 del 2016 non entri in vigore finché esso non sia modificato**.

Articolo 8, comma 10-ter
(Obblighi assicurativi per responsabilità civile da circolazione di veicoli)

Il comma 10-ter dell'articolo 8, introdotto dalla Camera, prevede che fino al 30 giugno 2024 le macchine agricole siano soggette all'obbligo di assicurazione (RC), solo se poste in circolazione su strade di uso pubblico o su aree equiparate.

In dettaglio, il **comma 10-ter**, prevedendo che **fino al 30 giugno 2024 le macchine agricole** siano soggette all'**obbligo assicurativo solo se poste in circolazione su strade di uso pubblico o su aree a queste equiparate** **deroga all'articolo 122 del codice delle assicurazioni private** (decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209).

Il richiamato **art. 122 del codice delle assicurazioni private**, recentemente novellato dal D. Lgs. 22 novembre 2023 n.183, prevede infatti **l'obbligo di assicurare per la responsabilità civile verso i terzi** (prevista dall'articolo 2054 del codice civile) i seguenti **veicoli** (elencati all'articolo 1, comma 1, lettera rrr), qualora utilizzati conformemente alla funzione del veicolo in quanto mezzo di trasporto al momento dell'incidente:

- 1) **qualsiasi veicolo a motore azionato esclusivamente da una forza meccanica che circola sul suolo** ma non su rotaia, con:
 - 1.1) una velocità di progetto massima superiore a 25 km/h; o
 - 1.2) un peso netto massimo superiore a 25 kg e una velocità di progetto massima superiore a 14 km/h;
- 2) qualsiasi rimorchio destinato ad essere utilizzato con un veicolo di cui al numero 1), a prescindere che sia ad esso agganciato o meno;
- 3) i veicoli elettrici leggeri individuati con apposito decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy e del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'interno.

Tale disposizione si applica **a prescindere dalle caratteristiche del veicolo, dal terreno su cui è utilizzato e dal fatto che sia fermo o in movimento**. L'obbligo riguarda **anche i veicoli utilizzati esclusivamente in zone il cui accesso è soggetto a restrizioni**, ferma restando la possibilità di stipula, da parte di soggetti pubblici o privati, di polizze che coprono il rischio di una pluralità di veicoli secondo la prassi contrattuale in uso, quando utilizzati per le attività proprie di tali soggetti, sempre che i veicoli siano analiticamente individuati nelle polizze. Si ricorda che il con il [D.M. 1 aprile 2008, n. 86](#) è stato emanato il **regolamento** in materia di obbligo di assicurazione della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti, in base al quale sono

equiparate alle strade di uso pubblico tutte le aree, di proprietà pubblica o privata, aperte alla circolazione del pubblico.

Le **deroghe all'obbligo di assicurazione** sono espressamente previste dal **nuovo art. 122-bis del codice**, introdotto dal D. Lgs. n. 184/2023, **solo per i veicoli formalmente ritirati dalla circolazione** nonché quelli il cui uso è vietato, in via temporanea o permanente, in forza di una misura adottata dall'autorità competente conformemente alla normativa vigente, ovvero quando il veicolo non è idoneo all'uso come mezzo di trasporto, nonché quando il suo utilizzo è stato volontariamente sospeso per effetto di una formale comunicazione all'impresa di assicurazione

L'obbligo di assicurazione per la responsabilità civile verso terzi comprende pertanto in generale le **macchine agricole**, come definite all'articolo 57 del Codice della strada (decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285), cioè le macchine a ruote o a cingoli destinate ad essere impiegate nelle attività agricole e forestali che **possono, in quanto veicoli, circolare su strada** per il proprio trasferimento e per il trasporto per conto delle aziende agricole e forestali di prodotti agricoli e sostanze di uso agrario, nonché di addetti alle lavorazioni e possono, altresì, portare attrezzature destinate alla esecuzione di dette attività

Si ricorda che in base **all'art. 57 del Codice della strada**, le **macchine agricole** si distinguono in:

a) Semoventi:

1) trattrici agricole: macchine a motore con o senza piano di carico munite di almeno due assi, prevalentemente atte alla trazione, concepite per tirare, spingere, portare prodotti agricoli e sostanze di uso agrario nonché azionare determinati strumenti, eventualmente equipaggiate con attrezzature portate o semiportate da considerare parte integrante della trattrice agricola;

2) macchine agricole operatrici a due o più assi: macchine munite o predisposte per l'applicazione di speciali apparecchiature per l'esecuzione di operazioni agricole;

3) macchine agricole operatrici ad un asse: macchine guidabili da conducente a terra, che possono essere equipaggiate con carrello separabile destinato esclusivamente al trasporto del conducente. La massa complessiva non può superare 0,7 t compreso il conducente;

b) Trainate:

1) macchine agricole operatrici: macchine per l'esecuzione di operazioni agricole e per il trasporto di attrezzature e di accessori funzionali per le lavorazioni meccanico-agrarie, trainabili dalle macchine agricole semoventi ad eccezione di quelle di cui alla lettera a), n. 3);

2) rimorchi agricoli: veicoli destinati al carico e trainabili dalle trattrici agricole; possono eventualmente essere muniti di apparecchiature per lavorazioni agricole; qualora la massa complessiva a pieno carico non

sia superiore a 1,5 t, sono considerati parte integrante della trattrice traente.